

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con richiesta del 16.02.11, il P.M. distrettuale chiedeva il rinvio a giudizio degli imputati PELLE Giuseppe LATELLA Antonino FICARA Giovanni BILLARI Costantino Carmelo PELLE Domenico PELLE Sebastiano PELLE Antonio cl. 86 PELLE Antonio cl. 87 MACRI' Giorgio, CARBONE Sebastiano e FRANCONI Giuseppe in ordine ai reati a loro rispettivamente ascritti.

Con richiesta depositata in cancelleria in data 25.02.11, il P.M. distrettuale chiedeva il rinvio a giudizio degli imputati AIELLO Liliana, IARIA Filippo, IARIA Francesco, MESIANI MAZZACUVA Giuseppe Antonio, NUCERA Pietro Antonio, PELLE Giuseppe, VERSACI Mario, ZAPPALA' Santi in ordine ai reati a loro rispettivamente ascritti.

Il primo troncone aveva inizio all'udienza del 23.03.11 durante la quale il G.u.p. procedeva alla verifica della costituzione delle parti.

L'Avv. Rausei per la Regione Calabria depositava atto di costituzione di parte civile su cui il P.M. nulla osservava.

La difesa di PELLE Giuseppe formalizzava richiesta di astensione nei confronti di questo giudice il quale dichiarava di astenersi disponendo la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale il quale rigettava la relativa richiesta.

Alla successiva udienza del 14.04.11 la difesa di PELLE Giuseppe depositava istanza di ricusazione nei confronti di questo giudice.

L'Avv. Barresi per la Provincia di Reggio Calabria depositava atto di costituzione di parte civile su cui il P.M. nulla osservava.

Il Pubblico Ministero formulava richiesta di modifica del capo A) di imputazione della richiesta di rinvio a giudizio specificando che nella parte relativa a LATELLA Antonino ed, in particolare, a seguire alle parole *"sostenendo la candidatura di TRIPODI Giovanni, alias Giannetto"* doveva aggiungersi *"dal 2 settembre 2009"* e con riferimento alla data del

commesso reato per LATELLA Antonino e MORABITO Rocco “dal 2.09.09 fino al 14.04.11” per tutti gli altri “dal febbraio 2010 al 14.04.11”.

Seguiva richiesta di termine a difesa da parte di tutti i difensori costituendo tale modifica a dire della stessa fatto nuovo di cui all’art. 423 comma 2 c.p.p.; il Pm si opponeva alla richiesta che veniva rigettata da questo giudice trattandosi di modifica formulata dal Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 423 comma 1 c.p.p. cui non doveva seguire la concessione del termine.

Alla udienza del 18.04.11, il giudice dava lettura del provvedimento *medio tempore* intervenuto da parte della Corte d’Appello competente reiettivo dell’istanza di riconsunzione.

Le difese di tutti gli imputati sollevavano alcune eccezioni relative all’ammissione della richiesta di costituzione di parte civile da parte della Regione e della Provincia di Reggio Calabria e l’avvocato Nobile nell’interesse di MORABITO Rocco eccepiva l’inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali effettuate presso l’abitazione del coimputato PELLE Giuseppe per la mancanza di attualità dei gravi indizi di reità.

Tali eccezioni venivano disattese da questo giudice con l’ordinanza di seguito riportata:

“il giudice

sulle eccezioni sollevate, esaminati gli atti, rilevato che:

- 1) *in ordine alla eccezione sulla indeterminatezza del petitum della costituzione di entrambe le parti civili Regione e Provincia di Reggio Calabria l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda concerne unicamente la causa petendi vale a dire il nesso tra le conseguenze pregiudizievoli per la parte offesa ed il reato mentre il petitum è di per se insito nella costituzione stessa che nel caso concreto è conforme all’attratta previsione delle restituzioni e del risarcimento del danno;*
- 2) *in ordine alla eccezione relativa alla inammissibilità della costituzione di parte civile in particolare della Provincia di Reggio Calabria per mancanza alla odierna udienza del relativo difensore deve ritenersi che lo stesso era presente ed ha legittimamente formulato le sue richieste al momento del deposito dell’atto di costituzione e che la presenza successiva non è necessaria per il proseguo del processo;*
- 3) *in ordine all’eccezione circa la mancanza di firma del segretario e del Presidente deve ritenersi che completo in ogni sua parte è l’estratto del processo verbale della seduta della Giunta Regionale munito della sottoscrizione del Presidente e del Segretario e che di esso estratto vi è in atti regolare copia conforme;*
- 4) *che in ordine all’eccezione relativa alla natura dell’atto di delibera di Giunta tale delibera mantiene pienamente efficacia e validità a prescindere dalla mutevolezza soggettiva della composizione dell’organo deliberante non risultando espressa revoca di esse;*

5) *p.q.m.*

rigetta le eccezioni sulla costituzione delle Parti Civili e ritenuta la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di legge ammette la costituzione delle parti civili Regione Calabria e Provincia di Reggio Calabria riserva nel merito la decisione delle restanti eccezioni e dispone procedersi oltre."

Le difese di PELLE Giuseppe, FRANCONI Giuseppe, CARBONE Sebastiano, MORABITO Rocco, PELLE Sebastiano e PELLE Domenico formulavano richiesta di rito abbreviato condizionato i primi cinque all'audizione di ZUMBO Giovanni e l'ultimo alla dichiarazione di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali presso l'abitazione di PELLE Giuseppe.

In subordine avanzavano richiesta di rito abbreviato semplice.

Tutti gli altri imputati formulavano richiesta di rito abbreviato semplice.

Il Pubblico Ministero si opponeva alle richieste istruttorie collegate alla richiesta di rito abbreviato in quanto contrastanti con i presupposti di cui al comma 5 dell'art. 438 c.p.p.

Il giudice si ritirava in camera di consiglio e successivamente dava lettura della seguente ordinanza:

"Il G.U.P.,

decidendo sulle richieste di giudizio abbreviato formulate dagli imputati;

sentito il PM sulle richieste di integrazione istruttoria elevate dagli imputati PELLE Giuseppe, FRANCONI Giuseppe CARBONE Sebastiano MORABITO Rocco PELLE Sebastiano e PELLE Domenico, a condizione del giudizio abbreviato;

OSSERVA

Tutte le richieste di giudizio abbreviato sono state formulate nel rispetto dei termini di legge e devono pertanto reputarsi ammissibili.

Tale preliminare valutazione è peraltro sufficiente alla pronuncia di ammissione al rito alternativo prescelto per gli imputati che non hanno condizionato la scelta ad integrazioni istruttorie a termini dell'art. 438 co. 5 c.p.p..

Venendo alle ulteriori richieste delle difese, occorre rilevare, conformemente a quanto eccepito dal P.M., l'inammissibilità della richiesta formulata dalla difesa di Morabito Rocco, non potendo evidentemente qualificarsi l'eccezione inutilizzabilità di un mezzo di prova una richiesta istruttoria da elevare a condizione del rito (attenendo piuttosto alla legittimità della prova)

Quanto invece alle richieste di audizione, evidentemente a termini dell'art. 210 c.p.p. (trattandosi di soggetto indagato in procedimento connesso), di ZUMBO Giovanni, osta alla richiesta la considerazione della non necessità ai fini della decisione delle circostanze di fatto che si vorrebbero introdurre per il tramite della prova richiesta, anche in ragione dello specifico contenuto dei fatti in addebito riferibili comunque a fattispecie di reato associativo e considerata peraltro la peculiarità della posizione processuale del soggetto di cui si invoca l'audizione.

Anche gli imputati predetti hanno peraltro avanzato, in subordine, richiesta di rito abbreviato non condizionato cui deve essere senz'altro fatto luogo.

P.Q.M.

Dispone il giudizio abbreviato nei confronti degli imputati LATELLA Antonino, FICARA Giovanni, PELLE Antonio cl. 86, PELLE Antonio cl. 87, BILLARI Costantino Carmelo, MACRI' Giorgio FRANCONI Giuseppe e CARBONE Sebastiano.

Rigetta le altre richieste di abbreviato condizionato proposte da PELLE Giuseppe, MORABITO Rocco PELLE Sebastiano PELLE Domenico, disponendo nei confronti dei predetti il giudizio abbreviato senza integrazioni istruttorie.”

Il secondo troncone dell'odierno processo aveva inizio all'udienza preliminare del 15 marzo 2011 durante la quale il G.u.p. procedeva alla verifica della costituzione delle parti.

Subito dopo, l'Avv. Rausei per la Regione Calabria e l'Avv. Barresi per la provincia di Reggio Calabria depositavano atto di costituzione di parte civile su cui il P.M. nulla osservava.

Gli avvocati Curatola e Albanese chiedevano termine a difesa per poter esaminare la documentazione depositata, ai sensi dell'art. 419 co. 3 c.p.p., da parte del Pubblico Ministero in cancelleria in data 14.03.11.

Il giudice disponeva a tal fine breve sospensione dell'udienza.

A questo punto tutti i difensori chiedevano di produrre documentazione difensiva che, nella non opposizione delle parti, veniva acquisita al processo.

Tutti gli imputati chiedevano di essere giudicati nelle forme del rito abbreviato e, in particolare, l'imputato NUCERA condizionava la relativa richiesta all'ascolto del maresciallo Scarpino Andrea; l'imputato AIELLO Liliana chiedeva che si procedesse al rito abbreviato condizionato al completamento della trascrizione relativa all'incontro tra la stessa e PELLE Giuseppe mentre l'imputato VERSACI Mario chiedeva che si procedesse al rito abbreviato condizionato al completamento della trascrizione dell'incontro con PELLE Giuseppe ed all'esame dell'imputato.

Il giudice ammetteva gli imputati al rito abbreviato nonché gli imputati AIELLO e VERSACI al rito abbreviato condizionato in quanto le richieste erano compatibili con le esigenze di necessità e speditezza del processo mentre non ammetteva la richiesta di rito

alternativo come formulata dall'imputato NUCERA in quanto la richiesta di ascolto del maresciallo confliggeva con le esigenze di economia processuale.

Seguiva richiesta di rito abbreviato semplice da parte del NUCERA accompagnata da provvedimento ammissivo da parte del giudice.

L'udienza veniva rinviata al 13.04.11 per l'esame dell'imputato VERSACI Mario e per la discussione da parte del Pubblico Ministero mentre veniva fissato un calendario di udienze per la discussione dei difensori.

L'udienza del 13.04.11 era rinviata a quella successiva del 3.05.11.

Nel corso della predetta udienza la difesa di AIELLO Liliana e di VERSACI Mario depositava integrazione alla documentazione difensiva prodotta alla precedente udienza.

Si procedeva all'esame di VERSACI Mario e veniva disposta da questo giudice la riunione del procedimento in esame a quello n. 10354/10 R.G.N.R.D.D.A.

PELLE Domenico e PELLE Sebastiano rilasciavano spontanee dichiarazioni e il Pubblico Ministero rassegnava le sue conclusioni.

All'udienza del 9.05.11 concludevano i difensori delle costituite parti civili, depositando conclusioni scritte e nota spese allegata e l'avvocato Punturieri nell'interesse di MORABITO Rocco.

All'udienza del 19.05.11 prendeva la parola l'avvocato Spadaro per PELLE Domenico poi l'avvocato Nobile per CARBONE Sebastiano e FRANCONI Giuseppe, e per MORABITO Rocco, l'avvocato Barillà per CARBONE Sebastiano, l'avvocato Cianferoni per PELLE Antonio cl. 87, l'avvocato Labate per IARIA Francesco, l'avvocato Calabrese per BILLARI Costantino Carmelo, MACRI' Giorgio e FICARA Giovanni.

All'udienza del 27.05.11 rassegnavano le proprie conclusioni l'avvocato Versaci per VERSACI Mario l'avvocato Alvaro per AIELLO Liliana.

PELLE Sebastiano rendeva spontanee dichiarazioni e discuteva l'avvocato Ceci nell'interesse di PELLE Sebastiano e PELLE Antonio cl. 86.

Rassegnava le sue conclusioni l'avvocato Staiano per PELLE Domenico e PELLE Sebastiano e l'avvocato Calabrese per FICARA Giovanni e NUCERA Pietro Antonio.

All'udienza del 9.06.11 rendeva spontanee dichiarazioni NUCERA Pietro Antonio, prendeva la parola l'avvocato Modafferi per NUCERA Pietro Antonio e l'avvocato Cianferoni per PELLE Giuseppe.

All'udienza del 10 giugno, il G.u.p. dava atto che era stata depositata in cancelleria da parte del Pubblico Ministero richiesta di sospensione dei termini di custodia cautelare in cui si evidenziava la particolare complessità del giudizio in ragione del numero degli imputati e delle imputazioni e dell'oggetto del giudizio.

Gli avvocati si opponevano alla richiesta sottolineando la non sussistenza dei presupposti.

Concludeva per il suo assistito VERSACI Mario l'avvocato Taddei, l'avvocato Curatola per ZAPPALA' Santi, l'avvocato Genovese e l'avvocato Rossi per MESIANI MAZZACUVA Giuseppe, l'avvocato Gatto per PELLE Antonio cl. 86, PELLE Antonio cl. 87 e PELLE Giuseppe.

Veniva, infine, disposta da questo giudice la sospensione dei termini di custodia cautelare a norma dell'art. 304 co. 2 c.p.p., per le ragioni prospettate dal P.M. e per le ulteriori ragioni (connesse ad obiettive difficoltà di natura organizzativa specificate nell'ordinanza allegata al verbale d'udienza cui integralmente si rimanda).

All'udienza del 14.06.11 concludeva l'avvocato D'Ottavio Raffaele per IARIA Filippo, l'avvocato Francesco Albanese per ZAPPALA' Santi, l'avvocato Cosimo Albanese per IARIA Filippo, l'avvocato Giacomo Iaria e l'avvocato Putortì per LATELLA Antonino.

Infine, all'udienza del 15 giugno prendeva la parola l'avvocato Delfino per FICARA Giovanni.

Il Pubblico Ministero formulava le sue repliche (depositando memoria) cui seguivano le risposte dei diversi difensori e il G.u.p. si ritirava in camera di consiglio, decidendo all'esito come da dispositivo di sentenza letto in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le indagini

Il presente procedimento trae le mosse dalle complesse indagini di P.G. - efficacemente coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria - che hanno avuto inizio a seguito dell'arresto del 12.06.09 di PELLE Antonio cl. 32 capo indiscusso della omonima cosca alias "*Gambazza*", (condannato in via definitiva a 26 anni di reclusione, deceduto in data 4.11.09 presso l'ospedale civile di Locri).

La latitanza e la successiva cattura di PELLE Antonio, nonché il concomitante stato di detenzione del figlio maggiore di costui, PELLE Salvatore -tratto in arresto in data 10.03.2007, dopo 10 anni di latitanza, e condannato in via definitiva ad anni 14 di reclusione per associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, sancivano il ruolo di preminenza in seno alla famiglia del secondogenito PELLE Giuseppe.

Il sistema di video ripresa installato nell'Agosto del 2009 all'esterno dell'abitazione del PELLE sita in Bovalino alla via BORRELLO nr. 20, permetteva di accertare che quest'ultimo, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, riceveva nel periodo ricompreso tra agosto 2009 ed aprile 2010 costantemente le visite di numerosi personaggi di rilievo del panorama criminale della provincia reggina tra cui IETTO Antonio Pietro, ITALIANO Giasone, ITALIANO Giuseppantonio, MARVELLI Giuseppe, AGUI Roberto, BELLOCCO Michele, MAISANO Saverio, MORABITO Rocco cl. 60, FICARA Giovanni cl. 64.

Sulla base di tali elementi veniva attivata all'interno dell'abitazione di PELLE Giuseppe, a partire dal 25.02.10, un intercettazione di conversazione fra presenti in forza di un decreto emesso in via d'urgenza dal P.M. (6.08.09) e poi convalidato dal G.I.P. (R.I.T. 1626/09).

L'attività di ascolto proseguiva con regolari decreti di proroga fino al 21.04.10 quando veniva eseguito un decreto di fermo di indiziato nei confronti di PELLE

Giuseppe, PELLE Sebastiano, PELLE Domenico, PELLE Antonio cl. 86, PELLE Antonio cl. 87, MORABITO Rocco, FICARA Giovanni cl. 64, LATELLA Antonino, BILLARI Costantino Carmelo, convalidato dal G.i.p. con applicazione della misura della custodia in carcere (c.d. operazione "REALE I").

L'impostazione accusatoria elevata a carico degli imputati era quella di partecipazione ad un'organizzazione unitaria, denominata 'ndrangheta nell'ambito della quale alla cosca dei "Pelle" al cui comando si era posto, dopo la morte del padre PELLE Antonio, PELLE Giuseppe, era assicurata una posizione di preminenza rispetto alle altre tale da farla considerare un punto di riferimento per le consorterie criminali operanti nel mandamento Jonico proprio.

Le attività di intercettazione e di video sorveglianza permettevano infatti di accertare che esponenti della criminalità reggina, quali MORABITO Rocco cl. 60, FICARA Giovanni cl. 64, PRATICO' Sebastiano si recavano frequentemente e, in particolare nel periodo ricompreso tra febbraio - aprile 2010, presso l'abitazione del PELLE ed ivi discutevano di questioni attinenti agli equilibri esistenti fra le diverse cosche in cui si articolava la "ndrangheta".

Le conversazioni intercettate permettevano, infatti, di accertare l'esistenza e l'attuale operatività della cosca PELLE, operante in San Luca, Bovalino e territori limitrofi, il ruolo di direzione del sodalizio assunto da PELLE Giuseppe, il fatto che la cosca PELLE costituiva un vero e proprio punto di riferimento per le consorterie operanti nel mandamento jonico (emblematici, in tal senso, gli episodi -sui quali ci si soffermerà diffusamente nel prosieguo- relativi alla nomina del nuovo capo locale di Roghudi o alla tentata estorsione perpetrata da MACRI' Giorgio, personaggio appartenente alla cosca operante in Condofuri), la circostanza che esponenti di altissimo livello della criminalità organizzata reggina (es. MORABITO Rocco cl. 60, FICARA Giovanni cl. 64, PRATICO' Sebastiano) si recavano presso la residenza di PELLE Giuseppe per discutere di questioni relative agli equilibri esistenti fra le cosche facenti parte della più complessa organizzazione denominata 'ndrangheta.

Nel medesimo contesto investigativo si è inserito un secondo troncone di indagini (operazione REALE 3) fondato anch'esso sui dialoghi registrati all'interno dell'abitazione di PELLE e sul parallelo servizio di video-sorveglianza installato all'esterno della stessa dal mese di febbraio 2010 fino al fermo di quest'ultimo del 21.04.10 avente ad oggetto i rapporti intercorrenti tra il PELLE con esponenti politici locali e, in particolare, con i diversi candidati alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Calabria fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010.

L'attività di intercettazione, in particolare, ha consentito di accertare che una serie di candidati alle elezioni amministrative si erano recati presso l'abitazione di Pelle Giuseppe ed a questo avevano chiesto appoggio nella ricerca dei voti offrendo in cambio una serie di favori che potevano andare dall'aggiudicazione di appalti pubblici al trasferimento di detenuti di notevole spessore criminale, che erano sempre i candidati a sollecitare gli incontri con Pelle Giuseppe il quale, poi, riceveva tutti ed a tutti manifestava la propria disponibilità a concedere l'appoggio elettorale dell'organizzazione, riservandosi di verificare lo spessore politico di ogni candidato e le sue effettive possibilità di elezione nonché, ed in primo luogo, la disponibilità manifestata dallo stesso nei confronti del sodalizio criminale.

Sulla base di tali verifiche veniva poi sciolta la riserva in ordine al candidato sul quale fare effettivamente convergere i voti controllati dall'organizzazione capeggiata dal Pelle.

Anche in questo secondo troncone di indagini emergeva l'impostazione accusatoria tendente a identificare la *'ndrangheta* quale organismo sopraordinato alle singole cosche ed unitario.

In particolare, nel corso di una conversazione intercettata (27.03.10 tra PELLE Giuseppe VERSACI Mario e altro soggetto non identificato) sempre presso l'abitazione di Pelle Giuseppe, (di cui si parlerà analiticamente in seguito), l'organizzazione criminale si proponeva di pianificare una propria strategia unitaria in vista delle consultazioni elettorali amministrative, parlandosi espressamente da parte di Pelle Giuseppe della necessità che la cosca adottasse una strategia unitaria

anche in occasione delle future elezioni politiche a differenza di quanto fatto in passato, individuando preventivamente, nelle aree territoriali di propria influenza, i candidati meritevoli di essere eletti, ai quali offrire il proprio sostegno.

Seguendo il ragionamento di Pelle Giuseppe, i candidati, una volta eletti al Consiglio Regionale con l'appoggio dell'organizzazione e constatato che si trattasse di persone meritevoli di fiducia da parte della stessa, potevano beneficiare di un ulteriore appoggio alle future elezioni politiche *“la politica nostra è sbagliata...omissis..se noi eravamo una cosa più compatta compà, noi dovevamo fare una cosa, quanti possono andare? Da qua ...incompr... diciamo qua dalla jonica, quando raccogliete tutti i voti che avete, vanno tre persone per volta, altre tre vanno alla piana e sono sei, e vanno già sei per il Consiglio Regionale”*); quindi aggiungeva che i candidati scelti dalla 'ndrangheta ed eletti con i voti dell'organizzazione, se avessero dimostrato di meritarne la fiducia, sarebbero stati successivamente appoggiati per le elezioni politiche *“la prossima volta quei sei che dovevano andare..che escono dalle regionali, se si portavano bene andavano a Roma...andavano a Roma e andavano altri sei al posto di quelli, in questa maniera si può andare avanti, potevamo ottenere una cosa, uno..c'era chi ci guardava le spalle, poco dopo aveva ...”*).

L'interlocutore VERSACI concordava con il ragionamento di PELLE Giuseppe ed evidenziava che per i politici l'appoggio della 'ndrangheta era assolutamente fondamentale:*“Compare, sapete quale è il fatto? Che noi siamo due di quelli che hanno bisogno, di noi, perché noi siamo una "valvola di scarico", loro hanno bisogno di noi”*.

Le conversazioni intercettate nel corso di entrambi i due tronconi di indagine che hanno condotto all'odierno processo (“REALE 1 e REALE 3”) in cui si è accertato che la “ndrangheta” è una organizzazione unitaria, suddivisa in tre distinti mandamenti (quello ionico, quello della “piana” cioè tirrenico e quello di Reggio Calabria centro), tutti facenti capo ad un organismo di vertice denominato “La Provincia” e quelle relative alla ricerca di una strategia unitaria dell'organizzazione nei suoi rapporti con la “politica” si combinano in maniera assolutamente armonica con quanto emerso nell'ambito del procedimento n. 1389/08 R.G.N.R.

D.D.A. compendiato nel decreto di fermo di indiziato di delitto del 9.07.10 (eseguito in data 13.07.10) e nella successiva ordinanza emessa dal G.i.p. in data 17.07.10 (operazione denominata "Il Crimine").

Tale procedimento è il frutto di due attività investigative, una coordinata dalla Procura della Repubblica presso questo Tribunale ("Patriarca") e l'altra dalla Procura presso il Tribunale di Milano ("Infinito").

Nello specifico, sulla base delle risultanze investigative emerse in quel procedimento, si è potuto affermare l'esistenza di questo organismo di vertice della "Ndrangheta", appunto "La Provincia", con compiti, funzioni e cariche proprie, che esplica nei confronti dei locali di ndrangheta operanti sia nella provincia di Reggio Calabria, che in altre regioni ed anche all'estero; la suddivisione dello stesso organismo in tre sub strutture di coordinamento denominate "Mandamenti" competenti sulle specifiche aree territoriali, ionica, tirrenica e della città di Reggio Calabria; ed infine la composizione della cosiddetta "Provincia" con esponenti di rilievo della "ndrangheta" dotati almeno del grado del "vangelo".

La conversazione sopra riportata rappresenta un'indubbia conferma circa il carattere sostanzialmente unitario dell'organizzazione nei rapporti con i propri referenti politici, essendo la strategia voluta dal Pelle volta a superare quella frammentarietà di azione che aveva caratterizzato nel passato i rapporti fra le varie famiglie e che non aveva consentito all'organizzazione nel suo complesso di imporre su tutti i territori di propria influenza i candidati di riferimento.

Ma con grande opportunismo, la strategia concretamente seguita dal Pelle Giuseppe prevedeva di ricevere tutti i candidati che chiedevano di incontrarlo e di promettere a tutti il sostegno dell'organizzazione, salvo poi riservarsi di decidere su quali candidati fare convergere i voti controllati dalle cosche facenti capo all'organizzazione (cfr. conversazione intercettata il 13.3.2010 fra Pelle Giuseppe e Ficara Giovanni FICARA: *"tanto noi impegni non ne abbiamo con nessuno, nessuno a tutti gli diciamo... a tutti gli diciamo sì e poi votiamo a chi vogliamo noi..."*),

PELLE: *"esatto! ...inc... tutti che si si, tutti si, ...incompr...e poi votiamo a chi ci interessa!"*).

In sintesi, l'attività svolta nell'ambito dell'operazione "CRIMINE" ha preso le mosse dal corposo materiale probatorio della sentenza passata in giudicato pronunciata dal Tribunale di questo distretto nell'ambito del procedimento c.d. "Armonia" relativo ad una attività di indagine della fine degli anni novanta.

Nel corpo della sentenza si è evidenziata la possibile esistenza di un "organismo collegiale egemone" sovraordinato ai singoli locali e denominato "la Provincia" (*"Ci siamo riuniti tutti... tutta la provi... tutta... la chiamiamo la Provincia, tutta l'Italia, ah! Per questo fatto, abbiamo fatto le "CARICHE"*); si è, altresì, affermata l'esistenza di tre macroaree (*"mandamenti"*): quello jonico (che arrivava "fino a Melito"), quello tirrenico e quello di Reggio centro.

La "questione dell'unitarietà dell'organizzazione" intuita nella sentenza "Armonia" trova pieno riscontro nell'attività di indagine relativa al p.p. "CRIMINE" nella quale la 'Ndrangheta è qualificata come un'organizzazione unitaria, divisa in tre distinti mandamenti (tirrenico, di Reggio Centro e jonico), facenti capo ad un organismo di vertice, la "Provincia", che ha il compito di coordinare l'attività dei vari locali e di dirimerne le controversie e le "cariche della Provincia" (Capo-Crimine, Capo-Società, Contabile, Mastro Generale, Mastro di Giornata) hanno durata temporanea e vengono conferite a vari esponenti appartenenti ai tre mandamenti nel mese di Settembre, in occasione della festa per la Madonna di Polsi.

Nell'operazione Crimine si è avuto modo di accertare che il principio di unitarietà dell'organizzazione comporta anche la possibilità di lasciare significativi margini di autonomia per le singole articolazioni dell'associazione, come è avvenuto per i locali operanti in Lombardia dove la 'ndrangheta si è diffusa attraverso un vero e proprio fenomeno di colonizzazione, cioè di espansione su di un nuovo territorio, organizzandone il controllo e gestendone i traffici illeciti, conducendo alla

formazione di uno stabile insediamento mafioso, organizzato in 20 locali per complessivi 500 affiliati circa.

Qui la 'ndrangheta ha "messo radici", divenendo col tempo un'associazione dotata di un certo grado di indipendenza dalla "casa madre", con la quale però comunque continua ad intrattenere rapporti molto stretti e dalla quale dipende per le più rilevanti scelte strategiche.

Particolarmente interessanti, al fine di ricostruire in maniera corretta i rapporti esistenti tra la Provincia (organismo collegiale che governa l'intera organizzazione) e la Lombardia (struttura di coordinamento dei locali lombardi), risultano gli eventi successivi all'omicidio di NOVELLA Carmelo, avvenuto nel Luglio del 2008.

Subito dopo l'omicidio nulla poteva essere deciso in Lombardia senza l'assenso della Calabria venendo adottata una soluzione " di transizione". In altri termini veniva costituita una "camera di passaggio" che aveva il compito di traghettare l'organizzazione lombarda fuori dall'emergenza (cfr. conversazione captata in data 15 settembre 2008, a bordo dell'auto di MANDALARI Vincenzo , nel corso della quale PANETTA Pietro Francesco raccontava : *"L'ho sentito una parola quando io ero giù io! Stanno lavorando per fare una camera di controllo, una camera di passaggio!" E la faranno! E la faranno..... "*. Conversazione di cui al progressivo 1768 del 09.11.2008, nel corso della quale il PANETTA riferiva di aver avuto da LUCÀ Nicola la notizia che *"....a breve la Provincia manderà cristiani qua sopra ad aprire una camera di controllo, una camera di passaggio come quella che c'era una volta a Magenta , dove ci saranno dei responsabili che prendono...che rispondono qua sopra, e prendono e portano cose là sotto...."*).

Il traghettatore di questa prima fase era NERI Giuseppe, indicato dai conversanti come uno dei fondatori della Lombardia.

In data 20 gennaio 2009 alcuni dei più importanti affiliati della Lombardia si riunivano al Crossodromo di Cardano al Campo per discutere il da farsi facendo importantissimi discorsi sull'assetto della Lombardia. Nel corso di tale *summit* LAMARMORE Antonino affermava che: *"noi prendiamo disposizioni dal Crimine...*

dal responsabile del Crimine... fino adesso siamo andati a Platì perché i responsabili erano a Platì, se i responsabili li fanno alla Piana andiamo alla Piana...".

Il 6 settembre 2009 MANDALARI, PANETTA e LUCA', di ritorno da un incontro con NERI a Pavia, commentavano quanto poco prima da lui appreso: NERI aveva ricevuto mandato direttamente dalla Provincia per porre ordine all'interno della Lombardia e gli era stato concesso il termine di un anno; in detto periodo tutte le cariche sarebbero rimaste sospese; NERI avrebbe iniziato da quel momento le consultazioni con i responsabili di ciascun locale.

Si arrivava così al summit di Paderno Dugnano del 31 ottobre 2009, nel corso del quale ZAPPIA Pasquale veniva eletto come Mastro Generale, per un arco temporale circoscritto (fino all'Agosto 2010), durante il quale era previsto il "fermo di tutte le cariche". Dal discorso fatto nell'occasione da NERI Giuseppe emergeva che il nuovo assetto organizzativo avrebbe previsto l'assoluta sovranità dei locali nelle loro azioni, sebbene inseriti nella sovraordinata struttura lombarda, legata a quella operante in Calabria (*"che ognuno è responsabile del proprio "Locale" tutti sono responsabili della "Lombardia"i "Locali" in Lombardia per essere riconosciuti in Calabria devono rispondere qua (inteso in Lombardia)"*); che per un anno, tanto in Lombardia quanto in Calabria, non sarebbero state concesse nuove doti; Pasquale ZAPPIA veniva nominato Mastro Generale per la Lombardia, incaricato di tenere i rapporti e contatti con la Calabria.

Altro argomento trattato nell'ambito dell'operazione "Crimine" rilevante ai fini del presente processo è quello relativo al ruolo apicale ricoperto da PELLE Giuseppe all'interno dell'organizzazione unitaria.

La funzione nevralgica attribuita al PELLE si ricava in particolare dalla circostanza, sopra accennata, che le nuove cariche dell'organismo collegiale (noto come "Provincia" o "Crimine") venivano decise in occasione del matrimonio fra PELLE Elisa (figlia di PELLE Giuseppe) e BARBARO Giuseppe (19.08.09) e dall'analisi di due conversazioni intercettate il giorno successivo.

Si tratta in primo luogo del dialogo durante il quale OPPEDISANO Domenico riferiva a MARASCO Michele che PELLE Giuseppe rivendicava la carica di Capo-Crimine (in precedenza ricoperta dal padre PELLE Antonio cl. 32) al mandamento jonico e non accettava che passasse a quello tirrenico (cioè ad OPPEDISANO Domenico): *“Si è arrabbiato (fonetico: n'fruscato)...Peppe PELLE... le cariche... la carica se vogliono la tengono loro che di qua, che di là... La Prima Carica... prima era là da loro... Ha parlato proprio proprio arrabbiato proprio omissis ...(inc)...”*.

Nel corso del secondo dialogo registrato (progressivo 2665) all'interno della lavanderia Apegreen COMMISSO Giuseppe evidenziando ancora una volta che PELLE non tollerava che la carica di Capo-Crimine passasse dal mandamento ionico a quello tirrenico raccontava a BRUZZESE Carmelo e SCALI Rodolfo: *“PEPPE quando gli hanno chiesto il CAPO CRIMINE, PEPPE PELLE si è incazzato... che il CAPO CRIMINE deve rimanere a San Luca, perché...omissis...”* *“il CAPO CRIMINE spetta qua a San Luca” dice “perché lo dobbiamo dare?”*.

Il prestigio di cui gode PELLE Giuseppe all'interno dell'organizzazione unitaria appena accennato tramite il riferimento ad alcune delle molteplici risultanze investigative dell'operazione CRIMINE trovano piena conferma nei due tronconi costituenti l'odierno processo (Operazione “REALE I” – operazione “REALE 3”); basti pensare al numero impressionante di soggetti, molti dei quali di alto livello criminale (es. FICARA Giovanni cl. 64) o politico (es. ZAPPALA' Santi), che si sono recati quotidianamente al cospetto del boss di San Luca, trattandolo con la deferenza che spetta solo ai personaggi di elevatissimo spessore.

È importante evidenziare, inoltre, che, dal raffronto tra l'imputazione di cui al capo A) e le risultanze probatorie dell'operazione “CRIMINE” è emerso che alcuni odierni imputati ricoprono cariche di livello “provinciale” (LATELLA Antonino é il Capo-Società, MORABITO Rocco il Mastro di Giornata) o, comunque, ruoli di vertice dell'organizzazione (FICARA Giovanni cl. 64 era il capo-locale di Solaro, nel milanese, e fungeva da rappresentante del mandamento di Reggio Centro in Lombardia).

Il materiale probatorio: le intercettazioni

Il materiale probatorio sui cui si fonda l'odierno processo è costituito prevalentemente dalle conversazioni tra presenti registrate all'interno dell'abitazione di PELLE Giuseppe cl. 60, alias Gambazza, sita in Bovalino alla via Borrello nr. 30 nei mesi di Febbraio, Marzo e Aprile 2010 e su quelle captate a partire dal mese di Luglio 2009 -nell'ambito del p.p. 1389/08 R.G.N.R.-D.D.A. ed acquisite agli atti del presente processo ex art. 270 cpv c.p.p.- presso la lavanderia Apegreen gestita COMMISSO Giuseppe, detto il Mastro, sita in Siderno.

Alcune questioni sono state poste al riguardo dalle difese nella fase del gravame innanzi al T.D.L. ed in occasione dell'udienza preliminare.

Anche dopo l'ammissione del giudizio abbreviato, peraltro, diversi difensori hanno verbalizzato eccezioni e/o questioni relative all'utilizzabilità delle intercettazioni ambientali all'interno dell'abitazione sita in Bovalino alla via Borrello nr. 20.

In particolare le difese di IARIA Francesco e di ZAPPALA' Santi hanno riproposto un'eccezione già presentata (e rigettata) davanti al T.d.L, sostenendo che dal verbale di inizio delle operazioni del 25.02.10 emergerebbe che sia le operazioni di ascolto sia quelle di registrazione sarebbero avvenute utilizzando apparecchiature installate nel Comando del R.O.S (quindi in violazione del terzo comma dell'art. 268 c.p.p.).

La doglianza appare infondata dato che tale tecnica è perfettamente legittima una volta accertato che, come deve ritenersi nel caso di specie, tutte le operazioni di captazione e di registrazione delle conversazioni, comprese quelle che consistono nel trasferimento dei dati contenuti nell'apparecchio di registrazione in un supporto magnetico, sono state eseguite nei locali della Procura della Repubblica.

Ed infatti, ricostruendo complessivamente i fatti, deve rilevarsi che con nota nr. 93/284-1-2007 di prot. del 6.08.09 la P.G. procedente (R.O.S.-Sezione Anticrimine di Reggio Calabria) chiedeva di essere autorizzata ad eseguire operazioni di intercettazione delle conversazioni tra presenti all'interno dell'abitazione di Giuseppe PELLE, sita in Bovalino alla via Borrello, in via d'urgenza e con la tecnica

della c.d. "remotizzazione". La P.G., in particolare, chiedeva di essere autorizzata al noleggio di "nr. 2 canali su registratore SIO INTEGRA della ditta SIO di Cantù" (pg. 8 della nota del 6.08.09), ditta che avrebbe dovuto fornire la strumentazione per l'ascolto remoto; con decreto del 6.08.09 il P.M. disponeva in via d'urgenza le operazioni di intercettazione ambientale, autorizzando il mero ascolto remoto presso il Comando Stazione della P.G. delegata (cioè, appunto, il R.O.S. di RC). A tale fine veniva autorizzato il noleggio di apparecchiature per la remotizzazione e ci si avvaleva della ditta specializzata nel campo segnalata dal R.O.S. con la nota sopra richiamata, la SIO (cfr. comunicazione del 6.08.09 diretta alla ditta SIO, allegata al decreto d'urgenza del 6.08.09, con la quale il P.M. ordinava alla predetta società di "mettere a disposizione del R.O.S. Carabinieri di Reggio Calabria nr. 2 (due) postazioni di registrazione ed ascolto da attivarsi presso la sala ascolto della Procura"). Con nota nr. 93/284-3-2007 di prot. del 23.02.10, depositata il giorno successivo, il R.O.S. dava atto delle difficoltà incontrate nel montaggio della microspia all'interno dell'abitazione di PELLE e chiedeva di essere autorizzata al noleggio di altro materiale per l'intercettazione ambientale *"che consente una qualità di suono migliore, nonché la remotizzazione ed il controllo GSM, che permettono lo spegnimento a distanza della periferica nel caso in cui gli operatori ritengano necessario porre il sistema in modalità antobonifica"* (cfr. pg. 2 della nota).

In data 24.02.10, veniva montata la microspia, e con missiva nr. 93/284-3-2007 di prot. del 24.02.10 la P.G. chiedeva alla ditta SIO *"di attivare nr. 1 (una) linea stereo, delle due decretate, del sistema SIO INTEGRA installato presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria"*. Le operazioni iniziavano in data 25.02.10 e l'Ufficiale di P.G. (Mar. Aiut. UPS RISORTO Agostino) dava correttamente atto nel relativo verbale dell'inizio delle operazioni di ascolto e registrazione nei termini autorizzati con il richiamato decreto del 6.08.09 (*"in esecuzione al decreto in oggetto indicato"*).

Dalla lettura del verbale, quindi, si evince chiaramente che, a differenza di quanto sostiene la difesa, (secondo la quale nel verbale sarebbe scritto che le registrazioni sarebbero avvenute utilizzando strumentazione in dotazione alla P.G.), la

registrazione è avvenuta mediante impianti esistenti presso la Procura della Repubblica, che le operazioni di ascolto sono state effettuate presso gli impianti esistenti presso la Procura e, in remoto, presso gli Uffici di P.G. (Comando dei R.O.S.).

Inoltre nella parte finale del verbale si dà atto che *“per tale operazione verrà utilizzata apparecchiatura della società SIO di Cantù (CO), della ditta Multicom di Caltanissetta e della ditta NCE di Valverde (CT)”* (la società SIO, come sopra specificato, era quella autorizzata a fornire la strumentazione per l’ascolto in remoto, così come disposto dal P.M. con in data 6.08.09).

La sequenza delle operazioni, così come correttamente avvenuta, trova conforto nei principi più volte espressi dalla Suprema Corte (cfr. tra le altre, Sez. 6[^], 16 gennaio 2008, Sinesi; Sez. 3[^], 20 novembre 2007, Musso; Sez. 4[^], 27 settembre 2007, Rizza). In tema va, comunque, rammentato il recente intervento delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno sostenuto che la norma dettata dall’art. 268 comma 3 c.p.p. non è applicabile laddove la polizia giudiziaria si sia limitata a ‘remotizzare’ l’ascolto di conversazioni e comunicazioni intercettate e registrate con impianti localizzati negli uffici della procura (Cass., sez. un., 26 giugno 2008, Carli, in Dir. pen. e proc., 2008, p. 1386). In particolare, si è asserito che condizione necessaria per l’utilizzabilità delle intercettazioni è che l’attività di registrazione - che, sulla base delle tecnologie attualmente in uso, consiste nella immissione dei dati captati in una memoria informatica centralizzata - avvenga nei locali della Procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre non rileva che negli stessi locali vengano successivamente svolte anche le ulteriori attività di ascolto, verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati così registrati, che possono dunque essere eseguite "in remoto" presso gli uffici della polizia giudiziaria. L’attività di riproduzione - e cioè di trasferimento su supporti informatici di quanto registrato mediante gli impianti presenti nell'ufficio giudiziario - si concretizza nell’esecuzione di un’operazione estranea alla nozione di "registrazione", la cui

"remotizzazione" non pregiudica le garanzie della difesa, alla quale è sempre consentito l'accesso alle registrazioni originali.

Deve essere altresì smentita la collegata questione sollevata dalla difesa secondo cui la nota datata 12.01.11 a firma del Capitano Leandro PICCOLI sarebbe una integrazione postuma del verbale di inizio operazioni o addirittura del decreto d'urgenza del P.M. (la difesa di ZAPPALA' ha addirittura affermato che nella nota il Capitano sostiene che quanto scritto dal Maresciallo nel verbale di inizio operazioni non è vero).

Difatti nel documento in esame il Capitano non fa altro che chiarire e ribadire quanto già emerso nel verbale di inizio operazioni e nel decreto del P.M.

Alcune difese hanno eccepito inoltre che troppo tempo ingiustificato sarebbe intercorso fra il decreto d'urgenza (6.08.09) e l'inizio delle operazioni (25.02.10).

Anche tale questione va superata perché il requisito dell'urgenza deve essere apprezzato esclusivamente al momento dell'adozione del decreto e non nel periodo successivo all'intervenuta convalida del G.i.p. (conf., Cass., Sez. F., sent. nr. 32666, CRUPI).

In altri termini non ha alcun rilievo la circostanza che, in concreto, non si riesca dare inizio subito alle operazioni per difficoltà materiali nel montaggio della microspia (cfr. *"il Pubblico Ministero, ove ritenga di procrastinare l'inizio delle operazioni rispetto alla data del decreto per esigenze investigative, non è tenuto a motivare tale decisione"* Cass., Sez. 6, sent. nr. 5501 del 12.12.95, FALSONE).

Risultano, tra l'altro, provate le difficoltà incontrate dalla P.G. nel montare la microspia all'interno dell'abitazione sita in Bovalino alla via Borrello nr. 20 dall'esame di due dialoghi: conv. del 16.03.10, durante la quale Giovanni FICARA riferiva a PELLE che un suo informatore (Giovanni ZUMBO) lo aveva rassicurato in merito al fatto che l'abitazione del boss era da considerarsi un luogo più che sicuro in quanto le Forze di Polizia non avevano avuto alcuna possibilità di installare apparecchiature di intercettazione a causa della costante presenza di persone all'interno dello stabile ove è sito l'appartamento (*"Ha detto che hanno tentato in*

questa casa, non è un... ha detto però che c'è... c'è stata sempre una signora... Lui ha detto che non hanno potuto... incompr... gli ho detto "allora vedi la, perché intanto... incompr..." ha detto "no, la tranquillo, l'unica casa - ha detto - che non sono riusciti quelli del ROS..."). Nella circostanza PELLE confermava che nello stabile era sempre presente "una donna...una comare nostra" e, successivamente, precisava che si trattava di una donna anziana, ormai vedova, che non usciva mai da casa. Di conseguenza, il PELLE ed i suoi familiari, anche quando lasciavano la casa disabitata, erano sicuri del fatto che nessuno avrebbe potuto introdursi all'interno della stessa, grazie alla perenne presenza della donna ("Perché loro, non hanno potuto giusto compare... Se noi, dice: "qua sono venuti?" "Veramente non sono venuti mai" per come abbiano visto noi... Però, ...incompr... Mettetevi qua il giorno in questa ...incompr... perché sotto c'è una femminina che, è morto il marito ed è sempre a casa che non va da nessuna parte... ...e quando è sulla porta e quando no, qua c'è quest'altra ed è lo stesso, ed è sempre che la vedete... Che noi delle volte usciamo tutti, però ci sono loro ed è la stessa cosa... ...sono parenti nostri, se era un altro... avevo fiducia? però la chiave l'ho lasciata nella porta...").

Il concetto veniva ribadito da Giovanni FICARA nel corso del secondo dialogo, in data 20.03.10, quando riferiva nuovamente al Gambazza che lo ZUMBO (il quale si era appena allontanato dall'abitazione sita in Bovalino alla via Borrello nr. 20) gli aveva riferito che la P.G. aveva tentato di montare le microspie all'interno dell'abitazione del PELLE, ma non vi era mai riuscita ("Che ha detto che hanno tentato di metterle, che io gli ho domandato a questo: "Ma come siamo là perchè... incompr ti dico la verità ..sono andati a mettergli, con questi ragazzi qua incompr ..." dice: "che c'è sempre una signora, e abbiamo pensato che questa è la signora ... incompr ...". dice : "Si presenta, c'è sempre una signora" dice che non possono andare giustamente perché li scoprono no, ma se era vuota la casa...era pieno qua").

La difesa di ZAPPALA' ha, inoltre, eccepito l'inutilizzabilità delle intercettazioni compendiate nella nota del R.O.S. del 14.03.11 per violazione dell'art. 270 c.p.p.

In altri termini, a dire della difesa, si tratterebbe di intercettazioni eseguite in procedimento diverso (il pp. 1095/10 R.G.N.R.-D.D.A.), inutilizzabili nell'odierno

procedimento p.p. 347/11 R.G.N.R.-D.D.A. per un delitto (quale è quello di corruzione elettorale, contestato allo ZAPPALA') per cui non è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

L'eccezione deve essere respinta in quanto le intercettazioni sono state disposte nell'ambito dello stesso procedimento non sussistendo le condizioni di cui all'art. 270 c.p.p., (p.p. 1095/10 R.G.N.R.-D.D.A.).

Il presente procedimento (p.p. 347/11 R.G.N.R.-D.D.A.), infatti, costituisce mero stralcio dal p.p. p.p. 1095/10 R.G.N.R.-D.D.A. effettuato al solo fine di definire il procedimento per alcuni soggetti (quelli imputati nel p.p. 347/11 R.G.N.R.-D.D.A.), trattandosi sostanzialmente dello stesso processo avente ad oggetto il medesimo fatto.

Secondo assunto giurisprudenziale pacifico, infatti, il "diverso procedimento", ai fini dell'art. 270 c.p.p., va inteso in senso sostanziale, nel senso che si deve trattare di procedimento originato da un *"fatto storicamente diverso da quello oggetto di indagine nell'ambito di altro, differente, anche se connesso, procedimento"* (Cass. Sez. 4, sent. nr. 7320 del 19.01.10, VERDOSCIA, cfr. anche Cass. Sez. 6, sent. nr. 11472 del 2.02.09, PAVIGLIANITI; Cass. Sez. 4, sent. nr. 4169 del 11.12.08, MUCCIARONE; Cass. Sez. 3, sent. nr. 348 del 13.11.07, P.M. in proc. Ndoja).

Individuazione dei soggetti conversanti

Premessa la utilizzabilità del materiale intercettivo, si pone il problema di valutare in primo luogo la possibilità di individuare con certezza i soggetti conversanti e, quindi, di verificare il contenuto delle conversazioni.

L'identificazione dei singoli interlocutori si è rivelata assai agevole in quanto gli spazi antistanti l'abitazione di PELLE Giuseppe e la lavanderia di COMMISSO Giuseppe erano costantemente monitorati mediante telecamere che hanno permesso di riprendere i soggetti che di volta in volta vi facevano ingresso, nonché i mezzi in uso ai medesimi.

In ogni caso quando non era possibile ricorrere al servizio di videosorveglianza (a causa ad esempio della scarsa illuminazione) si è proceduto da parte della P.G. alla identificazione tramite il confronto della voce con quella già ascoltata oppure alla identificazione grazie all'uso di appellativi (es il FICARA identificato come "*compare gianni*").

Il criterio interpretativo delle conversazioni intercettate

Prima di analizzare il materiale probatorio è opportuno precisare che, nel corso dei colloqui registrati all'interno dell'abitazione sono state captate dichiarazioni autoaccusatorie ed eteroaccusatorie.

È dunque preliminarmente necessario chiarire quale sia stato l'approccio valutativo utilizzato rispetto alla fonte di prova rappresentata dalle conversazioni captate a seguito dei provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni di conversazioni tra presenti.

In proposito occorre innanzitutto rilevare che è indiscutibile l'affidabilità generale dei soggetti intercettati, desumibile dal loro stabile inserimento nell'associazione a delinquere denominata 'ndrangheta, che si desume sia dai precedenti penali specifici dai quali alcuni di essi (PELLE Giuseppe cl. 60, LATELLA Antonino) risultano gravati, sia, soprattutto, dall'esame complessivo del contenuto di tutte le conversazioni captate.

Nulla quaestio con riferimento alle c.d. dichiarazioni autoaccusatorie intercettate -rivelatesi intrinsecamente attendibili e logicamente credibili- che non necessiterebbero di alcun elemento di riscontro o di conferma, che pure spesso in concreto è stato acquisito.

Rimandando le valutazioni più specifiche all'esame delle singole posizioni, basti osservare come per gli imputati che siano stati direttamente intercettati le rispettive dichiarazioni costituiscano nella quasi totalità dei casi una piena ammissione di responsabilità quali associati mafiosi o quali soggetti disposti a venire a patti con la 'ndrangheta per ottenere il sostegno elettorale.

Non é emersa ragione alcuna, del resto, per ritenere che le dichiarazioni autoaccusatorie registrate fossero oggetto di invenzione o fantasia, tenuto anche conto dell'assoluta delicatezza e importanza delle questioni oggetto dei dialoghi.

Quanto alle dichiarazioni eteroaccusatorie, é evidente che queste abbiano una maggiore e più pregnante valenza probatoria soprattutto quando la fonte conoscitiva del soggetto conversante è diretta.

La necessità di valutare con la dovuta attenzione le dichiarazioni etero-accusatorie non deve, tuttavia, far ritenere indispensabile l'acquisizione di riscontri estrinseci ed intrinseci richiesti dal legislatore nell'ipotesi di chiamata in correità, prevista dall'art. 192, terzo comma, cpp, come del resto ha pacificamente chiarito e ribadito anche la più recente giurisprudenza di legittimità: *"il contenuto di una intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiara di aver partecipato, non è in alcun modo equiparabile alla chiamata in correità e pertanto, se va anch'esso attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, nella predetta valutazione, ai canoni di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen."* (Sez. 4, sent. n. 35860 del 28.09.06, DELLA VENTURA; negli stessi termini Cass., Sez. V, sent. nr. 603 del 14.10.03, GRANDE ARACRI).

Tra le altre si segnalano:

Sez. 5, Sentenza n. 38413 del 07/02/2003 Ud. (dep. 09/10/2003), Rv. 227411: *le dichiarazioni compiute da persone che conversino tra loro - se captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata ed a loro insaputa - sono liberamente valutate dal giudice secondo gli ordinari criteri di apprezzamento della prova, anche quando presentino valenza accusatoria nei confronti di terzi che avrebbero concorso in reati commessi dagli stessi dichiaranti, non trovando in questo caso applicazione la regola di cui al terzo comma dell'art. 192 cod. proc. pen..*

Sez. 5, Sentenza n. 13614 del 19/01/2001 Cc. (dep. 04/04/2001) Rv. 218392,
Presidente: Ietti G. Estensore: Fumo M. Imputato: Primerano L ed altri. P.M.
Iadecola G. (Conf.)

Sul punto, in particolare, la citata sentenza 603 della Sezione V[^] della Corte di Cassazione afferma che non è fondata la tesi secondo la quale le parole dei conversanti debbano essere suffragate da altri elementi ai sensi dell'articolo 192, comma terzo, c. p. p. La parificazione tra conversanti e chiamanti in correità è, infatti, improponibile. E, difatti, il chiamante in correità è persona che, interrogata da un giudice o da un ufficiale di polizia giudiziaria (o da difensore), accusa altre persone di avere commesso reati. Si tratta di una situazione di indubbia delicatezza, perché molte possono essere le motivazioni che spingono una persona ad indicare altri come autori di un reato e non si può, quindi, escludere che ciò venga fatto a scopo di calunnia. La situazione si è resa ancora più delicata da quando le norme tese a favorire il c.d. fenomeno del pentitismo hanno previsto misure premiali anche consistenti per chi, pur autore di gravi delitti, decida di collaborare con gli organi di giustizia. Queste sono senz'altro indicazioni assai preziose, che più volte hanno consentito di individuare gli autori di gravissimi delitti rimasti impuniti per molti anni. È evidente, però, specialmente quando i collaboranti provengano da ambienti di criminalità organizzata, la necessità di una valutazione attenta e prudente di tali prove. Ed è per tale ragione che il legislatore, pur non mettendo in dubbio il principio del libero convincimento del giudice e pur non volendo introdurre nel processo penale forme di prova legale, ha ritenuto di dettare precisi criteri di valutazione di prove siffatte, che sono quelli indicati dall'articolo 192 comma terzo c. p. p.. La giurisprudenza di legittimità, sensibile alla complessa problematica, ha poi, in applicazione della norma citata, ulteriormente precisato detti criteri, che impongono ai giudici una prudente valutazione di tali prove.

Il discorso fatto non vale, ovviamente, per i c. d. conversanti. In questo caso, infatti, si tratta di persone che non scelgono deliberatamente di accusare qualcuno all'Autorità Giudiziaria, ma che, non sapendo che le loro conversazioni sono

intercettate, parlano liberamente di vari argomenti, spesso anche irrilevanti ai fini del processo per il quale è stata disposta l'intercettazione.

La differenza tra le due categorie di persone - collaboratori di giustizia e conversanti - appare del tutto evidente perché, nel caso dei conversanti, non vi è alcuna consapevolezza di accusare qualcuno e l'intento di chi parla non è quello di accusare, ma essenzialmente quello di scambiare libere opinioni con un sodale. È allora chiaro che tutte le riserve e la prudenza necessarie per valutare la genuinità delle dichiarazioni dei collaboranti non sussistano quando si tratta di conversazioni intercettate, perché, in siffatte situazioni, la spontaneità e la genuinità sono più semplici da accertare. Una volta accertato che i conversanti non sanno di essere intercettati, infatti, i criteri da utilizzare per la valutazione della prova sono quelli ordinari e non può farsi riferimento a quelli indicati dall'articolo 192, comma terzo, c. p. p.. E, del resto, la Suprema Corte, come si è poco sopra indicato, ha reiteratamente chiarito che il contenuto di un'intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di una terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiara di avere partecipato, non è in alcun modo equiparabile alla chiamata in correità e, pertanto, se va anche esso attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non va, però, soggetto, nella predetta valutazione, ai canoni di cui all'articolo 192, comma terzo, c. p. p.

Ne consegue che, nella valutazione del contenuto dei colloqui auto ed etero accusatori, non si applica la regola di giudizio posta dall'art. 192, comma terzo, c. p. p., potendo gli stessi essere interpretati secondo gli ordinari canoni di ermeneutica indicati dai commi primo e secondo del citato articolo.

Particolarmente interessante risulta la parte della motivazione della sentenza nr. 603 del 14.10.03, sopra citata, in cui la Corte spiega in maniera chiarissima le ragioni per le quali una dichiarazione etero-accusatoria intercettata non è in alcun modo equiparabile alla chiamata in correità: *“Non è fondata la tesi - secondo motivo di*

impugnazione - secondo la quale le parole dei conversanti debbano essere suffragate da altri elementi ai sensi dell'articolo 192 comma 3^o c.p.p.. La parificazione tra conversanti e chiamanti in correità è, infatti, improponibile. Il chiamante in correità è persona che interrogata da un giudice o da un ufficiale di polizia giudiziaria accusa altre persone di avere commesso reati.

Si tratta di una situazione di indubbia delicatezza, perché molte possono essere le motivazioni che spingano una persona ad indicare altri come autori di un reato e non si può, quindi, escludere che ciò venga fatto a scopo di calunnia.

La situazione si è resa ancora più delicata da quando le norme tese a favorire il c.d. fenomeno del pentitismo hanno previsto misure premiali anche consistenti per chi, pur autore di gravi delitti, decida di collaborare con gli organi di giustizia.

Queste sono senz'altro indicazioni assai preziose che più volte hanno consentito di individuare gli autori di gravissimi delitti rimasti impuniti per molti anni.

È evidente, però, specialmente quando i collaboranti provengano da ambienti di criminalità organizzata, la necessità di una valutazione attenta e prudente di tali prove.

Ed è per tale ragione che il legislatore, pur non mettendo in dubbio il principio del libero convincimento del giudice e pur non volendo introdurre nel processo penale forme di prova legale, ha ritenuto di dettare precisi criteri di valutazione di prove siffatte che sono quelli indicati dall'articolo 192 comma 3^o c.p.p..

La giurisprudenza di legittimità, sensibile alla complessa problematica, ha poi, in applicazione della norma citata, ulteriormente precisato detti criteri, che impongono ai giudici una prudente valutazione di tali prove.

Il discorso fatto non vale ovviamente per i c.d. conversanti. In questo caso, infatti, si tratta di persone che non scelgono deliberatamente di accusare qualcuno all'Autorità Giudiziaria, ma di persone, che, non sapendo che le loro conversazioni sono intercettate, parlano liberamente di vari argomenti, spesso anche irrilevanti ai fini del processo per il quale è stata disposta la intercettazione. Tra le tante questioni discusse capita, quando vengano intercettate conversazioni di persone appartenenti ad organizzazioni criminali, che i soggetti intercettati discutano di problemi di lavoro, come del resto capita di fare a molte donne c.d.

uomini, ovvero di imprese criminali già realizzate o da porre in essere e dei soggetti che hanno compiuto reati e con i quali loro siano in contatto. La differenza tra le due categorie di persone - collaboratori di giustizia e conversanti - appare del tutto evidente, perché nel caso dei conversanti non vi è alcuna consapevolezza di accusare qualcuno e l'intento di chi parla non è quello di accusare, ma essenzialmente quello di scambiare libere opinioni con un sodale. È allora evidente che tutte le riserve e tutte le prudenze necessarie per valutare la genuinità delle dichiarazioni del collaboranti non sussistono quando si tratta di conversazioni intercettate, perché in siffatte situazioni la spontaneità e la genuinità sono più semplici da accertare. Una volta accertato che i conversanti non sanno di essere intercettati, infatti, i criteri da utilizzare per la valutazione della prova sono quelli ordinari e non può farsi riferimento ai criteri indicati dall'articolo 192 comma 3^a c.p.p.

Del resto la Suprema Corte ha già chiarito che il contenuto di una intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di una terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiara di avere partecipato, non è in alcun modo equiparabile alla chiamata in correità e pertanto, se va anche esso attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non va però soggetto, nella predetta valutazione, ai canoni di cui all'articolo 192 comma 3^a c.p.p. (così Cass. Pen. 19 gennaio 1991, Primerano, CED 218392; Cass. Pen. 2 aprile 1992, Filice, in Cass. Pen. 93, 2590; Cass. Pen. 3 maggio 2001, Corso, in CED 220227, che ha sostenuto che le dichiarazioni, captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata, con le quali un soggetto si accusa della commissione di reati, hanno integrale valenza probatoria)".

Il significato delle conversazioni intercettate

Passando all'aspetto relativo al contenuto delle conversazioni intercettate, lo stesso appare quasi sempre chiaro e confermativo della ipotesi investigativa e della lettura offerta dalla Polizia Giudiziaria. Appaiono genuini ed esenti da espressioni criptiche anche i riferimenti e le frasi pronunciate nel corso delle conversazioni captate trattandosi di interlocutori ignari di essere ascoltati.

Ed infatti le dichiarazioni intercettate, in linea generale, possono ritenersi, con tutta evidenza, dotate di piena genuinità ed attendibilità intrinseca, sia per la loro ovvia spontaneità, essendo rese dai interlocutori inconsapevoli di essere ascoltati, perché non inficiate da alcuna millanteria, e, perché provenienti da una fonte conoscitiva diretta, soggetti facenti parte della stessa organizzazione. In presenza di un'indiscussa affidabilità generale dei soggetti conversanti intercettati in questo procedimento, derivante dallo stabile inserimento organico nella consorteria criminale degli stessi e dall'esame complessivo del contenuto di tutte le conversazioni intercettate, si è comunque operata una valutazione caso per caso della pregnanza delle singole dichiarazioni etero accusatorie, esaminate in relazione a ciascuna specifica posizione in concomitanza alle altre eventuali risultanze probatorie. E, sul punto, appare opportuno precisare che vanno certamente distinti, a monte, i casi in cui le dichiarazioni si caratterizzino per la estrema genericità e vaghezza, sicché la valutazione delle ulteriori risultanze è stata condotta con rigore, da quelli in cui le dichiarazioni si connotano, al contrario, per la estrema compiutezza, puntualità e densità di particolari, acquisendo ab origine una maggiore e più pregnante valenza probatoria, soprattutto quando la fonte conoscitiva del soggetto conversante sia diretta. In tale ambito ovviamente andranno anche distinti i casi in cui la dichiarazione eteroaccusatoria si risolva in una scarna e isolata attribuzione di una condotta rilevante, da quelli in cui è possibile valutare compiutamente tutto un complesso di dichiarazioni che si integrano, si raccordano e si riscontrano tra loro, disvelando un compiuto quadro probatorio significativo dell'assunzione di un ruolo nell'associazione contestata. In tale contesto, va inoltre, evidenziato che l'attribuzione di un ruolo o di una carica all'interno della struttura associativa ad un determinato soggetto, emersa nel corso di una conversazione intercettata tra terze persone, assume una più compiuta valenza probatoria quando sia il frutto della conoscenza incrociata tra affiliati.

Le fonti di prova documentali

Sono state acquisite nel corso del processo diverse sentenze definitive attestanti la sussistenza, nella zona ionica, della provincia di Reggio Calabria di diverse consorterie criminose:

-la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1238/02 - 592/01 R.G.T. emessa nell'ambito del procedimento penale n. 14/98 R.G.N.R. DDA, c.d. operazione "Armonia", a carico di MORABITO Giuseppe ed altri nella quale è stata accertata l'esistenza e l'operatività della cosca MORABITO nella zona di Africo e dintorni.

-la sentenza n. 3/99 R.G.T. emessa in data 19.01.99 nell'ambito del procedimento n. 46/93 R.G.N.R. D.D.A. c.d. "operazione VALANIDI".

La rilevanza di queste pronunce ai fini del presente procedimento si estrinseca principalmente con riferimento alle contestate fattispecie associative ed alla posizione assunta all'interno di consorterie criminali dei soggetti odierni imputati.

In linea generale, preme chiarire che questo giudice, nella valutazione della prova documentale, non si è discostato dai canoni ermeneutici normativamente stabiliti, i quali prescrivono all'interprete di utilizzare i documenti condizionatamente all'esperimento di una verifica ulteriore, condotta sulla scorta dei parametri dettati dall'art. 192, comma terzo, c.p.p., cui l'art. 238 bis c.p.p. si richiama. Sul punto, si è affermato che "in tema di prove, le risultanze di un precedente giudicato penale acquisite ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen., devono essere valutate alla stregua della regola probatoria di cui all'art. 192, comma terzo, c.p.p., ovvero come elemento di prova la cui valenza, per legge non autosufficiente, deve essere corroborata da altri elementi di prova che lo confermino. Al riguardo deve ritenersi che la locuzione codicistica *"fatto accertato con sentenza irrevocabile vada riferita non solo alla statuizione contenuta in dispositivo, ma anche alle acquisizioni di fatto risultanti dalla motivazione del provvedimento"* (Cass. pen., 17 giugno 1987, n. 5894, Bottaio ed altri).

In modo ancora più esplicito, la Corte regolatrice ha stabilito il principio per cui *"una volta acquisite ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p., le sentenze irrevocabili sono valutabili entro i limiti ben precisi indicati dagli artt. 187 e 192 comma terzo stesso codice. Pertanto il*

giudice, perché tali sentenze assimilate alle dichiarazioni accusatorie del reo o del correo, assurgano a dignità di prova nel diverso processo penale al quale vengono acquisite, deve, in primo luogo, nel contraddittorio delle parti, accertare la veridicità dei fatti ritenuti come dimostrati dalle dette sentenze e rilevanti ex art. 187 c.p.p., salva la facoltà dell'imputato di essere ammesso a provare il contrario; del pari, su richiesta dell'accusa, il giudice dovrà acquisire al dibattimento, nel contraddittorio delle parti, gli elementi di prova -costituiti da riscontri esterni individualizzanti- che confermino la veridicità dei fatti, accertati nelle sentenze irrevocabili acquisite e che divengono, in tal modo, fonti di prova del reato per cui si procede, sicché sulla base delle esposte premesse non è ipotizzabile alcuna violazione del principio della terzietà del giudice né di quello del diritto di difesa" (cfr. Cass. pen., 29 luglio 1995, n. 727, Ronchi).

Le prescrizioni normative comportano, in primo luogo, che l'acquisizione delle sentenze irrevocabili nel dibattimento non implichi l'indiscriminata efficacia probatoria del loro contenuto, occorrendo vagliarlo a norma degli artt. 197 e 192, comma terzo, c.p.p. per l'evidente ragione che non esiste nel nostro ordinamento processuale nessuna disciplina in ordine all'efficacia del giudicato nell'ambito di un altro procedimento, a differenza di quanto avviene per i rapporti tra il giudizio civile, amministrativo e disciplinare (Cass. pen., Sez. VI, 4 marzo 1996, Barletta).

In secondo luogo, una volta che sia stato osservato il predetto parametro, il principio di prova risultante dalla sentenza irrevocabile avrà per oggetto, non solo quanto direttamente cristallizzato nella statuizione fissata nel dispositivo, ma ogni acquisizione fattuale evidenziata nel corpo della motivazione, con la conseguente preclusione di un controllo della sua fonte probatoria (cfr. Cass. pen., 14 aprile 2000, Vera).

Alla stregua dei suddetti criteri positivi e giurisprudenziali, questo giudice ha utilizzato, a conferma dei dati indiziari costituiti dalla mole di intercettazioni che di qui a breve saranno esaminate, le presenti statuizioni coperte da giudicato, conferendo loro valenza probatoria di "riscontri esterni individualizzanti", idonei a formare prova dei delitti oggetto del presente processo.

La prova documentale è stata inserita nel processo una volta verificata la sua provenienza allogena e la sua attinenza ai fatti oggetto del thema probandum di cui all'art. 187 c.p.p. ed è stata utilizzata dal Tribunale conformemente alla sua destinazione funzionale, ossia quale fonte da cui ricavare informazioni sulla base dei fatti obiettivi da esse desumibili.

Tanto premesso, la cospicua mole dei dati procedurali, per lo più costituita dalle risultanze di operazioni di intercettazione di conversazioni ambientali, impone un'opzione di redazione della motivazione che, nel tentativo di non pregiudicare esigenze di completezza espositiva delle argomentazioni delle parti, cerchi di sintetizzare la messe di dati comunicativi sottoposti al vaglio del decidente unitamente agli elementi di conferma.

In questa ottica, pertanto, si è scelto di affrontare i dati offerti dalle investigazioni (condensati, essenzialmente, nelle intercettazioni di conversazioni ambientali eseguite all'interno dell'abitazione di PELLE Giuseppe dal mese di febbraio 2010 al fermo di quest'ultimo avvenuto il 21.04.10 riportate nell'informativa seguita dal decreto di fermo del 21.04.10 e dalle successive ordinanze di convalida e applicazione di misure cautelari) siccome riassunti nella memoria conclusiva del Pubblico Ministero con i commenti reputati opportuni dal decidente.

Ragioni di comodità espositiva e completezza di disamina suggeriscono la preliminare illustrazione del materiale probatorio offerto dall'Accusa, essenzialmente costituito dalle conversazioni intercettate descrittive delle varie condotte censurate. Nello specifico, saranno ricostruiti i fatti di causa attraverso l'analisi delle risultanze probatorie costituite dalle intercettazioni con il testuale richiamo delle informative di P.G. (antecedenti, coeve e successive alla fase cautelare) e di stralci delle ordinanze di custodia cautelare emesse dal G.i.p. Seguirà la valutazione critica degli elementi di prova, nella prospettiva di un'accurata verifica della fondatezza delle ipotesi accusatorie e della resistenza delle stesse una volta poste a confronto con le eccezioni, deduzioni ed allegazioni provenienti dalla Difesa.

La mole dell'incarto procedimentale ha imposto una scelta motivazionale volta a contemperare l'esposizione, in termini sintetici, del corposo materiale probatorio e delle principali argomentazioni poste dalle parti a sostegno delle rispettive conclusioni.

Si è, pertanto, prescelto di esporre gli elementi di prova inerenti le investigazioni secondo la sintesi e la metodologia efficacemente operata dal requirente nella memoria conclusiva, che ben rappresenta, in un quadro unitario, la messe dei dati acquisiti nel corso del procedimento.

Si è, peraltro, provveduto ad indicare ulteriori dati investigativi tratti dalla informativa finale R.O.S. del 19.04.10 e dalle ordinanze di custodia cautelare emesse nell'ambito dei due tronconi di indagine.

Nel prosieguo, dunque, si esporranno gli argomenti oggetto del presente processo, come suddivisi nella requisitoria del Pubblico Ministero:

- 1) La nomina del nuovo capo-locale di Roghudi, vicenda che coinvolge PELLE Giuseppe, MORABITO Rocco e LATELLA Antonino (capo A) della richiesta di rinvio a giudizio emessa nell'ambito dell'operazione REALE 1).
- 2) La Provincia - le cariche di livello provinciale conferite a LATELLA Antonino e a MORABITO Rocco (operazione CRIMINE).
- 3) L'attualità della cosca FICARA-LATELLA e gli equilibri all'interno della stessa, vicenda che coinvolge FICARA Giovanni, BILLARI Costantino Carmelo e LATELLA Antonino (capi A) e D) della richiesta di rinvio a giudizio emessa nell'ambito dell'operazione REALE 1).
- 4) Il reato di detenzione e porto di armi da parte di FICARA Giovanni (capo E) della richiesta di rinvio a giudizio emessa nell'ambito dell'operazione REALE 1).
- 5) L'esistenza e l'attualità della cosca PELLE, di cui fanno parte gli imputati PELLE Giuseppe, PELLE Sebastiano, PELLE Domenico, PELLE Antonio cl. 87, MESIANI MAZZACUVA Giuseppe Antonio, IARIA Filippo, NUCERA

Pietro Antonio e VERSACI Mario (capo A) punto b) della richiesta di rinvio a giudizio emessa nell'ambito dell'operazione REALE 1 e capo A) della richiesta di rinvio a giudizio emessa nell'ambito dell'operazione REALE 3).

- 6) La tentata estorsione ai danni di un imprenditore di Platì n.m.i., delitto contestato a PELLE Giuseppe, PELLE Antonio cl. 87 e MACRI' Giorgio (capo B) della richiesta di rinvio a giudizio emessa nell'ambito dell'operazione REALE 1).
- 7) Le intestazioni fittizie di attività commerciali riconducibili alla cosca PELLE, vicenda che coinvolge, oltre ai già citati PELLE Giuseppe, PELLE Sebastiano, PELLE Domenico e PELLE Antonio cl. 87, anche PELLE Domenico cl. 86, CARBONE Sebastiano e FRANCONI Giuseppe (capi C) e D) della richiesta di rinvio a giudizio emessa nell'ambito dell'operazione REALE 1).
- 8) Le consultazioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Calabria per l'anno 2010, compendiate nella nota del R.O.S.-Reparto Anticrimine di Reggio Calabria del 3.11.10, vicenda che vede come protagonisti PELLE Giuseppe, AIELLO Liliana, IARIA Francesco, ZAPPALÀ Santi, MESIANI MAZZACUVA Giuseppe Antonio, NUCERA Pietro, VERSACI Mario, IARIA Filippo (capo A e capi B) - C) - D) - E) - F) - G) della richiesta di rinvio a giudizio emessa nell'ambito dell'operazione REALE 3).

All'esito della trattazione di ogni singolo argomento si passerà, infine, ad esaminare le posizioni personali e, in tale occasione, si avrà modo di illustrare i principali argomenti posti dalle parti a sostegno delle rispettive conclusioni.

La vicenda relativa al locale di Roghudi (capo A) della richiesta di rinvio a giudizio emessa nell'ambito dell'operazione REALE 1) PELLE Giuseppe - MORABITO

Rocco e LATELLA Antonino

L'accusa mossa agli odierni imputati è la seguente:

"LATELLA Antonino PELLE Giuseppe..... MORABITO Rocco

A) artt. 416 bis commi I, II, III, IV, V, VI c.p., 7 L. 575/65 per avere preso parte, con persone allo stato non identificate -nonché con, tra gli altri, OPPEDISANO Domenico, PESCE Vincenzo, LONGO Vincenzo, COMMISSO Giuseppe, AQUINO Rocco, GATTUSO Francesco, GATTUSO Nicola, MAISANO Filiberto, GIOFFRE' Bruno, MANGLAVITI Antonio, LAMARI Rocco, PRATICO' Sebastiano (nei cui confronti si procede separatamente)- dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, operante sul territorio della provincia di Reggio Calabria, del territorio nazionale ed estero costituita da molte decine di locali, articolate in tre mandamenti e con organo di vertice denominato "Provincia", associazione che si avvale della forza d'intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, allo scopo di:

- 1) di conseguire vantaggi patrimoniali dalle attività economiche che si svolgevano nel territorio, o attraverso la partecipazione alle stesse, ovvero con la riscossione di somme di denaro a titolo di compendio estorsivo;*
- 2) di acquisire direttamente o indirettamente la gestione e/o il controllo di attività economiche nei più svariati settori;*
- 3) di affermare il controllo egemonico sul territorio, realizzato anche attraverso accordi fra organizzazioni omologhe;*
- 4) di commettere delitti contro il patrimonio, contro la vita e l'incolumità individuale e in materia di armi;*
- 5) e, comunque, infine, di procurarsi ingiuste utilità.*

Con la precisazione che si tratta di reato transnazionale ex art. 3 lett. B) e C) l. n. 146/2006 in quanto commesso in Italia, in Australia, Canada, Germania e Svizzera, da gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno stato.

Più precisamente:

***LATELLA Antonino**, FICARA Giovanni, BILLARI Costantino Carmelo, quali soggetti appartenenti alla cosca FICARA-LATELLA -operante nel mandamento di Reggio Calabria centro, in particolare nella fraz. Croce Valanidi, a sua volta inserita nel territorio compreso nella zona sud della città di Reggio Calabria, per come già giudiziariamente accertato nei processi "Valanidi" e "Olimpia"- e in particolare:*

- LATELLA Antonino nel ruolo di direzione della cosca, con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni delittuose da compiere e degli obiettivi da perseguire, impartiva direttive alle quali tutti gli altri associati davano attuazione; il LATELLA, inoltre, quale elemento di vertice della cosca, era legittimato a partecipare ai summit dell'organizzazione denominata 'ndrangheta nei quali si decidevano gli equilibri relativi ai "locali" inseriti nella zona sud della città o comunque a quelli vicini a tale zona: in particolare, in data 9.03.10 presenziava alla riunione nel corso della quale si discuteva della nomina del nuovo*

capo-locale di Roghudi, sostenendo la candidatura di TRIPODI Giovanni, alias "Giannetto";... ..

PELLE Giuseppe, PELLE Sebastiano, PELLE Domenico, PELLE Antonio cl. 87, quali soggetti appartenenti alla cosca PELLE - operante in San Luca, Bovalino e comuni limitrofi, a sua volta inserita nel territorio compreso nella fascia jonica della provincia di Reggio Calabria- e in particolare:

- PELLE Giuseppe nel ruolo di direzione della cosca, con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni delittuose da compiere e degli obiettivi da perseguire, impartiva direttive alle quali tutti gli altri associati davano attuazione; il PELLE, inoltre, quale elemento di vertice della cosca, era legittimato a partecipare ai summit dell'organizzazione denominata 'ndrangheta nei quali si decidevano gli equilibri relativi ai "locali" inseriti nella zona jonica della provincia reggina: in particolare, pur non partecipando alla riunione tenutasi in data 9.03.10, nel corso della quale si discuteva della nomina del nuovo capo-locale di Roghudi, comunicava le proprie indicazioni mediante MORABITO Rocco, il quale presenziava alla riunione, sostenendo la candidatura di ZAVETTIERI Annunziato, alias "Cirma".....

MORABITO Rocco, nel ruolo di direzione della cosca MORABITO -operante in Africo Nuovo, a sua volta inserita nel territorio compreso nella fascia jonica della provincia di Reggio Calabria, per come già giudiziariamente accertato nel processo "Armonia"- con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni delittuose da compiere e degli obiettivi da perseguire, impartiva direttive alle quali tutti gli altri associati (allo stato non identificati) davano attuazione; il MORABITO, inoltre, quale elemento di vertice della cosca, era legittimato a partecipare ai summit dell'organizzazione denominata 'ndrangheta nei quali si decidevano gli equilibri relativi ai "locali" inseriti nella fascia jonica della provincia reggina: in particolare, in data 9.03.10 presenziava alla riunione nel corso della quale si discuteva della nomina del nuovo capo-locale di Roghudi, sostenendo, anche per conto della cosca di San Luca capeggiata da PELLE Giuseppe, la candidatura di ZAVETTIERI Annunziato, alias "Cirma. Il MORABITO, infine, ricopriva una carica di livello "provinciale", quella di "Mastro di giornata".

Con l'aggravante, per tutti, dell'essere la associazione armata.

Con recidiva reiterata per PELLE Domenico

Con recidiva reiterata e infraquiquennale per MORABITO Rocco

Con recidiva reiterata e infraquiquennale per FICARA Giovanni

Accertato in Reggio Calabria e provincia dal Febbraio 2010 (condotta tuttora in atto)".

Il materiale probatorio relativo al delitto in esame si compone di una corposa serie di conversazioni intercettate nel periodo compreso tra il 28.02.2010 e il 10.03.2010,

all'interno dell'abitazione di PELLE Giuseppe intercorse tra quest'ultimo e MORABITO Rocco aventi ad oggetto la nomina del capo locale di Roghudi (RC) e la conseguente necessità di equiparare le "doti" di alcuni affiliati appartenenti alle due diverse fazioni degli ZAVETTIERI e dei TRIPODI che già in passato erano state protagoniste nella contesa per il controllo del medesimo locale.

Protagonisti dei dialoghi in questione sono due soggetti di elevatissimo spessore criminale e di indiscusso prestigio all'interno dell'associazione a delinquere denominata 'ndrangheta: PELLE Giuseppe, figlio del deceduto PELLE Antonio cl. 32 alias "Gambazza", e MORABITO Rocco, figlio di MORABITO Giuseppe alias "Tiradritto".

Dal contenuto delle conversazioni, per come si vedrà, si evince che i due interlocutori cercavano di risolvere una contrapposizione ripropostasi all'interno del locale di Roghudi, che, in occasione della sanguinosa faida che si era verificata in quel territorio all'inizio degli anni '90, aveva visto impegnati i rispettivi padri.

La comprensione del contenuto delle conversazioni tra PELLE e MORABITO avente ad oggetto la risoluzione da parte degli odierni schieramenti del nuovo contrasto riapertosi all'interno del locale di Roghudi presuppone un breve *excursus* sulle origini della trascorsa faida e sulla sua risoluzione avvenuta negli anni '70 tra i medesimi gruppi criminali: *"Al fine di ben comprendere il contenuto delle conversazioni tra il PELLE ed il MORABITO, e quindi gli schieramenti ricreati nel tentativo di risolvere il nuovo contrasto riapertosi all'interno del locale di Roghudi, appare opportuno un breve excursus avente ad oggetto la vecchia faida. Negli anni settanta, ZAVETTIERI Sebastiano, detto "Fermalanca", aveva costituito in Roghudi Vecchio un sodalizio dedito alle estorsioni e ai sequestri di persona; sul punto si riporta uno stralcio della richiesta di misura cautelare in carcere presentata nel corso del procedimento noto come "Armonia": "Il territorio di competenza si estendeva nella fascia aspromontana compresa tra Roghudi Vecchio e Chorio di Roghudi; una fascia diversa da quella sottoposta all'egemonia di IAMONTE Natale. A seguito delle note inondazioni degli anni '70, l'intera popolazione di Roghudi, paese oggi ridotto in completo stato di abbandono per i dissesti idrogeologici seguiti alle citate inondazioni, fu trasferita in un nuovo insediamento abitativo individuato nella costa jonica compresa tra Condofuri e Melito Porto Salvo: Roghudi Nuovo. L'intero sodalizio criminale facente capo a ZAVETTIERI Sebastiano, fu interessato al trasferimento presso la nuova Roghudi. Lo ZAVETTIERI, in quegli anni, accrebbe esponenzialmente il proprio carisma criminale anche per l'intervenuto rapporto*

di parentela con MORABITO Giuseppe “U Tiradrittu” avendo il figlio di quest’ultimo, MORABITO Giovanni¹ – anch’egli a pieno titolo inserito organicamente nel sodalizio criminoso de qua – contratto matrimonio con ZAVETTIERI Olimpia. L’intervenuto matrimonio risultò consolidare l’egemonia criminale di entrambe le “famiglie” secondo una classica strategia mafiosa in virtù della quale i legami di parentela cementano e rafforzano la collaborazione, gli impegni e i vincoli reciproci di compagini criminali diverse”. L’alleanza strategica di Sebastiano ZAVETTIERI con i MORABITO di Africo incrinò i rapporti con IAMONTE Natale, poi definitivamente compromessi nel 1992 a causa del sequestro dell’imprenditore agricolo FALCONE Giacomo, legato da amicizia e vincoli di parentela a IAMONTE Vincenzo, fratello del boss Natale. Tale evento, infatti, determinò la reazione degli IAMONTE e il duplice omicidio di due soggetti affiliati alla cosca del “Tiradrittu” che avevano avuto un ruolo determinante nel sequestro FALCONE: PALAMARA Giovanni e Domenico, fatto avvenuto in data 8 luglio 1992. La risposta degli ZAVETTIERI non si fece attendere: “ZAVETTIERI Sebastiano, vista probabilmente in pericolo la propria leadership dagli accadimenti sopradescritti, decretò l’eliminazione di PANGALLO Annunziato, temuto e rispettato Boss dell’omonimo emergente sodalizio, avvenuta il 27 luglio 1992. Il 24 settembre dello stesso anno, trovò la morte FAVASULI Giovanni intimamente legato al PANGALLO Annunziato”.

Il clima tra le due famiglie sembrò distendersi dopo la nomina di Mario ZAVETTIERI, figlio di Sebastiano, quale rappresentante del Comune di Roghudi presso la Comunità Montana del Versante jonico meridionale, elezione letta come un chiaro segnale di tregua per Sebastiano ZAVETTIERI, ma “...il citato processo di distensione fu vanificato dalla vendetta, probabilmente a lungo meditata, dei familiari del PANGALLO Annunziato che, nel gennaio del ’94, trucidarono a Melito P.S. l’anziano patriarca SEBASTIANO ZAVETTIERI e il citato figlio MARIO”. Il grave lutto patito dagli ZAVETTIERI scatenò la “faida di Roghudi”, nel corso della quale la famiglia PANGALLO ebbe la peggio, soprattutto grazie all’appoggio che i MORABITO fornirono agli ZAVETTIERI. La pace fu sancita alla fine del 1998 fra TRIPODI Giovanni -alias “Giannetto”- e STELITANO Sebastiano -detto “Tarpa”-, entrambi rappresentanti della famiglia PANGALLO-FAVASULI, da una parte, e ROMEO Antonio -detto “Bistecca”- e ZAVETTIERI Domenico² -detto “Micu Lanciabumbi”- quali rappresentanti della famiglia ZAVETTIERI, dall’altra. Alla trattativa per la composizione del conflitto parteciparono MAISANO Filiberto, con l’avallo di MORABITO Giuseppe e di PELLE Antonio, quest’ultimo rappresentato dal figlio PELLE Giuseppe. Nell’occasione furono captate frasi particolarmente significative: MAISANO Filiberto, “Giannetto” (TRIPODI Giovanni) e “Tarpa” (STELITANO Sebastiano), ad esempio, commentarono che “se il locale è a posto, se tutto è in armonia, il discorso è chiuso!...”³. Nello stesso contesto MAISANO Filiberto, capo locale di Palizzi e soggetto facente parte della “Provincia”, riferiva testualmente: “La Provincia...vi vuole bene, sinceramente!...io lo dico perchè...a nome della Provincia, perché la Provincia, la Provincia va...faccio parte, facciamo parte pure noi, è giusto?... ..eh sinceramente...sono stati...è stata tutta la Provincia d’accordo per il risanamento, guardate!”⁴, sottolineando, quindi, il ruolo della Provincia, in qualità di organo sovraordinato che interveniva per ratificare la pace suggellata dalle parti. In tal modo ROMEO Antonio alias “Ntonazzu” o “Bistecca”, in qualità di rappresentante della famiglia ZAVETTIERI, uscita vincitrice dalla faida, diventò il reggente del locale in questione”

1

2

3

4

Oggetto delle conversazioni intercettate tra PELLE Giuseppe e MORABITO Rocco nel Febbraio e Marzo del 2010 è la questione della nomina del nuovo capo-locale di Roghudi a seguito della morte (avvenuta per cause naturali, nel Gennaio 2010), di ROMEO Antonio alias “Ntonazzu” o “Bistecca” e della conseguente riproposizione delle vecchie contrapposizioni fra le due fazioni.

A ROMEO Antonio, infatti, era subentrato come reggente l’anziano padre ROMEO Salvatore alias “Bistecca”, il quale tuttavia non era ritenuto in grado di reggere la carica di capo locale, a causa della sua età, per cui la famiglia dei TRIPODI, ed in particolare “Giannetto” (TRIPODI Giovanni), già protagonista della faida e della conseguente pace, coglieva l’occasione per tentare nuovamente la scalata al vertice del locale.

In questo contesto le famiglie MORABITO e PELLE, ancora una volta, si schieravano al fianco degli ZAVETTIERI, al fine di proteggerne gli interessi e la supremazia nei confronti dell’opposta fazione.

In particolare, MORABITO Rocco e PELLE Giuseppe appoggiavano la candidatura di Annunziato ZAVETTIERI, giovane emergente della omonima famiglia, in ossequio al principio della “linea”, ovvero dell’ereditarietà di una carica di tale prestigio rivendicando, proprio al fine di garantire possibilità di successo a quest’ultimo, la necessità di parificare le cariche tra le famiglie in contesa.

L’esigenza di allineamento tra gradi all’interno dei sodalizi criminali così come l’assegnazione di cariche mafiose era stata già trattata nella sentenza emessa all’esito dell’indagine “Armonia” nel corso dei dialoghi intercorsi tra il Maisano (A) e l’Errante (B): “A)compare NUNZIU voleva subito...dice...che lo completassimo...eh, eh...ora vediamo ma, ah...a voi... B) ...ve l’ho detto io, lui vuole portarlo al nostro livello!... A) ...al livello nostro sì!...sono cose interne, fatti nostri... B) ...compare PEPPI non è d’accordo!...è d’accordo per portarlo....fino a... A) ...a una cosa alla volta... B) ...no, fino al livello di trequartino si può fare...A) ...embeh, a livello di trequartino...ora gli diamo...B) ...perchè si devono mettere tutti alla pari...poi...A) ...eh...ora dobbiamo...B) ...quando si fanno i passaggi, si devono fare uguali per tutti.....se vogliamo tenere l’equilibrio.....sennò l’equilibrio non c’è mai, compare!...”

La questione relativa alla successione nella carica di capo locale interessava anche gli esponenti di vertice della zona sud di Reggio Calabria.

Infatti il territorio di Roghudi si trova al confine geografico tra la fascia jonica e la zona sud di Reggio Calabria capeggiata da LATELLA Antonino il quale caldeggiava la nomina di TRIPODI Giovanni alias *Giannetto* a capo-locale in virtù di una presunta promessa fatta a quest'ultimo dall'allora capo locale ROMEO Antonio.

Dal contenuto dei dialoghi di seguito riportati si apprenderà, per l'appunto, che la famiglia TRIPODI (già schierata con i PANGALLO – FAVASULI – MAESANO e successivamente alleatasi con i LATELLA, il cui esponente di vertice era LATELLA Antonino), caldeggiava la nomina di TRIPODI Giovanni alias "Giannetto", in virtù di una presunta "promessa" fatta a quest'ultimo dal precedente capo locale.

I sostenitori di TRIPODI Giovanni si appellavano alla gerarchia delle cariche di 'ndrangheta sottolineando che lo ZAVETTIERI aveva un grado (il "tre quartino") inferiore rispetto a quello del TRIPODI (il "quartino") e che era inopportuno far avanzare di due gradi un affiliato (cfr. conversazione riportata nel corpo della sentenza "Armonia":
"...tra il Maisano (A) e l'Errante (B) così si discute dell'assegnazione di cariche mafiose e del modo in cui esercitare il controllo sugli affiliati: A)compare NUNZIU voleva subito...dice...che lo completassimo...eh, eh...ora vediamo ma, ah...a voi... B) ...ve l'ho detto io, lui vuole portarlo al nostro livello!... A) ...al livello nostro sì!...sono cose interne, fatti nostri... B) ...compare PEPPI non è d'accordo!...è d'accordo per portarlo.....fino a... A) ...a una cosa alla volta...B) ...no, fino al livello di trequartino si può fare...A) ...embeh, a livello di trequartino...ora gli diamo..."

Dall'altra parte PELLE Giuseppe ed il MORABITO rivendicavano la candidatura di ZAVETTIERI Annunziato in virtù del principio della "linea", secondo cui la carica di capo locale doveva passare in eredità ad un esponente della stessa fazione a cui apparteneva il precedente capo locale ROMEO Antonio, quindi a uno degli ZAVETTIERI.

Anche nel corso dell'indagine "Armonia" erano stati fatti precisi riferimenti alle doti di altissimo livello all'interno dell'organizzazione unitaria 'ndrangheta: il

“vangelo”, il “tre quartino”, il “quartino” e il “padrino” costituivano i gradi di vertice della c.d. “Società Maggiore”.

Particolarmente interessanti risultano inoltre i riferimenti a ruoli apicali di altri personaggi coimputati, come Mauro Leone (“compare Leu al nostro livello si vicino al trequartino..”), Errante Pasquale (“Pascalinu è al nostro livello”) e lo stesso “Tiradritto” (“Il mio pari è Morabitu”), nonchè l’orgoglio di Maisano Filiberto di essere stato il padrino di quest’ultimo (“*a Peppi Morabitu chi gliele ha date le cose? Io gliele ho date; tutto io! Il trequartino, il quartino, il padrino,...io!*”) rivestendo conseguentemente lo stesso MAISANO ed il “tiradritto” la carica di “padrino”.

Nel corso di una conversazione “tra il Maisano (A) e l’Errante (B) così si discuteva dell’assegnazione di cariche mafiose e del modo in cui esercitare il controllo sugli affiliati: A)compare NUNZIU voleva subito...dice...che lo completassimo...eh, eh...ora vediamo ma, ah...a voi...B) ...ve l’ho detto io, lui vuole portarlo al nostro livello!...A) ...al livello nostro sì!...sono cose interne, fatti nostri...B) ...compare PEPPI non è d’accordo!...è d’accordo per portarlo....fino a...A) ...a una cosa alla volta...B) ...no, fino al livello di trequartino si può fare...A) ...embeh, a livello di trequartino...ora gli diamo...B) ...perchè si devono mettere tutti alla pari...poi...A) ...eh...ora dobbiamo...B) ...quando si fanno i passaggi, si devono fare uguali per tutti.....se vogliamo tenere l’equilibrio.....sennò l’equilibrio non c’è mai, compare!...A) ...ora dobbiamo arrivare...ora gli diamo, con il tempo, dopo che si sistemano le cose...che ancora si devono sistemare le cose per bene...e se si mantengono come si devono mantenere...le cose...io già l’ho detto, ho parlato con compare PEPPI...gli ho detto io...siccome...ha detto...compare FILIBERTU, come ritenete, fate...se volete.....lasciate che si assestino le cose...e dice giusto!...s’assestano le cose, poi quando volete dargli ...il vangelo...non c’è bisogno neanche che me lo diciate più, a me...così, come ve lo dico a voi!...e per ora questo, poi se ne parla.....poi se ne parla...eh...non è che...per il nostro livello è troppo...svelti sono!...con il discorso!.....”.

La carica di padrino cui faceva riferimento il MAISANO nel corso della conversazione riportata trovava riscontro nel contenuto dei dialoghi intercettati in questo procedimento.

Infatti, MORABITO Rocco e PELLE Giuseppe discutevano, tra l’altro, della dote da attribuire a ZAVETTIERI Annunziato, che potesse permettergli di assumere il ruolo di capo-locale senza derogare alla regola della progressione graduale nelle cariche, così come auspicato dai personaggi di vertice delle famiglie della città di Reggio

Calabria. In proposito affermavano che nel caso in cui avessero riconosciuto a “Giannettu” (TRIPODI Giovanni) la dote di “quartino”, lo ZAVETTIERI avrebbe dovuto avere qualcosa in più per poter succedere nella reggenza del locale, e cioè quella di “padrino”; ma in tal modo lo ZAVETTIERI, possesso della carica di “tre quartino” sarebbe avanzato di due gradi nella gerarchia della ‘ndrangheta.

È necessario esaminare analiticamente i dialoghi il cui contenuto è stato sinteticamente delineato.

Nel corso della prima conversazione del 28.02.10 tra PELLE Giuseppe, MORABITO Rocco, SIVIGLIA Giuseppe ed un altro soggetto non identificato il primo rivolgendosi al MORABITO con tono confidenziale ma rispettoso (“compare Rocco”) invitava i suoi interlocutori a formare un gruppo unitario nel sostenere la candidatura di ZAVETTIERI Annunziato vista la necessità di affidare ad una sola persona la reggenza del locale di Roghudi (*“Lo sapete voi, di mettervi d'accordo, che siete d'accordo di raccogliervi tra voi altri perché è giusto che vi raccogliete tra voi altri perché... (si interrompe l'audio) che la vita è questa. 'Nunziato, che aveva? Abbiamo detto così, se dobbiamo portare, la dobbiamo portare avanti, giusto? Ma che aspetto ...incompr... che quello può portare un “cristiano” solo, che uno solo può reggere. Qua deve avere una compattezza ...incompr... (si sentono forti rumori) li vedono tutti ...incompr...(si sentono forti rumori) se c'è qualcuno che fa il buffone, lo chiamate, lo sedete e gli dite le cose come sono, sempre e vi inquadrare...”*).

La risposta di MORABITO Rocco alle affermazioni di PELLE erano di totale approvazione e veniva evidenziata la necessità di “prendere persone” idonee, per evitare di avere problemi in futuro (*“però giustamente ...incompr... prendere persone che non vanno in nessun modo, per metterli là come ...incompr... Non si possono mettere”*).

A tale proposito MORABITO riferiva di aver parlato con ZAVETTIERI Annunziato “Cirma” in merito al ruolo che questi avrebbe dovuto ricoprire all'interno del “paese” (Roghudi), facendo intendere che anche per “l'esterno” ci avrebbe pensato

egli stesso (*"io con 'Nunziato abbiamo parlato, abbiamo parlato, l'ho chiamato se vuole scendere, ...incompr... "siete indipendenti da lui, che ...incompr... io per quanto riguarda l'esterno, un poco l'esterno, ...incompr... quand'è possibile, oh! E ci avviciniamo come ...incompr...(si interrompe l'audio)... non gli posso dire niente perché, loro fanno, loro sfanno, loro aggiustano solo fra loro."*).

PELLE Giuseppe sollecitava i suoi interlocutori ad impegnarsi, come gruppo sostenitore della "famiglia ZAVETTIERI", ad individuare un nuovo esponente del capo locale dopo la morte di ROMEO Antonio (*"però logicamente, dovete creare voi, come Famiglia Zavettieri, perché, la dovete creare voi, perché..."...omissis..."Perché fino ad oggi c'era il punto di riferimento di 'Ntoni"*); in tal modo l'accordo intervenuto tra i conversanti avente ad oggetto la nomina di "Annunziato" (ZAVETTIERI alias "Cirma") avrebbe avuto efficacia anche nei paesi vicini (*"Per quanto riguarda l'esterno, l'esterno del paese è 'Nunziato e basta. Questo è accordato fra di noi, naturalmente il progetto è quello e lui sa che deve fare"*).

Nel prosieguo della conversazione si aveva la conferma del fatto che lo "'Ntoni" nominato dal PELLE si identificava in ROMEO Antonio alias "Ntonazzu" , deceduto in data 10.01.10, e che a questi era subentrato il padre, ROMEO Salvatore alias "Bistecca", che però era ormai anziano (*"ha parlato il vecchio..."*), come sottolineato anche dal SIVIGLIA (*"giustamente non possono pretendere i "cristiani" dice: "sapete vogliamo uno più giovane perché poi c'è"*)).

PELLE Giuseppe ribadiva la necessità di mantenere in carica ROMEO Salvatore fino a quando fosse rimasto in vita (*"No, no, no per questo fatto non esiste, fino a quando vive lui c'è lui!"*), pur chiarendo che, a causa della sua età avanzata, era opportuno indirizzare "i cristiani" verso ZAVETTIERI Annunziato il quale avrebbe assunto la carica soltanto al momento della morte di "bistecca" (*"Qua il discorso è che ... che qua, qua chi vuole andare avanti ...incompr... gli altri amici ...incompr... ve l'ho detto com'è il discorso, ...incompr... No! la "carica" si fa se suo padre ...incompr... (parla a bassa voce) e basta, ...incompr... più avanti, alla morte se lo fanno e poi se ne parla. Di suo*

papà, è compare ...incompr.... Ora come figura è compare ...incompr... però come possiamo permettere ...incompr... (si interrompe l'audio) che parla con un cristiano che ...incompr... ha un'età, non ha una lucidità che aveva, non ha quella cosa, non ha più... un ragazzo non è più ...incompr...ci vuole uno di voi altri giovani. Uno di voi altri giovani, se noi parliamo con qualcuno, dobbiamo sapere dove indirizzare questi cristiani... Questi cristiani li prendiamo e li indirizziamo a 'Nunziato, però che siate d'accordo, perché se no facciamo... facciamo cattiva figura noi, facciamo cattiva figura tutti").

Nel prosieguo della conversazione MORABITO Rocco, ribadendo la sua intenzione di appoggiare la candidatura di Annunziato ZAVETTIERI per la nomina a "capo-locale" di Roghudi, illustrava a PELLE Giuseppe che, al momento, in quella porzione di territorio erano in contesa Annunziato ZAVETTIERI e Giovanni TRIPODI ("Una cosa è Annunziato, ma sono tutti e due lì che giostrano!") aggiungendo che "Giannetto" (TRIPODI Giovanni), sostenuto anche da "Tarpina" (identificato in STELITANO Sebastiano appartenente alle famiglie PANGALLO-MAISANO-FAVASULI), avrebbe diffuso la voce di possedere un grado superiore ("Vedi là da, ... che se vado io pare che io tiro per parte così... Con questo Giannetto e con questo "tarpina"!"... "Perché ci siamo combinati che Giannetto ha sparso voce che ha qualcosa in più! ...incompr. Io sapevo che ha il giusto, ...incompr...a questo, questo lo ha fatto ...incompr... a parte il ...incompr... è una cosa incredibile...").

PELLE intervenendo nel corso della conversazione in modo carismatico dichiarava di volere attendere un po' prima di esporsi per capire la volontà di "compare Salvo" (ROMEO Salvatore cl. 1921) mentre sia MORABITO Rocco sia uno dei soggetti presenti (non identificato) sostenevano che "Bistecca" (ROMEO Salvatore cl. 1921) avrebbe voluto "Nunziato" (ZAVETTIERI Annunziato) e non "Giannetto" (TRIPODI Giovanni): "Se Giannetto gli urta a Bistecca! Eh!".

Una volta pronunciatisi a favore dell'elezione di ZAVETTIERI Annunziato, PELLE Giuseppe invitava MORABITO Rocco ad andare a Reggio Calabria per informare di

tale sua scelta gli esponenti di spicco della zona sud del capoluogo interessati nella controversia (Nino LATELLA, Sebastiano PRATICO' e Ciccio GATTUSO).

MORABITO esponeva quanto avrebbe riferito: *"La riforma, non appena esce Ciccio GATTUSO, quelli che sono là, ...incompr... c'è Nino LATELLA, ci deve essere questo signore questo PRATICÒ.....don Ciccio GATTUSO, c'è pure Melo, ...incompr... quello il becchino aveva ...incompr... il vecchio, e si fa, e si fa così. Compare Nino, ha detto, "pari mai" "i ZAVETTIERI hanno la storia, del paese..."..."...ma che scherziamo..." Dice, ha detto compare Nino. Perché questo qua è, lui è responsabile quanto ad Annunziato! Annunziato... però lui, ...incompr..."*.

Infine PELLE Giuseppe riferiva che non si sarebbe occupato di altre "situazioni" prima di risolvere tale questione mostrando la sua completa disponibilità ad intervenire personalmente nella controversia se ve ne fosse stata la necessità (*"Voi andate avanti con le altre persone ...incompr...! che io qua poi vado avanti per i fatti miei. Se c'è bisogno, che devo intervenire, ...incompr... (si accavallano le voci) affacciate e me lo dite che si fanno tutti e due. ...incompr... (accavallamento delle voci)... , così, quando siete pronti, me lo dite che la fate con ...incompr... e si stabilisce questo fatto di ...incompr!"*); esortava comunque MORABITO a "stare sopra" a "Nunziato" (ZAVETTIERI Annunziato), per scongiurare qualsiasi problema assicurandolo che in seguito vi avrebbe parlato di persona; MORABITO si premurava esclusivamente che fossero state fatte: *"le cose giuste": "Le cose giuste compare Peppe! Omissis...di andare nel torto, non andiamo! ...incompr..."*.

Nel corso della seconda conversazione dell'8.03.2010 MORABITO (identificato grazie al confronto della voce con quella già ascoltata in data 28.02.2010 in quanto, a causa della scarsa illuminazione in via Borrello, non era possibile usufruire del supporto fornito dal servizio di video osservazione), dopo averne discusso con LATELLA Antonino, elemento di spicco dell'articolazione territoriale della 'ndrangheta operante nella zona sud della città di Reggio Calabria (soprannominato dagli interlocutori *"compare Nino"*), informava PELLE Giuseppe

degli sviluppi della situazione relativa all'assegnazione di nuove doti nel locale di Roghudi; riferiva a PELLE di avere invitato LATELLA a rivisitare la sua decisione di appoggiare TRIPODI Giannetto avendo già discusso della questione con "compare Peppe" (PELLE Giuseppe): *"Io gliel'ho det... no di cuore brutto gliel'ho detto... " compare Nino annullate tutto..."...omissis... ""...che compare Peppe lo sa, che glielo abbiamo detto che voi lo sapete..."*. Gli abbiamo detto... *" Compare Peppe, dice che si diano le cose giuste e che come sono, sono."*

Essendo sorto il dubbio che la scalata al vertice del locale da parte di "Giannetto" (TRIPODI Giovanni) fosse portata avanti con l'inganno perchè, a differenza di quanto affermato dai suoi sostenitori, tra cui LATELLA Antonino, di tale circostanza non erano stati messi al corrente tutti i maggiori esponenti dei locali, tra cui lo stesso PELLE e l'anziano ROMEO Salvatore ("Qua il vecchio non è stato interpellato!") PELLE Giuseppe si mostrava propenso ad un incontro chiarificatore con LATELLA Antonino e "Paolo" a Bovalino al fine di comporre il dissidio pacificamente e favorevolmente allo schieramento degli ZAVETTIERI.

MORABITO rispondeva di aver, a tal fine, esortato il LATELLA a recarsi assieme a lui dal PELLE (*"Io gliel'ho detto a compare Nino, compare Paolo mettetelo sopra la macchina!.. ... E andiamo da compare Peppe!"*) il quale si mostrava ben disposto a riceverli per chiarire la questione (*"Che vengano, che vengano!.. ...Che vengano che parliamo!.. ...Poi parlano con me!... E gli chiariamo noi le cose come sono...Vogliono altre spiegazioni si mettano in macchina, vengano a Bovalino che se no... incompr... Ce ne andiamo a Bovalino e discutiamo!... E non ci sono problemi!"*).

Qualora la questione non si fosse risolta col dialogo tra le famiglie, MORABITO proponeva di interpellare anche la *"Provincia, come responsabile"*, che avrebbe deciso chi aveva ragione e chi torto (*"Ma se vogliono parlare chiamiamo la PROVINCIA come responsabile e parliamo.....e chi ha ragione... incompr.....con gli uomini!.. ...e vediamo come si deve fare, e vediamo chi ha più!.. E vediamo chi ha torto e chi ha ragione pure!..")*).

Il *summit* avrebbe dovuto tenersi la sera seguente, con la presenza dei maggiori esponenti delle famiglie coinvolte nella contesa. MORABITO e PELLE avrebbero desiderato la partecipazione di ROMEO Salvatore il quale, invece, sembrava voler rinunciare (*"andate voi che è la stessa cosa"*).

Così come ribadito dai due interlocutori anche nel corso della successiva conversazione del 10.03.2010, le nuove doti sarebbero state assegnate a Pasqua e la problematica avrebbe dovuto essere risolta prima di quella data: *"Qua quello che si deve fare si deve fare subito che si raccolgano (ndr radunino) per Pasqua!.. Voi glielo dite, non c'è bisogno che ve lo dico io, che voi sapete!.."* (l'argomento in esame è stato trattato anche nel corso di alcuni dialoghi riportati all'interno dell'operazione CRIMINE nella conversazione ambientale del 2.11.2009, progressivo 6171 all'interno della lavanderia Apegreen durante la quale COMMISSO Giuseppe riferiva: *"qualsiasi movimento fate... due volte l'anno... tranne che vogliono che facciamo tre... due volte tre volte l'anno al massimo... due volte, noi siamo rimasti... (inc.)... adesso parlano di tre...Natale...Pasqua e il periodo di Agosto"*; cfr. conversazione nr. 74 captata il 20.08.2009, dalle ore 10:00 nell'agrumeto di OPPEDISANO Domenico RIT 1508/09: *"c'è messa una prescrizione che non possono dare le cose come viene...si può dare due volte l'anno...si devono fare insieme..tutte si devono fare insieme"*; cfr. conversazione progr. 76 intercettata in data 21.08.2009 alle ore 15:24 nell'agrumeto di OPPEDISANO Domenico: *"gli dovremmo dare la "SANTA" ...(inc)... Rocco deve andare a trovare altri due responsabili e deve dirgli quanti ne ha in questi mesi qua... per dire, no? Loro gli dicono i suoi, e poi quando viene o a Pasqua o a Natale"*).

La questione della disparità di doti all'interno del locale e della necessità di parificare le cariche era affrontata nel prosieguo del dialogo da PELLE Giuseppe e MORABITO Rocco i quali decidevano che, nel corso della riunione del giorno dopo, il secondo avrebbe spiegato a LATELLA che era assolutamente necessario riequilibrare le doti fra le due fazioni (gli ZAVETTIERI ed i TRIPODI), grazie anche all'aiuto dei PELLE (*"i santolucoti sono con noi!"*) confidando così nel raggiungimento di un punto di accordo (MORABITO: *"Noi, non è che diciamo che ha*

il ...incompr... uno, però tu sai bene che non si possono tenere due uomini da parte di una famiglia c'è una cosa e quell'altra ne ha uno, allora ci devono essere due di qua e due di là, voi siete tutti e due là, Annunziato e Peppe (STELITANO Mario Giuseppe, alias "Peppe Biscotto") arrivano dove sei tu"!").

PELLE, in particolare, si diceva disposto a riconoscere l'attribuzione del grado di "quartino" a "Giannetto" (TRIPODI Giovanni), dando per buono quanto quest'ultimo aveva riferito dopo la morte di ROMEO Antonio, purché venisse ristabilita una condizione di equilibrio tra le famiglie interessate nella questione. MORABITO avrebbe quindi dovuto riferire a "Giannetto" (TRIPODI Giovanni): *"Tu dici che ce l'hai, che hai parlato con 'Ntoni, quando poi... incompr... 'Ntoni, teniamo fede a quello che dici tu, però attenzione... vedi là, voi siete due e qua dobbiamo fare Annunziato e Peppe (STELITANO Mario Giuseppe, alias "Peppe Biscotto") e nello stesso discorso, perché non possiamo dare, in una famiglia siete due e in una famiglia hanno quello che hanno..."; in tal modo, chiosava PELLE Giuseppe, "...li incappiamo in una maniera che loro non possono dire niente!"*.

Il ragionamento del boss era ribadito anche nel corso di una conversazione del 11.03.2010 in cui PELLE spiegava ai fratelli Giuseppe e Giovanni MARVELLI che i "i due anziani" delle famiglie in contesa si identificavano in STELITANO Sebastiano alias "Tarpa" per la famiglia TRIPODI e ROMEO Salvatore alias "Bistecca" (che veniva definito comunque "più alto") per la famiglia ZAVETTIERI, e che gli stessi avevano proposto per le nuove cariche rispettivamente: "Giannetto e Annunziato, per questa cosa..."; che era necessario sostenere "Annunziato" (ZAVETTIERI Annunziato alias "Cirma") perché *"è morto 'Ntonazzu ci deve essere uno di loro dei giovani! Eh...poi si fa pure Peppe Biscotto..."* in quanto era necessario *"portare Annunziato a pari carica"*.

Nel corso del colloquio dell'8.03.10 si affermava, dunque, la necessità che Annunziato ZAVETTIERI fosse portato al pari di "Paolo" n.m.i. (*"avete armato voi dall'inizio, gli ho detto dobbiamo portare Annunziato a pari di Paolo che non c'è*

'Ntonazzu"), non essendo ammissibile che nell'ambito di una famiglia vi fossero "due uomini" titolari di doti di 'ndrangheta ed in un'altra uno solo dovendosi recuperare la presenza di un "anziano" e di un "giovane" per parte.

MORABITO precisava che vi era un profondo squilibrio tra le due famiglie perché dalla parte dei TRIPODI vi erano cinque soggetti detentori della dote di "tre quartino", mentre la famiglia ZAVETTIERI poteva contare solamente su Annunziato e Peppe "Biscottu" (STELITANO Mario Giuseppe) in possesso delle doti di "tre quartino" (*"Che hanno qualche cinque con il tre quartino, e di qua con il tre quartino solo Annunziato e Peppe. Dobbiamo andare a dirglielo e ...incompr... prendiamo noi altri a 'Ntoni (ndr Antonio)!.."*). Per tale ragione PELLE e MORABITO appoggiavano anche Peppe "Biscottu" (STELITANO Mario Giuseppe) oltre ad Annunziato ZAVETTIERI, quale soggetto "giovane" della famiglia; PELLE Giuseppe proponeva infatti che l'equilibrio del numero di cariche presenti nelle due famiglie in contesa fosse ristabilito attraverso l'equiparazione delle doti tra Peppe "Biscottu" (STELITANO Mario Giuseppe) e tale "Carmelo" n.m.i. (*"...per essere a pari; si blocca tutto quello che si deve fare, si fa Annunziato, se arriva Annunziato, almeno che arrivi a pari con... Carmelo si fa con Pepe' e si completano, e glielo do a tutti e due, si fanno a tutti e due, e sistemate le cose pulite, pulite, poi sono fatti vostri, loro non c'entrano più!.."*).

Il riferimento era da parte di quest'ultimo alle "regole" vigenti regole d'onore" (*"... non andiamo per cose storte, per cose fattibili... per cose che sono nella regola d'onore. Se poi uno vuole interpretarla diversamente... Poi questo lo rispecchiano come sono le cose."*) secondo le quali, morto Antonio (ROMEO), il suo posto avrebbe dovuto essere occupato da un uomo appartenente alla sua stessa famiglia, cioè Annunziato ZAVETTIERI mentre il MORABITO aggiungeva di aver già evidenziato a Nino LATELLA che lui stava sostenendo l'effettivo avente diritto (*"Avete armato voi dall'inizio, gli ho detto dobbiamo portare Annunziato a pari di Paolo che non c'è 'Ntonazzu, non è che gli abbiamo detto che portiamo a chi viene... queste parole a Nino Latella!..."*).

Dalla conversazione emergeva, inoltre, che la candidatura di “Giannetto” (TRIPODI Giovanni) era appoggiata anche da Sebastiano PRATICO’: *“E se no pure, compare Pe’, può pure succedere qualche cosa che..., no, Nino LATELLA no, a questo... incompr... ma c’è quello Bastiano PRATICÒ, quello tira, ha, ha la croce!.”*; sostegno che veniva duramente criticato sia dal PELLE sia dal MORABITO il quale riferiva di aver espresso a “compare Nino” (LATELLA, che in quell’occasione appellava con il soprannome “Popei”) che PRATICO’ non aveva alcun diritto di decidere chi avrebbe dovuto rivestire la carica di capo locale di Roghudi (*“Io, due giorni a “Popei” gli ho detto questa “carica” qua, questo Pratico, “gli ho detto: “compare Niniddhu che cavolo gli interessava che a Praticò, che può, che decide lui” gli ho detto, ha detto compare Nino, “ che può decidere lui la “carica” lui chi è? c’è gente più responsabile di lui” gli ha detto compare Nino!”*) ragionamento condiviso appieno da PELLE Giuseppe.

Nel prosieguo del dialogo veniva aspramente criticato da MORABITO anche “Nino” LATELLA, ritenuto incapace di imporsi sui soggetti che avrebbe dovuto tenere a bada, tra cui Sebastiano PRATICO’.

Secondo PELLE, invece, *“compare Nino”* non era ancora *“pratico”* e non era riuscito ad *“inquadrare la situazione”* a causa del recente conferimento della carica di vertice in seno all’organizzazione ‘ndranghetista (*“Non si impone, non ha una... Secondo me io pure penso che non è pratico... Non ha inquadrato la situazione com’è!”*).

Il significato di tale affermazione deve essere letto unitamente alle risultanze dell’operazione “CRIMINE” (su cui ci si soffermerà in seguito) da cui emerge che, effettivamente, da qualche mese (precisamente dal 2.09.09) LATELLA Antonino rivestiva l’importante carica di livello provinciale di “Capo-Società”, quale rappresentante del mandamento di Reggio Centro.

Nel prosieguo del dialogo MORABITO riferiva a PELLE di avere precisato a LATELLA che non aveva inteso in alcun modo *“scavalcarlo”* aggiungendo di avergli riferito che l’unico modo di *“scavalcare”* era *“con i fucili”* (eliminando fisicamente gli interessati): *“Io gliel’ho detto, e come fosse che venissi qua io e volevo*

scava... a Croce Valanidi a scavalcare a Nino Latella!... "...Qua solo con il fucile si scavalla, altri scavalcamenti non ce ne sono, compare Nino!..".

MORABITO chiudeva la conversazione precisando al suo interlocutore che dopo l'incontro con gli altri personaggi di vertice previsto per la serata successiva, si sarebbe nuovamente recato dal PELLE per riferirgli le decisioni prese.

Come promesso, due giorni dopo, in data 10.03.2010, MORABITO (identificato grazie al supporto fornito dal sistema di video osservazione della via Borrello di Bovalino) faceva ritorno presso l'abitazione di via Borrello.

Nel corso del dialogo raccontava a PELLE della discussione avvenuta nel corso della serata precedente durante il *summit* con Ciccio GATTUSO, Sebastiano PRATICO', Nino LATELLA, "Tappicedda" (diminutivo di "Tarpa" alias di STELITANO Sebastiano⁵) e tali "Gianni", "'Ntoni" e "Peppe". All'incontro, contrariamente al previsto, aveva partecipato anche il "vecchio", ROMEO Salvatore alias "Bistecca".

Venivano riprese le problematiche già discusse durante le conversazioni dei giorni precedenti e venivano specificati i termini relativi alla questione della nomina del capo locale di Roghudi; in primo luogo si aveva conferma del fatto che, a dire di "Giannetto" (TRIPODI Giovanni) e di Sebastiano PRATICO', ROMEO Antonio in vita aveva già conferito la carica di quartino al TRIPODI ed aveva promesso a Sebastiano PRATICO' che, in seguito, avrebbe dato al TRIPODI "qualcosa in più" (*"Eh! C'è sangue, io pure posso mettere in discussione che Giannetto ha il quartino, che 'Ntoni ha promesso a questo, che 'Ntoni ha detto, ha promesso a Bastiano Praticò, si può mettere di più che 'Ntoni non c'è più, e che dice che..."*).

Il discorso cadeva ancora una volta sui criteri da seguire per la nomina del nuovo capo locale e in particolare sulla regola della "*linea*" secondo cui la carica doveva essere conferita ad Annunziato ZAVETTIERI alias "Cirma" perché il naturale

discendete Annunziato ZAVETTIERI alias “Naso i patata” (figlio del capocosca Sebastiano ZAVETTIERI alias “Fermalanca” assassinato il 06.01.1994) si trovava in carcere (*“E con lui, sono, se per Annunziato quello che è dentro. Gli ha detto: “e va be’ e che cambia” gli ha detto: “ voi state, ad Annunziato che è dentro, che esce tra quindici anni, che cambia che ci... qua gli diamo per adesso... gli diamo ad Annunziato questo, perché è morto ‘Ntoni e prende il posto di ‘Ntoni, peno che ...”*).

Allo ZAVETTIERI, però, mancavano due doti (da “tre quartino” a “padrino”) per essere nominato capo locale, dote che Sebastiano PRATICO’ riferiva essere stata promessa a “Giannetto” (TRIPODI Giovanni): *“ Gli possiamo fare pure due passi, e dopo lui... E dopo lui non si può tirare a chi vuole? Annunziato?”*.

MORABITO e PELLE condividevano il ragionamento secondo cui non era più possibile sapere se rispondeva a verità quanto riferito da “Giannetto” (TRIPODI Giovanni) e da Sebastiano PRATICO’ in quanto ROMEO Antonio era morto. ROMEO Salvatore e Rocco MORABITO si erano mostrati comunque disponibili a riconoscere la dote di quartino conferita a “Giannetto” da ROMEO Antonio a condizione che ZAVETTIERI Annunziato “Cirma” avesse avuto *“qualcosa in più”*, cioè *“il padrino”* (*“Bistecca...gli ha detto:“non sappiamo nemmeno se ce l’ha il tre... il quartino”...Bistecca, dice: “no ce l’ha, che poi sono andati là e che ‘Ntoni gli aveva promesso che gli da il PATRINU...”*) così come avallato, tra l’altro, da “quelli di Reggio”, i quali avevano sempre sostenuto che “Giannetto” (TRIPODI Giovanni) ed Annunziato ZAVETTIERI “Cirma” , così come tutti gli esponenti delle famiglie TRIPODI e ZAVETTIERI, avrebbero dovuto camminare con le stesse mansioni (*“Deve... Giannetto e lui camminano a pari passo”*). Circostanza smentita da MORABITO il quale evidenziava che già prima della morte di “Ntonazzu” (ROMEO Antonio) non sussisteva condizione di parità tra le due famiglie (concetto già ampiamente espresso nel corso dell’incontro avvenuto in data 08.03.2010) perchè la famiglia TRIPODI contava la presenza, quali soggetti in possesso di virtù di prestigio, di Sebastiano STELITANO alias “Tarpa” e di TRIPODI Giovanni alias “Giannetto”, mentre gli ZAVETTIERI dell’unico ROMEO Antonio alias

“‘Ntonazzu” (“...‘E ora” gli ho detto io, “non c’era ‘Ntoni Bistecca e poi altro chi c’era” gli ho detto, “ non erano due ad uno? Da dove vi esce questo camminare di passo a passo?”); una volta deceduto quest’ultimo non vi erano successori nella famiglia ZAVETTIERI e pertanto si rendeva necessaria l’elezione di ZAVETTIERI Annunziato “ma per.....uno dopo li chiama e glielo dice si siede e glielo dice: “bello qua che camminiamo alla pari, qualcuno di noi ci deve essere sempre di più, perché qua è la legge così”).

Le regole riferite da MORABITO a PELLE erano state enunciate da ROMEO Salvatore, nel corso dell’incontro della sera precedente, agli altri esponenti di vertice delle cosche presenti all’incontro.

Secondo i due interlocutori, a differenza degli altri esponenti di vertice, si doveva, altresì, rispettare la regola secondo cui, una volta deceduto ROMEO Antonio, spettava a ROMEO Salvatore la facoltà di scelta di un eventuale successore (*“fate voi”: “No, ma... venite, ma venite con l’onestà, noi... con le chiacchiere, che ‘Ntoni vi ha detto che non deve sapere niente il vecchio, siamo d’accordo, pure è buono... buon senso se c’era ‘Ntoni era... ma ‘Ntoni non c’è più. Io so che io se io muoio... Chi, noi passiamo dal vecchio, “vedete che non c’è ‘Ntonazzu fate voi”).*

Ipotizzando che “Giannetto” stava tentando di ricevere una carica che non gli spettava, sperando che gli ZAVETTIERI non facessero obiezioni (*“Ognuno cerca di covare, dice: “ a me se mi tiene questo colpo, botta di sangue ... la platea, dice che non ce l’ho però la tento!”)* MORABITO rassicurava PELLE di aver spiegato agli altri esponenti di vertice, che se essi si fossero decisi per l’elezione di Annunziato ZAVETTIERI, loro avrebbero provveduto in seguito a dare a *“Giannetto un poco, una cosa di più”* .

Il ragionamento del MORABITO, secondo cui era doveroso fare in modo che la famiglia ZAVETTIERI non fosse “scavalcata” dai TRIPODI (*“E poi sono fatti suoi, che... siete amici... Come sono nel loro paese. Siamo intervenuti in questo minuto perché non c’è stato ‘Ntonazzu ...incompr... che non rimaniate indietro! Vedano che non*

rimangono indietro gli Zavettieri, una vita di lotte, di cose, erano indietro i Tripodi prima che ...”), trovava pienamente d’accordo PELLE il quale aggiungeva che la minaccia per la supremazia consolidata degli ZAVETTIERI era da addebitare al conferimento della dote di quartino a TRIPODI Giovanni e alla successiva promessa di quella di padrino fatta in vita da ROMEO Antonio.

A dire di PELLE e MORABITO, il quali si erano ancorati al principio della discendenza - “linea” (No, tutti sapevano che era suo padre... Suo padre, ha voluto cedergliela a questo ragazzo...Però è da sempre della linea sua! Ha rispettato la linea sua, giusto? Che è chiaro, nessuno si permetteva di dire...se qualcuno si è messo a parlare di qualche cosa, poi me la sono vista io. Se fossi stato un altro mi facevo i cazzi miei...”), se non fossero intervenuti nella controversia, quali tutori della famiglia ZAVETTIERI, i TRIPODI li avrebbero “scavalcati” (“Non pensate, ’Ntonazzu aveva pure i suoi cavoli. Non so il motivo perché ...incompr... “ tu a questi ragazzi, vedi che questi ragazzi hanno dato il culo, ve be’ tu parli per Marietto, chi lo ha detto che sa lui. Ok ad un certo punto sa lui. Ma questo Annunziato è rimasto là fino all’ultimo, dagli qualche cosa di più.” sei morto, ...(impreca Dio)... se non fossimo intervenuti noi, vi potevano pure scavalcare!”).

Nel prosieguo della conversazione MORABITO riferiva a PELLE di non comprendere il motivo per cui Annunziato ZAVETTIERI “Cirma” fosse stato messo da parte trattandosi di un “buon ragazzo” (“un giovane che ragionava, preparato, che andava a far visita ai suoi parenti in carcere, uno di quei ragazzi che hanno dato il culo”) di cui ROMEO Antonio non aveva compreso le potenzialità preferendogli addirittura “Marietto” (FAVASULI Mario), il figlio di “trentacapiddi” (FAVASULI Raffaele) (“Compare, è un buon ragazzo... Lui deve studiare, ragiona, è sempre più... preparato... Ragiona, Annunziato ragiona. Ma lui si vede, no di Totò compare Pe’ no di Bastiano non ...incompr.. Maesano, per essere. ...incompr... Questi poverini si sono messi, nel buono o nel male si sono messi, hanno fatto i sacrifici poveri ragazzi. Diamogli colpa, ma... no è a dire una colpa aveva...”... “...si sono comportati bene poveri ragazzi, non è a dice che uno... Ora dovrebbero ...incompr... che non appena non vanno a richiedere i suoi cugini i carcerati... Questo, questo è un poco che la mancanza ce l’hanno, e ma se ...incompr...”...

“Non so il motivo perché lo devi tenere sotto a questi ...incompr... È arrivato è ha cacciato lui a quello, il figlio “du maru” trenta capelli... dei lavori che glieli gestiva quello i lavo... gli ha detto: “vattene da qua se no ti faccio la pe...” Ma insomma cosa vuoi, veramente a prenderli, lui...”).

Dalla viva voce dei conversanti si veniva a conoscenza che, nel corso del *summit* del 9 marzo, erano stati trattati anche altri importanti argomenti, come quello relativo al conferimento di un nuovo grado a “Peppe Biscotto” (STELITANO Mario Giuseppe), esponente della famiglia ZAVETTIERI al quale, in particolare, era stato riconosciuto il grado di tre quartino (“A Biscotto ora per qua il trequartino gli hanno riconosciuto ora.”), che a tale conferimento si era opposto Sebastiano PRATICO’ perché suo cognato, MAESANO Giovanni, non era stato assolutamente preso in considerazione, nonostante fosse “amico” degli ZAVETTIERI (“Che dopo gliel’ha detto, “che loro”, dice “là hanno tre quattro”, gli ha detto, Bastiano Praticò, “hanno quattro o cinque tre quartini e questi, due ce l’hanno” gli ha detto, ha detto, “a mio cognato non lo tenete da conto da quella parte... A Gianni Maesano, che è, che lui è amico pure con gli ZAVETTIERI, avete capito?”).

La questione veniva comunque rinviata da PELLE e MORABITO, il quale ipotizzava nuove strategie qualora fossero sorte complicazioni sulla nomina dello STELITANO (“A Biscotto ora per qua il trequartino gli hanno riconosciuto ora. Io voglio vedere... uno se possono ...incompr... se no iarmamu a rota!”).

Infine, veniva fatto riferimento da parte dei due interlocutori ad altri argomenti trattati nel corso dell’incontro del 9 marzo: l’attribuzione di una dote al fratello di “Santino” (“sai perché, perché c’è il fratello di Santino, che gliela dobbiamo dare pure per ...incompr... Perché quelle là sono responsabilità... quartino e poi vediamo cos’è possibile....”); il conferimento di un grado superiore a Mario ZAVETTIERI, cugino di Annunziato ZAVETTIERI argomento che, come in generale, quello relativo al conferimento di nuove cariche, a dire di PELLE, sarebbe stato di competenza di “Cirma” una volta eletto (“e ci sono, è chiaro. Annunziato, dice che ha chiamato a

...incompr... pure, a quello 'Ntoni, 'Ntoni, a Marieddhu è contro... E gli hanno dato a ...incompr... ma lui vuole di più, vuole di più, ma quello... sono fatti di suo cugino dopo...").

Al momento del saluto PELLE chiedeva a MORABITO di tenerlo informato sulla questione relativa alla nomina del capo-locale.

MORABITO si augurava di riuscire a raggiungere un accordo, quindi salutava il compare e lasciava l'abitazione.

Gli argomenti affrontati da PELLE e MORABITO nel corso dei dialoghi riportati sono ulteriormente esplicitati ed arricchiti nella conversazione dell'11.03.2010, già in parte sopra richiamata, intervenuta tra il primo, MARVELLI Giuseppe ed il fratello MARVELLI Giovanni.

Nel dialogo di seguito riportato, a causa della scarsa conoscenza di MARVELLI Giovanni della identità dei soggetti cui il fratello ed il PELLE facevano riferimento, venivano altresì fatti da quest'ultimo il nome ed il cognome dei personaggi indicati con il solo soprannome nei colloqui con il MORABITO.

In primo luogo PELLE riferiva che "Giannetto", che nel frattempo MARVELLI Giuseppe aveva spiegato al fratello Giovanni chiamarsi "Gianni Tripodi", aveva ricevuto delle doti di cui non era ancora a conoscenza nessuno e, criticando che ne fosse stata fatta menzione solo dopo la morte di ROMEO Antonio (*"Ora abbiamo detto noi, "a te chi te le ha date?" "No", dice, "che non me le hanno riconosciute là, buon'anima di 'Ntoni" dice "me li riconoscete" eh, quando 'Ntonazzu non ha detto mai niente ora che è morto...si buttano che mi mandano a dire"*), sottolineava che quest'ultimo non gli aveva voluto conferire la dote più alta di "padrino" (*"'Ntonazzu non l'ha voluto "nu' cristianu completu"*).

Veniva ancora una volta ribadita da PELLE la necessità che, alla morte di *"'Ntonazzu"*, il ruolo da lui rivestito passasse ad un altro soggetto appartenente alla famiglia ZAVETTIERI (*"...incompr...vedete cosa possiamo fare che mi hanno promesso..."*

...incompr... a dire che era 'Bastiano Praticò, e l'altro me lo ha dato Ciccio Gattuso e non c'erano tutti questi ...incompr..." Mi ha detto... gli hanno detto che, perché... si deve portare Annunziato a pari i carrica. Perché, è morto 'Ntonazzu ci deve essere uno di loro dei giovani! Eh... poi si fa pure Peppe Biscotto...").

Dal momento che MARVELLI Giovanni non era particolarmente informato sulle identità dei soggetti di cui il fratello ed il PELLE stavano discutendo chiedendo, in più occasioni, delucidazioni su chi fossero "Giannetto", "Tarpa" e "Peppe Biscotto", veniva spiegato da PELLE che "Giannetto" era "Gianni Tripodi", "Tarpa" era "Bastiano Stelitano" e "Peppe Biscotto" era STELITANO Giuseppe parente di "Fermalanca" (ZAVETTIERI Sebastiano) e veniva ribadito che gli anziani STELITANO "Tarpa" e Salvatore ROMEO "Bistecca" appoggiavano, rispettivamente, "Giannetto" ed "Annunziato" (*"I due anziani stanno, ...incompr... come vogliono i due anziani... Hanno portato Giannetto e Annunziato, per questa cosa..."*).

Deve evidenziarsi a questo punto che, in data 13.07.10, tutti i soggetti cui si è fatto riferimento nelle conversazioni riportate sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto, per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa (operazione "CRIMINE") e, in particolare: GATTUSO Francesco e PRATICO' Sebastiano quali personaggi di vertice dell'articolazione territoriale dell'organizzazione operante nella zona Sud della città di Reggio Calabria; ZAVETTIERI Annunziato ("Cirma"), STELITANO Mario Giuseppe ("Peppe Biscotto", al quale il vecchio ROMEO Salvatore aveva attribuito la carica di nuovo capo-locale di Roghudi), TRIPODI Giovanni ("Giannetto"), SIVIGLIA Giuseppe, ROMEO Salvatore ("Bistecca"), MAESANO Giovanni, MAESANO Antonio, STELITANO Sebastiano ("Tarpa"), MODAFFARI Leone, TRAPANI Giuseppe quali soggetti organici al locale di Roghudi.

Le risultanze probatorie esaminate depongono chiaramente per la responsabilità di PELLE Giuseppe, MORABITO Rocco e LATELLA Antonino cl. 49 per il delitto di partecipazione con un ruolo apicale all'associazione mafiosa 'ndrangheta operante

sul territorio della provincia di Reggio Calabria, del territorio nazionale ed estero costituita da molte decine di locali, articolate in tre mandamenti e con organo di vertice denominato "Provincia".

A PELLE Giuseppe va riconosciuto il ruolo di direzione della cosca, con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni delittuose da compiere e degli obiettivi da perseguire, mediante l'assegnazione di compiti cui tutti gli altri associati davano attuazione; il PELLE, inoltre, quale elemento di vertice della cosca, era legittimato a partecipare ai summit dell'organizzazione criminosa nei quali si decidevano gli equilibri relativi ai "locali" inseriti nella zona jonica della provincia reggina; in particolare, pur non partecipando alla riunione tenutasi in data 9.03.10, nel corso della quale si discuteva della nomina del nuovo capo-locale di Roghudi, comunicava le proprie indicazioni mediante MORABITO Rocco, il quale presenziava alla riunione, sostenendo la candidatura di ZAVETTIERI Annunziato, alias "Cirma".

Anche a MORABITO Rocco - nel ruolo di direzione della cosca MORABITO -operante in Africo Nuovo, a sua volta inserita nel territorio compreso nella fascia jonica della provincia di Reggio Calabria, per come già giudiziariamente accertato nel processo "Armonia"- devono riconoscersi compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni delittuose da compiere e degli obiettivi da perseguire, tramite direttive alle quali tutti gli altri associati davano attuazione; MORABITO, inoltre, quale capo della relativa cosca, era legittimato a partecipare ai summit dell'organizzazione 'ndrangheta nei quali si decidevano gli equilibri relativi ai "locali" inseriti nella fascia jonica della provincia reggina: in particolare, in data 9.03.10 presenziava alla riunione nel corso della quale si discuteva della nomina del nuovo capo-locale di Roghudi, sostenendo, anche per conto della cosca di San Luca capeggiata da PELLE Giuseppe, la candidatura di ZAVETTIERI Annunziato, alias "Cirma. MORABITO, infine, per come sarà provato successivamente ricopriva la carica di livello "provinciale" - "Mastro di giornata".

Infine anche a LATELLA Antonino, appartenente alla cosca FICARA-LATELLA -operante nel mandamento di Reggio Calabria centro, in particolare nella fraz. Croce Valanidi, a sua volta inserita nel territorio compreso nella zona sud della città di Reggio Calabria, (cfr. sentenze “Valanidi” e “Olimpia”) deve essere riconosciuto il ruolo di direzione della cosca, con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni delittuose da compiere e degli obiettivi da perseguire, tramite direttive alle quali tutti gli altri associati davano attuazione; il LATELLA, inoltre, quale elemento di vertice della cosca, era legittimato a partecipare ai summit dell’organizzazione denominata ‘ndrangheta nei quali si decidevano gli equilibri relativi ai “locali” inseriti nella zona sud della città o comunque a quelli vicini a tale zona: in particolare, in data 9.03.10 presenziava alla riunione nel corso della quale si discuteva della nomina del nuovo capo-locale di Roghudi, sostenendo la candidatura di TRIPODI Giovanni, alias “Giannetto”.

Le posizioni dei tre imputati trovano conferma nelle conversazioni analizzate nel corso delle quali inizialmente PELLE e MORABITO, proprio in forza del loro ruolo, discutono delle dinamiche sottese alla nomina del nuovo capo – locale (è evidente, infatti, che solo soggetti che ricoprono un ruolo di vertice all’interno della organizzazione possono avere titolo per discutere dell’attribuzione della carica di capo locale di un comune e/o del conferimento di nuove doti a soggetti già affiliati); successivamente si accordano perché il MORABITO si rechi da LATELLA, elemento di spicco di altra cosca e, in tale qualità, legittimato ad interloquire con gli altri due imputati, per trovare una soluzione al problema.

Si accordano altresì perché MORABITO si rechi al *summit* nel corso del quale si deciderà della nomina del capo-locale.

Non è superfluo aggiungere che le doti di cui si discuteva durante l’incontro erano di altissimo livello: “trequartino”, il “quartino” e il “padrino” cioè le doti più importanti della c.d. “Società Maggiore”.

Il riconoscimento di gradi così elevati non poteva non essere conferito da soggetti in possesso di un ruolo di livello almeno pari, carica, almeno quella di padrino, che conseguentemente va riconosciuta a PELLE e MORABITO.

La posizione e la conseguente responsabilità di LATELLA Antonino, esponente di vertice della 'ndrangheta operante nella zona Sud della città di Reggio Calabria, oltre che dalle risultanze analizzate sarà valutata anche alla luce dei colloqui fra FICARA Giovanni cl. 64 e PELLE Giuseppe cl. 60, di seguito esaminate e di quelle acquisite nell'ambito dell'indagine relativa all'operazione "CRIMINE".

Infine, il particolare rispetto manifestato da PELLE, MORABITO e LATELLA per una serie di regole dell'organizzazione (es, MORABITO Rocco: *"bello qua che camminiamo alla pari, qualcuno di noi ci deve essere sempre di più, perché qua è la legge così."*), quali ad esempio quella della "linea" (ossia della trasmissione della carica di capo locale "in eredità" ad altro esponente della medesima fazione), quella del passaggio graduale da una dote a quella di grado superiore, quella secondo la quale è necessario che vi sia equilibrio nei gradi fra diverse famiglie appartenenti al medesimo locale, unendosi agli elementi sinora analizzati, contribuiscono alla prova della partecipazione di MORABITO, PELLE e LATELLA alla 'ndrangheta.]

Il riferimento alla "Provincia"

Le cariche di livello provinciale conferite a LATELLA Antonino e a MORABITO

Rocco (operazione "CRIMINE")

L'affermazione dell'esistenza di un organismo collegiale egemone sui locali di 'ndrangheta ricadenti nella zona del versante jonico della provincia di Reggio Calabria (la Provincia) era accertata nella sentenza emessa a conclusione del procedimento "Armonia": <<Il Tribunale, pur non considerando allo stato raggiunta la

prova dell'esistenza di una dimensione "provinciale" dell'associazione mafiosa, nella quale cioè opererebbero in confederazione tutte le cosche del territorio provinciale reggino, ha comunque ritenuto –evidenziando in proposito anche i riferimenti dibattimentali del Commissario Trotta ed alcune tra le più significative risultanze dell'attività intercettata, con particolare riguardo alle conversazioni intercettate sull'autovettura in uso a Maisano Filiberto– che potesse affermarsi l'esistenza, nell'organizzazione 'ndranghetistica, di un processo "evolutivo di tipo piramidale", proteso in direzione di un maggiore accentramento soprattutto in relazione alle decisioni più importanti e delicate, in vista del raggiungimento di quegli obiettivi tipici dell'associazione mafiosa, ed anche al fine di garantire la sopravvivenza e la prosperità dell'<istituzione 'ndrangheta>.

Alla Provincia, questa volta quale organismo collegiale egemone sui locali di 'ndrangheta ricadenti nella zona jonica e nella zona sud della città di Reggio Calabria, come sottolineato da MORABITO Rocco nel corso del dialogo del 8.03.10, era opportuno rivolgersi qualora la disputa sulla nomina del capo-locale di Roghudi non si fosse risolta col dialogo tra le famiglie (*"ma se vogliono parlare chiamiamo la PROVINCIA come responsabile e parliamo.....e chi ha ragione... incompr.....con gli uomini!.. ...e vediamo come si deve fare, e vediamo chi ha più!.. E vediamo chi ha torto e chi ha ragione pure!.."*).

Della Provincia, organo di cui fanno parte i soggetti appartenenti ai diversi mandamenti di cui si compone la "ndrangheta che ha il potere di coordinarne l'attività e di dirimerne i conflitti, si è accertata l'esistenza in modo definitivo nel corso dell'indagine "CRIMINE".

Dalle risultanze probatorie emerse nel corso di quest'ultima operazione, da leggersi in stretta connessione con quelle dell'odierno processo, è emerso che, in occasione del matrimonio tra PELLE Elisa (figlia di PELLE Giuseppe) e BARBARO Giuseppe del 19.08.09, erano state decise le nuove cariche della Provincia tra le quali quelle di "capo-società" a LATELLA Antonino e quella di "mastro di giornata" a MORABITO Rocco (poi entrate in vigore a Polsi in data 2.09.09).

L'attribuzione della carica di Capo-Società attribuita a LATELLA Antonino si ricava, in particolare, dal contenuto di diverse conversazioni intercettate nei giorni e nei mesi successivi alla data del matrimonio tra il Capo-Crimine OPPEDISANO Domenico e il boss COMMISSO Giuseppe, personaggio di vertice della omonima cosca operante in Siderno.

Nel corso del primo dialogo del 24.08.2009 OPPEDISANO Domenico, riferendo al suo interlocutore gli esiti del summit del 19.08.09, dichiarava che *“la Società ce l’ha Reggio e siccome e uno che...LATELLA... mi pare che LATELLA fa”*.

Nel corso del secondo dialogo del 22.08.09 intercettato all’interno della lavanderia Apegreen, sita in Siderno, il proprietario COMMISSO Giuseppe, *alias U Mastru*, capo indiscusso dell’omonima cosca ed elemento di vertice della più complessa organizzazione denominata ‘ndrangheta, spiegava come erano state ripartite le nuove cariche specificando che quella di capo-società era stata affidata all’odierno imputato: *“Quest’anno è finita (la carica di capo-crimine, n.d.r.) a Rosarno... OPPEDISANO, un altro di Reggio, GATTUSO... no, LATELLA... CAPO SOCIETA' ... il CAPO CRIMINE è di Rosarno... Il MASTRO GENERALE è uno di San Luca un certo BRUNO si chiama, che era la... ha la baracca nella festa a Polsi... Il CONTABILE è uno di Platì, Il MASTRO DI GIORNATA è il capo locale di Africo...”*.

Nel corso della successiva conversazione ambientale del 5.9.2009 COMMISSO, dichiarava che tra le cariche distribuite nel corso del *summti* tenutosi a Polsi il 2.09.09, quella di Capo-Società era andata al LATELLA: *“Se volete andare gli ho detto io... io non sono andato, avevo pensato di andare solo che ero pieno di matrimoni... la riunione l’hanno fatta... il due l’hanno fatta... hanno fatto le cariche, CAPO CRIMINE... MICO OPPEDISANO uno di Rosarno... CAPO SOCIETA’ un certo LATELLA...Di Reggio”*; così anche in quella del 21.9.2009: *“UOMO N.M.I.: Le CARICHE le hanno fatte?. COMMISSO Giuseppe: Qua sì, li hanno fatti... A questo di Reggio a ...NINO... coso... LATELLA..”*; ed in quella del 2.11.2009, *“COMMISSO Giuseppe: Capo crimine*

MICO OPPEDISANO un altro... CAPO SOCIETA... NINO LATELLA di Reggio...(inc.)... Platì ha il contabile...".

Le conversazioni riportate chiarificano il contenuto di quella esaminata dell'8.03.10 nel corso della quale PELLE Giuseppe e MORABITO, facendo implicito riferimento al recente conferimento dell'incarico al LATELLA, commentavano che quest'ultimo *"non è pratico non ha inquadrato la situazione com'è!"*.

I dialoghi esaminati nel corso dei quali COMMISSO affermava ripetutamente che la carica di Capo-Società era stata attribuita a LATELLA Antonino trovano riscontro nella conversazione intercettata presso l'agrumeto di OPPEDISANO in data 24.08.09 e in quella registrata all'interno dell'abitazione di PELLE Giuseppe in data 8.03.10 convergendo univocamente per l'attribuzione della carica provinciale di **Capo-Società, per conto del mandamento di Reggio, a LATELLA Antonino cl. 49.**

LATELLA Antonino cl. 49 è un soggetto che in passato ha riportato due condanne definitive per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., una alla pena finale di anni cinque di reclusione (sentenza Corte d'Appello di Messina del 17.06.00), l'altra alla pena finale di anni 6 di reclusione (Corte d'Assise d'Appello di RC del 9.0.01). all'esito del ben noto processo "Valanidi", nel corso del quale si accertava l'appartenenza del LATELLA alla cosca operante nella zona di Croce Valanidi con il grado di "sgarrista".

Le risultanze probatorie dell'Operazione "CRIMINE" dimostrano in modo inequivocabile che l'odierno imputato nel corso degli anni successivi alla sentenza "Valanidi" aveva scalato la gerarchia dell'associazione unitaria 'ndrangheta giungendo a rivestire nel 2.09.09 la carica provinciale di Capo-Società relativa al mandamento di Reggio centro, grado che gli consentiva di partecipare all'incontro nel corso del quale si era discusso della nomina del capo locale di Roghudi. r

Dai colloqui fra FICARA Giovanni cl. 64 e PELLE Giuseppe cl. 60, che saranno analizzati nel paragrafo successivo, inoltre, emerge in modo inequivocabile che LATELLA Antonino cl. 49 attualmente costituisce l'elemento apicale della cosca

FICARA-LATELLA, operante nella zona sud della città di Reggio Calabria, in particolare di quella articolazione della stessa facente capo alla famiglia LATELLA. L'attribuzione della carica di "Mastro di Giornata" a MORABITO Rocco si ricava dal contenuto di diverse conversazioni tra presenti intercettate all'interno della Lavanderia Ape Green, di proprietà di COMMISSO Giuseppe nei giorni e nei mesi successivi alla data del matrimonio.

Nel corso del primo dialogo del 20.8.2009 COMMISSO, facendo riferimento al matrimonio-summit del giorno prima, nel corso del quale erano state decise le nuove cariche (*"l'avete viste le cariche?"*), affermava che il grado "Mastro di Giornata" era rimasto a Rocco MORABITO, figlio di una persona nota (*"COMMISSO Giuseppe: 'Mastro di giornata rimane questo di...'; BRUZZESE Carmelo: 'questo di San Luca?'; COMMISSO Giuseppe: 'No..il figlio di.....Rocco MORABITO'"*).

Nel corso della successiva conversazione del 22.8.2009 COMMISSO identificava il Mastro di Giornata nel capo-locale di Africo: *"Quest'anno è finita (la carica di capo-crimine, n.d.r.) a Rosarno... OPPEDISANO, un altro di Reggio, GATTUSO... no, LATELLA... CAPO SOCIETA' ... il CAPO CRIMINE è di Rosarno... Il MASTRO GENERALE è uno di San Luca un certo BRUNO si chiama, che era la... ha la baracca nella festa a Polsi... Il CONTABILE è uno di Platì, **IL MASTRO DI GIORNATA è il capo locale di Africo...**"*.

Nel corso del successivo dialogo del 5.9.2009 COMMISSO Giuseppe, facendo riferimento alle decisioni prese nel corso del summit del 2 settembre, spiegava ancora una volta che l'unica persona cui non era stata modificata la carica, da identificarsi in quella di "mastro di giornata", era MORABITO Rocco (*"la riunione l'hanno fatta... il due l'hanno fatta... hanno fatto le cariche, CAPO CRIMINE... MICO OPPEDISANO uno di Rosarno... CAPO SOCIETA' un certo LATELLA...Di Reggio...MASTRO GENERALE uno di San Luca... ha la baracca la, il CONTABILE è uno di Platì... e MASTRO DI GIORNATA... uno di Africo, ROCCO il figlio di PEPPE MORABITO, il nero... è rimasto lui, solo questa non è cambiata"*).

Ed infine, nel corso del dialogo del 2.11.2009, allineandosi alle affermazioni già rese in precedenza (conv. del 20.08.09 *"Mastro di giornata rimane questo...Rocco MORABITO"*; conv. del 5.09.09 (*"è rimasto lui, solo questa non è cambiata"*), COMMISSO ribadiva ancora una volta: *"MASTRO DI GIORNATA gli rimane a quello là... quello ROCCO MORABITO..."*.

Il coacervo di elementi rappresentati dal contenuto delle conversazioni esaminate unitamente a quelle analizzate in precedenza costituiscono ancora una volta piena prova della responsabilità di MORABITO Rocco per il delitto di partecipazione all'associazione di cui all'art. 416 bis c.p.

MORABITO Rocco, oltre ad essere il figlio di MORABITO Giuseppe, alias Tiradritto - condannato all'esito del processo "Armonia" per avere ricoperto un ruolo di vertice all'interno dell'organizzazione dominante sul territorio di Roghdi ed Africo Nuovo (cfr. risultanze del procedimento "Armonia"), ha riportato diverse condanne per delitti in materia di armi.

Dal tenore delle conversazioni riportate (n. 2762 del 22.08.09, nel corso della quale COMMISSO Giuseppe affermava che *"il Mastro di Giornata è il capo locale di Africo..."*) si desume chiaramente che MORABITO, dopo l'arresto del padre (avvenuto nel Febbraio 2004), aveva assunto un ruolo di vertice all'interno della cosca comandata da quest'ultimo e che, in virtù della carica "provinciale" rivestita, era legittimato a partecipare al summit nel quale si era discusso della carica di capo-locale di Roghudi.

Le risultanze probatorie a carico dell'odierno imputato sono arricchite da quelle emerse nell'ambito dell'operazione "CRIMINE" ossia dal contenuto delle conversazioni tra presenti all'interno della lavanderia di COMMISSO Giuseppe intervenute nei periodi ricompreso tra il 13.08.09 ed il 21.09.09 .

Dal contenuto dei dialoghi captati emergeva che il MOLLICA ed il VELONA' cercavano di risolvere una contrapposizione creatasi diversi anni prima, in occasione della cd. "faida di Motticella", combattuta tra i potenti gruppi criminali

degli "SCRIVA-PALAMARA-SPERANZA" e quelli dei "MOLLICA-MORABITO", che aveva determinato la morte di una cinquantina di persone e che impose la chiusura del Locale; che gli stessi intendevano riaprire il locale assicurando che i vecchi dissidi erano stati del tutto superati; che il COMMISSO, inizialmente d'accordo per la riapertura, aveva accettato di fare da portavoce con la famiglia MORABITO, ma aveva incontrato le resistenze di MORABITO Rocco, il quale aveva obiettato che non vi erano i presupposti per riaprire il locale perché Motticella non era un comune, ma una frazione di Bruzzano Zeffirio.

In particolare, nel corso delle conversazioni del 21.08.2009 n. 2729, e del 22.08.09, n. 2763 MORABITO esternava tutto il suo disappunto evidenziando al COMMISSO che il territorio di Motticella faceva parte del locale di Bruzzano Zeffirio e prefigurava il rischio di una guerra di mafia (*"E giusto, e chi vuole guerra che gli entra nelle sue case compare PEPPE! ... se tu vuoi la guerra a Bruzzano, che tu vai con Bruzzano... e Bruzzano dici che è tuo, che tu vuoi la zona libera di Bruzzano...(inc.)"*).

Nel corso della successiva conversazione del 22.08.09 COMMISSO raccontava a MACRI' Marco che il giorno prima aveva ricevuto la visita degli africoti (*"Mi hanno fatto impazzire... ieri sono venuti qua".."dice che non ha comune, non possono aprire"*) e che MORABITO si era innervosito, sentendosi scavalcato perché MOLLICA Saverio si era rivolto ai sidernesesi e non agli africoti per chiedere l'apertura del locale (*"ma questo ci vuole scavalcare a noi?"*).

Anche l'episodio in esame conferma il ruolo apicale ricoperto dal MORABITO non solo nel locale di appartenenza (Africo Nuovo), ma nell'intero mandamento jonico.

I RAPPORTI TRA PELLE Giuseppe, FICARA Giovanni cl. 64 e BILLARI Costantino Carmelo

Capo A) della richiesta di rinvio a giudizio emessa nell'operazione REALE 1

L'impostazione accusatoria a carico del FICARA è la seguente:

LATELLA Antonino, **FICARA Giovanni**, **BILLARI Costantino Carmelo**, PELLE Giuseppe, PELLE Sebastiano, PELLE Domenico, PELLE Antonio cl. 87, MORABITO Rocco

A) artt. 416 bis commi I, II, III, IV, V, VI c.p., 7 L. 575/65 per avere preso parte, con persone allo stato non identificate -nonché con, tra gli altri, OPPEDISANO Domenico, PESCE Vincenzo, LONGO Vincenzo, COMMISSO Giuseppe, AQUINO Rocco, GATTUSO Francesco, GATTUSO Nicola, MAISANO Filiberto, GIOFFRE' Bruno, MANGLAVITI Antonio, LAMARI Rocco, PRATICO' Sebastiano (nei cui confronti si procede separatamente)- dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, operante sul territorio della provincia di Reggio Calabria, del territorio nazionale ed estero costituita da molte decine di locali, articolate in tre mandamenti e con organo di vertice denominato "Provincia", associazione che si avvale della forza d'intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, allo scopo di:

- 6) di conseguire vantaggi patrimoniali dalle attività economiche che si svolgevano nel territorio, o attraverso la partecipazione alle stesse, ovvero con la riscossione di somme di denaro a titolo di compendio estorsivo;
- 7) di acquisire direttamente o indirettamente la gestione e/o il controllo di attività economiche nei più svariati settori;
- 8) di affermare il controllo egemonico sul territorio, realizzato anche attraverso accordi fra organizzazioni omologhe;
- 9) di commettere delitti contro il patrimonio, contro la vita e l'incolumità individuale e in materia di armi;
- 10)e, comunque, infine, di procurarsi ingiuste utilità.

Con la precisazione che si tratta di reato transnazionale ex art. 3 lett. B) e C) l. n. 146/2006 in quanto commesso in Italia, in Australia, Canada, Germania e Svizzera, da gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno stato.

Più precisamente:

a) LATELLA Antonino, **FICARA Giovanni**, BILLARI Costantino Carmelo, quali soggetti appartenenti alla cosca FICARA-LATELLA -operante nel mandamento di Reggio Calabria centro, in particolare nella fraz. Croce Valanidi, a sua volta inserita nel territorio compreso nella zona sud della città di Reggio Calabria, per come già giudiziariamente accertato nei processi "Valanidi" e "Olimpia"- e in particolare:

FICARA Giovanni, anch'esso con un ruolo di direzione della cosca, in particolare di quella articolazione della stessa riconducibile ad esponenti della famiglia FICARA, con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni delittuose da compiere e degli obiettivi da perseguire, impartiva direttive alle quali gli altri associati davano attuazione e stringeva rapporti di alleanza con organizzazioni paritetiche (più precisamente: con la cosca capeggiata dal defunto NOVELLA Carmelo, operante in Milano; con la cosca DE Stefano, operante nel quartiere Archi di Reggio Calabria; con la cosca PELLE, operante in San Luca, Bovalino e comuni limitrofi); il FICARA, inoltre, quale elemento di vertice dell'organizzazione denominata 'ndrangheta, fungeva da rappresentante del mandamento di Reggio Calabria Centro in Lombardia, dove ricopriva anche il ruolo di capo del locale di Solaro.....".

BILLARI Carmelo nel ruolo di “partecipe” della cosca, quale “uomo di fiducia” di FICARA Giovanni, forniva un costante contributo alla vita del sodalizio, in particolare a quella costola dello stesso riconducibile ad esponenti della famiglia FICARA, mettendosi a completa disposizione degli interessi dell’organizzazione, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo;

Il materiale probatorio è costituito da un gruppo di conversazioni intercettate nel periodo ricompreso dal 13.03.10 fino al 9.04.10 tra PELLE Giuseppe, FICARA Giovanni cl. 64, elemento di spicco dell’omonima famiglia mafiosa operante nella zona di Croce Valanidi e storicamente alleata con i LATELLA e BILLARI Costantino Carmelo soggetto organico alla cosca FICARA-LATELLA.

Nel corso dei dialoghi, che di seguito verranno analizzati, FICARA manifestava una sincera ammirazione nei confronti della famiglia PELLE, in ragione del fatto che questa, nel corso degli anni, era rimasta unita e, pertanto, era diventata una delle cosche più importanti della ‘ndrangheta. Viceversa, sottolineava con rammarico il FICARA, la cosca alla quale apparteneva (i FICARA-LATELLA) non aveva dato la medesima prova di compattezza e per tale ragione non aveva saputo sfruttare l’enorme potenziale di uomini e mezzi di cui disponeva.

Nel corso dei dialoghi FICARA Giovanni riferiva a PELLE delle problematiche insorte all’interno della cosca FICARA-LATELLA, fin dai tempi dei processi “Valanidi” e “Olimpia”, evidenziando che la famiglia FICARA aveva subito numerosi arresti e diverse condanne a cause del collaboratore di giustizia, RIGGIO Giovanni, appartenente alla famiglia LATELLA; esponeva i problemi più recenti, dovuti alla mania di grandezza di un suo cugino, appartenente alla medesima organizzazione, il quale aveva cercato di estrometterlo dal vertice della consorteria. Il riferimento era a FICARA Giuseppe (detto Pino), nato a Reggio Calabria il 25.02.66, attualmente latitante per essersi sottratto all’o.c.c. emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di RC in data 24.02.11, per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p.

FICARA Giovanni ragionava sulle alleanze che si potevano stringere con organizzazioni paritetiche, come la famiglia DE STEFANO “vicina” ai FICARA e

la cosca PELLE, a suo dire, di rango addirittura superiore con la quale si dichiarava disponibile a stringere una proficua alleanza.

In proposito è da sottolineare come nel corso di tutte le conversazioni intercettate l'uso del termine "famiglia" si riferisca allo schieramento criminale e, quindi, coincida con la struttura di base di un'unica organizzazione di appartenenza degli interlocutori (emblematica l'espressione di seguito analizzata, del FICARA secondo cui tutti appartenevano ad un'unica organizzazione, la "'ndrangheta": "tutti siamo nella 'ndrangheta").

Nel corso delle conversazioni intercettate FICARA Giovanni rappresentava anche la necessità di costruire un bunker nel quale nascondersi in vista di una futura latitanza chiedendo a PELLE un supporto logistico, conscio del fatto che in passato diversi esponenti della famiglia di San Luca (in particolare, lo storico boss PELLE Antonio cl. 32) si erano dati alla latitanza.

Durante i dialoghi intercettati, inoltre, si parlava della necessità di sostenere un soggetto candidato alle elezioni regionali previste per il 28 e il 29 Marzo: si trattava di un medico, tale "Pierino" (poi identificato nell'odierno imputato NUCERA Pietro Antonio), che godeva dell'appoggio dei PELLE.

Gli argomenti sopra sinteticamente riassunti sono affrontati nel corso di quattro diverse visite che il FICARA faceva al PELLE (precisamente in data 13.03.10, 16.03.10, 20.03.10, 9.04.10); in due circostanze (in data 16.03.10 e 20.03.10) il FICARA era accompagnato dal fedele BILLARI Costantino Carmelo, soggetto che, come sarà di seguito provato, appartiene alla cosca FICARA-LATELLA.

Nel corso del primo colloquio FICARA (identificato grazie al supporto fornito dal sistema di video sorveglianza dell'abitazione e confermata, nel corso dei dialoghi, dall'appellativo utilizzato da PELLE nel rivolgersi all'ospite ("*compare Gianni*") e dagli elementi individualizzanti desumibili dal contenuto delle conversazioni (il FICARA, infatti, riferiva essere originario della località Ravagnese di Reggio Calabria; egli, inoltre, fissava un successivo appuntamento presso la stazione di rifornimento AGIP sita lungo la SS 106 in località Pellaro di Reggio Calabria gestita

dal fratello FICARA Domenico), chiedeva istruzioni a PELLE per la costruzione di un bunker essendo a conoscenza dell'esperienza della famiglia di quest'ultimo nella edificazione di tali manufatti per sottrarsi alle ricerche dell'Autorità (*"che io leggo in questi giornali, che da queste parti siete bene esperti in queste cose! (ride)"*); specificava di essere interessato al sistema di costruzione dei bunker adoperato dal "TRIMBOLI" (Saverio TRIMBOLI, tratto in arresto dal Reparto Territoriale di Locri e dallo Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria in data 13.02.2010), che gli avrebbe consentito di restare all'interno della struttura anche per diversi giorni (*"mi piace il sistema che hanno studiato! Per quando hanno arrestato a quello, Trimboli! Tempo fa! L'ho visto in televisione, un congegno, una cosa! Lui poteva dormire tranquillamente!"*). PELLE Giuseppe, mostrandosi disponibile ad aiutare "compare Gianni", invitava il figlio Antonio cl. 87, presente all'incontro, a contattare "Roberto", soggetto esperto nel settore, e dirgli di recarsi immediatamente presso la loro abitazione per consigliare FICARA (*"se c'è quel Filippo, digli di telefonargli a Roberto, per dirgli di venire qua! Sicuramente là sono, altrimenti fai telefonare a lui dalla gioielleria, e lo fai venire"*); evidenziava al suo interlocutore che il primo passaggio necessario per la costruzione del bunker era individuare l'abitazione (*"trovatevi la casa!"*), assicurando che al resto avrebbe poi pensato il suo "mastro" (*"il mastro, ve lo mando io!...omissis...io tra oggi e domani lo vedo!"*); aggiungeva che la cosa migliore era costruire il bunker in un appezzamento di terreno o in un giardino adiacente la casa, con l'entrata all'interno dell'abitazione, in modo da assicurare l'uscita verso l'esterno direttamente dall'interno della casa (*"Ma se avete un pezzo di terra fuori, lì, dalla casa... Di farlo fuori, con un entrata in casa!... Per uscire fuori, scava sotto!...omissis... Si fa la soletta, poi si sotterra nuovamente! E si fa... L'apertura, si fa fare da casa, senza di.. Senza che usciate fuori, no? Come siete nella casa stesso, entrate!"*); raccomandava, inoltre, che il bunker fosse ben nascosto all'esterno della casa (*"L'importante è che lo chiudiate! Perché se siete là dentro, per uscire, come uscite? Se si mettono da lontano, vi vedono! Dovete chiuderlo tutto intorno!"*).

FICARA rispondeva di avere già individuato alcuni spazi adatti alla costruzione del bunker, tra cui *“il capannone di Micu Marra”, dove questi, in precedenza, “teneva, parlando con rispetto, i maiali! E' fatto da tante scanzie, non è tutto chiuso! Davanti ha il tetto di sopra ed è coperto! e' coperto da quelle lamiere rosse!”*; illustrava a PELLE le modalità di costruzione che avrebbe seguito (*“tipo, io per coprire là davanti, che ci vuole, gli salgo quattro blocchi e chiudo davanti! E voglio dire, faccio quattro finestrelle, con quei vetri che non si vede dentro, quanto per ...”*).

PELLE suggeriva di attendere *“il mastro”*, al quale sarebbe stato sufficiente dare un'occhiata ai luoghi per decidere quale era la soluzione migliore evidenziando che era necessario evitare che, in caso di controllo, li identificassero insieme (*“no, lo mando o viene con uno di noi!... no, no viene con uno di noi! Se lo fermano con voi, poi non fa niente!”*).

Nel prosieguo del dialogo FICARA riferiva al suo interlocutore di volere trascorrere il periodo di latitanza in un bunker, potendo in tal modo incontrare ogni tanto amici e parenti anziché spostarsi continuamente da un luogo ad un altro (*“che uno si secca di andare avanti e indietro! Compare, da una parte e dell'altra! Almeno uno, che non è che può stare sempre lì, però almeno... Se deve stare otto giorni, dieci giorni, pure per incontrarsi con qualche amico, o con qualche parente o con qualche cosa, insomma!”*); suggeriva di stabilire immediatamente un appuntamento per incontrare *“il mastro”* in modo da evitare il pericolo di essere intercettati (*“sì, sì deve vedere a che ora più o meno mi faccio trovare io là, perché...per telefono meglio...per ora è meglio che non ci telefoniamo”*).

Il luogo di incontro era fissato presso la stazione di rifornimento del fratello di FICARA, Domenico, *“Bravo, bravo, si là da mio fratello”*; preso atto dell'impossibilità di stabilire immediatamente un orario preciso, FICARA suggeriva uno stratagemma che gli consentisse di essere avvisato dell'arrivo del *“mastro”* eludendo eventuali intercettazioni telefoniche: *“E allora...gli dico al ragioniere (del fratello Domenico, n.d.r.) di chiamare l'altro ragioniere mio, il ragioniere di mio fratello*

Mico per dirgli...di venire... per dirgli di venire per qua al ragioniere nostro, io capisco subito e arrivo io, lo prendiamo, vediamo se lo possiamo fare..."

In conclusione, PELLE, dopo avergli spiegato come avrebbe operato il mastro nella costruzione del bunker, insisteva affinché FICARA attendesse il suo arrivo. Prima di salutarsi, il PELLE ed il FICARA si accordavano che il mastro si sarebbe recato il seguente lunedì mattina presso la stazione di rifornimento AGIP *"dopo che passa i semafori ...di faccia alla Toyota"*.

Nel corso della medesima conversazione in un secondo momento giungevano all'interno dell'abitazione PELLE Antonio cl. 87 il quale, su disposizione del padre, era andato *"a chiedere a Filippo di convocare Roberto"* - ed un non meglio identificato *"avvocato"* (poi identificato nell'odierno imputato IARIA Filippo); nel frattempo, giungeva anche PELLE Sebastiano. Nella successiva parte del dialogo (di seguito analizzato) la conversazione incentrata principalmente sulla figura di *"Pierino"* (NUCERA Pietro Antonio) PELLE, profondo conoscitore dei delicati equilibri esistenti fra le cosche della città, invitava FICARA, ad evitare problemi con le altre famiglie dei luoghi e, in particolare, quella dei LABATE (*"ti mangiu"*) tra le più potenti della zona sud di Reggio Calabria, al limite del territorio di competenza della famiglia LATELLA - FICARA, nella ricerca dei voti (*"Voi... gli dovete dire solo questo "...non sgarriamo con la famiglia dei TI MANGIU..."*).

Nel corso del successivo dialogo del 16.03.2010 venivano affrontati da FICARA, PELLE e BILLARI argomenti di straordinaria importanza: il conflitto esistente all'interno della cosca FICARA-LATELLA e la prospettiva di un'alleanza fra i PELLE e i FICARA.

FICARA e BILLARI, manifestando ammirazione per la compattezza della famiglia PELLE, lamentavano che la propria *"famiglia"* era ormai disgregata e non possedeva alcun punto di riferimento; riferivano che *"compare Turi"* era l'unico soggetto di un certo spessore (*"ora purtroppo noi non abbiamo riferimento là sopra, con chi dovete legare? Quello si spaventa... l'unico veramente che lo vedo... indurito e malandrino davvero, è compare Turi..."*) ed evidenziavano che ormai non vi era più

nessuno a cui potersi rivolgere in caso di necessità (*"se una cosa... dovete andare là sotto a parlare con compare Peppe che gli devono dire questa situazione, sono scomparsi tutti."*). Lo stesso BILLARI Costantino, soggetto intraneo alla cosca FICARA-LATELLA, confermava che a causa delle spaccature presenti all'interno del loro gruppo e della mancanza di punti di riferimento diversi soggetti si erano allontanati dalla famiglia (*"È il fatto che ci sono lamentele, avete capito? Perché giustamente se qua eravamo tutti una, tutti, tutti vicini, non usciva nessuno fuori"*).

Concordando con le conclusioni del BILLARI, FICARA, in qualità di partecipante alla cosca, ribadiva che un tempo gli uomini su cui poter fare riferimento erano numerosi (*"una volta si contavano su tutte e due le mani, ora se ci contiamo su una..."*) e criticava l'operato degli attuali capi, rivendicando l'unitarietà dell'associazione *"ndrangheta"* (*"Lo so cosa dici tu, ma tutti siamo nella 'ndrangheta, ma fatti vedere insomma!"*) e sottolineando che la qualifica di *"responsabile"* comportava l'assunzione di responsabilità e doveri (*"Ci sono amici...che si devono coltivare", altrimenti "...l'organizzazione nostra è finita?"*).

Nel prosieguo della conversazione FICARA raccontava della vicinanza di lui e della sua associazione criminosa al boss NOVELLA Carmelo (*"compare Nunzio"*) alla cui morte non vi era stato alcun soggetto della famiglia in grado di rimpiazzarlo (*"Noi, ve l'ho detto compare, compare Peppe, ve lo torniamo a dire. Io, io la mia famiglia gli uomini che sono vicini a noi, siamo ...incompr..."...omissis... "Una volta eravamo vicini a compare Nunzio, compare Nunzio non c'è, è scomparso lui, sono scomparsi tutti, non è che dice c'era... suo figlio, dici... continuava suo figlio noi eravamo accanto a lui"*); mostrava riverenza ed ammirazione per la famiglia PELLE che considerava più potente della sua famiglia, (*"io con qualche altra... con qualche altra famiglia meglio di me!"*); affermava che se avesse avuto un problema si sarebbe rivolto a loro (*A Peppe... ...incompr... Vedete, perché non sappiamo, se dovesse succedere un problema dove andiamo? Veniamo qua da voi!"*); manifestava il desiderio di stringere un'alleanza con la stessa.

PELLE Giuseppe, manifestando il suo rispetto per l'interlocutore, attribuiva alla cosca FICARA la stessa importanza della sua ribadendo in più occasioni: *"quanto a voi, non meglio di voi!"*; si mostrava disposto a concedere l'appoggio al FICARA e alla sua cosca manifestando la sua completa disponibilità: *"compare, io non ve l'ho detto oggi e non ve lo dico perché siamo presenti. Auguriamo mai, se c'è bisogno di noi siamo a disposizione..."*.

La risposta pienamente concorde del FICARA (*"si, e lo stesso noi."*) e del BILLARI (*"lo stesso a noi. Ci mancava."*) alle parole del boss decretava un'alleanza fra le due famiglie.

Seguivano le significative dichiarazioni del FICARA *"non siamo per la guerra compare, noi siamo per la pace"* e del BILLARI *"noi moriamo con la guerra"* in qualità di rappresentanti della cosca FICARA-LATELLA (circostanza che già si poteva desumere dal tenore degli argomenti affrontati nel corso della conversazione).

Proseguendo nell'esame del dialogo FICARA e BILLARI sottolineavano che la partecipazione ad una cosca dominante il territorio di Reggio Calabria comportava diversi problemi da risolvere (*"lo sapete com'è in questo Reggio, maledetto Reggio, guardate credetemi, che io volevo vivere magari in questi paesini pure così, ci furono bordelli, si legge nei ...incomp..., ma ci sono stati, ma una cosa che succede una volta tanto, ma là a Reggio ogni minuto... C'è una "catrica" ogni minuto c'è un...."*), derivanti dal conflitto con un cugino troppo avido che aveva voluto estrometterlo dagli affari di famiglia (*"ma visto che c'è un pacco di sigarette compare, lui haincompr... "....no..." ha detto: "...è come parente..."*. Mannaggia, ma hai parenti, che ha venti sigarette? Ma li vuoi, ...incompr... Ma tu mangi diciotto, due li vuoi lasciare almeno?); che le difficoltà creategli dal cugino derivavano dalla falsa supposizione di quest'ultimo che il FICARA volesse portargli via il "locale" rimpiazzando Antonio (*"questo personaggio qua, che poi è risultato veramente buono, cosa ha pensato, che io voglio rimpiazzare Antonio per prendere il locale a lui."*) mentre non era nelle sue intenzioni contrastare gli interessi del cugino a causa dei vincoli di sangue sussistenti tra le due famiglie (*"Ma mi posso mai mettere contro il sangue mio? I Ficara sono sangue pure di mio padre*

insomma, siamo terzi cugini sì ma i buonanima, mio padre e suo padre erano primi cugini. Mi posso mettere contro di voi? Più che farmi i fatti miei... Ma contro a te non vengo.”).

Tali incomprensioni con il cugino avevano indotto FICARA ad allontanarsi da Reggio Calabria (*“pure che sono a Milano, che mi hai costretto ad andarmene a Milano, perché se io stavo qua ci saremmo ammazzati...”*) come confermato dagli accertamenti compiuti dai quali è emerso che tra il 2006 ed il 2007 FICARA Giovanni si era trasferito nel comune di Senago (MI), risiedendo in via Leopardi nr.5, dove aveva scontato gli arresti domiciliari disposti a seguito dell’emissione del provvedimento nell’ambito del proc. pen.3540/05 RGNR⁶ e nr. 58/06 RGGIP emesso in data 03.04.2007 e che in data 28.05.2007 aveva poi ricevuto l’autorizzazione a spostare il luogo di residenza presso l’attuale abitazione sita in Reggio Calabria di C.da Cugliari di Ravagnese nr.29.

FICARA riferiva a PELLE di avere detto allo *“zio Nino”* (LATELLA Antonino, nato a Reggio Calabria il 02.03.1949, zio acquisito di FICARA Giovanni in quanto fratello del suocero del FICARA, ovvero LATELLA Saverio, padre di LATELLA Anna Maria con cui il FICARA é coniugato) che la famiglia aveva patito numerose sofferenza tra cui la *“galera”* a causa delle dichiarazioni rilasciate dai pentiti appartenenti alla *“loro”* famiglia e della guerra scatenatasi tra le due cosche (cfr. risultanze probatorie sentenza VALANIDI); che aveva preteso per tali motivi, una volta andato via da Reggio Calabria, che la sua famiglia restasse a Croce Valanidi (*“lui di me vuole che, ho detto va bene me ne vado a Milano però, ho precisato compare, dallo zio Nino specialmente, che erano quattro cinque di là, di Croce Valanidi, “...incomp... un poco qua, un pò ...incomp....” “Ma no, io me ne vado” gli ho detto io: “però, io qua ho sofferto, la mia famiglia ha sofferto per la galera, che i problemi li avete avuti voi nella guerra, i pentiti vostri sono stati, che appartenevano a voi... parlano con loro “...ci hanno fatto arrestare pure a noi, perché gli hanno detto che noi ‘ndranghetiamu, qua a Croce Valanidi, giusto?”*); che aveva ricevuto l’approvazione dello *“zio Nino”* (dicendo: *“sì, è giusto.”*) il quale lo aveva autorizzato a lasciare i suoi interessi economici a Reggio

⁶

Calabria (*"e allora noi rimaniamo qua come una volta ... con gli uomini noi ci stiamo qua."*); che, nonostante tutto, non avrebbe potuto rivoltarsi contro il "suocero" (LATELLA Saverio) e lo "zio" LATELLA Antonino, in quanto nelle vene dei suoi figli scorreva il sangue dei LATELLA (*"...mi posso mettere contro a mio zio... che lo sparo a mio zio o a mio suocero che è sempre ... mia moglie mi dice: "...ma tu che stai facendo?...""...omissis..." I, i, i miei figli hanno il sangue dei LATELLA dalla parte loro o e no ma no, la gente gli racconta diversamente..."*).

Riferiva a PELLE Giuseppe che gli era stata richiesta la presenza di uno o due soggetti al massimo per "rimpiazzare" dei posti vacanti all'interno del suo sodalizio (*"e ora chiamano che rimpiazzano uomini, mentre lui aveva molte più persone da piazzare all'interno del sodalizio: "perché chiamano e dicono, "dobbiamo rimpiazzare ad uno, due e basta."E se io ne ho dieci, sessanta, cinquanta, li voglio impiantare qua, ...incompr..., noi siamo tutti una cosa, ci, ci pensava sempre per la sua a... il suocero è dell' ...incompr..., perché a ...incompr..., questi, dovete capire ...incompr... mi hanno voluto tutti a me."*) mentre aveva necessità di rimpiazzarne di più.

In conclusione, secondo le espressioni pronunciate da FICARA e da BILLARI, in qualità di appartenenti alla cosca LATELLA-FICARA, la responsabilità per la mancanza d'unità della loro famiglia era da attribuirsi al "cugino" ed allo "zio Nino".

BILLARI, aggiungendo che, invece, erano stati sempre disponibili nei confronti dei LATELLA (*"e poi vi giuro, uno sempre a disposizione"*) concordava con FICARA il quale metteva in evidenza l'aiuto prestato ai LATELLA nel corso del tempo, anche durante la latitanza di alcuni dei loro esponenti (*"e se sono stati latitanti..."*) e la piena disponibilità mostrata durante la loro guerra (*"nel tempo della guerra non abbiamo partecipato però... se potevamo... compare... era mio cugino, dai..."*; anche su questo punto il FICARA riceveva l'approvazione di PELLE Giuseppe (*"Non si partecipa alla... Alla luce del sole... però di sotto, compà... Per chi andate?"*; e il FICARA: *"Per il parente"*).

Analoghi argomenti erano oggetto della successiva conversazione del 20.03.2010 tra FICARA, BILLARI, ZUMBO Giovanni, PELLE Sebastiano e PELLE Domenico (tutti identificati grazie al supporto del servizio di video osservazione) durante la quale il padrone di casa spiegava che anche nella sua famiglia vi erano frequenti litigi seguiti da una pace immediata (*"noi non ci rendiamo conto che ce l'abbiamo, noi quanti siamo... a noi compare per dire, delle volte capita ehh, capita più di una volta, gridiamo, facciamo... cose ...incompr... dopo mezz'ora è la stessa cosa!"*) e FICARA, rammaricandosi ancora una volta della mancanza di unione all'interno della propria cosca, manifestava la invidia per la compattezza della famiglia PELLE (*"io invece nella mia famiglia purtroppo questo discorso non ce l'ho, tutto ...inc... quanto volevo essere come voi, e che sapete quanto..."*) aggiungendo che, in mancanza di tali dissidi interni, avrebbero potuto essere la famiglia più potente di Reggio Calabria (*"noi compare di quanti siamo dalla parte di mia moglie, e da parte dei Ficara, potevamo comandare Reggio Calabria, averla nelle nostre mani, e fare le cose... oneste compare, e fare le cose oneste!"*).

Il dialogo si concludeva con una discussione sul comportamento tenuto in vita da PELLE Antonio cl.1932 e sul rispetto che egli aveva sempre dimostrato nei confronti di altri importanti esponenti della criminalità organizzata reggina, oltre che sui valori di una volta che ormai sembravano non essere più rispettati.

Diversi importanti argomenti tra cui, ancora una volta quello dei conflitti all'interno della cosca FICARA-LATELLA, erano trattati nel corso del successivo dialogo del 09.04.2010.

Durante la conversazione FICARA Giovanni ribadiva di aver evidenziato allo "zio Nino" (LATELLA Antonino) che, a causa dei dissidi interni alla cosca FICARA-LATELLA e ai problemi connessi agli interessi economici e di potere della sua cosca, era necessario che, nonostante il suo allontanamento dai luoghi di origine, la propria famiglia continuasse ad occupare un posto nella spartizione degli interessi economici (*"il sole quando esce, esce per tutti, perché noi quando abbiamo*

parlato all'epoca... ci eravamo seduti noi con lo zio Nino insieme ad altri due giovani... ha detto...inc... se n'è voluto venire e se ne è venuto, però ho specificato:"vedi che i lavori sono qua... qua nella mia casa ... a casa tua sono fatti"... io ho sofferto qua, mi sono fatto la galera..."); evidenziava ancora che gli arresti eseguiti nei confronti della sua famiglia, nell'operazione "Croce Valanidi" e il sequestro dei beni a seguito dell'Operazione denominata "Olimpia" si erano verificati a seguito delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia "RIGGIO" (RIGGIO Giovanni), appartenente alla famiglia LATELLA (*"con il pentito là che è uscito dopo gli altri... purtroppo gli è uscito il pentito, quello, "Riggio" ⁷, il pentito Riggio! Purtroppo che non vi sembra che lo conoscevo... era là nella stessa cosa "Croce Valanidi" però, prima... si servivano... a me mi ha accusato pure che mi ha fatto fare a me che facevamo parte, della "Croce Valanidi"... a me, a mio compare Nino... ad un mio zio... hanno arrestato a tutti allora! Sequestro beni, operazione "Olimpia"..."*).

Dichiarava che le contrapposizioni esistenti all'interno della cosca potevano essere superate attraverso il dialogo (*"fino a quando c'è il dialogo, ci sono buoni amici che si mettono in mezzo, allora..."* una volta un amico, una volta un parente, abbiamo trovato il ragionamento, ma sennò uno certe volte veramente si inguaia per niente, uno!") trovando piena condivisione nella risposta del PELLE (*"se non c'è il dialogo non c'è niente!"*), il quale, rifacendosi ancora una volta agli insegnamenti del padre, così si esprimeva: *"compare Gianni, a me quello che mi ha detto mio padre, mi diceva a me, a tutti i miei, ai miei fratelli, cose... che alle volte... eravamo tra fratelli, là, chi diceva una parola... "ricordatevi" ha detto "che quando l'uomo si siede in un posto e si arrabbia, quello la non capisce niente più. E non ha per quel discorso e non sa per... da quando è partito, che non capisce più, che si arrabbia, poi... da una parola ne esce un'altra e... dice: "quella è una persona che non ha... non ha sostanza per poter mantenere un discorso..." e se... se... e si butta in una lite e si crea... e invece, ha detto:"mantenendo la calma, capisci quello che dice l'altro!"*.

Seguiva un commento da parte dei due interlocutori sull'arroganza del comportamento delle giovani leve della criminalità organizzata reggina (i "giovannotti") (*"però nei nostri paesi... forse oggi è l'euforia di questi giovanotti, non lo so come... come funziona, mi sembra che ve lo avevo detto. Qua quando il mondo era in pace, lasciando certi giovanotti così, vedete che il mondo se lo portavano..."* Il petto vi batteva per un lato? Vi batteva per un lato! Nu nnacamentu (un modo arrogante ndr.), una grandezza, come quando una cosa... inc... dice "ma lascia stare..." ... inc.....che si "nnacanu", che si "torciono" (si danno importanza – ndr)... si fa... quando poi comincia a fare, poi prende, poi viene e poi...").

A dire del PELLE l'ostentare da parte di alcuni soggetti la loro appartenenza ad un'organizzazione criminale (*"e come dicono qua, pure nelle zone vostre lo dicono, noi qua diciamo un detto che "ci vuole l'arrosto e non il fumo!"*) li differenziava dagli uomini di sostanza (*"l'arrosto rimane! Perché la sostanza c'è."*) affermazione che trovava riscontro nelle conclusioni del FICARA (*"che il fumo se lo porta via il vento!"*).

FICARA, mostrando ancora una volta una grande ammirazione nei confronti di PELLE, riferiva di voler seguire le sue indicazioni (*"voi sapete, compare Peppe, quello che dite voi per me...io vado solamente per... perché mi piace che ce l'ho nel sangue... ma solo che... non vado a fare chissà cosa... alla fine che si mantengano calmi e non dicano... ci dicono... che ci dicano che non c'è nessuno che li avalla... inc..."*); evidenziava che se vi fosse stato qualche problema si sarebbe rivolto ai "San Giovanni" (termine locale per indicare una situazione di comparato tra due o più persone appartenenti a famiglie diverse): *"noi a Reggio abbiamo... questi amici che... "cristiani"... a prescindere che abbiamo i "San Giovanni" pure, sapete i "San Giovanni" si rispettano... non di meno... almeno come la pensiamo noi, come la pensate voi, poi noi abbiamo ...inc... per un mal di testa, una cosa, andiamo da loro a Reggio, gli dico "compare vedi che ho questo problema... come la dobbiamo mettere?" e loro vi consigliano come"; di averli informati della nuova alleanza stretta con la famiglia PELLE ("noi a Reggio abbiamo... questi amici che... "cristiani"... a prescindere che abbiamo i "San Giovanni" pure, sapete i "San Giovanni" si*

rispettano... non di meno... almeno come la pensiamo noi, come la pensate voi, poi noi abbiamo ...inc... per un mal di testa, una cosa, andiamo da loro a Reggio, gli dico "compare vedi che ho questo problema... come la dobbiamo mettere?" e loro vi consigliano come... siccome io... ve lo dico, va... li ho aggiornati, gli ho detto: "vedete che io sono molto amico di compare Peppe e..."

Che i "San Giovanni" si identificassero nella famiglia dei DE STEFANO di Archi (vicina alla cosca FICARA) si ricavava dai nomi fatti dal FICARA nella parte immediatamente successiva del dialogo ("Giovanni", "Peppe" -che riferiva essere detenuto-, "Franco" e "Demetrio", figlio del defunto Paolo); nelle spiegazioni di fronte alla confusione fatta dal PELLE tra i defunti fratelli Giorgio e Paolo DE STEFANO e Paolo Rosario DE STEFANO (FICARA G.: Giovanni e poi ci sono quelli dei CAPONERA... dovrebbero essere i cugini... sono i suoi cugini? FICARA G.: sì. Poi Peppe è arrestato! PELLE G.: Franco... FICARA G.: Franco è arrestato! PELLE G.:

Franco è pure PELLE G.: i fratelli... i fratelli di... Peppe però non sono come a lui... PELLE G.: sono... messi da parte la... FICARA G.: non si interessano a... inc... PELLE G.: c'è Demetrio la? FICARA G.: Demetrio, quell'altro che lo chiamano... PELLE G.: Giorgio! FICARA G.: di Milano, Milano... "u ladriceddu" (il ladro - ndr) sì... lui è il più grande. Gli da... PELLE G.: ha... FICARA G.: questo signore... ha una bella squadra di giovanotti... PELLE G.: sì. FICARA G.: grandi, pure non è che ... ha... inc... questo compare Paolo, il figlio della buon'anima di Giorgio, che ha avuto con una femmina, se l'è legittimato. PELLE G.: il figlio? FICARA G.:

Giorgio! Il figlio di... UOMO.: no, fratello! FICARA G.: La buon'anima di Giorgio DE STEFANO... PELLE G.: ah sì. FICARA G.: ha due figli. Uno con la moglie, è Giovanni... PELLE G.: eh. FICARA G.: ed uno lo aveva con una CAPONERA. PELLE G.: questo... FICARA G.: Carolina... ed è il compare di compare Mico... PELLE G.: eh. FICARA G.: Paolo Rosario DE STEFANO, quello che hanno arrestato... PELLE G.: Sì, quello che hanno arrestato in Sicilia allora... FICARA G.: Era latitante... ed è fratestastro di coso, però poi se lo è legittimato. PELLE G.: sì. FICARA G.: Orazio DE STEFANO, suo zio, se li è legittimati tutti... PELLE G.: se lo è

legittimato...FICARA G.: questi ragazzi che erano "piedi piedi", li ha presi e se li è legittimati.PELLE G.: sì...FICARA G.: e sono ragazzi in gamba, educati..."

La descrizione del FICARA fotografava correttamente la genealogia della famiglia DE STEFANO: "Peppe" si identifica infatti in DE STEFANO Giuseppe, elemento di spicco della cosca di Archi tratto in arresto in data 10.12.2008; "Demetrio" si identifica in DE STEFANO Dimitri, fratello di Giuseppe e figlio di "Compare Paolo", identificato in Paolo DE STEFANO, storico boss assassinato ad Archi di Reggio Calabria il 13.10.1985; "Giorgio", definito "buonanima" dal FICARA, si identifica in Giorgio DE STEFANO, ex boss dell'omonima cosca, assassinato in località Acqua del Gallo di S. Stefano in Aspromonte (RC) il 7 novembre 1977; quest'ultimo aveva avuto due figli, di cui una legittima, di nome Maria, nata dal matrimonio con GANGEMI Francesca, e l'altro, Paolo Rosario già CAPONERA, che veniva riconosciuto DE STEFANO solo nel 2002 dallo zio Orazio Maria Carmelo, fratello di Giorgio ed unico sopravvissuto degli storici fratelli DE STEFANO.

Paolo Rosario DE STEFANO era quindi divenuto il reggente dell'omonima cosca e, latitante dal 2005, era stato tratto in arresto in data 18 agosto 2009 mentre si trovava in vacanza a S. Alessio Siculo (ME) con la famiglia.

FICARA riferiva quindi di essere in stretti rapporti di amicizia con "Domenico", dalla quale era nato il "San Giovanni" (*"ed è nato questo "San Giovanni" di quanta amicizia avevamo con Domenico, ora pure con me, ci rispettiamo assai...e ci rispettiamo."*); aggiungeva che la famiglia in esame aveva sofferto nel corso del tempo scissioni, *"interne e non"*, e che *"compare Gianni"* aveva anche ricoperto il ruolo di paciere *"ma vedete, c'è una cosa per... poter andare d'accordo tra familiari... c'è quello, compare Gianni che ha ragazzini che litigano... che... se... da quella parte la, sono rimasti tutti giovanotti, dalla parte di "Bastiano"... i TEGANO hanno pure giovanotti... i nipoti... se non c'era aiuto da questo... da compare Gianni per... mettere pace e stare tranquilli... inc... c'era..."...omissis... "C'era un periodo che erano arrivati... allo scontro. Ma... lottate insieme, "mannaia alla madosca" ed ora, un altro poco..."*; raccontava che nel corso del tempo erano venuti a mancare i vari capi che avevano assicurato la

compattezza e l'unitarietà della cosca; che, a seguito della scomparsa di questi ultimi, erano rimasti solo molti "giovannotti", i quali avevano provocato la contrapposizione tra i DE STEFANO e i TEGANO; si rammaricava che, oltre alla sua, anche quest'ultima famiglia aveva sofferto di divisioni interne dopo la morte di *"compare Nino"* (*"pure la buon'anima di compare Nino, allora... una persona abbastanza seria. quando è morto lui si sono guastate di più le cose..."*).

L'appartenenza di FICARA Giovanni e BILLARI Costantino all'interno della cosca FICARA-LATELLA, oltre alle risultanze probatorie fino ad ora analizzate, si desume anche da quelle acquisite nel corso dell'attività di indagine coordinata dalla D.D.A. di Milano ed eseguita dalla Compagnia CC di Monza, nota come Infinito, compendiata nell'o.c.c. emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Milano in data 5.07.10.

Dalle attività svolte nel corso di quest'ultimo procedimento è emerso che la Lombardia, quale struttura sopraordinata ai locali di 'ndrangheta esistenti ed operanti nella medesima regione, aveva al suo interno alcuni rappresentanti dei tre mandamenti (jonico, di Reggio città e tirrenico).

FICARA Giovanni cl. 64, soggetto legatissimo al boss NOVELLA Carmelo, era non solo il capo del locale di Solaro (MI), ma anche il rappresentante del mandamento di Reggio Centro in Lombardia (mentre ASCONE Rocco era il rappresentante del mandamento tirrenico); è stata documentata la sua partecipazione, nella qualità di capo del locale di Solaro ma soprattutto di rappresentante del mandamento di Reggio città in Lombardia, a numerosi riunioni di 'ndrangheta in Lombardia tra cui l'incontro presso il Ristorante "Borgo Antico" di Legnano in data 18.02.08, la cena presso il Ristorante "Borgo Antico" di Legnano in data 23.04.08, la cena presso il Ristorante "la Fornace" di Solaro in data 26.04.08: summit nel corso del quale NOVELLA Carmelo conferiva a Giovanni FICARA una nuova dote di altissimo livello della c.d. "Società Maggiore", corrispondente al segno della crociata (a tale riunione partecipava anche BILLARI Costantino Carmelo), il pranzo presso il Ristorante "Crossdromo" di Cardano al campo in data 3.05.08 (anche a tale summit

partecipava BILLARI Costantino Carmelo), il summit del 20.01.09 presso il Ristorante "Crossdromo" di Cardano al Campo (il primo summit successivo all'omicidio di NOVELLA Carmelo durante il quale uno dei partecipanti, SANFILIPPO Stefano, faceva esplicito riferimento al ruolo ricoperto da FICARA Giovanni, affermando che si trattava del soggetto che aveva il compito di portare le 'mbasciate dal mandamento di Reggio città: "Gianni ha il compito di portare le novità per conto di Reggio e non mettere legge qua"), il summit avvenuto in data 31.10.09 presso il centro per anziani "Falcone e Borsellino" sito in Paderno Dugnano (riunione della 'ndrangheta operante in Lombardia, nel corso della quale veniva eletto il nuovo "Mastro Generale", ZAPPIA Pasquale).

Che il FICARA sia il capo locale di Solaro in Lombardia oltre che il rappresentante del mandamento di Reggio città in tale regione risulta tra l'altro dal contenuto dell'o.c.c. richiamata (pagg. 499 ss. *"la carica di capo-locale conferita al FICARA trova la sua ragion d'essere anche nella volontà di NOVELLA di gratificare quello che da altri viene definito il suo figlioccio della responsabilità di un locale"*); così come dal contenuto di alcune conversazioni tra MANDALARI Vincenzo e PANETTA Pietro Francesco -entrambi personaggi di vertice dell'organizzazione operante in Lombardia- i quali commentavano che NOVELLA, pur di gratificare il FICARA, era andato *"fuori regola"*, conferendo la carica di capo di un locale in Lombardia ad un soggetto che viveva in Calabria (*"che con Gianni (Ficara) siamo siete fuori regola su tutti i punti di vista. Come può' un uomo essere residente in Calabria avere qua sopra con un Uamico cristiano Giovanni Zappalà', un locale ..guardate che dove andate andate vi criticano tutti. Che senso ha che lui, residente giù' con tutti quegli uomini che ha con lui avere un locale qua a Milano. E' fuori regola."* Cfr. conversazione tra presenti captata in data 20.10.08 a bordo dell'autovettura Rang Rover tg DG721PL in uso a MANDALARI Vincenzo, progr. 1498).

Dalla lettura congiunta degli elementi riassunti (conversazioni all'interno dell'abitazione di Giuseppe PELLE del 13.03.10 e del 9.04.10, risultanze dell'operazione Infinito) può concludersi che nella Primavera del 2010 FICARA

Giovanni esercitava il suo potere anche in territorio milanese, dove era a capo del locale di Solaro e rappresentava il mandamento di Reggio centro in Lombardia.

In ultimo dall'attività di indagine eseguita dalla Compagnia CC di Monza è emerso anche lo strettissimo legame tra FICARA e BILLARI il quale, insieme a ZAPPALA' Giovanni, era di fatto il "reggente" del locale di Solaro quando il primo si trovava in Calabria (cfr. intercettazione ambientale progressivo n.205 eseguita sull'autovettura Range Rover targata CM810CS, in uso a MANDALARI Vincenzo nato a Guardavalle (CZ) il 18/07/1960, residente a Bollate (MI) in Via San Bernardo nr.69 conversazione tra MANDALARI Vincenzo e LAMARMORE Antonino: *"Mandalari: " E' compare Giovanni?" Lamarmore: "giù sta!" Mandalari: "ah è giù! E chi abbiamo adesso qui?" Lamarmore: **"Carmelo!"** Perché Giovanni ormai lavora..."*).

In conclusione, dalla sinergica lettura delle risultanze probatorie contenute nelle conversazioni esaminate e di quelle relative all'indagine Infinito può dirsi provata la penale responsabilità degli imputati FICARA e BILLARI per la partecipazione alla cosca FICARA-LATELLA (articolazione dell'organizzazione unitaria 'ndrangheta) la cui esistenza è stata affermata dalle sentenze passate in giudicato emesse all'esito dei procedimenti "Valanidi" e "Olimpia".

Al FICARA deve riconoscersi il compito di direzione della cosca, considerato il ruolo apicale che gli consentiva di interloquire, sullo stesso piano, con PELLE, capo di organizzazione dotata di medesimo se non più elevato potere; che gli consentiva di stringere alleanze con organizzazioni paritetiche (più precisamente: con la cosca capeggiata dal defunto NOVELLA Carmelo, operante in Milano; con la cosca DE Stefano, operante nel quartiere Archi di Reggio Calabria; con la stessa cosca PELLE); a causa del quale gli era riconosciuta la carica di rappresentante del mandamento di Reggio Calabria Centro in Lombardia, dove ricopriva anche il ruolo di capo del locale di Solaro.

A BILLARI deve essere riconosciuto il ruolo di "partecipe" della cosca, "uomo di fiducia" di FICARA, "reggente" del locale di Solaro quando quest'ultimo si trovava in Calabria, anch'egli profondo conoscitore delle dinamiche interne alla propria

cosca, in grado di interloquire e farsi portavoce davanti a PELLE dei suoi valori-guida.

In ultimo, il contenuto delle conversazioni esaminate si aggiunge a quelle analizzate in precedenza irrobustendo la prova del ruolo di vertice all'interno dell'organizzazione rivestito da LATELLA Antonino al quale FICARA aveva dovuto necessariamente rivolgersi quando era stato costretto a trasferirsi a Milano a causa di un contrasto con un suo cugino.

Detenzione e porto di armi da parte di FICARA Giovanni
(capo E dell'imputazione)

FICARA Giovanni

e) Artt. 2, 4, 7 L. 895/67, 7 L. 203/91 perché illecitamente deteneva e portava in luogo pubblico un'arma comune da sparo, nella specie una pistola n.m.i.

Con l'aggravante dell'utilizzo del c.d. "metodo mafioso", consistito nell'ostentare, in maniera evidente, una condotta idonea ad esercitare sul soggetto passivo quella particolare coartazione, e quella conseguente intimidazione, proprie delle organizzazioni mafiose.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, nella sua articolazione territoriale operante nel mandamento di Reggio Calabria Centro denominata cosca FICARA-LATELLA.

In Reggio Calabria in data antecedente e prossima al 30.08.09

L'impostazione accusatoria si fonda sul contenuto di tre conversazioni tratte, le prime due, dal decreto di fermo emesso all'esito dell'operazione "Crimine" e la terza nell'operazione "Infinito".

Nel corso della prima del 30.08.09 OPPEDISANO Michele riferisce a OPPEDISANO Domenico che FICARA ha puntato la pistola ad un tale PRINCIPATO (*"quello che vi ha mandato la birra"*): *"OPPEDISANO Michele cl.69: io ho portato... allora, io sono andato da Salvatore, e il discorso è questo quà... siccome che Giovanni ...(inc)... dice che, gli ha puntato la pistola qua sotto a PRINCIPATO quello che ha...(inc)... quello che ha*

...(inc)...*OPPEDISANO Domenico: e dove ce l'ha? OPPERISANO Michele cl. 69: qua a Reggio, sto PRINCIPATO...OPPEDISANO Domenico: eh! OPPERISANO Michele cl.69: quello che vi ha mandato la birra...OPPEDISANO Domenico: eh! OPPERISANO Michele cl. 69: allora sto Gianni FICARA ci ha ...(inc)... messo la pistola qua sotto a sto PRINCIPATO OPPERISANO Domenico: eh!");* - spiegando la futile motivazione del litigio, afferma che, nonostante PRINCIPATO lo avesse incitato più volte a spararlo, FICARA non lo aveva fatto (*"OPPEDISANO Michele cl.69: PRINCIPATO gli ha detto sto PRINCIPATO: "Sparami!" per tre volte e non ha sparato.a un "uomo" gli punti la pistola per il discorso di una macchinetta? Uno...volevano una soddisfazione pure da qua tutti gli uomini."*); - *OPPEDISANO Domenico* riferisce che quando PRINCIPATO gli aveva portato la birra gli aveva riferito qualcosa (*"OPPEDISANO Domenico: se si fossero parlati loro, lui giorni fà... è venuto ultimamente, è venuto qua...io lo sapevo il fatto perchè a me quando mi ha portato la birra, non è che mi hanno lasciato l'imbasciata o qualche cosa, mi ha accennato qualche cosa, quel giorno ..(inc)..., vi hanno riferito qualcosa con un'imbasciata che si sono "acchiappati" due a Reggio! E io gli ho detto: "Io non sò niente! (inc)... siccome avevamo...(inc)... ci siamo sbrigati quello che dovevamo fare uomo: sì,sì!OPPEDISANO Domenico: e e non ha potuto parlare con me, hai capito? "*) - *OPPEDISANO Michele* riferisce di avere criticato il FICARA perché, in qualità di capo locale di Milano, aveva rivolto la pistola contro un uomo per *"mettere le macchinette"*, (*"quello che ha i camion...un altro uomo che ha cariche di livello locale"* per motivi futili *"OPPEDISANO Michele cl. 69: poi tu... gli devi dire che tu sei a Milano no? Che sei CAPOLOCALE a Milano e allora che...perchè devi mettere le macchinette qua sotto e poi vai e minacci... metti la pistola sotto la gola...a un altro "uomo" OPPERISANO Domenico: eh! Eh! OPPERISANO Michele cl. 69: un altro "uomo" che ha cariche a livello locale...(inc)...OPPEDISANO Domenico: sì, ma è di Reggio pure questo qua! OPPERISANO Michele cl. 69: è di Reggio... quello che ha i camionOPPEDISANO");* -.. *OPPEDISANO Michele* afferma che a Salvaotre a FICARA e a PRINCIPATO interessa Porto Bolaro (*"perchè è venuto con Nicola quando è venuto l'altro giorno, là sotto è venuto pure con*

Nicola⁸...OPPEDISANO Michele cl. 69: perchè... a Salvatore ..(inc)... gli interessa il Porto Bolaro⁹ perchè...OPPEDISANO Domenico: ma gli interessa a FICARA o gli interessa a quello là...OPPEDISANO Michele cl.69: gli interessa a PRINCIPATO...a Salvatore uomo..."); - ribadisce nuovamente che FICARA si è comportato in modo errato nel puntare la pistola a PRINCIPATO per "discorso di una macchinetta" e nel non sparare nonostante il suo avversario lo incitasse (; "Uno...che ha sbagliato questo qua che gli ha puntato la pistola là per una fesseria, e gli ha detto quello...PRINCIPATO: "Sparami!" e sopra tre volte non lo ha fatto. Quello là cerca scuse ora...(inc)...OPPEDISANO Domenico: gli cerca scusa...però non è che ...(inc)... OPPEDISANO Michele cl.69: (inc)... perchè per un discorso di una macchinetta..... Questo ..(inc)... si è incazzato...(inc)... poi miserabile tre volte che quello gli ha detto tre volte di spararlo ...e tu non hai avuto il coraggio di sparare! " - specifica che il FICARA avrebbe tirato fuori la pistola al solo scopo di mostrarla: "l'ha cacciata come per dire...OPPEDISANO Michele cl.69: (inc)...uomo:per farla vedere! ").

Il comportamento di FICARA è commentato negativamente nel corso della conversazione del 31.08.09 da OPPEDISANO Domenico e GATTUSO Andrea (riportata nel decreto di fermo del 9.07.10, pgg. 2584/2588): "OPPEDISANO Domenico: i LATELLA? GATTUSO Andrea: si... OPPEDISANO Domenico: eri con i LATELLA? GATTUSO Andrea: FICARA... LATELLA e FICARA ...(inc)... OPPEDISANO Domenico:eh... purtroppo ...(inc)... FICARA viene ... FICARA viene... FICARA viene ... FICARA viene... GATTUSO Andrea: no,(inc)... OPPEDISANO Domenico: (inc)... prima te ne vai con cinque o sei persone insieme a te, e sfotti una persona, poi gli tiri la pistola... tu ne avevi sei ... (inc) ... prima erano due... quelli là..eh .. sei...(inc)...GATTUSO Andrea: ve lo dico, io ...(inc)...OPPEDISANO Domenico: (inc)... tu prendi e gli punti la pistola?... (inc)... ma siamo uomini... ma come siamo mannaia...GATTUSO Andrea: io voglio dire...OPPEDISANO Domenico: non è un gesto da uominiGATTUSO Andrea: no, ..(inc) è un debole...OPPEDISANO Domenico: (inc)...".

Il contenuto delle conversazioni riportate trova ulteriore riscontro nel dialogo intervenuto tra MANDALARI Vincenzo e PANETTA Pietro Francesco (entrambi personaggi di vertice dell'organizzazione operante in Lombardia) intercettato nell'ambito dell'attività di indagine Infinito.

Il MANDALARI riferiva al suo interlocutore che FICARA aveva minacciato un persona di Rosarno e che, nonostante quest'ultimo lo avesse incitato a spararlo, era ancora vivo (*"Poi mentre invece mi diceva Rocco, che sono venuti da Rosarno qua, e gli ha mandato un'ambasciata Mico (ndr OPPEDISANO Domenico) a Rocco...inc..perché dice che Giovanni FICARA, ha minacciato con la pistola a uno, non di Rosarno, di una 'ndrina che ha Rosarno, un capo 'ndrina! Non ho capito neanche di quale paese, però dice che a questo qua la pistola gliela ha messa qua Giovanni FICARA. Però dice che questo gli ha detto:Compare io ti do un consiglio spara! ..inc..e questo gliela ha girata...comunque campa ancora via. Ora questo qua con Rosarno stanno andando a parlare a Reggio, per vedere come la mettono, perchè questo lo vuole (ndr il soggetto minacciato pretende di avere tra le mani FICARA Giovanni), questo lo vuole. Gli ha detto io ti do un consiglio sparami!"*) (cfr. conversazione tra presenti captata sull'autovettura Range Rover targata DG721PL -R.I.T. 865/08- intestata all' Impresa MANDALARI Edile Stradale s.r.l., denominata IMES, con sede legale a Milano in Via San Martino nr.11, ed in uso a MANDALARI Vincenzo nato a Guardavalle (CZ) il 18/07/1960, residente a Bollate (MI) in Via San Bernardo nr.69).

Che "Gianni FICARA" oggetto delle conversazioni citate sia l'odierno imputato deriva innanzitutto dagli elementi individualizzanti contenuti nei primi due dialoghi: il FICARA è soggetto conosciuto da tutti i conversanti perché personaggio di vertice della ndrangheta, più volte notato nell'agrumeto di OPPEDISANO Domenico (cfr. informativa del Comando Provinciale CC di Reggio Calabria-Reparto Operativo Nucleo Investigativo del 6.04.10, pgg. 966 e ss); dalle conversazioni registrate all'interno dell'abitazione di PELLE Giuseppe precedentemente riportate, è emerso chiaramente che FICARA conosceva sia GATTUSO Nicola sia OPPEDISANO Domenico (nel corso del dialogo del 20.03.10

proprio FICARA e BILLARI si lamentavano del fatto che GATTUSO Nicola li avesse accompagnati da OPPEDISANO ben sapendo dell'esistenza in loco di un sistema di video osservazione poi rivelato loro dallo stesso OPPEDISANO (*"Ah senti Giovanni... scusate compare Pepè ...incompr... ci porta da Mico Oppedisano per giustificare una faccenda di...di... Lui mi ha detto "vedi che ti ha visto nella telecamera così " Do... dopo che scendo dalla macchina, ero con lui, lo sapete cosa mi ha detto compare Mico "vedete che là c'è una telecamera." "Ma tu cazzo lo sai non me lo potevi dire prima!" Che ci vedevamo in un altro posto!"*); FICARA era a capo di un locale in Lombardia per come emerso dalle parole di OPPEDISANO Michele cl. 69 (*"gli devi dire che tu sei a Milano no? Che sei CAPOLOCALE a Milano e allora che...perchè devi mettere le macchinette qua sotto e poi vai e minacci... metti la pistola sotto la gola...a un altro uomo"*) come già evidenziato nel corso dell'attività di indagine eseguita dalla Compagnia CC di Monza e coordinata dalla D.D.A. di Milano (Infinito); FICARA faceva parte della cosca FICARA/LATELLA per come risulta dalle parole di OPPEDISANO Domenico e GATTUSO Andrea nel corso della seconda conversazione riportata. Le affermazioni rese dagli interlocutori dei divesri dialoghi convergono univocamente nella prova della responsabilità di FICARA Giovanni per i delitti di porto e detenzione illecita di una pistola (cfr. in particolare: OPPEDISANO Michele cl.69: l'ha cacciata come per dire.. (inc)...uomo:per farla vedere!OPPEDISANO Domenico: (inc)... tu prendi e gli punti la pistola?...(inc)... ma siamo uomini... ma come siamo mannaia...GATTUSO Andrea: io voglio dire...OPPEDISANO Domenico: non è un gesto da uominiGATTUSO Andrea: no, ..(inc) è un debole...OPPEDISANO Domenico).

Risulta altresì provata la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 nella duplice versione dell'utilizzo del c.d. *"metodo mafioso"* e di avere commesso il fatto *"al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa"*.

Mafioso è, infatti, il comportamento di FICARA il quale, per una futile questione, la legittimazione a *"mettere le macchinette"*, minacciava un soggetto non identificato in compagnia di altre cinque-sei persone (*"siete un numero e quello è una persona sola e*

c'è bisogno che tiri fuori la pistola?"; "prima te ne vai con cinque o sei persone insieme a te, e sfotti una persona, poi gli tiri la pistola..." (cfr. Cass. Sez. 1 n. 16486 del 9.03.04 Totaro "la ratio della disposizione di cui al citato art. 7 (...) è essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, stante la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, siano essi partecipi o meno in reati associativi, utilizzino "metodi mafiosi", ossia si comportino "da mafiosi", oppure ostentino in maniera evidente e provocatoria una condotta idonea a ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione, proprie delle organizzazioni della specie considerata".

È chiaro che, per come risulta dal tenore delle espressioni adoperate dai due conversanti nel corso dello stesso dialogo, la detenzione ed il porto dell'arma da parte del FICARA era volta, nel sancire il predominio del locale di appartenenza su un altro, all'agevolazione dell'associazione mafiosa FICARA-LATELLA (*"e poi questo qua ...(inc)... a un "uomo" gli punti la pistola per il discorso di una macchinetta?... .. gli devi dire che tu sei a Milano no? Che sei CAPOLOCALE a Milano e allora che...perchè devi mettere le macchinette qua sotto e poi vai e minacci... m perchè per un discorso di una macchinetta...ha mandato "un figliolo" e quello là gli ha detto: "no fai venire a lui che vi spiego!" Questo ..(inc)... si è incazzato...metti la pistola sotto la gola...a un altro "uomo" .. un altro "uomo" che ha cariche a livello locale..)*).

Aggravante dell'associazione armata

La sussistenza dell'aggravante in esame si desume dall'episodio criminoso da ultimo esaminato, dal contenuto delle conversazioni tra PELLE Giuseppe e MORABITO Rocco e di quelle tra FICARA Giovanni e PELLE Giuseppe analizzate. Che la cosca disponga di armi si ricava in primo luogo dalla espressione del MORABITO (*"perché conoscono i cadaveri dopo!" "...qua solo **con il fucile** si scavalla"*). Nella stessa direzione si inseriscono le dichiarazioni di FICARA il quale ha affermato di non potere utilizzare le armi per risolvere i contrasti esistenti

all'interno della cosca FICARA-LATELLA a causa dei vincoli di sangue (*"pure che sono a Milano, che mi hai costretto ad andarmene a Milano, perché se io stavo qua ci saremmo ammazzati..."*); *"...mi posso mettere contro a mio zio... che lo sparo a mio zio o a mio suocero che è sempre ... mia moglie mi dice: "...ma tu che stai facendo?..."" ...omissis..."* I, i, i miei figli hanno il sangue dei LATELLA dalla parte loro o e no ma no, la gente gli racconta diversamente...").

Giova in ultimo rammentare che secondo giurisprudenza consolidata *"per l'applicazione dell'aggravante di cui al comma 4° dell'art. 416 bis c.p., nei confronti di tutti i partecipanti dell'associazione per delinquere di tipo mafioso è sufficiente che solo alcuni di essi siano stati armati, in quanto la circostanza in parola ha natura soggettiva e perciò aggrava la pena anche se non conosciuta da tutti coloro che concorrono nel reato"* (Cass. Sez. I sent. 12/02/1988, n. 1896, ABBATE, e successive conformi).

Esistenza ed operatività della cosca PELLE

Il corposo materiale probatorio di cui si compone l'odierno processo (mole di conversazioni) ha permesso di accertare l'esistenza e l'operatività -in San Luca, Bovalino e comuni limitrofi- della cosca PELLE (articolazione della struttura unitaria denominata *"ndrangheta"*), al cui comando si pone PELLE Giuseppe cl. 60 e della quale fanno parte i due fratelli, Sebastiano cl. 71 e Domenico cl. 75 -tutti figli dello storico boss PELLE Antonio cl. 32, alias Gambazza-, e il giovane PELLE Antonio cl. 87, figlio del boss PELLE Giuseppe.

Nella successiva parte saranno esaminate le posizioni di altri soggetti coinvolti nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Calabria (NUCERA Pietro Antonio, MESIANI MAZZACUVA Giuseppe Antonio, IARIA Filippo e VERSACI Mario) ritenuti anch'essi organici alla cosca PELLE.

Tutti i colloqui captati all'interno dell'abitazione di PELLE Giuseppe sono sintomatici dell'esistenza di un sodalizio temuto e rispettato, che opera con metodo mafioso, costituisce un punto di riferimento per le cosche operanti nel mandamento

jonico (es. quella di Condofuri), impone il pagamento del “pizzo” per le opere eseguite nella zona di competenza, stringe alleanze con organizzazioni paritetiche operanti nel reggino (i FICARA) o nella fascia jonica (i MORABITO), programma ed esegue delitti fine, etc.

Andando per ordine, prima verranno analizzati gli elementi che dimostrano l'esistenza e l'attualità della cosca PELLE in generale, poi quelli relativi alle singole posizioni degli associati ed ai connessi delitti fine.

Le risultanze probatorie finora analizzate dimostrano non solo che la consorterìa in esame è esistente ed attualmente operante, ma anche che costituisce una delle cosche più potenti dell'organizzazione unitaria denominata 'ndrangheta.

Dall'esame dei dialoghi riportati è emerso che, quella dei PELLE, costituisce una cosca di vertice nel mandamento jonico essendo PELLE Giuseppe, in qualità di esponente di primo piano, legittimato ad interloquire con rappresentanti di altre famiglie interessate nella nomina del capo locale di Roghudi, comune della fascia jonica diverso da quello (San Luca) oggetto di predominio della consorterìa in esame.

Lo spessore e l'importanza della famiglia PELLE è emerso anche dalle conversazioni esaminate nel corso delle quali FICARA Giovanni, esponente di spicco della storica cosca FICARA-LATELLA, operante nella zona di Croce Valanidi, riconosceva alla famiglia PELLE, a causa della sua compattezza, un prestigio superiore a quello dei FICARA dichiarandosi disponibile a stringere un'alleanza, anche in posizione subordinata, con la famiglia in esame (cfr, conversazione del 20.03.2010 nel corso della quale FICARA sosteneva che gli esponenti della cosca FICARA-LATELLA avrebbero potuto *“comandare Reggio Calabria, averla nelle nostre mani”* se solo fossero stati uniti come i PELLE).

Successiva conferma della sovranità dell'associazione in esame sull'intero mandamento jonico è rappresentata dalle richieste di indicazioni per riscuotere i proventi di attività estorsive di esponenti (MACRI' Giorgio) di cosche operanti in

altri comuni della fascia jonica della provincia reggina (Condofuri) (cfr. episodio criminoso di seguito esaminato).

Espressione del modo di operare della cosca in esame è costituito anche delle intestazioni fittizie di beni e di attività commerciali (delitto di cui all'art. 12 quinquies L. 356/92), essendo innegabile che uno degli elementi costitutivi dell'associazione di stampo mafioso é "*l'utilizzo della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o il controllo di attività economiche*".

Ed infatti, dall'analisi dei dialoghi di seguito riportati, risulterà provata la riconducibilità alla cosca PELLE della stazione di rifornimento Esso sita in C.da Giudeo di Ardore (RC), formalmente intestata alla Freedom Café s.a.s. di PELLE Antonio e CARBONE Sebastiano & C., e della "Azzurra Costruzioni Geom. PELLE Antonio", impresa individuale per la lavorazione di inerti e calcestruzzi ed alla fabbricazione e ristrutturazione di edifici residenziali, attività entrambe intestate a soggetti prestanome al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali.

Si aggiungano, a conferma della compattezza della famiglia PELLE, i legami familiari esistenti fra alcuni dei componenti ("*in tema di criminalità organizzata di tipo mafioso ... una volta accertata ... la esistenza di una organizzazione delinquenziale a base familiare*" assumono "*valore indiziante in ordine alla partecipazione al sodalizio ... legami di parentela e di affinità degli imputati tra loro e con coloro che, in quel sodalizio, occupano posizioni di vertice o, comunque, rilievo*" cfr. Cass., Sez. I, sent. n. 3263 dell'01/07/1994, AGOSTINO ed altri; nello stesso senso "*in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, le relazioni di parentela e di affinità dell'imputato assumono valore indiziante circa la partecipazione al sodalizio*", cfr. Cass., Sez. VI, sent. 3089 del 21/05/1998, CARUANA G. ed altri); vincoli che, come sopra evidenziato e di seguito analiticamente esaminato, agevolavano, all'interno della cosca, una ripartizione di competenze (gestione delle attività fittiziamente intestate a soggetti che fungevano da prestanome cfr., tra le tante, conversazione del 14.03.2010, durante la quale

Le posizioni individuali del delitto associativo

Come si è già accennato, le risultanze probatorie emerse nel corso dell'odierno processo hanno consentito di accertare che, della cosca PELLE, fanno parte i tre figli dello storico boss PELLE Antonio cl. 32 "Gambazza": Giuseppe cl. 60, Sebastiano cl. 71 e Domenico cl. 75 e il giovane PELLE Antonio classe 87, figlio di Giuseppe.

Del medesimo sodalizio fanno parte, altresì, gli odierni imputati NUCERA Pietro Antonio, MESIANI MAZZACUVA Giuseppe Antonio, IARIA Filippo e VERSACI Mario (la cui posizione sarà analizzata nel prosieguo, perché strettamente connessa alla vicenda delle consultazioni elettorali).

Nel valutare la condotta del partecipe al delitto associativo ci si rifarà alla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale *<<è partecipe colui che, risultando inserito stabilmente ed organicamente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, non solo "è", ma "fa parte" (meglio ancora: "prende parte alla) stessa: locuzione da intendersi non in senso statico, come mera acquisizione di uno status, bensì in senso dinamico e funzionalistico, con riferimento all'effettivo ruolo in cui si è immessi e ai compiti che si è vincolati a svolgere perché l'associazione raggiunga i suoi scopi, restando a disposizione per le attività organizzate della medesima. Di talché, sul piano della dimensione probatoria della partecipazione rilevano tutti gli indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa, e cioè la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio. Deve dunque trattarsi di indizi gravi e precisi (tra i quali le prassi giurisprudenziali hanno individuato, ad esempio, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti scopo, oltre a molteplici, variegati e però significativi "facta concludentia") dai quali sia lecito dedurre, senza alcun automatismo probatorio, la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo nonché della duratura, e sempre utilizzabile, "messa a disposizione" della persona per ogni attività del sodalizio criminoso,*

con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione>> (SS.UU., nr. 33748 del 12.07.05, MANNINO).

Le risultanze finora analizzate (e quelle di seguito riportate) consentono di affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che PELLE Giuseppe cl. 60 (già condannato in via definitiva per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.), dopo la morte del padre PELLE Antonio cl. 32 ed a seguito dell'arresto in data 10.03.07 del fratello maggiore (Salvatore cl. 57), ha assunto il comando della omonima cosca; come, tra l'altro, bene evidenziato nel dialogo del 25.03.2010 nel corso del quale spiegava a tale *"compare Carmine"* che, quando prende la parola, i suoi fratelli devono restare in silenzio, così come egli doveva *"stare zitto"* quando parlava suo padre o suo fratello maggiore (*"e allora se voi, se voi siete un uomo responsabile, quando vi sedete e parlate, se io compare avevo a mio fratello Salvatore qua al tavolo, o c'era mio padre, io non parlavo, e voi l'avete visto, io per tanti anni sono stato zitto, voi l'avete visto, perché c'è uno più anziano di me, più responsabile, e parla lui... Quando ci sono i responsabili, i piccoli devono stare zitti, come quando parlo io i miei fratelli devono stare zitti, e stanno zitti perché stanno zitti, se ho torto se ho sbagliato..."*); mentre, in privato, era consentito ai fratelli interloquire in qualità di partecipi di un'unica famiglia: *"...poi quando ci sediamo noi tre noi possiamo fare come vogliamo..."*.

Anche se in posizione subordinata rispetto al fratello, apportano un costante contributo al sodalizio PELLE Sebastiano cl. 71 e PELLE Domenico cl. 75 in qualità, tra l'altro, di gestori di alcune imprese *"di famiglia"* intestate a prestanome: la *"Azzurra Costruzioni Geom. PELLE Antonio"* e la stazione di rifornimento sita lungo la SS106 in C.da Giudeo di Ardore (RC), attività commerciali nelle quali sono investite somme di denaro provento di delitto e, pertanto, funzionali all'operatività della cosca (cfr. dichiarazione di PELLE Domenico del 08.03.2010: *"alla colonnina... abbiamo investito, abbiamo investito un bordello di soldi"* ¹⁰; *"che siccome noi, qui stiamo investendo soldi della Madonna!"*), aziende gestite nell'interesse dell'intera cosca (in riferimento alla Azzurra Costruzioni cfr. conversazione del 8.03.10 nel corso della

¹⁰

quale PELLE Domenico spiegava al suo interlocutore che la “Santa Venere Lavorazioni inerti e calcestruzzi s.r.l.” era sotto sequestro aggiungendo che la sua famiglia, per poter operare nel settore edilizio, aveva aggirato il provvedimento costituendo l’azienda individuale “Azzurra Costruzioni”, intestata a PELLE Antonio cl. 87, figlio di PELLE Giuseppe: *“voi gli dite Azzurra Costruzioni... Perché abbiamo la Santa Venere, che è sequestrata, avete capito? E non possiamo fare con... Così con Azzurra Costruzioni, che è libera, stiamo facendo lavori, cose...”*; anche la “Freedom café s.a.s.” era riconducibile a tutti i componenti della famiglia perchè ogni qualvolta si faceva riferimento alla “colonnina” e al denaro investito per avviare tale attività si parlava al plurale).

Che PELLE Sebastiano fosse a conoscenza e partecipasse attivamente ai sotterranei congegni in cui si esplica l’attività criminosa della cosca risulta anche dalla conversazione del 26.02.2010¹¹ nel corso della quale il fratello PELLE Giuseppe gli raccontava che gli era stato proposto da parte di tre soggetti un affare relativo alla distribuzione di prodotti caseari sottolineandogli che avrebbero acquistato la merce da un produttore di Tropea ad un prezzo vantaggioso e informandolo della possibilità di instaurare rapporti molto remunerativi con una personaggio della famiglia “ROSMINI”.

Nel venire a conoscenza dei fatti Sebastiano si mostrava molto compiaciuto e concordava con il fratello sulla necessità di intestare la nuova attività ad un prestanome incensurato (PELLE Antonio cl. 1987) al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale e di intestare a sua moglie (ROMEO Angela) la ditta edile “Azzurra costruzioni Geom. PELLE Antonio” (*“Tu domani hai una cosa e fai...e hai queste cose...tuo figlio ‘Ntoni ha queste cose, Angela in queste cose è con lui, fattura là. Allora, ognuno sono separati e ‘Ntoni la prima cosa che deve fare è ...lui sta qua a Bovalino, lui si deve togliere la residenza da San Luca”*¹²*...”...omissis...”*“Ntoni...allora...‘Ntoni deve fare una ditta per la mozzarella a nome suo e si fanno la società tutti e due”).

¹¹

¹²

Conferma definitiva della consapevolezza degli odierni imputati di appartenere ad una famiglia mafiosa dotata di una notevole forza di intimidazione è il contenuto della conversazione già riportata del 4.04.10 nel corso del quale sottolineavano che l'operaio attualmente in forza presso l'Azzurra Costruzioni che aveva intenzione di licenziarsi non avrebbe trovato un nuovo lavoro, perché nessuno avrebbe mai osato assumerlo in dispregio alla sovranità dei PELLE (*"se va da un'altra parte a lavorare, chi è, è che va dove va, lo chiamiamo e gli diciamo tu ti prendi l'operaio nostro?...omissis...e chi se lo prende"*).

Non secondario ruolo di partecipe alla cosca spetta a PELLE Antonio cl. 87, figlio di PELLE Giuseppe cl. 60.

La sua funzione all'interno del sodalizio deriva dall'intestazione a suo favore della "Azzurra Costruzioni Geom. PELLE Antonio", impresa individuale riconducibile alla cosca PELLE costituita al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale; dalla sua stabile *"messa a disposizione"* per gli interessi della cosca (cfr. conversazione già riportata nel corso della quale PELLE Giuseppe invitava il figlio Antonio cl. 87 a riferire a "Roberto", esperto nella costruzione di bunker di recarsi immediatamente presso la loro abitazione per consigliare FICARA *"se c'è quel Filippo, digli di telefonargli a Roberto, per dirgli di venire qua! Sicuramente là sono, altrimenti fai telefonare a lui dalla gioielleria, e lo fai venire"*; conversazione, di seguito riportata, in riferimento alla figura di NUCERA Pietro Antonio, durante la quale PELLE Giuseppe chiedeva al figlio di recarsi immediatamente da tale "Roberto" per cercare "Pierino" al quale avrebbe dovuto comunicare l'ordine del capofamiglia di recarsi immediatamente a casa loro perché doveva presentargli il *"compare Giovanni"*: *"oh Antonio là sotto da Roberto c'è Pierino... vai, prenditi la macchina e lo fai venire dietro di te con una macchina e te lo porti qua sopra che lo deve conoscere compare Giovanni ... e gli dici che ho detto io che deve venire lui personalmente! ...e di portare i bigliettini. e vieni presto Antonio!"*; conversazione da ultimo richiamata in cui a lui si è fatto riferimento, quale soggetto incensurato, per la futura intestazione della nuova attività commerciale relativa alla vendita dei

prodotti caseari); dall'essersi reso responsabile del delitto-fine di tentata estorsione con modalità mafiose nei confronti di un imprenditore operante a Condofuri (capo B di seguito esaminato).

Alla luce delle risultanze probatorie (di seguito analizzate) non può non attribuirsi a PELLE Sebastiano cl. 71, PELLE Domenico cl. 75 e PELLE Antonio cl. 87 la qualifica di partecipi alla cosca, trattandosi di soggetti inseriti stabilmente ed organicamente nella struttura della consorteria sotto le direttive del capo PELLE Giuseppe cl. 60 e ricoprenti un ruolo funzionale e dinamico per la conservazione ed il rafforzamento delle finalità dell'associazione criminosa.

La difesa di PELLE Antonio cl. 87 ha rilevato una presunta contraddizione tra il capo di imputazione relativo all'associazione e quello relativo all'intestazione fittizia, in quanto gli è stato contestato il primo (capo a) a far data dal Febbraio 2010 e il secondo (capo c), commesso il 31.05.06 (data di iscrizione della ditta nel registro delle imprese). Tale incoerenza, a dire della difesa, è la prova che l'intestazione fittizia, essendo antecedente, non può essere utilizzata come elemento sintomatico della partecipazione all'associazione.

In realtà la tesi è destituita di ogni fondamento: la prova del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, come già rilevato, è una prova logica che si fonda su "molteplici, variegati e però significativi "facta concludentia" dai quali sia lecito dedurre, senza alcun automatismo probatorio, la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo nonché della duratura, e sempre utilizzabile, "messa a disposizione" della persona per ogni attività del sodalizio criminoso" (SS.UU., nr. 33748 del 12.07.05, MANNINO). La circostanza che PELLE Antonio cl. 87 si fosse prestato per l'intestazione fittizia della "Azzurra Costruzioni Geom. PELLE Antonio" costituisce uno dei tanti "facta concludentia" in cui si estrinseca la sua partecipazione al sodalizio.

Egli, infatti, nel corso degli anni successivi alla costituzione della ditta ha contribuito alla permanenza della situazione di apparenza giuridica creata nel 2006 consentendo alla consorteria di fare costantemente affidamento su una ditta

“pulita” per realizzare i lavori, circostanza che ha assunto fondamentale importanza specie dopo il sequestro dell’altra ditta riconducibile al sodalizio, la “Santa Venere Lavorazioni inerti e calcestruzzi s.r.l.” (cfr. PELLE Domenico nel corso di una conversazione captata in data 8.03.10: *“voi gli dite Azzurra Costruzioni... Perché abbiamo la Santa Venere, che è sequestrata, avete capito? E non possiamo fare con... Così con Azzurra Costruzioni, che è libera, stiamo facendo lavori, cose...”*).

Le considerazioni sopra riportate, pertanto, dimostrano l’assoluta infondatezza dell’obiezione mossa dalla difesa di PELLE: la sua condotta illecita inizia il 31.05.06 (data di consumazione del delitto di cui al capo c) e continua fino al 2010, periodo durante il quale l’imputato contribuisce alla permanenza della situazione di apparenza giuridica creata nel 2006.

Tutto questo non rileva ai fini del momento costitutivo del delitto di cui al capo c (il reato di cui all’art. 12 quinquies L. 356/92 è istantaneo, anche se con effetti permanenti), ma costituisce innegabilmente un elemento sintomatico del fatto che l’imputato nel 2010 era “a disposizione” della cosca.

Tentata estorsione (capo B della richiesta di rinvio a giudizio emessa nell’ambito dell’operazione REALE 1).

PELLE Giuseppe, PELLE Antonio cl. 87 e MACRI’ Giorgio

Il delitto in esame costituisce una delle più tipiche forme di estrinsecazione dell’operatività della cosca PELLE.

L’impostazione accusatoria si fonda sulle conversazioni intervenute all’interno dell’abitazione di PELLE Giuseppe, in data 29 e 31 Marzo 2010, tra il proprietario di casa, il figlio PELLE Antonio cl. 87 e MACRI’ Giorgio (tratto in arresto in esecuzione di o.c.c. emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di RC con in data 12.04.10, per i delitti di associazione mafiosa - sodalizio capeggiato da CANDIDO Concetto Bruno e BRUZZESE Francesco, operante in Condofuri e per quello di detenzione di armi da guerra (nr. 3 kalashnikov) con l’aggravante di cui all’art. 7 L. 203/91) ,

quale affiliato alla cosca operante in Condofuri, e ai PELLE, quali esponenti di una cosca dominante sulla fascia jonica.

Dall'incrocio di tali dialoghi, come si vedrà, risulterà provata la commissione da parte degli odierni imputati di una tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso in danno di un soggetto di Platì indicato come *"Peppe 'u bumbulotto"* il quale si era aggiudicato un appalto a Condofuri per un importo pari a euro 200.000 e rifiutava di versarne una percentuale (corrispondente al 10% euro 20.000) al MACRI' in qualità di affiliato alla cosca operante in Condofuri a ai PELLE.

Nel corso del primo dialogo del 29.03.2010 PELLE Antonio cl. 87 e MACRI' riferivano a PELLE Giuseppe di essersi recati da un tale imprenditore *"Peppe u bumbulotto"* per chiedergli la somma e che quest'ultimo aveva risposto di non avere i soldi perché non gli era stato corrisposto lo stato di avanzamento dei lavori (*"ha detto che a Pasqua niente. Ha detto che non ha preso soldi, che non ha preso qua, che deve presentargli le fatture per prendere i soldi, ha detto che non... mi ha detto: "...non prendo..." ha detto: "...a stato di avanzamento..." ha detto: "...questo qua non è a stato di avanzamento..." che in un lavoro lo stato di avanzamento lo devi prendere non..." ...omissis... "Ha detto: "...non ho lo stato di avanzamento..." però ha detto "...gli presentiamo le fatture..." ha detto che vanno là, per i diecimila euro di fatture e loro li mandano ...incomp... Per lo stato di avanzamento in questa maniera se gli presenti la fattura ..."*).

Proseguendo, PELLE Antonio e MACRI' manifestavano la loro disapprovazione nei confronti dell'imprenditore il quale, sebbene più volte sollecitato, tergiversava nel pagamento del denaro dovuto (*"li abbiamo chiamati qualche duecento volte"*): riferivano, pertanto, che era necessario *"stringere"* il debitore perché *"MACRI' Giorgio: lui ci deve portare i soldi.....; PELLE Antonio cl. 87: "si deve stringere Pa', se non si stringe questo qua non...incomp... Ma no a stringere che li chiamiamo così: "...se avete la bontà..."*; MACRI' Giorgio: *"invece di chiamarli a casa li portiamo per sopra e glielo diciamo "voglio dire, per Pasqua voglio dire, pure cinque mila euro li avrebbe potuto portare. Che non è che gli abbiamo detto di portare chissà cosa!"*.

Nel corso della successiva conversazione del 31.03.2010 MACRI', ormai scoraggiato, si informava nuovamente da PELLE Giuseppe se *"quel vostro cugino Peppe..."* avesse corrisposto il denaro (*"ce li ha portati?"*).

PELLE Giuseppe, mostrandosi ottimista, rispondeva che si sarebbe recato insieme al figlio a Platì, dove risiedeva *"il cugino Peppe"*; aggiungeva che il debitore avrebbe dovuto necessariamente consegnare la somma perché la mancata corresponsione di quanto dovuto avrebbe compromesso il prestigio della cosca; che avrebbero poi deciso se accettare o meno i soldi (*"sentitemi che vi dico. Ora lui deve capire com'è, pure che ora andiamo e gli chiediamo... Ma lui i soldi li deve portare, dopo pure che li prendiamo e gli diciamo: "tieni, noi non li vogliamo", però lui i soldi li deve portare. Perché guardate qua, là (ndr a Platì) sta mio zio, diciamo dei ...incompr... Questo faccia da porco però, una faccia da porco con queste puttane dove va fa ...incompr..."*); evidenziava, inoltre, che la famiglia cui apparteneva il debitore si era sempre comportata lealmente nei confronti degli amici fornendo supporto logistico e favorendo la latitanza dei sodali (*"Questo qua però vi dico che suo suocero, non disprezzando, è un buono cristiano ...incompr... In più che gli portavano vedi che i latitanti nella sua terra, nella sua casa e nella sua terra che avevano "nu iazziceddhu" (ndr un ovile) là per sopra, mio suocero è stato là qualche sette - otto anni fermo, " 'nto iazziceddhu" (ndr nell' ovile) ...incompr... ed è capitato pure da là con... ...incompr... a parte della sua casa, ed ha due figliuoli, due cognati che non ..."*).

Proseguendo nell'esame del dialogo, si apprendeva che il "debitore" aveva effettuato dei "lavori" a Condofuri (RC) e che PELLE Giuseppe aveva mandato "Peppe" (apostrofato più avanti *"u bumbulotto"*) da "compare Pietro".

PELLE chiedeva al figlio Antonio di accompagnare MACRI a Platì, dallo "zio Peppe", e specificava che in quella occasione *"Peppe 'u bumbulotto"* avrebbe dovuto consegnare il denaro al "compare Pietro" per i lavori effettuati a Condofuri (*"Là sopra dallo zio Peppe...inc... Andate da Peppe "u bumbulottu" là, dovete andare dopo mezzogiorno, nella serata per trovarlo e gli dite a Peppe "u bumbulottu che i lavori che ha fatto là a Condofuri.....che è andato compare Pietro, deve prendere e mollare i soldi che ha*

fatto"); incoraggiava MACRI' perché si recasse a Platì (RC) per richiedere quanto dovutogli (*"No, dovete andare compare, dovete andare, Dovete andare... No, dovete andare compare.....dovete andare. Mi devi dare i soldi!"*) mentre MACRI', ormai rassegnato all'idea che il debitore avesse sperperato il denaro (*"se li è mangiati...incompr...Che dite voi? ma sennò lasciamo fottere..."*), si rimetteva alla decisione del suo superiore PELLE Giuseppe (*"Oramai non parliamo, dite voi...."*); e, una volta convinto dalle parole del suo interlocutore, si mostrava nuovamente risoluto (*"Perché se lui ha fatto un lavoro ...inc...vedi che da tuo suocero ha detto non si sono ribellati questi!...omissis...Noi andiamo e glieli chiediamo."*).

PELLE Giuseppe insisteva che nessuno si era mai "ribellato" in casi analoghi per cui anche "Peppe U Bumbulottu" avrebbe dovuto consegnare la somma dovuta (*"Lui li ha pagati, apposta, deve prendere e ci deve dare pure, che ci dà diecimila euro, che ce li dia!"* e ancora ribadiva: *"Ah, che ci dia, che ci dia qualche cosa.. Glielo diciamo: "vedi tu, tu il lavoro lo hai fatto di duecentomila euro, dacci quello che ci devi dare."*).

Scorrendo la conversazione si veniva a sapere che "Peppe" ed il soggetto a lui vicino (che più avanti si comprenderà essere il cognato) avevano rimandato la consegna della somma di denaro dovuta, il cui ammontare, nel corso della conversazione, veniva quantificato in ventimila euro.

Tale ulteriore ritardo aveva incrementato l'ira degli interlocutori i quali si sentivano "presi in giro" dal debitore, il quale continuava ad avanzare scuse da diversi mesi, invece di ammettere le proprie difficoltà economiche (*"no, perché uno deve essere, dice, "guardate, vedete che ho questo problema non so quando li prendiamo." Loro hanno detto prima a Febbraio ora hanno detto ad aprile, non ce n'è giustificazione e né niente" ... "A Pasqua, è passata Pasqua..."*).

Alla domanda di PELLE Giuseppe se "Peppe" avesse compreso che il termine ultimo per la consegna dei soldi era il 30 Aprile (*"Ma voi gli avete detto aprile? Trenta giorni sono, e intanto domani inizia Aprile!"*) e alla risposta affermativa del MACRI' seguiva la decisione dei tre interlocutori di passare al vie di fatto, se entro la fine del mese di Aprile il debitore non avesse consegnato quanto dovuto.

Tra i tre PELLE Antonio si mostrava particolarmente deciso dichiarando che, se la sua famiglia non avesse avuto procedimenti pendenti relativi a beni sequestrati, si sarebbe appropriato di un'autovettura di proprietà del debitore (*"Abbiamo la causa se no mi prendevo la Q7 (ndr autovettura Audi Q7) e ...incompr..."*) proposta cui aderiva in pieno MACRÌ (*"Andiamo con 'Ntoni (ndr PELLE Antonio) e ci prendiamo la macchina."*).

Le intenzioni manifestate dai due interlocutori di ricorrere anche alla violenza (*"no, questa volta gli meniamo..."*) venivano modificate da PELLE Giuseppe nella proposta di dare appuntamento al soggetto in contrada Ricciolio e così i tre interlocutori, stabilendo che il debitore avrebbe dovuto versare il doppio di quanto originariamente dovuto, come penale per il ritardo nei pagamenti (*"pagano la trascuratezza"*) decidevano di invitare "Peppe" ed il cognato nel posto stabilito, farli entrare all'interno di un capannone, legare uno dei due alla mangiatoia e riferire all'altro che, fino a quando non avesse consegnato la somma dovuta -pari a 20mila euro a testa, avrebbero trattenuto l'ostaggio (MACRÌ G. : *Questa volta li raccogliamo e da dove veniamo, veniamo dal mulino gli meniamo...* PELLE G. : *Ma no qua, lo chiamiamo a Ricciolio qua per monte, lo entriamo nel capannone...* PELLE A. : *... lo lasci dentro il capannone...* MACRÌ G. : *E per la trascuratezza deve portare incompr...si accavallano le voci...* PELLE G. : *Ah?* PELLE A. : *Lo leghiamo in una mangiatoia...* PELLE G. : *Lo portiamo nel capannone, e poi vedete che gli passa!.* MACRÌ G. : *No, lo leghiamo là, uno va a prendere i soldi e lo aspettiamo là. Pagano la trascuratezza ventimila euro ciascuno... quaranta!* PELLE A. : *No, se non li portano entro aprile davvero...* PELLE G. : *Lo leghiamo... là sopra compare...* PELLE A. : *Senza... cosa.* MACRÌ G. : *No perché li deve portare a me ventimila e ...incompr...o no? se ...incompr... cosa...* PELLE G. : *Compare Giorgio, sapete ...incompr... se passa aprile lo leghiamo nel capannone, uno lo teniamo là e all'altro gli diciamo vai a prendere i soldi e paga...* MACRÌ G. : *Vai a prendere i soldi e paga...* PELLE G. : *Non appena esce, non appena porta i soldi lo prendo e lo liberiamo, se no non lo liberiamo");* i tre stabilivano, infine, che avrebbero agito l'ultimo giorno del mese di aprile, cioè subito dopo la

scadenza del termine concesso (*"MACRÌ G. : Aprile va con loro, non gli toccano nessuno... PELLE G. : Chi lo tocca!MACRÌ G. : Che non andiamo né il due né il tre...però il trentuno (ndr aprile), trentuno a mezza notte... alle cinque di mattina (ndr alle cinque di mattina il primo maggio) siamo qua"*).

La mancanza di rispetto mostrata da *"Peppe"* era a tal punto intollerabile per PELLE Giuseppe da meritare una sanzione (*"gli diamo una "mangiata" (ndr molte) di botte, prima che va.... Prima che se ne vada gli diamo una "mangiata" (ndr molte) di botte...."*).

In conclusione, MACRÌ' Giorgio evidenziava che, per ottenere il pagamento di Peppe, era necessario ricorrere alle vie di fatto per tutelare il prestigio della cosca non essendosi ottenuti risultati con *"le buone"*; concludeva che *"le persone vogliono essere trattate compare, quando vogliono uno schiaffo uno glielo deve dare"*, altrimenti *"...si prendono di confidenza"*, affermazione pienamente condivisa da PELLE Antonio (*"'ndavi ciu zzicca" (ndr glielo deve dare)"*).

Le risultanze probatorie costituiscono ulteriore conferma dell'esistenza e dell'operatività della cosca PELLE, consorteria dominante nella fascia jonica della provincia reggina.

Non è priva di significato la circostanza che un personaggio dello spessore criminale come MACRÌ' Giorgio, legittimato a ricevere i proventi dell'estorsione dei lavori realizzati sul territorio di sua competenza (Condofuri), si era recato presso l'abitazione del PELLE per chiedergli come avrebbe dovuto comportarsi.

Ed è alla decisione di PELLE, al quale spettava l'ultima parola, quale capo della cosca di San Luca, che MACRÌ' si rimetteva completamente (*"oramai non parliamo, dite voi...."*).

Dai dialoghi sopra riportati si desume chiaramente che MACRÌ' e PELLE Antonio, su disposizione e sotto il coordinamento di PELLE Giuseppe, in più occasioni, avevano avanzato richieste estorsive a *"Peppe U Bambolottu"* (*"li abbiamo chiamati qualche duecento volte"*), minacciando anche di ricorrere alla violenza.

Deve ravvisarsi, pertanto, nella condotta degli imputati il delitto di tentata estorsione in concorso, con le aggravanti del metodo mafioso e dell'essere stata la

violenza o minaccia posta in essere da soggetti appartenenti ad un'organizzazione mafiosa.

La pretesa esercitata da parte di PELLE Giuseppe, PELLE Antonio e MACRI' Giorgio nei confronti dell'imprenditore a versare una determinata somma di denaro si fonda sull'utilizzo del *"metodo mafioso"* ossia si avvale del modo di operare delle associazioni cui appartengono.

Non può non definirsi *"da mafiosi"*, infatti, l'intera condotta posta in essere dagli autori del delitto, che poggia sul presupposto che non era consentito a nessuno eseguire lavori senza versare una percentuale, nel caso di specie pari al 10% dell'importo (cfr. *"la ratio della disposizione di cui al citato art. 7 (...) è essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, stante la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, siano essi partecipi o meno in reati associativi, utilizzino "metodi mafiosi", ossia si comportino "da mafiosi", oppure ostentino in maniera evidente e provocatoria una condotta idonea a ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione, proprie delle organizzazioni della specie considerata"* (Cass. Sez. 1, sent. Nr. 16486 del 9.03.04, TOTARO).

Si tratta di quella forma di metodo mafioso che non richiede neanche un comportamento ostentatamente prevaricatorio: è la pretesa, di per sé considerata, ad essere oggettivamente connotata dal metodo mafioso, essendo priva di ogni fondamento e avanzata da personaggi notoriamente mafiosi nei confronti di un imprenditore che opera nella loro zona di competenza. In proposito, non può certo essere trascurato il contesto territoriale nel quale i fatti si sono verificati: è indiscutibile, infatti, che il comportamento degli indagati, in particolare il fatto di ostentare provocatoriamente e reiteratamente una condotta prevaricatoria ed intimidatrice, assume un significato particolare in una località come Condofuri, specie se posto in essere da soggetti notoriamente appartenenti alla cosca operante nella città (il MACRI') o a quella più importante del mandamento jonico (i PELLE).

Sussiste a carico dei soggetti in esame anche l'aggravante di cui al capoverso dell'articolo 629 c.p., nella parte in cui richiama il terzo comma nr. 3 dell'art. 628 c.p. (violenza o minacce poste in essere dall'appartenente ad un'organizzazione mafiosa) trattandosi di personaggi appartenenti ad associazioni mafiose (i PELLE organici alla omonima 'ndrina e il MACRI' appartenenti alla cosca capeggiata da CANDIDO Concetto Bruno e BRUZZESE Vincenzo) ed operanti con metodologie di carattere "mafioso". Trattasi, come è noto, di una circostanza "di posizione" che pacificamente concorre con quella di cui all'art. 7 D.L. 152/91 (SS.UU. nr. 10 del 28.03.01, Cinalli) ed applicabile ai delitti tentati (*l'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 7 L. 575/65 si applica anche ai delitti tentati, quale è quello di cui al capo b)* Cass. Sez. V, sent. n. 809 del 17/02/2000 Fruci).

A carico di PELLE Giuseppe sussiste anche l'aggravante di cui all'art. 7 L. 575/65, per aver commesso il fatto nel periodo di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S..

Le intestazioni fittizie di attività commerciali

Dalle risultanze probatorie esaminate nel corso dell'odierno processo risulta provata la effettiva riconducibilità alla cosca PELLE di due diverse attività economiche e commerciali (esercitate tramite ditte individuali e società) presenti sul territorio di San Luca e Ardore (RC), fittiziamente intestate a prestanome incensurati e frutto dell'investimento della ingente ricchezza accumulata mediante l'attività illecita posta in essere dai membri della cosca PELLE: ci si riferisce alla FREEDOM CAFE' s.a.s. di Antonio PELLE e Sebastiano Carbone & C.", P.I. 02589070800, con sede legale in Ardore -formalmente proprietaria della stazione di rifornimento ESSO sita in C.da Giudeo di Ardore (RC)- e alla "Azzurra Costruzioni Geom. PELLE Antonio", impresa individuale per la lavorazione di inerti e calcestruzzi e per la fabbricazione e ristrutturazione di edifici residenziali, intestata a PELLE Antonio cl. 87.

È noto che la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992 prevede che : *“salvo che il fatto costituisca più grave reato, “chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648 bis e 648 ter c.p., è punito con la reclusione da due a sei anni”*.

È opportuno, al fine di meglio comprendere le ipotesi delittuose contestate, accennare brevemente ai caratteri essenziali della norma incriminatrice introdotta dal legislatore, anche sull'impulso delle convenzioni internazionali cui l'Italia ha aderito, per contrastare il fenomeno dell'arricchimento delle organizzazioni criminali e dei loro singoli esponenti.

La ratio di tale norma si fonda, tra l'altro, sull'interesse dello Stato di impedire che le persone sottoposte a misure di prevenzione, nonché i loro eredi e i prestanome, possano continuare a fruire dei patrimoni illecitamente accumulati.

Pertanto, il legislatore si è preoccupato, tra l'altro, di assicurare, con una specifica sanzione penale, la efficienza del sistema delle misure di prevenzione patrimoniali, prevedendo altresì la confisca dei beni oggetto delle condotte incriminate.

Deve rilevarsi come, secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 12 quinquies delinea un'ipotesi di reato istantaneo con effetti di natura permanente, sicché, una volta realizzata l'attribuzione fittizia, il delitto perviene alla sua consumazione, senza che possa assumere rilevanza la situazione (anti)giuridica conseguente al trasferimento (cfr. Cass. Sez. Un. n. 8/01 secondo la quale *“... il disvalore della condotta si esaurisce, sul piano del possibile giuridico, mediante l'utilizzazione di meccanismi interpositori in grado di determinare l'effetto traslativo del diritto sul bene, ovvero il conferimento di un potere di fatto sul bene stesso, così da determinarne, attraverso i modelli della simulazione o del negozio fiduciario, la solo formale attribuzione ...”*).

La stessa Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. II sent. n. 38733 del 09/07/2004 - dep. il 04/10/2004) ha, inoltre, precisato che quella prevista dall'art. 12 quinquies è *“una*

fattispecie a forma libera” e che “sono molteplici e non classificabili in astratto i meccanismi attraverso i quali può realizzarsi l’attribuzione fittizia, senza che sia possibile ricondurli entro schemi tipizzati di tipo civilistico”; una fattispecie comprensiva di ogni condotta da cui derivi il risultato concreto di una volontaria attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altre utilità, al fine di eludere, tra le altre, le norme in materia di misure di prevenzione patrimoniali. In tal senso, è stato chiarito che, sebbene la dizione letterale della rubrica, “*trasferimento fraudolento di valori*”, faccia pensare ad un “*passaggio*” di titolarità di beni da un soggetto ad un altro con modalità fittizie o simulatorie, di modo che sembrerebbe necessario accertare, in primo luogo, se tale passaggio vi sia stato e, in secondo luogo, se esso rivesta carattere fittizio, la fattispecie di reato in esame va esattamente individuata attraverso il contenuto precettivo della disposizione normativa e alla luce della sua ratio, che consiste nell’intento di impedire l’elusione di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero l’agevolazione di delitti di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita. Pertanto, l’impiego dei termini “disponibilità” e “titolarità”, inidonei a caratterizzare soltanto la condizione del possessore o quella del proprietario, risponde all’esigenza di ricondurre nell’ambito della previsione normativa tutte quelle situazioni, anche non inquadrabili secondo precisi schemi civilistici, nelle quali il soggetto viene a trovarsi in un rapporto di signoria con il bene; inoltre, il termine “attribuzione” prescinde da un trasferimento in senso tecnico-giuridico o, per meglio dire, non descrive quali debbano essere le modalità della fittizia attribuzione, rimandando, non a negozi giuridici tipicamente definiti ovvero a precise forme negoziali, ma piuttosto ad una indeterminata casistica, individuabile soltanto attraverso l’accertamento che denaro, beni od altre utilità che appaiono nella “titolarità o disponibilità” di un soggetto in realtà siano riconducibili ad un soggetto diverso. Il fatto - reato nella sua struttura consiste, quindi, in una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità o disponibilità del bene, difforme dalla realtà, e nel realizzare consapevolmente e

volontariamente tale situazione (Cass. Sez. III, sent. n. 1665 del 15/07/1993 - dep. il 23/09/1993; conf. Cass., Sez. I, nr. 30165 del 26.04.07, DI CATALDO).

In questo senso, tra i molteplici meccanismi, attraverso i quali può realizzarsi l'“attribuzione fittizia”, può farsi rientrare anche l'ipotesi in cui un soggetto divenga socio occulto in un'attività già esistente, partecipando alla gestione ed agli utili di una ditta individuale o di una società (Cass. Sez. I, sent. n. 43049 dell'11/11/2003, Fiorisi).

Il dolo specifico è poi indicato con precisione dalla norma (*“al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali ...”*): sul punto, la Cassazione ha precisato, con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 12 quinquies L. n. 356/92, che *“le misure di prevenzione indicate nell'art. 10 L. n. 575 del 1965, in quanto comportano l'inibizione del normale svolgimento dell'attività di impresa, implicano una diminutio patrimonii e, pertanto, sono di natura patrimoniale, pur se conseguenti all'applicazione di una misura di prevenzione di tipo personale”* (Cass. Sent. n. 29816 del 06/07/2001, Cutrupi ed altro).

Infine, secondo giurisprudenza consolidata, il delitto previsto dall'art. 12 quinquies, comma primo, D.L. 306/1992 può essere commesso anche da chi non sia sottoposto a misura di prevenzione e anche prima che il relativo procedimento sia iniziato, ben potendo il dolo specifico previsto dalla citata norma *“essere configurato non solo quando sia già in atto la procedura di prevenzione ... ma anche prima che la detta procedura sia intrapresa, quando l'interessato possa fondatamente presumerne l'inizio”*.

Passando ad esaminare la posizione del destinatario della fittizia attribuzione del bene oggetto del delitto in esame (nel caso di specie, PELLE Antonio cl. 86, CARBONE Sebastiano, FRANCONI Giuseppe per la “FREEDOM Café s.a.s. e PELLE Antonio cl. 87 per la “Azzurra Costruzioni Geom. PELLE Antonio”), è stato affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 15489 del 26.02.2004, IERVOLINO ed altro) che, sebbene ad un sommario esame del tenore letterale dell'art. 12 quinquies cit. appare *“destinatario della sanzione esclusivamente il soggetto che trasferisce i propri beni mediante atti simulati a terzi per uno specifico scopo illecito”*,

sotto il profilo naturalistico “...si tratta di reato a concorso necessario in quanto il soggetto agente in tanto può realizzare l’attribuzione fittizia di beni, in quanto vi siano terzi che accettino di acquisire la titolarità o la disponibilità di detti beni......il concorso naturalisticamente necessario diventa rilevante ex art. 110 c.p. quando il destinatario della titolarità o disponibilità dei beni del soggetto sottoposto o sottoponibile a misure di prevenzione patrimoniali accetti consapevolmente l’intestazione fittizia, in ciò ponendo in essere uno sviluppo ulteriore dell’attività del soggetto agente ossia quella di rendere concreta la sottrazione dei beni all’aspettativa dell’autorità procedente. Infatti in presenza della consapevolezza del soggetto terzo, l’intestazione fittizia o l’acquisizione della disponibilità del bene si realizza attraverso un accordo che realizza appieno i requisiti di cui all’art. 110 c.p...”.

In una più recente sentenza (n. 14626 del 10.02.2005, PAVANATI) la Suprema Corte, nel confermare la punibilità a titolo di concorso ex art. 110 c.p. del destinatario della fittizia attribuzione, risolvendo negativamente la questione se il delitto in esame debba considerarsi un “reato plurisoggettivo improprio”, reato per la cui consumazione è richiesto, sotto il profilo naturalistico, il concorso dell’estraneo, il quale però, non è punibile, in mancanza di un’esplicita previsione normativa (“il criterio secondo il quale non è punibile, per il principio “*nullum crimen sine lege*”, il soggetto la cui condotta è richiesta per la configurazione di un reato plurisoggettivo improprio non può applicarsi in modo assoluto, ma deve stabilirsi caso per caso in base alla volontà del legislatore se debba o meno applicarsi il principio generale per cui chi concorre nel reato risponde; in particolare occorre indagare se l’esenzione da pena del concorrente necessario non indicato nella norma corrisponda allo scopo della norma stessa ed alle direttive generali dell’ordinamento giuridico” Sez. I n. 2645 del 18.11.1996, SASSI ed altro; n. 4766 del 13.01.2002, RIMOLDI ed altro), ne ha fatto specifica applicazione al delitto di cui all’art. 12 quinquies L. 356/92, affermando che: “...Tenuto conto della ratio, delle finalità e della struttura della legge in esame, si deve dedurre che colui che si rende fittiziamente titolare di denaro, beni od utilità con lo scopo di aggirare le norme in

materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando o di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio od impiego di beni di provenienza illecita, non può non rispondere a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da colui che ha operato la fittizia attribuzione, per la ragione che anch'egli con la sua condotta cosciente e volontaria contribuisce chiaramente alla lesione dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice. Il principio generale, secondo cui, quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, non può ritenersi superato dalla lettera della disposizione di cui all'art. 12 quinquies sopra citato, in quanto tale norma anche se non lo contempla non esclude espressamente la punibilità del falso aggiudicatario dei beni, per modo che la sua responsabilità deve ritenersi sussistente sulla base delle norme che disciplinano il concorso di più persone nel reato, norme che, essendo di carattere generale, possono essere derogate solamente da una espressa disposizione contenuta nella stessa od in altra legge...".

In conclusione, alla luce dei principi giurisprudenziali enunciati, la responsabilità del destinatario dell'attribuzione può essere esclusa solo quando risulti dimostrato:

- sul piano oggettivo, che l'attribuzione abbia natura reale e non fittizia (ovviamente in questo caso non risponderà del reato nemmeno il soggetto che ha compiuto l'attribuzione) (cfr. *"non è sufficiente, al fine di dimostrare la provenienza dei beni, la mera esibizione degli atti negoziali di acquisto regolarmente stipulati e trascritti, dovendosi invece fornire da parte dell'interessato un'esauriente spiegazione che dimostri la derivazione dei mezzi impiegati per l'acquisto da legittime disponibilità finanziarie"* Cass. Sez. I n. 5202 del 14.10.1996, SCARCELLA; Sez. VI n. 13938 del 17.03.2005, PM in proc. D'AMORA);
- sul piano soggettivo, la sua totale inconsapevolezza del fine illecito perseguito dal soggetto sottoposto o sottoponibile a misure di prevenzione patrimoniali (cfr. Cass. Sez. VI n. 15489 del 26.02.2004, IERVOLINO ed altro; n. 13938 del 17.03.2005, PM in proc. D'AMORA).

Passando ad esaminare i fatti oggetto dell'odierno processo, alla luce delle conversazioni di seguito analizzate, risulta provata la effettiva riconducibilità della "FREEDOM Café s.a.s.", formalmente intestata a PELLE Antonio cl. 86, CARBONE

Sebastiano e FRANCONI Giuseppe, a PELLE Domenico e della "Azzurra Costruzioni Geom. PELLE Antonio", formalmente intestata a PELLE Antonio cl. 87, a PELLE Sebastiano.

La FREEDOM CAFE' s.a.s. di Antonio PELLE e Sebastiano Carbone & C."

L'impostazione accusatoria si fonda sul contenuto di diverse conversazioni registrate, a partire dal marzo 2010, presso l'abitazione di PELLE Giuseppe cl. 60 dalle quali è emerso che, da alcuni mesi, la famiglia aveva avviato un distributore di benzina (sito in C.da Giudeo di Ardore (RC), intestato alla FREEDOM CAFE' s.a.s. di Antonio PELLE e Sebastiano Carbone & C.", P.I. 02589070800, con sede legale in Ardore, i cui soci accomandatari sono PELLE Antonio cl. 86 -figlio di PELLE Salvatore - e CARBONE Sebastiano -cognato di PELLE Domenico- e socio accomandante FRANCONI Giuseppe) gestito da PELLE Domenico.

Nel corso del primo dialogo del 14.03.2010 PELLE Giuseppe spiegava a tale *"compare Mi"* che il fratello Sebastiano si occupava della gestione dell'impresa edile di famiglia *"Azzurra Costruzioni"* (*"deve andare a lavorare, prendere l'escavatore prende quelle cose... mamma mia che fa"*) e dei rapporti con i difensori dei componenti della famiglia in relazione ai numerosi procedimenti giudiziari cui risultano sottoposti (*"c'è Sebastiano mio fratello, che se a quello lo cacciate dai mezzi (veicoli ndr) è un pesce fuor d'acqua, però dall'avvocato, da coso, ...incomp... tutte cose "compare Mi", torna da un processo, lui legge un processo e lui già... sa tutte le cose come sono"*), mentre Domenico, a seguito dell'inaugurazione della stazione di rifornimento, aveva in parte abbandonato la gestione dell'impresa edile di cui si era occupato in precedenza (*"Domenico in quel tempo che Sebastiano è stato qua a Bovalino, sorvegliato e cose, è entrato nell'ingranaggio, della ditta, del geometra, parla con il geometra, un coso, prima che abbiamo messo la colonnina... compare, c'era questo..., tu ti vedi con il geometra, con coso, tu parli là, era un conto. Ora che c'è la colonnina, chi si vede la colonnina, chi si vede il silos"*).

Protagonisti del secondo dialogo (08.03.2010) sono PELLE Giuseppe, PELLE Domenico e due soggetti non identificati di cui uno si occupava di commercio di combustibile all'ingrosso.

Quest'ultimo era sollecitato dall'altro interlocutore, il quale era venuto a conoscenza da "Totò" della recente apertura da parte dei PELLE dell'attività commerciale (*"Io non sapevo che avevate la colonnina!... Adesso me l'hanno detto "Totò! Per Rosa, che ho chiesto, dice "guarda, lavora così e così!"*"), a discutere della fornitura di carburante per i PELLE mostrandosi particolarmente disponibile nei confronti dei suoi interlocutori in merito alle modalità di pagamento (*"Pure a sessanta giorni, non ci sono problemi.. sopra a quell'altro ...incompr... è questo, ...allora io mi pago e poi Pè quello che è giusto.. non ci sono problemi."*).

Dal prosieguito del discorso emergeva che solo una parte della fornitura richiesta dai PELLE sarebbe stata completamente e regolarmente fatturata (*"Tutti fatturati"...omissis... "La cisterna, vedi che la cisterna è dieci mila litri, voi mi date, voi mi portate, pure che scaricate otto mila litri avanti ...incompr... mila... dieci mila litri ...incompr... ne scaricate otto e noi vi facciamo un assegno a sessanta giorni no...."*) e che PELLE Domenico era particolarmente preoccupato per eventuali controlli (*"... sapete che ...incompr... alla colonnina arriva uno e ci fa la prova... Siamo rovinati ...incompr... Abbiamo investito, abbiamo investito un bordello di soldi e non possiamo combinare un guaio... ...incompr... quella buona... questa nazionale... Garantita con responsabilità..."*).

Alle rassicurazioni del commerciante che il prezzo proposto era pari al costo effettivo (*"Allora, tra ...incomp...e cosa esce quasi a 0,95! 0.94, 0.95! Il prezzo vi sto dicendo, il prezzo d'acquisto nostro! Su quella fatturata! ...incompr... Sì! Più Iva. Calcola che esce 1.012, 1.013 (milledodici, milletredici)!... E' più Iva sulla fattura! I mille, millecinquecento litri! Ve la diamo a prezzo di costo!"*) PELLE Domenico chiedeva di conoscere il prezzo esatto del carburante fatturato per decidere le modalità di acquisto (*"Allora, domani, ora mi date il numero! Io domani vi chiamo, per vederci, e mi dite, Mimmo, questa la nazionale senza fatturata è tot!"*); si mostrava ancora una volta

preoccupato per eventuali controlli per il motivo che la benzina “agricola” sarebbe stata venduta come benzina normale (*“Però, scusate se mi permetto che qui c’è compare Peppe, vi raccomando compare, ...incompr... (basso tono di voce ndr.), che nazionale o non nazionale! Che se capita che viene la Finanza e mi prende, e vede che è agricola, succede ...incompr... Siamo rovinati! Dato che noi, qui stiamo investendo soldi della Madonna!”*); proprio per eludere eventuali controlli presso la stazione di rifornimento, chiedeva al commerciante che il carburante “agricolo” venisse scaricato nella cisterna dello stabilimento di produzione di calcestruzzo – Azzurra Costruzioni- (*“Noi, il cantiere è a San Luca! Però la colonnina, poi me la vedo io quando... No, no! Dove abbiamo il cantiere, qui!... A dieci minuti da qui! Dal bivio di San Luca!... Chi viene? Camastra? E allora loro sanno dov’è. Voi gli dite Azzurra Costruzioni, e loro sanno dov’è! Non c’è problema!”*); si accordava con il suo interlocutore per incontrarsi il giorno dopo presso la stazione di rifornimento sottolineando che non era necessario prendere appuntamento in un orario preciso perchè trascorreva la maggior parte della giornata presso il distributore di carburante (*“Ci vediamo domani mattina! Faccio un salto e ci vediamo alla colonnina, o vi aspetto qui? Voi a che ora venite?... Anzi, meglio, senza che ci telefoniamo! Venite direttamente, tanto sempre qui..... Oh! Allora vedete che io dalle dieci alle undici, vi aspetto qui alla colonnina!”*); infine, si accordava per l’acquisto di complessivi 25.000 litri di carburante di cui 10.000 di benzina agricola che sarebbero stati depositati nella cisterna dell’impianto di calcestruzzi e acquistati dalla “Azzurra Costruzioni senza fatturazione (*“una cisterna ce la prendiamo noi, proprio noi come ditta, ce la possono vendere a noi no? Ecco, intento noi ce la prendiamo come ditta, che una di diecimila ce l’abbiamo giusto? ...inc...quindici, avete capito...?”*), mentre gli altri 15.000 di benzina “nazionale” regolarmente commerciabile sarebbero stati portati alla stazione di rifornimento (*“e ne prendiamo una... un’altra di quindici”*).

La suddivisione di competenze fra i due fratelli Sebastiano e Domenico PELLE si evince anche dalle affermazioni rese da PELLE Antonio cl. 87 a compare Bruno

nella successiva conversazione del 3.04.2010 (*"compare Bruno" che "è che Sebastiano è là con l'impianto, Domenico ora se ne è andato con il distributore"*).

Che PELLE Domenico fosse il gestore effettivo della stazione di rifornimento di Ardore (RC) si ricava anche da alcune conversazioni telefoniche intercettate sulla sua utenza nel corso del p.p. 1466/10 R.G.N.R.-D.D.A. (acquisite al presente processo ex art. 270 cpv c.p.p.), aventi ad oggetto: contatti telefonici con rappresentanti di società ed aziende operanti nel campo della distribuzione di carburante; la prossima apertura di un bar all'interno della struttura (cfr. conv. del 10.04.2010 nel corso della quale il PELLE riferiva a tale Francesco che il lunedì seguente (19 aprile 2010) avrebbe effettuato l'inaugurazione del bar situato all'interno del distributore precisando *"che gli era già stato consegnato tutto l'allestimento"* e chiedendo se i *"due ragazzi..., fossero intenzionati ad essere impiegati"*). Nel corso di altro dialogo (31.03.2010) dava appuntamento presso la stazione di rifornimento a Giuseppe GULLACI spiegandogli con dovizia di particolari l'esatta ubicazione della stazione di rifornimento dove già si trovava (al suo interlocutore giunto a Bovalino riferiva che sarebbe dovuto tornare lungo la SS 106 in direzione di Ardore e proseguire in quella direzione sino al centro commerciale "I Gelsomini" dove, dopo circa 100 m, sulla sinistra avrebbe trovato il predetto distributore, che precisava avere cartello "ESSO" e non "IP").

Che PELLE Domenico sia il *dominus* effettivo della FREDOOM Cafè s.a.s. nell'interesse della sua famiglia emerge anche dal contenuto di altri diversi dialoghi che lo vedono protagonista insieme al nipote (PELLE Antonio cl. 86).

Nel corso del primo (02.04.2010) PELLE Domenico chiedeva ad Antonio di provvedere alla chiusura del distributore di benzina alle ore 20.30 anziché alle 20.00; nel corso del secondo della stessa data, una volta venuto a conoscenza che il nipote non si trova al distributore, gli chiedeva chi avesse chiuso l'esercizio; PELLE Antonio risponde: *"...Mico e u Totu..."*; nel corso del terzo (12.04.2010) gli riferiva di non pagare gli operai che avevano terminato i lavori sul tetto della colonnina in quanto vi avrebbe provveduto egli stesso; nel corso del quarto dialogo della stessa

data gli comunicava che: “...quello del bar viene, alle otto e mezza...”; nel corso del quinto dialogo del 13.04.2010 rispondeva ad Antonio, il quale si trovava alla colonnina in compagnia del referente per i cornetti, che stava per arrivare; nel corso del sesto dialogo della stessa data tranquillizzava il nipote (il quale gli chiedeva chi dovesse effettuare il versamento in banca) che al versamento avrebbe provveduto “Sebi” (CARBONE Sebastiano).

Nel corso dell’ultimo dialogo (16.04.2010) riferiva al nipote che stava per raggiungerlo alla “colonnina” dove si trovava un geometra che aveva appuntamento con lui.

Le risultanze probatorie analizzate confermano la piena disponibilità della società in capo a PELLE Domenico, la totale estraneità di CARBONE Sebastiano e FRANCONI Giuseppe alla gestione dell’attività commerciale, l’assenza di contatti tra gli stessi e PELLE Domenico nonché la mancanza di contatti quotidiani tra zio e nipote il quale ricopriva un ruolo subordinato rispetto al primo, contrariamente a quanto affermato da PELLE Antonio cl. 86 nel corso dell’interrogatorio reso in data 24.04.10, in sede di udienza di convalida durante il quale aveva dichiarato che i soci in esame erano costantemente presenti presso il distributore insieme allo zio che lo rappresentava perché era impegnato durante la settimana presso la facoltà di architettura dell’università (C:“Da Lunedì a Venerdì ho chiesto a mio zio, PELLE Domenico cl. 75 di occuparsi del distributore. Mio zio non c’entra niente col distributore, ma siccome io sono impegnato con l’università gli ho chiesto di occuparsi del distributore perché meglio di lui nessuno può occuparsi del distributore (...) Ho chiesto a mio zio di essere presente nel distributore quando mancano gli altri soci. Mio zio, per quanto ne so, e come gli ho chiesto, stava nel distributore tutti i giorni della mia assenza, da Lunedì a Venerdì, anche in presenza degli altri soci; mancava in alcuni momenti per esigenze personali. Stava anche quando erano presenti nel distributore gli altri soci. Io tutti i giorni chiamavo sia mio zio che gli altri soci (...) il cellulare con cui chiamavo è 329/7092866”).

Ad avvalorare la tesi accusatoria si pongono anche le conversazioni telefoniche fra FRANCONI Giuseppe e PELLE Antonio cl. 86 in cui si fa riferimento

esclusivamente alla documentazione da produrre e da sottoscrivere per l'apertura del distributore senza alcun riferimento alla sua gestione e ai rapporti con i fornitori.

Ed infatti nel corso della conversazione del 26.03.2010 FRANCONI, essendo stato contattato da personale della società "Sviluppo Italia", chiedeva a PELLE Antonio cl. 86 a chi dovesse portare i documenti.

Nel corso della conversazione del 12.04.2010 PELLE Antonio chiedeva a FRANCONI se avesse precedenti penali perché avrebbero dovuto presentare a breve una dichiarazione inerente i requisiti morali ed etici dei soci della ditta.

Nel corso del dialogo del 12.04.2010 il PELLE chiedeva a FRANCONI di passare dal distributore di benzina per firmare la documentazione.

Nella conversazione del 13.04.2010 PELLE Antonio gli riferiva che si stava recando all'ufficio della dogana di Reggio Calabria per prendere un certificato; lo metteva a conoscenza della documentazione ritirata invitandolo a raggiungerlo per prenderne visione; i due si accordavano di vedersi al palazzo della Regione di Reggio Calabria.

Tra PELLE Antonio cl. 86 e CARBONE Sebastiano cl. 88, vi è un solo contatto (conversazione del 13.04.2010 nel corso della quale il secondo riferiva di essere in banca per effettuare un versamento di 9.175,00).

Infine, l'estraneità di CARBONE e FRANCONI alla gestione del distributore (anche nel periodo successivo al fermo del 21.04.10 durante il quale il socio accomandatario PELLE Antonio e PELLE Domenico erano detenuti) è avvalorata dalle relazioni di servizio dei CC del Comando Stazione di Bovalino in cui si riferisce che l'attività commerciale era gestita da PERRE Rosario e TRIMBOLI Francesco (*"dall'attività di intercettazione e dalle relazioni di servizio prodotte da personale dell'Arma, è stato accertato che presso il citato distributore, lavora PERRE Rosario, noto esponente criminale di Platì aderente alla famiglia mafiosa dei BARBARO, alias "Castani", legati da rapporti di parentela con PELLE Giuseppe avendo quest'ultimo sposato BARBARO Marianna. La presenza di PERRE è desumibile dai seguenti elementi:*

in data 22.04.2010 PERRE Rosario dall'utenza della "Freedom Caf " 0964/61359 contattava CARBONE Sebastiano dicendogli che al bar si trovava il rappresentante della ditta San Carlo (prog. 208 linea 2084); in data 27.04.2010 alle ore 13.30 veniva appurato che al distributore di carburanti "Esso" ubicato ad Ardore sulla SS106 e gestito dalla societ  "Freedom Caf ", non erano presenti FRANCONI Giuseppe e CARBONE Sebastiano; in data 28.04.2010 alle ore 11.30 e alle ore 13.15, veniva constatata la presenza, all'interno del distributore di carburanti "Esso" ubicato ad Ardore sulla SS106 e gestito dalla societ  "Freedom Caf ", di due operai, identificati in PERRE Rosario, sopra indicato, e TRIMBOLI Francesco; in data 28.04.2010 alle ore 19.50, nel corso di un servizio perlustrativo, venivano individuati all'interno del distributore di carburanti "Esso" ubicato ad Ardore sulla SS106 e gestito dalla societ  "Freedom Caf ", nuovamente PERRE Rosario e TRIMBOLI Francesco; in data 29.04.2010 alle ore 08.35 circa, nel corso di un servizio perlustrativo, venivano individuati all'interno del distributore di carburanti "Esso" ubicato ad Ardore sulla SS106 e gestito dalla societ  "Freedom Caf ", nuovamente PERRE Rosario e TRIMBOLI Francesco" (cfr. nota 81/5-1 di prot. del 29.04.10, pgg. 7 e 8).

Le risultanze probatorie analizzate e quelle di seguito riportate confermano, altres , la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo a CARBONE e a FRANCONI trattandosi di due soggetti di assoluta fiducia della famiglia PELLE.

Il primo   cognato del *dominus* effettivo dell'attivit  commerciale, PELLE Domenico, ed   citato nel corso della gi  citata conversazione in cui, a conferma della piena consapevolezza del CARBONE che la gestione della "FREDOOM Caf " fosse affidata ai PELLE, il reale *dominus* riferiva al nipote che al versamento stava provvedendo "Sebi" (CARBONE Sebastiano).

A FRANCONI Giuseppe, in qualit  di terzo interessato, nel provvedimento nr. 14/09 emesso in data 5.05.09 dal Tribunale di Reggio Calabria - Sezione Misure di Prevenzione nei confronti di PELLE Antonio cl. 32,   stata sequestrata l'autovettura AUDI A4 2.5 V6 TDI/180 tg CB073CP sul presupposto che fosse nella effettiva disponibilit  di PELLE Sebastiano (cfr. "tale autovettura "immatricolata in data

14.05.02 e acquistata da FRANCONI Giuseppe al prezzo di € 24.500,00 il cui contratto assicurativo, già dal 2002, è intestato al PELLE Sebastiano e alla cui guida è sempre stato controllato quest'ultimo e mai il formale intestatario dell'autovettura per cui è presumibile ritenere, allo stato, che sia nella formale disponibilità del terzo interessato (PELLE Sebastiano, n.d.r.) e che sia stata pagata con proventi dello stesso" pag. 11 del decreto).

FRANCONI, nonostante quest'ultimo provvedimento, si prestava nuovamente a fungere da intestatario fittizio della famiglia PELLE, quale socio accomandante della "Freedom café s.a.s." come è emerso del resto anche dai contatti intervenuti tra lo stesso e PELLE Domenico (conv. dell'11.04.2010: FRANCONI chiedeva a PELLE di lasciargli 50,00 Euro alla "colonnina" perché avrebbe dovuto consegnarli all'avvocato IARIA; conv. del 14.04.2010: FRANCONI riferiva di trovarsi vicino Ardore e che avrebbe raggiunto, a breve, il PELLE alla colonnina per metterlo in contatto con tale Rosi (Rosario ndr).

Risulta, pertanto, provato che i due imputati non hanno rivestito alcun ruolo gestionale durante la costituzione e amministrazione della "Freedom café s.a.s.", coprendo, in qualità di prestanomi, di intestatari fittizi, la presenza effettiva di PELLE Giuseppe, PELLE Sebastiano e PELLE Domenico al fine di permettere loro l'elusione delle disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali.

La "Azzurra Costruzioni Geom. PELLE Antonio"

Dal contenuto delle diverse conversazioni, il cui contenuto sarà di qui a breve riassunto, risulta altresì provato che ai fratelli PELLE è riconducibile la "Azzurra Costruzioni Geom. PELLE Antonio", impresa individuale intestata a PELLE Antonio cl. 87, con C.F. PLLNTN87CD976O e sede legale in San Luca (RC) alla via Campania nr.6, avente ad oggetto sociale la lavorazione di inerti e calcestruzzi e la fabbricazione e ristrutturazione di edifici residenziali e non.

Nel corso della prima, già analizzata, PELLE Domenico spiegava ad un commerciante di carburante che avrebbe dovuto scaricarlo in parte (quello

“agricolo”) nella cisterna presente all’interno dello stabilimento di produzione di calcestruzzo sito in C.da Vorea di San Luca (*“noi, il cantiere è a San Luca! Però la colonnina, poi me la vedo io di fare... No, no! Dove abbiamo il cantiere, qui!... A dieci minuti da qui! Dal bivio di San Luca!... Chi viene? Camastra? E allora loro sanno dov’è. Voi gli dite Azzurra Costruzioni, e loro sanno dov’è! Non c’è problema!.”*); spiegava che doveva recarsi presso la “Azzurra Costruzioni” società costituita dalla sua famiglia per consentire loro di lavorare dopo il sequestro della “Santa Venere” (*“voi gli dite Azzurra Costruzioni... Perché abbiamo la Santa Venere, che è sequestrata, avete capito? E non possiamo fare con... Così con Azzurra Costruzioni, che è libera, stiamo facendo lavori, cose...”*).

Nel corso del dialogo del 14.03.2010, già analizzato, PELLE Giuseppe spiegava a “compare Mi” che il fratello Sebastiano si occupava della gestione dell’impresa edile di famiglia “Azzurra Costruzioni” (*“deve andare a lavorare, prendere l’escavatore prende quelle cose... mamma mia che fa”*) e dei rapporti con i legali, titolari della difesa dei vari componenti della famiglia, in relazione ai numerosi procedimenti giudiziari a loro carico (*“c’è Sebastiano mio fratello, che se a quello lo cacciate dai mezzi (veicoli ndr) è un pesce fuor d’acqua, però dall’avvocato, da coso, ...incomp... tutte cose “compare Mi”, torna da un processo, lui legge un processo e lui già... sa tutte le cose come sono”*), che Domenico, una volta inaugurata la stazione di rifornimento, aveva, in parte, abbandonato la gestione dell’impresa edile (*“Domenico in quel tempo che Sebastiano è stato qua a Bovalino, sorvegliato e cose, è entrato nell’ingranaggio, della ditta, del geometra, parla con il geometra, un coso, prima che abbiamo messo la colonnina... compare, c’era questo..., tu ti vedi con il geometra, con coso, tu parli là, era un conto. Ora che c’è la colonnina, chi si vede la colonnina, chi si vede il silos”*).

Infine nel corso del dialogo del 04.04.2010, già riportato, i tre fratelli PELLE non approvavano che l’operaio presso la ditta edile di famiglia “Azzurra Costruzioni”, Giuseppe SCALIA avesse deciso di licenziarsi rivendicandone la paternità di fronte a chiunque avesse voluto assumerlo (*“se va da un’altra parte a lavorare, chi è, è che va*

dove va, lo chiamiamo e gli diciamo tu ti prendi l'operaio nostro?...omissis...e chi se lo prende") .

La suddivisione di competenze fra i due fratelli Sebastiano e Domenico era ribadita dal formale intestatario della "Azzurra Costruzioni" PELLE Antonio cl. 87 a *"compare Bruno"* in una conversazione del 3.04.10 già esaminata (*"è che Sebastiano è là con l'impianto, Domenico ora se ne è andato con il distributore"*).

Che PELLE Sebastiano fosse il reale gestore dell'impresa risulta, inoltre, da diverse telefonate (intercettate nell'ambito del p.p. 1466/10 R.G.N.R.-D.D.A. e acquisite al presente procedimento ex art. 270 cpv c.p.p.) tra Sebastiano e Domenico e tra Sebastiano ed i responsabili di altre imprese edili, commercialisti e consulenti che si occupavano della redazione di documentazione da produrre per l'avanzamento di lavori o per la partecipazione a gare d'appalto.

Nel corso del dialogo del 18.03.2010 Sebastiano discuteva con tale ROMITI, rappresentante della società Edil Macchine, dell'acquisto di una pompa per cemento per un importo pari a 126 mila euro, con pagamenti da effettuare mensilmente per una somma pari a 2.600,00 euro; era rassicurato dal suo interlocutore che la consegna del macchinario sarebbe avvenuta entro il 2 aprile 2010; concludeva, sottolineando la serietà dell'accordo intrapreso (*"io sono Sebastiano Pelle, la mia parola vale più di un contratto firmato"*).

In data 22.03.2010 Domenico riferiva al fratello Sebastiano la necessità di procurarsi la documentazione necessaria per poter partecipare ad una gara d'appalto; Sebastiano riferiva che il giorno dopo si sarebbe recato a Reggio Calabria, con il formale titolare, Antonio PELLE, per provvedere ai pagamenti necessari per il rilascio della certificazione; i due fratelli discutevano quindi del ritiro della pompa per il cemento, il cui acquisto era già stato discusso da PELLE Sebastiano con tale ROMITI della Edil Macchine.

In data 06.04.2010 Sebastiano chiedeva al fratello quali documenti avrebbe dovuto presentare *"Iacopino"* per la gara di appalto per la costruzione del centro Polifunzionale di Bovalino (RC).

I dialoghi esaminati dimostrano con assoluta certezza che l'impresa "Azzurra Costruzioni" è nella disponibilità congiunta di Domenico, Sebastiano e Giuseppe PELLE (cfr. PELLE Domenico: *"abbiamo il cantiere, qui!."*; PELLE Domenico: *"con Azzurra Costruzioni, che è libera, stiamo facendo lavori"*; PELLE Giuseppe: *"l'operaio nostro"*); che le decisioni relative all'avviamento dell'attività commerciale dovevano ricevere l'assenso del capo PELLE Giuseppe.; che la conduzione spettava a PELLE Domenico, il quale, prima dell'apertura del distributore, partecipava alla gestione dell'impresa (cfr. PELLE Giuseppe: *"Domenico in quel tempo che Sebastiano è stato qua a Bovalino, sorvegliato e cose, è entrato nell'ingranaggio, della ditta, del geometra, parla con il geometra, un coso, prima che abbiamo messo la colonnina..."*); che, anche dopo l'apertura del distributore, Domenico aveva concorso con il fratello Sebastiano nella gestione della "Azzurra Costruzioni"; che, pertanto, l'intestazione dell'impresa a PELLE Antonio cl. 87 era fittizia e finalizzata all'elusione delle disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali.

Il dolo specifico

Dalle risultanze probatorie complessivamente analizzate può dirsi provata, oltre alla disponibilità della "FREDOOM Cafè" e della "Azzurra Costruzioni" in capo ai tre fratelli PELLE con la compiacenza dei terzi intestatari, la consapevolezza da parte degli odierni imputati di utilizzare tale espediente *"al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali"* temendo l'inizio di una procedura a loro carico (cfr. giurisprudenza richiamata *"il dolo specifico può configurarsi non solo quando sia già in atto la procedura di prevenzione Ma anche prima che la detta procedura sia intrapresa quando l'interessato possa fondatamente presumere l'inizio"*).

Il ricorso da parte dei PELLE all'espediente delle intestazioni fittizie delle società a soggetti diversi o ad altri familiari immuni da pregiudizi penali nella coscienza di potere essere colpiti da un provvedimento di sequestro del loro patrimonio trova

confema nei loro trascorsi mafiosi (PELLE Giuseppe cl. 60 ed il padre, PELLE Antonio cl. 32, hanno precedenti specifici per il delitto di associazione mafiosa); nell'emissione di diversi provvedimenti ablativi del patrimonio della cosca (p.p. 2/08 RGMP; p.p. 548/08 RGMP; p.p. 35/08 RGMP; p.p. 113/2009 RGMP); in particolare, nella sottoposizione in passato ed attuale dei loro componenti a misure di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S. (PELLE Sebastiano, era infatti stato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di dimora nel comune di Bovalino in data 21.09.2004 per la durata di anni 4; PELLE Domenico è stato sottoposto alla medesima misura nel comune di San Luca (RC) in data 06.09.2004, provvedimento revocato in data 21.01.2008; PELLE Giuseppe è tuttora sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno per anni quattro); nella consapevolezza della provenienza delittuosa del loro patrimonio e nella conseguente necessità di proteggerlo; nel timore fondato di essere sottoposti ad indagine a causa della tradizione "criminale" della famiglia (sequestro della "Santa Venere Lavorazioni inerti e calcestruzzi s.r.l." dall'anno 2004 cui seguiva, da parte della famiglia PELLE, per poter continuare ad operare nel settore edilizio ed aggirare il provvedimento di sequestro, la costituzione dell'azienda individuale "Azzurra Costruzioni Geom. PELLE Antonio" in data 31.05.2006; affermazioni di PELLE Domenico: *"Voi gli dite Azzurra Costruzioni... Perché abbiamo la Santa Venere, che è sequestrata, avete capito? E non possiamo fare con... Così con Azzurra Costruzioni, che è libera, stiamo facendo lavori, cose..."*).

D'altro canto, conferma esplicita della sussistenza dell'elemento soggettivo nel senso innanzi precisato, si ricava dalla viva voce degli stessi imputati (conversazione riportata del 26.02.2010¹³ nel corso della quale PELLE Sebastiano e PELLE Giuseppe concordavano sulla necessità di intestare un'attività commerciale di prossima apertura ad un prestanome incensurato, PELLE Antonio cl. 1987 e trasferire la titolarità della ditta edile "Azzurra costruzioni" alla moglie di Sebastiano, ROMEO Angela *"Tu domani hai una cosa e fai...e hai queste cose...tuo figlio*

¹³

'Ntoni ha queste cose, Angela in queste cose è con lui, fattura là. Allora, ognuno sono separati e 'Ntoni la prima cosa che deve fare è ...lui sta qua a Bovalino, lui si deve togliere la residenza da San Luca" ..."...omissis..."Ntoni...allora...'Ntoni deve fare una ditta per la mozzarella a nome suo e si fanno la società tutti e due").

Dalle risultanze probatorie risulta provato, altresì, che la condotta criminosa è stata commessa *"al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416 bis c.p."*.

L'aiuto fornito degli odierni imputati all'attività della cosca PELLE attraverso l'utilizzo sistematico e protratto nel tempo delle intestazioni fittizie a compiacenti prestanome delle attività imprenditoriali di volta in volta avviate ne ha indubbiamente salvaguardato il patrimonio da eventuali provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria (ricchezza poi sfruttata dai partecipanti per promuovere ulteriori iniziative criminali) contribuendo alla permanenza ed alla vitalità dell'associazione oltre che al consolidarsi del suo predominio sul territorio.

In ultimo, deve sottolinearsi come, secondo giurisprudenza consolidata (Cass. Sez. Un., sentenza del 28/03/2001, n. 10), l'aggravante è configurabile anche con riferimento ai reati fine commessi dai medesimi appartenenti al sodalizio criminale.

In conclusione deve ritenersi provata la responsabilità di PELLE Giuseppe, PELLE Sebastiano, PELLE Domenico (quali soggetti di fatto titolari dell'impresa, che appartiene alla famiglia PELLE) e PELLE Antonio cl. 86, CARBONE Sebastiano e FRANCONI Giuseppe (quali intestatari fittizi) per l'intestazione fittizia della "Freedom caffè s.a.s." così come deve ritenersi provata la responsabilità di PELLE Giuseppe, PELLE Sebastiano, PELLE Domenico (quali soggetti di fatto titolari dell'impresa, che appartiene alla famiglia PELLE) e PELLE Antonio cl. 87 (quale intestatario fittizio) per l'intestazione fittizia della "Azzurra Costruzioni Geom. PELLE Antonio".

Non rileva, ai fini della configurabilità del delitto ipotizzato, se gli intestatari fittizi effettivamente (anche se solo in parte) si siano resi partecipi alle attività commerciali anche perché, secondo giurisprudenza consolidata, tra i molteplici

meccanismi, attraverso i quali può realizzarsi l'“attribuzione fittizia”, può farsi rientrare anche l'ipotesi in cui un soggetto divenga socio occulto in un'attività già esistente, partecipando alla gestione ed agli utili di una ditta individuale o di una società (Cass. Sez. I, sent. n. 43049 dell'11/11/2003, Fiorisi) dovendo PELLE Antonio cl. 86, PELLE Antonio cl. 87, CARBONE Sebastiano e FRANCONI Giuseppe ritenersi al pari degli altri imputati responsabili per avere creato una situazione di apparenza giuridica schermando la presenza di PELLE Giuseppe, PELLE Sebastiano e PELLE Domenico nella costituzione e nella gestione della “Azzurra Costruzioni Geom. PELLE Antonio” e della “Freedom café s.a.s.”, al chiaro fine di permettere a questi ultimi l'elusione delle disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale.

La vicenda relativa alle consultazioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Calabria per l'anno 2010.

Rapporti tra la 'ndrangheta e la politica
(c.d. Operazione “REALE III”)

Il secondo troncone di indagini che ha condotto all'odierno processo si compone di numerose conversazioni tra presenti registrate nel Febbraio, Marzo e Aprile 2010 all'interno dell'abitazione di PELLE Giuseppe (cfr. nota del R.O.S.-Reparto Anticrimine di Reggio Calabria del 3.11.10).

L'esame del corposo numero di dialoghi intervenuti, in occasione delle consultazioni amministrative (regionali e comunali) tenutesi in Calabria nella Primavera del 2010, tra diversi candidati e PELLE Giuseppe hanno permesso di svelare, più in generale, i rapporti fra la 'ndrangheta e la politica.

Relazioni plasticamente descritte da PELLE Giuseppe nel corso di due conversazioni durante le quali sosteneva che la 'ndrangheta avrebbe dovuto agire

in maniera unitaria in occasione delle consultazioni elettorali future, sostenendo un ristretto numero di candidati, al dichiarato fine di non disperdere voti.

Nel corso della prima conversazione del 14.03.10 PELLE Giuseppe evidenziava a MANTI Antonio, MARVELLI Aldo Domenico e MARVELLI Paolo che ogni associazione criminosa sponsorizzava due, tre o quattro candidati sul proprio territorio di influenza mentre era opportuno, al fine di non disperdere voti, riunirsi in un organismo unitario potendosi così contare su un ristretto ed unico numero di candidati da portare alle elezioni politiche (*"ogni paese chi ne ha due, chi ne ha tre, chi ne ha quattro... per me è una cosa che non la condivido, sapete perché? Perché poi ognuno ha le sue, voi avete le vostre, quello ha le sue, l'altro ha le sue e questi voti comparsi si disperdono tutti. Perché se voi portate, voi dovete stabilire, che portiamo due, tre persone l'anno prossimo nella Provincia, che si può ...incompr... due, tre e c'è la possibilità, c'è una possibilità che si va, ma se qua c'è tutta sta ..."*); - affermazioni che ricevevano l'assenso dei suoi interlocutori, tra i quali, MARVELLI Aldo Domenico.

Quest'ultimo evidenziava che spettava alla 'ndrangheta, e non ai partiti, scegliere le candidature in modo che il candidato, che avesse potuto contare sui voti dell'organizzazione (o, quantomeno, di un mandamento), sarebbe stato certamente eletto alla Provincia; che, pertanto, i voti dei singoli locali avrebbero dovuto essere convogliati in modo unitario su determinati candidati (*"però è una cosa che dobbiamo gestire noi in tutto il nostro LOCALE, nel paese nostro dobbiamo gestircela noi, no che la gestiscono loro... Perché a noi ci tirano ... un paese piccolo come Natile. Noi con i voti se si porta uno, d'accordo, noi con i voti nostri lo mandiamo alla Provincia"*).

L'argomento veniva affrontato nel corso della successiva conversazione del 27.03.10 quando PELLE Giuseppe riferiva a VERSACI Mario e un soggetto presentatosi come il genero di NUCERA Pietro Antonio la strategia unitaria che la 'ndrangheta avrebbe dovuto adottare in occasione delle future elezioni politiche, al contrario di quanto era avvenuto fino ad ora; affermava che per il Consiglio Regionale l'organizzazione avrebbe dovuto appoggiare candidati ben precisi, scelti fra soggetti appartenenti ai diversi mandamenti in cui l'organizzazione è strutturata

("la politica nostra è sbagliata...omissis..se noi eravamo una cosa più compatta compà, noi dovevamo fare una cosa, quanti possono andare? Da qua ...incompr...diciamo qua dalla jonica, quando raccogliete tutti i voti che avete, vanno tre persone per volta, altre tre vanno alla piana e sono sei, e vanno già sei per il Consiglio Regionale"); aggiungeva che i candidati scelti dalla 'ndrangheta ed eletti con i voti dell'organizzazione, se avessero dimostrato di meritare la fiducia, sarebbero stati successivamente appoggiati per le elezioni politiche *("la prossima volta quei sei che dovevano andare..che escono dalle regionali, se si portavano bene andavano a Roma...andavano a Roma e andavano altri sei al posto di quelli, in questa maniera si può andare avanti, potevamo ottenere una cosa, uno..c'era chi ci guardava le spalle, poco dopo aveva ...");* VERSACI concordava con il ragionamento di PELLE evidenziando che per i politici l'appoggio della 'ndrangheta era assolutamente fondamentale *("Compare, sapete quale è il fatto? Che noi siamo due di quelli che hanno bisogno, di noi, perché noi siamo una "valvola di scarico", loro hanno bisogno di noi")*.

Si avrà modo di evidenziare dall'esame dei dialoghi che, in occasione delle consultazioni amministrative (regionali e comunali) tenutesi in Calabria nella Primavera del 2010, diversi candidati si erano recati al cospetto di PELLE Giuseppe chiedendogli appoggio e promettendo, in cambio, favori di vario tipo; che gli esponenti di vertice dell'associazione unitaria 'ndrangheta promettevano appoggio a tutti, salvo poi decidere quale fosse il voto più conveniente per l'organizzazione (cfr. conversazione del 13.03.10 nel corso della quale FICARA dichiarava di impegnarsi perché i voti di tutti i suoi familiari confluissero su un solo soggetto, NUCERA Pietro Antonio (candidato di riferimento della cosca PELLE) in quanto la sua famiglia non aveva preso accordi con altri *("tanto noi impegni non ne abbiamo con nessuno, nessuno ...incompr...")*; aggiungeva che, se altri soggetti avessero chiesto appoggio alla cosca, avrebbe finto di fornire il proprio sostegno, riservando la sua preferenza al NUCERA *("a tutti gli diciamo... a tutti gli diciamo sì e poi votiamo a chi vogliamo noi...")*, affermazione che trovava piena approvazione nella risposta di

PELLE (“esatto! ...inc... tutti che si si, tutti si, ...incompr...e poi votiamo a chi ci interessa!”).

Ripercorrendo il contenuto dei dialoghi si avrà modo di rilevare che i candidati si recavano al cospetto di PELLE Giuseppe con la consapevolezza di poter richiederli, a causa del suo ruolo apicale all’interno della cosca, un cospicuo pacchetto di voti promettendo, in cambio, favori alla organizzazione.

I soggetti coinvolti nell’Operazione “REALE III” devono essere divisi in due gruppi: quelli (NUCERA Pietro Antonio, VERSACI Mario, IARIA Filippo) che rispondono del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, quelli (AIELLO Liliana, ZAPPALA’ Santi, IARIA Francesco, PELLE Giuseppe) che rispondono del delitto di corruzione elettorale aggravata dall’art. 7 L. 203/91 e quelli che rispondono di entrambi i reati (MESIANI MAZZACUVA Giuseppe Antonio).

Il delitto associativo contestato a NUCERA Pietro Antonio, IARIA Filippo,
VERSACI Mario

L’impostazione accusatoria elevata nei confronti degli odierni imputati è la seguente:

IARIA Filippo, MESIANI MAZZACUVA Giuseppe, NUCERA Pietro Antonio, MANTI Antonio e VERSACI Mario quali soggetti appartenenti alla cosca PELLE - operante in San Luca, Bovalino e comuni limitrofi, a sua volta inserita nel territorio compreso nella fascia jonica della provincia di Reggio Calabria- e precisamente:

NUCERA Pietro Antonio nel ruolo di “partecipe”, forniva un costante contributo alla vita del sodalizio, proponendosi quale candidato di riferimento della cosca PELLE in occasione delle elezioni per il rinnovamento del Consiglio Regionale della Calabria per l’anno 2010 e seguendo pedissequamente le disposizioni impartite dal boss PELLE Giuseppe cl. 60; mettendo a completa disposizione della cosca PELLE le sue competenze in materia medica, in particolare per l’eventuale cura di latitanti, anche appartenenti a consorterie

paritetiche legate alla cosca di San Luca (es. cosca FICARA/LATELLA, operante nella zona sud di Reggio Calabria); più in generale, mettendosi a completa disposizione degli interessi del sodalizio, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo”.

IARIA Filippo nel ruolo di “partecipe”, forniva un costante contributo alla vita del sodalizio, eseguendo scrupolosamente tutte le disposizioni impartite dal capo PELLE Giuseppe cl. 60, in particolare curando la campagna elettorale di NUCERA Pietro Antonio, candidato di riferimento della cosca PELLE in occasione delle elezioni per il rinnovamento del Consiglio Regionale della Calabria per l'anno 2010 e seguendo pedissequamente le disposizioni impartite dal boss PELLE Giuseppe cl. 60; inoltre, portando al cospetto di PELLE Giuseppe cl. 60 due soggetti n.m.i. che proponevano al boss l'avvio di un'attività commerciale per la distribuzione di prodotti caseari, attività che il PELLE intendeva intestare a compiacenti prestanome al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali; più in generale, mettendosi a completa disposizione degli interessi del sodalizio, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo.

VERSACI Mario e MANTI Antonio nel ruolo di “partecipi”, fornivano un costante contributo alla vita del sodalizio, partecipando a summit nel corso dei quali veniva delineata la strategia che l'organizzazione avrebbe dovuto adottare in occasione di consultazioni elettorali future e, più in generale, mettendosi a completa disposizione degli interessi del sodalizio, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo.

Il materiale probatorio è rappresentato, anche in questo caso, dal contenuto delle conversazioni tra presenti registrate all'interno dell'abitazione di PELLE Giuseppe.

NUCERA Pietro Antonio

Il primo dialogo in cui compare il nome dell'odierno imputato è del 13.03.10 tra FICARA Giovanni, PELLE Giuseppe, ZAPPALA' Giovanni e PANGALLO

Francesco ed ha per oggetto discussioni relative alle elezioni comunali e regionali che si sarebbero tenute in data 28 e 29 marzo 2010.

Nel corso del colloquio, alla richiesta di FICARA di indicazione del nominativo del candidato da sostenere (*"mi dicevano..per sto'...sto' politico qua...lo avete trovato?...ci possiamo...impegnare?"*), PELLE faceva il nome di *"Pietro NUCERA"*, un medico impiegato presso l'ospedale di Melito di Porto Salvo (RC) (*"è di Melito...l'hai visto, è.... Pietro NUCERA si chiama. E' un medico che lavora nell'ospedale di Melito..."*) lasciandogli intendere che, considerato lo strettissimo rapporto con lui e la sua incondizionata disponibilità nei confronti della famiglia, a prescindere dalle votazioni, sarebbe stato, comunque, a disposizione per qualsiasi cosa, come la cura di un malato ed altro (*"se...., a prescindere dal fatto delle votazioni, se occorre qualche cosa... di venire, di vedere qualche malato, qualche cosa., che non si può muovere e cose..."*).

I due interlocutori concordavano sul fatto che soggetti come il NUCERA erano di importante aiuto per l'organizzazione, soprattutto nell'ausilio dei latitanti malati (FICARA: *"è sempre buono, non si sa mai, uno... uno che è latitante per paura e non viene..."*; PELLE : *"se c'è un latitante, lo porto da lui, è un amico fidato, può venire dove vuole..."*).

L'importanza di potersi avvalere della disponibilità e conoscenza di un soggetto come NUCERA era nuovamente ribadita da PELLE (*"la vita nostra si sa, uno quando una va o da un amico o ...non si sa mai! ...o ha bisogno di un'altra cosa... lo chiama, prenditi la borsetta e vieni che devi venire a ...incompr..."*) e da FICARA (*"sì, sì, può servire!"*) il quale chiedeva al suo interlocutore ulteriori informazioni sulla professione del NUCERA (*"ma che medico è lui, che professione...? medico generico?"*) e riceveva la risposta da parte di PELLE che non era importante quale fosse la sua specializzazione perché conosceva altri medici cui avrebbe potuto rivolgersi in caso di necessità (*"lui è per tutte cose, ...incompr... sì, poi ha l'amicizia sua, capito? ha un mondo di persone, ha medici che ...incompr... tutto compà, di tutto ...incompr..."*).

Seguiva la decisione del PELLE di convocare l'odierno imputato presso la sua abitazione per fargli conoscere il FICARA (*"ora sapete che faccio, lo mando a chiamare... che lui è per sotto a Bovalino, che è venuto che gli avevo dato appuntamento per venire... ora lo mando a chiamare e lo faccio venire qua, e vi conoscete voi... sapete che lui è nell'ospedale, e come quando... a un certo punto c'è un altro, chi va va di noi deve essere a disposizione... lasciate che lo chiamo..."*) il quale, unitamente allo ZAPPALA', si mostrava ben disposto a conoscerlo al fine di appoggiarlo nella campagna elettorale e prendere accordi in caso di necessità di cure mediche per i latitanti (FICARA: *"è, così pure...incompr...ci da due biglietti (volantini), glieli passiamo...incompr..."* - *"chiamalo, se sa, lo fate venire ...incompr... e porta un po' di biglietti (volantini), che si trova, una volta che siamo qua, che faccio, torno un'altra volta, solo che poi loro, quagli altri ci sparano a ...incompr... e no perché ho la situazione dei camion là, e va bene ...incompr...l'aiuto di questo, mettiamo se sale, e se ...incompr... bordello di latitanza..."*; ZAPPALA' *"non ci sono problemi, però almeno sappiamo dove dobbiamo votare, ...incompr... questo medico...il telefono di casa..."*).

Dopo qualche minuto PELLE Giuseppe chiedeva al figlio Antonio, che nel frattempo li aveva raggiunti, di recarsi da "Roberto" il quale avrebbe dovuto contattare "Pierino" per riferirgli di recarsi immediatamente presso la sua abitazione perché doveva presentargli "compare Giovanni" (*"oh Antonio là sotto da Roberto c'è Pierino... vai, prenditi la macchina e lo fai venire dietro di te con una macchina e te lo porti qua sopra che lo deve conoscere compare Giovanni ... e gli dici che ho detto io che deve venire lui personalmente! ...e di portare i bigliettini. e vieni presto Antonio!"*).

FICARA precisava a PELLE che si sarebbe adoperato per convogliare tutti i voti dei suoi familiari e conoscenti a favore di NUCERA, non avendo la cosca di sua appartenenza preso accordi con altri candidati (*"tutti i nostri vedete compare, tutti i nostri familiari vedete, siamo una buona cinquantina, glieli diamo a tutti... compare Ciccio ha... ha i suoi generi i suoi così, dentro Reggio gliene da un bel po', non dobbiamo votare a nessuno, votiamo solo a questo..."...omissis... "tanto noi impegni non ne abbiamo con nessuno, nessuno ...incompr..."*); aggiungeva che, se altri soggetti avessero chiesto

appoggio nella raccolta dei voti, avrebbe finto di fornirgli il proprio sostegno, mentre avrebbe appoggiato il NUCERA (*"a tutti gli diciamo... a tutti gli diciamo sì e poi votiamo a chi vogliamo noi..."*, affermazione che trovava pienamente d'accordo il PELLE (*"esatto! ...inc... tutti che si sì, tutti sì, ...incompr...e poi votiamo a chi ci interessa!"*) il quale rassicurava il suo interlocutore che avrebbe spiegato all'odierno imputato che avrebbe dovuto mettersi *"a disposizione"* della cosca FICARA come era stato sempre *"a disposizione"* della sua famiglia (*io vi dico una cosa, io parlo con.... all'ultimo che poi che si decide e stop, ...incompr... "senti che ti dico... Vedi che io quello che posso fare lo faccio per te... tu ti sei comportato sempre bene, a livello di Melito cose, sei stato sempre a disposizione, però ...incompr... a disposizione come fai con me! non devono venire da me, vengono direttamente da te, mettiti a disposizione, quello che puoi fare lo fai, se tu vai alla regione se tu sei là, qualsiasi cosa che..."*) pena la "rottura" con la cosca di cui era a capo (*"se tu non la puoi fare una cosa, spiega e dici "io non la posso fare per questo, questo e questo dobbiamo far passare un po' di tempo per farla..." gli ho detto io, "tu devi parlare chiaro... con questi che ti dico io, poi con gli altri fai quello che vuoi, compà però con gli amici miei devi parlare chiaro, perché se no rompi con me, e no..."*).

Successivamente faceva ritorno PELLE Antonio riferendo al padre ed ai conversanti di non avere trovato nessuno (*"o papà, non sono lì! Roberto oggi è chiuso, anche!"*).

PELLE Giuseppe si mostrava molto sorpreso di quanto appena riferitogli dal figlio ricordando che sino a poco prima NUCERA era fermo dove gli aveva indicato nel discorrere con degli appartenenti alla famiglia MAISANO (*"No, erano lì, che c'erano quelli dei Maisano! O erano con Mimmo Santi!"*); ipotizzava quindi: *"Non me lo sono mai, il numero di ... incompr ... ! Sai, dove possono essere? A me Peppe l'ha detto ... incompr ...! Era là a casa? Sai dove devono essere, allora? Là sotto, alla Gioielleria.. Dove c'è la Gioielleria ...incompr... Se c'è quel Filippo, digli di telefonargli a Roberto, per dirgli di venire qua! Sicuramente là sono, altrimenti fai telefonare a lui dalla gioielleria, e lo fai venire!"* .

Dall'esame della conversazione può dirsi provato che il NUCERA, candidato di riferimento della famiglia PELLE per le consultazioni regionali del 28 e 29 Marzo 2010, aveva un rapporto stabile e risalente nel tempo con la famiglia di San Luca in qualità di soggetto definito da PELLE Giuseppe al suo interlocutore, in più occasioni, *"a disposizione"* della cosca per qualsiasi motivo *"a prescindere dalle votazioni"* come ad esempio la cura dei latitanti *"a prescindere dal fatto delle votazioni, se occorre qualche cosa... di venire, di vedere qualche malato, qualche cosa.., che non si può muovere e cose..."*; *"sei stato sempre a disposizione ... come fai con me! non devono venire da me, vengono direttamente da te, mettiti a disposizione, quello che puoi fare lo fai, se tu vai alla regione se tu sei là, qualsiasi cosa ..."*

Ed è proprio in qualità di appartenente alla cosca che il NUCERA, candidatosi alle elezioni, riceveva l'appoggio della stessa.

Dimostrativa, altresì, del contributo che NUCERA avrebbe potuto dare al rafforzamento della cosca, qualora tra l'altro fosse stato eletto, è l'affermazione finale resa da PELLE (*"se tu vai alla regione se tu sei là, qualsiasi cosa che..."*).

Poco dopo all'interno dell'abitazione di Giuseppe PELLE entrava IARIA Filippo (come confermato grazie al supporto fornito dal servizio di video osservazione) soggetto che, per come risulterà dal contenuto di questo e di successivi dialoghi, risulta molto vicino alla famiglia PELLE.

In merito alla candidatura di NUCERA Pietro Antonio, PELLE Giuseppe comunicava allo IARIA che *"compare Gianni"* (FICARA Giovanni) si era reso disponibile a sostenere la candidatura di *"Pierino"* a Reggio Calabria e gli chiedeva di riferire a NUCERA di mettersi *"a disposizione"* della cosca FICARA (*"ditegli a Pierino che quando sente il nome di Gianni FICARA deve essere a disposizione ...incompr...fanno un lavoro per Pierino, stanno lavorando per Pierino...incompr..."*); gli spiegava che, nel caso in cui *"compare Gianni"*, o un soggetto a lui vicino, avesse avuto necessità di qualche cosa o si fosse recato presso l'ospedale di Melito P.S., il NUCERA avrebbe dovuto dimostrarsi pronto a fornire il suo aiuto per ogni evenienza (*"...però ditegli a Pierino che quando si presenta compare Gianni là, in*

Ospedale o di qualunque cosa abbiamo bisogno...incompr..."); avrebbe dovuto mostrare al FICARA lo stesso riguardo che aveva sempre riservato a PELLE e alla sua famiglia.

Il FICARA, a questo punto, spiegava a PELLE che, insieme ai suoi accompagnatori, sarebbe riuscito a raccogliere un maggior numero di voti a Reggio, a Pellaro, a Lazzaro e San Gregorio dove poteva vantare la conoscenza di numerosi *"amici"* (*"Si, Ravagnese, Reggio... Tutto quello perché non è...abitiamo a Ravagnese però abbiamo tutti amici che stanno a Reggio, non è che lo votiamo solo a Ravagnese... Quelli che siamo a Ravagnese, è capace che ne prendete più a Reggio che a Ravagnese per dire...voti... perché siamo una bella famiglia làDico e noi possiamo...a Pellaro, a Pellaro abbiamo amici e possiamo, bene o male pure che hanno impegni...un paio di voti glieli "scippiamo"... A Lazzaro, in quelle zone di San Gregorio, Ravagnese, Reggio, li prendiamo, non vi preoccupate!"*); assicurava, inoltre, che, non appena fosse rientrato a Reggio Calabria, si sarebbe adoperato unitamente ai membri della sua cosca a recapitare i volantini agli esponenti delle altre famiglie nonché ai parenti di uno dei suoi accompagnatori che risiedevano nella zona di Modena (*"Niente noi domani, come combiniamo già ...incompr... guarda a me appena arriviamo a Reggio, quello ci prende la sua famiglia che sono.. un bello poco nella zona di Modena pure non so se sapete... Ciccarello, San Sperato, vicino a Sambatello... là.."*).

PELLE raccomandava, in ogni caso, il suo interlocutore, di evitare di andare a ricercare voti per il NUCERA nei luoghi di predominio di altra cosche e, in particolare, in quelli dominati dalla famiglia dei LABATE (*"Ti mangiu"*) situati al confine con il territorio di competenza della famiglia LATELLA - FICARA (*"Voi... gli dovete dire solo questo "...non sgarriamo con la famiglia dei TI MANGIU..."*).

Il riferimento all'eventuale interferenza che l'attività di FICARA avrebbe potuto portare nelle operazioni di procacciamento dei voti nelle zone di influenza del clan LABATE, mette in evidenza, che la conversazione si riferisce a famiglie mafiose e ad equilibri di mafia e che gli interlocutori sono soggetti ben inseriti negli ambienti mafiosi e conoscono le zone di influenza delle varie consorterie criminali.

La discussione avente ad oggetto la candidatura di NUCERA Pietro Antonio proseguiva nel corso della successiva conversazione del 20.03.2010 (conversanti IARIA Filippo, PELLE Giuseppe, FICARA Giovanni e BILLARI Costantino Carmelo) durante la quale FICARA e BILLARI riferivano a PELLE di aver provveduto a consegnare i volantini elettorali alle persone di propria conoscenza (*"Quelle copie, a quelli nostri gliele abbiamo date ..."Poi vi facciamo sapere ... incompr ..."*); FICARA chiedeva quali fossero le origini del NUCERA, in quanto a Reggio Calabria era appoggiato anche un'altra persona dallo stesso cognome (*"NUCERA Giorgio"*) (*"Ma lui di dov'è, questo qua? ... incompr ... si porta a Reggio ... incompr ...NUCERA Giorgio..."*) e PELLE, dopo avere compreso a chi stesse riferendosi il suo interlocutore (*"Gio.. Gia... Giovanni NUCERA... Questo, però è originario di.. incompr ... Questo, NUCERA Giovanni ..."*), esponeva ancora una volta che il NUCERA svolgeva la professione di medico presso l'ospedale di Melito di Porto Salvo ed era originario di quel centro (*"Questo è di Melito. Questo lavora all'Ospedale là a Melito"*). FICARA Giovanni, evidenziando di avere raccolto almeno settanta voti (*"io penso che, per non esagerare, una settantina di voti lì..."*) e di essere riuscito ad intercedere a favore del NUCERA anche con persone che avevano preso accordi con altri candidati (*"Quei giovanotti, amici, che pratichiamo noi le loro famiglie ... mi sono aggiustato a qualcuno che ... lo hanno impegnato con qualcuno, "Va bene se siete quattro, tre li date a noi e uno lo date "*), si mostrava molto fiducioso sulla sua elezione (*"Io penso, che ce la fa perché qua penso che lo votano tutti... Là a Reggio... uhm...quello, quello... Quelli che abbiamo! Ma noi non abbiamo nessun ... incompr ..."*) mentre il BILLARI confermava che la cosca cui appartenevano non si era impegnata con altri candidati (*"No, noi impegni non ne abbiamo..."*);

Infine, PELLE Giuseppe, mostrando ancora una volta che il suo comportamento era regolato dal rispetto per le altre famiglie e per la competenza territoriale di rispettiva competenza, ribadiva: *"Compare ... incompr ... noi gli dobbia ... gli dobbiamo dire il possibile non l'impossibile, perché, non si può pretendere l'impossibile!"*.

La candidatura di “Pierino” veniva affrontata infine nella conversazione del 27.03.2010 (conversanti VERSACI Mario, PELLE Giuseppe ed un altro soggetto non identificato, presentato come il genero di NUCERA Pietro Antonio) che sarà oggetto di trattazione analitica con riferimento alla figura di VERSACI Mario e di cui si riportano spezzoni di interesse.

Nel corso del dialogo gli interlocutori facevano un resoconto delle persone contattate per reperire voti, una valutazione sulle possibilità di riuscita del NUCERA ed una analisi generale di tutta la campagna elettorale evidenziando, nel complesso, una non adeguata partecipazione del candidato.

Nel corso del dialogo VERSACI Mario, dimostrando il suo livello di partecipazione agli affari della ‘ndrangheta, spiegava a PELLE di essere stato rassicurato dal “Ciangiolo” circa il suo appoggio politico al NUCERA e lo esortava ad appoggiarli poiché se non si fossero vinte le elezioni per la differenza di poche adesioni sarebbe stata una beffa.

Il riferimento al “Ciangiolo” oltre al colloquio con il PELLE, non lasciava dubbi sul fatto che le famiglie di cui parlava il VERSACI erano da intendere come strutture della ‘ndrangheta (“... niente con ... siccome che Pierino mi diceva che per il fatto, che il Ciangiolo qualche cosa fa ...incompr... millequattrocento voti lui ha detto che ce li ha presi ... millequattro, possono essere millecinque, può ... può essere pure che per là abbiamo quell'assetto ...incompr... mah, quelli al massimo questi sono, contati proprio quelli stretti stretti. Diceva lui se è possibile che poteva fare qualche altro piccolo ...incompr... noi possiamo vedere, sempre se si può racimolare qualche altra cosa. Perché lui infatti, infatti lui diceva, peccato mi ha detto, che rimaniamo fuori per poco, perché cento voti...”).

PELLE Giuseppe, a questo punto, riferiva di essersi già messo in contatto con un numero consistente di persone per cercare di raccogliere voti a favore di “Pierino” (“Io l’ho chiamato un’altra volta, eravamo qua sotto, gli ho detto: **ma per il fatto di...**, e lui me lo ha detto, mi ha detto: no, siamo stati ieri sera, gli ho detto: **che hai fatto con il fatto di Pierino, glieli hai dati questi cosi, che hai fatto?** Mi ha detto: tutto a posto, anzi mi ha detto: vedi che ieri sera siamo stati qua”) ribadiva di avere effettuato

interventi anche a Reggio Calabria (“...incompr... gli ho detto: ma glieli hai dati tutti quelli che avevi ...incompr... dice: glieli ho dati tutti, quello che prendiamo li diamo tutti. In più, gli avevo detto a Pierino, quel giorno che eravamo qua, ci sono altre famiglie di qua, già abbiamo parlato per questo fatto di cose, per questi voti. Là a Reggio ho fatto altri interventi, questo lo sapete, no? ...incompr... è venuto l'avvocato Filippo IARIA, quel giorno là, Pierino, onestamente, è pure giusto perché non poteva ...incompr...”)¹ VERSACI sottolineava di avere consigliato al candidato di non recarsi in questi giorni a casa di un appartenente alla ‘ndrangheta (“Si no, ma gliel’ho detto anche io, lascia stare, stai lontano perlomeno in questi giorni”).

PELLE, subito dopo, lasciando trasparire il suo profondo interesse per la candidatura del NUCERA, si esprimeva sui possibili esiti delle votazioni (“eh...e ci sta facendo un bel lavoro, io dico che a noi ci bastano ...incompr... perché ...incompr...”) avanzando una previsione sul numero dei voti necessari per raggiungere l’obiettivo (“Non voglio dire tutti i voti che votano nel Comune, ma una buona parte ... volete che ci danno anche la metà, e se non la metà, i tre quarti volete che ce li danno ... se sono i tre quarti, duecento voti li dobbiamo prendere...”)² riferiva di essersi interessato anche personalmente nella distribuzione dei volantini elettorali (“Perché io quando sono andato là, la prima volta, dopo ci siamo incontrati altre volte, là ... con questi amici, gli ho detto: vedete cosa dovete fare, dategli ... incompr...”) e riceveva conferma dal VERSACI sulla loro consegna (“si, glieli ha portati i fac – simile”).

PELLE chiedeva ai suoi interlocutori chiarimenti sull’andamento della campagna elettorale svolta nei paesi vicini (“Poi mi ha detto che siete andati voi ...incompr.... **La ad Africo come siete combinati?**) e VERSACI riferiva che ad Africo la situazione era complicata dal fatto che fossero diverse persone che non agivano in maniera unitaria (“Là è, questo un pezzo di paese disgraziato, io là un punto ...incompr... e proprio non sono capace di farlo perché...là entrano tutti, là entrano tutti”); PELLE si mostrava ottimista sull’esito di un incontro svoltosi a Brancaleone di cui gli aveva parlato VERSACI (“Si, a Brancaleone i voti li prendiamo. Almeno mi pigghiamu tutti i voti pure

con *Peppe*, *Iddhu* è 'mparatu"); i due interlocutori a questo punto facevano previsioni sulla possibile riuscita elettorale del NUCERA.

VERSACI M. *Se prendiamo ottocento saliamo, ma se prendiamo cinquecento o ne prendiamo quattrocento...*

UOMO *Quattrocento non saliamo.*

VERSACI M. *Siamo, siamo, siamo bassi.*

PELLE *Ma l'importante, compare se li prende ottocento voti, almeno che parte con trecento voti...breve pausa...Si ma vanno bene, li devono portare qua. Però se attacca meno di ottocento voti*

VERSACI M.: *Perché, quando mai, a Bova...*

PELLE G.: *La... la strada la facciamo.*

VERSACI M.: *...a Bova i voti li prendiamo pure...*

PELLE G.: *Si, si.*

Subito dopo facevano una stima dei possibili voti nelle zone di Condofuri e Palizzi esprimendosi in termini dubitativi per la prima località ed in termini ottimisti per la seconda a causa del personale intervento di PELLE, attraverso MAISANO Filiberto, noto esponente mafioso della zona (*"Guardate, a Palizzi si devono prendere, perché io a Palizzi avevo parlato tramite ...incompr... ancora prima che uscissero tutti i candidati, che è capitato qua un giorno compare Filiberto"* e di seguito *"E gli ho detto compare Filiberto vedete che, non prendete impegni con nessuno perché vedete che io devo portare Pierino nella politica, ed abbiamo bisogno di voti, non prendete impegni. Tant'è vero che mi ha detto...che quando sono andati con compare Pierino, Pierino NUCERA che gliel'ho ha detto, dice: No, noi non abbiamo preso impegni perché lo aveva detto compare...incompr...io aspettavo, mi ha detto che aveva detto, che vanno con compare Mimmo a Spropoli"*); elencavano i soggetti di quella zona che erano stati contattati per la campagna elettorale del NUCERA sottolineando il PELLE di averlo più volte

invitato a recarsi personalmente dai potenziali elettori indicatigli (*"Gli avevo detto, passate, ditegli a Tonino se non ha, se non andate voi altri, prendetevi a Saverino, a compare Saverino e andate là e andate insieme o con **Franco** con il figlio, con il fratello di **Peppe MAISANO** ...incompr... C'è un **"San Giovanni"**, con loro si rispettano. ...incompr... si accavallano le voci..." ...omissis... " ...Gli avevo detto, andate... ...andate là... e parlate con **Tonino**, perché là, o quindici o venti o dieci sono sempre voti compa' che escono. Gli ho detto andate, passate da là e diteglielo, poi sono passati, se non sono passati, se lo hanno visto" ¹) mentre VERSACI specificava di essere sicuro che l'entourage di NUCERA non era passato dal predetto Tonino lasciando intendere che egli stesso ed il NUCERA avevano avuto contatti con alcuni esponenti della famiglia IAMONTE di Melito Porto Salvo (*"Non penso che sono passati, sapete perché non sono passati? Sicuro, sono sicuro, perché quella sera che eravamo, c'erano quelli di Melito, i **IAMONTE** ... quella sera gli è arrivata una telefonata... e gli hanno detto, mi pare, mi pare che compare Mimmo, che deve andare, e poi discutevano il fatto che siamo andati a parlare, **Mimmo** ha parlato di andare là dove dite voi..."**Eh!"** dice: **"si vediamo... vediamo e andiamo"** Volete che andiamo, però, non ho sentito dire se sono andati, se non sono andati, come e quando"*).*

Concludeva PELLE con l'esortazione ai presenti di fare ulteriori giri per recuperare maggiori adesioni (*"Se non si gira compare, i voti non si prendono, se non si gira e non si va i voti non si prendono. Io ...incompr... sapete qual è il fatto? Io gliel'ho detto a Pierino, se fosse stato di San Luca..."*) evidenziando ancora una volta che si sarebbe recato personalmente nei vari paesi per ricercare appoggio (*"...ci saremmo messi dentro una macchina, con lui, in breve tempo agli altri li superava, ci mettevamo in una macchina, raccoglievamo ...incompr... passavamo e le cose si facevano diversamente. Perché tanto fa uno che lo porta un amico..."*) e mostrandosi nuovamente fiducioso nella vittoria politica di NUCERA (*"... e tanto ...incompr... e così eravamo sistemati diversamente, però, di come sono e vanno le cose, **io dico che noi problemi non dovremmo neanche averne**"*) nonostante il fatto che "*Pierino*" fosse restio a recarsi nei piccoli centri per dialogare con le persone (*"Io ho parlato con uno ... io avevo detto di Pierino, vedi là, uno non deve stufarsi di ...incompr... con la macchina. Perché se voglio trovarlo a uno, devo*

andare domani, devo andare stasera devo andare di mattina, a mezzanotte, pure a mezzanotte quando lo trovo..."); ribadendo di avergli anche indicato i paesi dove recarsi per raccogliere adesioni elettorali ricevendo conferma dal VERSACI, a testimonianza dello stretto rapporto intercorrente tra i due, di aver provveduto a fare i giri che gli erano stati segnalati.

PELLE G. *Io gli avevo detto, di andare a Delianuova e non sono andati.*

VERSACI M. *Noi siamo andati allora, il primo giorno ... incompr ... gliel' ho detto!*

UOMO *... incompr ...*

PELLE *Senza Pierino andatevene a Delianuova.*

VERSACI *...incompr...*

PELLE *Quando andate a Delianuova poi fate Scido, Delianuova, Santa Cristina, fate tutti questi paesi.*

VERSACI *Siamo, siamo andati andati per là.*

PELLE G.: *Quando raccogliete due o trecento voti là, sono, sono...*

PELLE sottolineava ancora che era necessario proseguire nell'opera di ricerca dei voti anche nell'imminenza delle operazioni elettorali (*"Però, deve prendere ...incompr... quello che si può stringere è giusto che si fa, prima che passa. Io vi dico ora, qua sotto erano ...incompr... ho detto: o' Mimmo che avete fatto là per questo fatto di Pierino...avete parlato?Ha detto: tutto a posto...anzi mi ha detto Mimmo, lui me lo ha detto, che io onestamente non lo sapevo che ieri sera erano ...incompr... ha detto: Vedi che ieri sera è stato qua ... incompr... è venuto là, hanno fatto...non so che hanno fatto"*) dimostrando ulteriormente il suo notevole impegno personale nella campagna elettorale in favore del NUCERA (*"Cento voti ci fanno, fate, andate, ora andiamo, domani andiamo, dopodomani andiamo, quell'altro domani andiamo, non sono andati ma...dovete andare, dovete camminare!"*) trovando pieno consenso nella risposta del VERSACI (*"Certo, certo, certo...certe volte...va bene...eh, eh, eh."*).

Nel corso del successivo dialogo del 2.04.10 (conversanti PELLE Giuseppe, NUCERA Domenico, la moglie MAISANO Dorian, NUCERA Raffaele e MACRI' Giorgio NUCERA Domenico) si discuteva dei risultati delle consultazioni elettorali tenutesi qualche giorno prima e dell'insuccesso politico di NUCERA.

I dialoganti analizzavano dettagliatamente il numero dei voti conquistati dall'imputato nei seggi dei vari paesi (NUCERA Raffaele: *"E va beh! Millequa ... milletrecento voti li ha presi!"* MACRI' Giorgio: *"Delle volte, all'infuori, voglio dire, dici va boh, uno si aspettava settanta, sono usciti quaranta, sono usciti ... fuori paese, più o meno, non dico al cento per cento ma al settanta per cento sono usciti"* ed ancora *"... perché, dove ha preso trenta, dove ha preso quaranta, dove ha preso venti, dove ha preso quindici, anzi, in alcuni paesini ha preso diciotto, diceva lui, voglio dire, di là, di Melito, ha preso trecento voti"*).

A dire di PELLE *"Pierino"* avrebbe dovuto reperire molti più voti nella zona di Melito Porto Salvo dove svolge la propria attività lavorativa (*"Se non parti bene in una casa ... incompr..."*) e la causa della sua sconfitta era da attribuire ai suoi scarsi contatti con l'elettorato (*"Vi ricordate che una volta, giorni prima, che esempio vi facevo ...incompr... quanto sono importanti, nelle diplomazie..."*).

PELLE riferiva quindi ai suoi interlocutori di essersi aspettato un modesto risultato elettorale del NUCERA (*"Quando c'è stato questo gioco, io l'ho detto, Pierino, l'ho detto Giorgio, eravamo qua un giorno con Giorgio, gli ho detto: Io non vorrei sbagliare, ma Pierino non va da nessuna parte ..." ... " ... e i risultati sono questi, compà!"*) sottolineando l'importanza di una capillare organizzazione della campagna elettorale nel luogo di residenza e dove il candidato svolge l'attività lavorativa (*"Compare Mico, ora devo dirvi quattro cose! Quando io ho detto quella sera ... incompr ... la campagna elettorale, eh ... perlomeno ...incompr... non si può condizionare ...incompr... voi dite, me lo dici ora perché non me l'hai detto prima ...incompr... abbiamo parlato quella volta con voi ...incompr... come voti ...incompr... risolviamo ... va beh ...incompr... però c'era un'altra, un'altra cosa ... incompr... vi ricordate cosa vi ho detto io ...incompr... ma ora ...incompr... passa il treno, dopo del treno ...incompr... e parlate con ...incompr... là*

sopra, là sono usciti, Santa Cristina, cose ... andate e vedete là per dire, o dieci, o cinque per paese, o uno, sono usciti no? ...incompr... Che poi un altro fatto lo sapete qual' è pure? Pierino è partito da punto a capo, è partito. **Perché, se tu nella tua casa...**")."

Nel corso dell'ultimo dialogo PELLE esternava a MACRÌ Giorgio e NUCERA Raffaele le proprie perplessità sul potenziale successo politico di "Pierino" (**"Anzi vi dico che ci sono certi che non lo votano proprio, e votano per gli altri"**) ribadendo che la sua debolezza derivava dal non potere offrire aiuto agli elettori in cambio delle preferenze (**"Ma poi sapete che è compare, sapete che è compare? Se voi come politico vi presentate in un posto, e date le possibilità, date spiegazioni di ... dimostrate una cosa, di un aiuto, che voi potete dare..."** alludendo alle promesse fatte pochi giorni prima ai candidati ZAPPALA' Santi e IARIA Francesco (**"Voi parlate con certi politici compare, che vengono qua per portarsi, dicono se vi ... e vi dicono: vedete quello ce l'ho nelle mani, se c'è bisogno di una cosa, o ... vedete che è a disposizione, anzi volete che ve lo chiamo? ... no lasciatelo stare, però compare, sono vere le cose che si dicono!"**); spiegava che avrebbe potuto essere favorito esclusivamente da persone nell'ambito ospedaliero (**"Perché ha le sue amicizie, ma arrivare a livello di queste cose compare, loro possono vedere a livello dell'ospedale, a livello ...incompr... altre amicizie di aiuto non ne ha, le persone..."** e di seguito **"...Non hanno bisogno di lui, perché dice se non vado a Melito, vado a Reggio, vado a Locri, vado da un'altra parte, ad un amico lo trovo!"**); esternava nuovamente i propri dubbi in merito al successo politico del NUCERA soprattutto a causa delle maggiori potenzialità degli altri candidati (**"Chi ha ...incompr... chi ha quello, chi ha bisogno del favore..."**).

Alla luce delle complessive risultanze probatorie può dirsi raggiunta la prova della partecipazione del NUCERA alla cosca PELLE.

E' noto come la condotta tipica di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso deve ritenersi realizzata nel momento in cui il singolo soggetto risulta essere attivamente inserito in tale tipo di organizzazione manifestando in tale maniera la consapevolezza e la volontà di fare effettivamente parte del sodalizio (*affectio societatis*) in modo tale da apportare un contributo sia pure minimo ma non

insignificante alla vita dell'istituzione criminosa ed in vista del perseguimento dei suoi scopi. Trattandosi di reato a concorso necessario e a dolo specifico occorre inoltre la consapevolezza reciproca di partecipare e di contribuire attivamente alla vita dell'associazione nella quale i singoli affiliati agiscono facendo convergere la loro volontà verso la realizzazione di un comune programma.

Il primo elemento che depone nel senso proposto dall'accusa è rappresentato dalla risposta fornita da PELLE nel corso della conversazione del 13 marzo 2010 alla domanda del FICARA, esponente di spicco della 'ndrangheta reggina, sul nominativo del candidato da votare (*"Pietro Nucera...Pietro Nucera si chiama, è un medico che lavora all'Ospedale di Melito"*).

Al nome fatto da PELLE segue la descrizione delle prestazioni che è in grado di fornire il NUCERA (*"se ... , a prescindere dal fatto delle votazioni, se occorre qualche cosa" ... omissis ... "di venire, di vedere qualche malato, qualche cosa ... che non si può muovere e cose..."*); enunciazione che trova piena approvazione nella risposta del FICARA (*"è sempre buono, non si sa mai, uno... uno che è latitante per paura e non viene..."* riscontrando, a sua volta, il pieno accordo del padrone di casa *"c'è un latitante, lo porto da lui, è un amico fidato, può venire dove vuole..."*).

E' doveroso a questo punto formulare una prima considerazione: PELLE propone il candidato della cosca a FICARA rassicurandolo circa la sua affidabilità, a causa della professione svolta e della conseguente specifica competenza medica, nella cura dei latitanti.

NUCERA è, in altri termini, il candidato prescelto dalla cosca, uomo di fiducia del Pelle, soggetto verso il quale il "capo" non solo indirizza i voti ma si prodiga ampliando la base elettorale per come si evince dall'ordine del boss di fargli conoscere di persona FICARA al fine di rafforzare quanto più possibile il sostegno elettorale di quest'ultimo e conseguentemente avvantaggiarsi dei suoi agganci con il territorio reggino (*"ora sapete che faccio, lo mando a chiamare ... che lui è per sotto a Bovalino, che è venuto che gli avevo dato appuntamento per venire ... ora lo mando a chiamare e lo faccio venire qua, e vi conoscete voi ... sapete che lui è nell'ospedale, e come*

quando ... a un certo punto c'è un altro, chi va va di noi deve essere a disposizione ... lasciate che lo chiamo...").

Ulteriore conferma dell'intraneità al gruppo in perfetta aderenza agli interessi della consorteria e nel rispetto del ruolo di capo svolto dal Pelle e quindi dell'assoluta disponibilità del Nucera ("uno di noi") è l'ordine categorico rivolto da PELLE al figlio di andare a chiamare NUCERA (... e gli dici che ho detto io che deve venire lui personalmente! ... e di portare i bigliettini).

A fronte di questo impegno assunto dal Pelle in prima persona corrisponde analogo impegno da parte del Ficara il quale prospetta il numero di voti che è in grado di raccogliere ("siamo una buona cinquantina glieli diamo tutti").

L'intraneità del Nucera alla consorteria è ulteriormente confermata dalle affermazioni rese da PELLE nella parte successiva del dialogo "senti che ti dico... Vedi che io quello che posso fare lo faccio per te ... tu ti sei comportato sempre bene, a livello di Melito cose, sei stato sempre a disposizione, però ...incompr... a disposizione come fai con me! non devono venire da me, vengono direttamente da te, mettiti a disposizione, quello che puoi fare lo fai, se tu vai alla regione se tu sei là, qualsiasi cosa che..."; affermazioni dalle quali si desume chiaramente che NUCERA è stabilmente e in modo duraturo a disposizione della cosca contribuendo con l'ausilio delle sue competenze mediche e non al suo rafforzamento.

Il richiamo, infatti, all'auspicato ruolo di consigliere regionale nulla ha a che vedere con l'attività medica svolta dal Nucera.

Dalle eloquenti parole di PELLE nel corso del successivo dialogo con lo IARIA risulta evidente che, ove ve ne fosse ancora la necessità, il medico deve essere a disposizione ("Ditegli a Pierino che quando sente il nome di Gianni FICARA deve essere a disposizione ...incompr... fanno un lavoro per Pierino, stanno lavorando per Pierino ...incompr..." ed ancora "... però ditegli a Pierino che quando si presenta compare Gianni là, in Ospedale o di qualunque cosa abbiamo bisogno ...incompr...") lasciando chiaramente trasparire che è la cosca ad impegnarsi nella raccolta dei voti per il Nucera e che la sua disponibilità deve essere completa.

Deve essere, infatti, sottolineato che la mera manifestazione di impegno con cui l'affiliato mette a disposizione del sodalizio le proprie energie costituisce di per sé un contributo alla vita e al rafforzamento della cosca non risultando necessario che l'apporto alla vita dell'associazione criminosa si concretizzi in un'attività materiale. Il contesto di tipo mafioso in cui la vicenda si inquadra spiega pertanto la preoccupazione manifestata dal Ficara in ordine al rispetto degli equilibri nelle varie zone, alla necessità di chiedere comunque il placet delle famiglie che ivi operano nella logica della rigida ripartizione delle competenze territoriali *"Voi ... gli dovete dire solo questo "... non sgarriamo con la famiglia dei TI MANGIU ..."*

Che la campagna elettorale svolta dalla cosca PELLE a favore del Nucera sia capillare e volta ad acquisire consensi anche da parte di esponenti di altre consorterie criminali si ricava dallo spezzone del dialogo del 27 marzo durante la quale VERSACI riferisce di poter garantire a favore del NUCERA l'appoggio del Toscano Giuseppe detto "Ciangiolo", soggetto appartenente alla cosca "Iamonte" operante nel territorio di Melito P.-S.

Che l'ausilio fornito alla cosca da parte del NUCERA spazi ben oltre la sua attività professionale è reso evidente dall'utilizzo del pronome "noi" da parte di PELLE nel corso del dialogo.

È chiaro che la sua *"messa a disposizione"* per conto della cosca non può dispiegarsi solo attraverso la sua professione abbracciando, al contrario, attività diversificate atte, tra l'altro, a consentire alla cosca l'inserimento nell'apparato amministrativo regionale.

E non incide sulla omnicomprensività della condotta a lui contestata la critica fatta al NUCERA dal PELLE nel corso di uno dei dialoghi riportati di non essersi impegnato come avrebbe dovuto nella campagna elettorale (*"Io ho parlato con uno ... io avevo detto di Pierino, vedi là, uno non deve stufarsi di ...incompr... con la macchina. Perché se voglio trovarlo a uno, devo andare domani, devo andare stasera devo andare di mattina, a mezzanotte, pure a mezzanotte quando lo trovo..."*) (cfr. Cass. *"Integra la condotta di partecipazione, specie in mancanza di un'affiliazione rituale, l'esplicazione di*

attività omogenee agli scopi del sodalizio, apprezzabili come concreto e causale contributo all'esistenza e al rafforzamento dello stesso, da parte del soggetto che ne sia stato accettato e in esso sia stabilmente incardinato con l'assunzione di determinati e continui compiti, anche per settori di competenza").

In conclusione il rapporto clientelare stabile, continuativo e fortemente personalizzato tra Pelle e Nucera emerso dal contenuto delle conversazioni depone univocamente per l'intraneità del NUCERA al sodalizio con uno suo ruolo specifico.

Non può accogliersi la considerazione svolta dalla difesa secondo cui l'appoggio da parte della cosca Pelle alla candidatura del Nucera sarebbe stato più apparente che reale, considerato il numero esiguo di voti raccolti dal candidato proprio nelle zone di "influenza" della famiglia Pelle (2 voti a Natile di Careri, 5 voti a Plati e 18 voti a Bovalino), e la manifestazione da parte del capocosca di disponibilità anche verso altri candidati (cfr. Santi Zappalà o Liliana Aiello).

Infatti, dal contenuto delle conversazioni si ricava con assoluta certezza che Pelle Giuseppe ha proposto quale candidato da appoggiare Nucera a causa della sua disponibilità manifestata tanto in passato quanto in futuro, ove eletto.

Il mancato raggiungimento dei risultati sperati non incide sulla configurazione della condotta di partecipazione all'associazione.

Secondo giurisprudenza consolidata l'associazione mafiosa è fattispecie plurisoggettiva propria giacché *"l'appartenenza di taluno a un'associazione criminale dipende anche dalla volontà di coloro che già partecipano all'organizzazione esistente"*. La prova di tale volontà plurale può desumersi da 'regole statutarie' (come quelle praticate dalle mafie storiche con i loro rituali di affiliazione) ma anche per *facta concludentia* indicativi di una "volontà di inclusione del soggetto partecipe". Si tratta di valutare in concreto l'effettiva volontà degli associati: sia la volontà del singolo partecipe di essere incluso nel sodalizio; sia la volontà degli altri membri di apprezzarne e accettarne l'inclusione, indipendentemente dal fatto che tale incontro di volontà possa desumersi dal rispetto di regole o prassi criminali. Riprendendo la

distinzione tra il contributo 'tipico' del partecipe e quello 'atipico' del concorrente eventuale, le S.U. ripropongono anche la definizione per la quale la condotta di partecipazione è ravvisabile in chi "si impegna a prestare un contributo alla vita del sodalizio, avvalendosi (o sapendo di potersi avvalere) della forza di intimidazione del vincolo associativo, e delle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano, per realizzare i fini previsti". L'espressione 'far parte' impiegata nel comma 1 dell'articolo 416 bis deve intendersi come *"una condotta che può assumere forme e contenuti diversi e variabili, così da delineare una tipica figura di reato 'a forma libera', consistendo in un contributo apprezzabile e concreto, sul piano causale, all'esistenza o al rafforzamento dell'associazione e, quindi, alla realizzazione dell'offesa tipica agli interessi tutelati dalla norma incriminatrice"*. A tale condotta *"non può attribuirsi il solo significato di condivisione meramente psicologica del programma criminoso e delle relative metodiche, bensì anche quello, più pregnante, di una concreta assunzione di un ruolo materiale all'interno della struttura criminosa, manifestato da un impegno reciproco e costante, funzionalmente orientato alla struttura e all'attività dell'organizzazione criminosa"* comportando *"un inserimento strutturale a tutti gli effetti in tale organizzazione, nella quale si finisce con l'essere stabilmente incardinati"*.

Alla luce dei principi esposti può dirsi provato che Nucera, pur nella marginalità del ruolo, abbia condiviso tale programma offrendo in concreto i propri servizi alla cosca (*"è sempre stato disponibile"*) in passato così come per il futuro.

L'effettivo conseguimento del risultato elettorale rappresenta solo un quid pluris che non incide sulla partecipazione al sodalizio da parte del candidato. Il dialogo intercorso successivamente alle elezioni tra Pelle Giuseppe, Nucera Domenico, Nucera Raffaele e Macrì Giorgio, nel corso del quale i conversanti commentano i risultati elettorali (conv. del 2.4.2010 ore 15:22) non deve quindi essere letto, come vorrebbe la difesa, come dato sintomatico della scarsa serietà dell'impegno assunto dal Pelle nei confronti del Nucera bensì come presa d'atto di una situazione che si è verificata e che i dialoganti, primo fra tutti Pelle Giuseppe, attribuiscono ad

un'inerzia del candidato, reo di non essersi sufficientemente impegnato durante la campagna elettorale.

Non influiscono sul granitico quadro probatorio le risposte rese dal NUCERA durante l'interrogatorio di garanzia.

Il Nucera ha infatti affermato di avere conosciuto Pelle Giuseppe per il tramite del fratello Sebastiano studente presso la facoltà di legge nell'università di Messina e di avere intrattenuto con loro rapporti "di amicizia".

Ha negato decisamente di avere prestato cure mediche a favore di soggetti latitanti ma di essersi limitato a sottoporre a visite psichiatriche, cardiologiche Pelle Giuseppe; ha ammesso di essersi recato presso l'abitazione del Pelle non solo per ragioni di natura professionale ma di amicizia, "di simpatia" e di essere a conoscenza del fatto che il padre di Pelle Giuseppe era stato per ben 27 anni latitante.

La circostanza poi che nel periodo in questione egli non si sia mai recato presso l'abitazione del Pelle non si risolve in un dato a lui favorevole poiché , per come emerge dalle stesse conversazioni captate, la particolare cautela gli era stata consigliata dallo stesso Versaci nel timore che gli incontri potessero destare sospetti (*"Si no, ma gliel'ho detto anche io, lascia stare, stai lontano perlomeno in questi giorni"*).

In ultimo nessun rilievo deve attribuirsi al dispositivo ed alla motivazione della sentenza con cui la Cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza del T.d.l. relativa alla posizione dell'imputato prodotto dalla difesa del NUCERA.

Nessun rilievo, infatti, ha tale pronuncia sull'attuale giudizio trattandosi di fasi diverse e non potendo la decisione della Cassazione in sde cautelare influenzare le valutazioni del giudice di merito.

IARIA Filippo

L'impostazione accusatoria a carico di IARIA Filippo si fonda sul contenuto di diversi dialoghi alcuni dei quali già esaminati nella parte relativa alla figura del NUCERA.

Nel corso del primo e già esaminato colloquio del 13.03.10 (conversanti PELLE Giuseppe, FICARA Giovanni, ZAPPALA' Giovanni e PANGALLO Francesco) PELLE riferiva allo IARIA, giunto successivamente, che *"compare Gianni"* (FICARA Giovanni) si era reso disponibile a sostenere la candidatura del NUCERA a Reggio Calabria e gli chiedeva di comunicare a quest'ultimo di mettersi *"a disposizione"* della cosca FICARA (*"ditegli a Pierino che quando sente il nome di Gianni FICARA deve essere a disposizione ...incompr...fanno un lavoro per Pierino, stanno lavorando per Pierino...incompr..."*); gli spiegava che, nel caso in cui *"compare Gianni"*, o un soggetto a lui vicino, avesse avuto necessità di qualche cosa o si fosse recato presso l'ospedale di Melito P.S., il NUCERA avrebbe dovuto dimostrarsi pronto a fornire il suo aiuto per ogni evenienza (*"...però ditegli a Pierino che quando si presenta compare Gianni là, in Ospedale o di qualunque cosa abbiamo bisogno...incompr..."*); avrebbe dovuto mostrare al FICARA lo stesso riguardo che aveva sempre riservato a PELLE e alla sua famiglia.

Dal contenuto della prima parte del dialogo in esame si comprende chiaramente che lo IARIA, oltre ad essere sostenitore della candidatura del NUCERA, era, innanzitutto, personaggio intraneo alla cosca PELLE proprio perché destinatario dell'ordine di informare un altro associato di rispettare una direttiva del capo-cosca (*"ditegli a Pierino che quando sente il nome di Gianni FICARA deve essere a disposizione"*).

La funzione di raccordo di IARIA tra il NUCERA ed il PELLE si ricava anche dalla intenzione di quest'ultimo, manifestata al FICARA, di presentargli il candidato, sottolineando il PELLE in ogni caso come fosse importante già la conoscenza tra l'odierno imputato ed il FICARA (*"IARIA F.:*

Ma vi conosce? FICARA G.:

No. PELLE G.:Non si conoscono IARIA F.:

Va bene poi abbiamo

l'occasione ... si accavallano le voci ... PELLE G.:

Ora ... lo conoscete voi

IARIA F.:Perfetto!").

Giova evidenziare che, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, IARIA Filippo ha ammesso di essere stato, a suo tempo, pienamente cosciente della caratura criminale del FICARA e del PELLE (P.M. -. *Sì. Ma quando ha detto "Compare Gianni", prima di questo dialogo che le ho letto io, Peppe Pelle le dice "Ditegli a Pierino - dice a Lei - ditegli a Pierino che quando sente il nome di Gianni Ficara, deve essere a disposizione", Lei ha capito chi era in quel momento Gianni Ficara?* INDAGATO IARIA -. *Sì, sì, sì, però poi...* P.M. -. *Quindi, ha capito che stava parlando con un mafioso, o no?, sì o no? Se uno rimane nella...* INDAGATO IARIA -. *Il Giovanni Ficara...* P.M. -. *Avvocato, guardi, per quanto Lei cerchi di minimizzare... ha capito o no che stava parlando con un mafioso, anzi con due mafiosi, con Peppe Pelle che andava a trovare molto spesso e con Giovanni Ficara di Ravagnese che stava promettendo i voti di Ravagnese, ha capito o no, sì o no?* INDAGATO IARIA -. *Sì, sì, l'ho capito.").*

Né tanto meno, come vorrebbe la difesa, influisce sul riconoscimento allo IARIA del ruolo di associato la sua domanda al FICARA se conosce il NUCERA (*"Ma vi conosce?"*), successiva all'ordine del capo-cosca.

Si tratta, infatti, semplicemente, di domanda esplorativa ed, in ogni caso, sempre attuativa degli ordini del capo-cosca.

Il FICARA, a questo punto, spiegava a PELLE che, insieme ai suoi accompagnatori, sarebbe riuscito a raccogliere un maggior numero di voti a Reggio, a Pellaro, a Lazzaro e San Gregorio dove poteva vantare la conoscenza di numerosi *"amici"* (*"Sì, Ravagnese, Reggio... Tutto quello perché non è...abitiamo a Ravagnese però abbiamo tutti amici che stanno a Reggio, non è che lo votiamo solo a Ravagnese... Quelli che siamo a Ravagnese, è capace che ne prendete più a Reggio che a Ravagnese per dire...voti... perché siamo una bella famiglia làDico e noi possiamo...a Pellaro, a Pellaro abbiamo amici e possiamo, bene o male pure che hanno impegni...un paio di voti glieli "scippiamo"... A Lazzaro, in quelle zone di San Gregorio, Ravagnese, Reggio, li prendiamo, non vi preoccupate!"); assicurava, inoltre, che, non appena fosse rientrato a Reggio Calabria,*

si sarebbe adoperato, unitamente ai membri della sua cosca, a recapitare i volantini agli esponenti delle altre famiglie nonché ai parenti di uno dei suoi accompagnatori che risiedevano nella zona di Modena (*"Niente noi domani, come combiniamo già ...incompr... guarda a me appena arriviamo a Reggio, quello ci prende la sua famiglia che sono.. un bello poco nella zona di Modena pure non so se sapete... Ciccarello, San Sperato, vicino a Sambatello... là.."*).

PELLE raccomandava, in ogni caso, il suo interlocutore, di evitare di andare a ricervare voti per il NUCERA nei luoghi di predominio di altra cosche e, in particolare, in quelli dominati dalla famiglia dei LABATE (*"Ti mangiu"*) situati al confine con il territorio di competenza della famiglia LATELLA - FICARA (*"Voi... gli dovete dire solo questo "...non sgarriamo con la famiglia dei TI MANGIU..."*).

Il riferimento all'eventuale interferenza che l'attività di FICARA avrebbe potuto portare nelle operazioni di procacciamento dei voti nelle zone di influenza del clan LABATE, mette in evidenza, che la conversazione si riferisce a famiglie mafiose e ad equilibri di mafia e che gli interlocutori sono soggetti ben inseriti negli ambienti mafiosi e a conoscenza delle zone di influenza delle varie consorterie criminali.

La prima eccezione sollevata dalla difesa riguarda la errata identificazione nell'odierno imputato di *"Filippo"*, citato nella prima parte del dialogo, presso la cui gioielleria, PELLE Antonio avrebbe dovuto recarsi per ordine del padre per dirgli di contattare, Pierino (cfr. PELLE Giuseppe *"No, erano lì, che c'erano quelli dei Maisano! O erano con Mimmo Santi!"* ed ipotizzava quindi: *"Non me lo sono mai, il numero di ... incompr ... ! Sai, dove possono essere? A me Peppe l'ha detto ... incompr ...! Era là a casa? Sai dove devono essere, allora? Là sotto, alla Gioielleria.. Dove c'è la Gioielleria ...incompr... Se c'è quel Filippo, digli di telefonargli a Roberto, per dirgli di venire qua! Sicuramente là sono, altrimenti fai telefonare a lui dalla gioielleria, e lo fai venire!"*).

Orbene, non rileva ai fini in esame se il *"Filippo della gioielleria"* sia o meno l'odierno imputato perché il quadro probatorio a suo carico si fonda sul contenuto della successiva parte della conversazione.

Nessun dubbio sussiste, infatti, in merito alla corretta identificazione dello Iaria indicato quale "avvocato".

In ordine alla seconda parte della conversazione è stato eccepito che trattasi di una conversazione della durata complessiva di 15 minuti e 3 secondi; che Iaria Filippo ha fatto ingresso nell'abitazione dopo 11 min. e 26 sec.; che, mentre nella prima parte del dialogo il colloquio tra i presenti presenta i toni confidenziali e segreti, si modifica completamente dopo l'arrivo dello Iaria al quale Pelle si rivolge con il termine "avvocato" e dandogli del "voi".

Tale eccezione deve essere disattesa.

Dal contenuto del dialogo intervenuto tra soggetti portatori di una notevole caratura criminale, PELLE Giuseppe e FICARA Giovanni, lo IARIA appare, contrariamente a quanto sostiene la difesa, pienamente consapevole delle ragioni della presenza del Ficara, della promessa dell'appoggio alla candidatura di Nucera tanto che, una volta entrato nell'abitazione del Pelle, si mostra immediatamente rispettoso delle direttive del capo.

Come già evidenziato, IARIA è incaricato dal Pelle di comunicare a Nucera Pietro, candidato della cosca, di mettersi a disposizione *"ditegli a Pierino che quando sente il nome di Gianni Ficara deve essere a disposizione ...incompr...fanno un lavoro per Pierino, stanno lavorando per Pierino...incompr..."*; allo IARIA è esplicitato da parte del PELLE che, qualora *"compare Gianni"*, avesse avuto necessità di qualsiasi cosa o si fosse recato presso l'ospedale di Melito Porto Salvo, il Nucera avrebbe dovuto fare il massimo che era nelle sue possibilità: *"...però ditegli a Pierino che quando si presenta compare Gianni là, in Ospedale o di qualunque cosa abbiamo bisogno...incompr..."*; che il riguardo che il Nucera avrebbe dovuto dare a *"compare Gianni"* doveva essere lo stesso che aveva sempre riservato allo stesso Pelle.

Ed ancora, dal prosieguito del dialogo, emerge come Ficara si fosse informato dello schieramento politico del NUCERA proprio per raccogliere voti a suo favore nelle zone in cui era in grado di esercitare una certa influenza (*"Sempre sempre...vicino all' UDEUR...a destra lui no?... Centrodestra... No, per il fatto che...là quando vedono di*

sinistra è capace... è inutile che glieli portiamo ...Sì, Ravagnese, Reggio... Tutto quello perché non è...abitiamo a Ravagnese però abbiamo tutti amici che stanno a Reggio, non è che lo votiamo solo a Ravagnese... Quelli che siamo a Ravagnese, è capace che ne prendete più a Reggio che a Ravagnese per dire...voti... perché siamo una bella famiglia là!.....Dico e noi possiamo...a Pellarò, a Pellarò abbiamo amici e possiamo, bene o male pure che hanno impegni...un paio di voti glieli "scippiamo"... A Lazzaro, in quelle zone di San Gregorio, Ravagnese, Reggio, li prendiamo, non vi preoccupate!").

Dalle emergenze probatorie contenute in questo primo dialogo può dirsi accertato che la condotta dello IARIA, consistente nella piena adesione alle direttive del PELLE, sia funzionale al consolidamento della strategia politica della cosca ed al suo rafforzamento.

Per meglio chiarire i concetti espressi va ribadito e sottolineato che non è necessario che il contributo alla vita dell'ente debba risolversi in un'attività materiale. Infatti la soglia minima di contributo partecipativo astrattamente ipotizzabile è teoricamente, la mera manifestazione di impegno con cui l'affiliato mette a disposizione del sodalizio le proprie energie, una siffatta disponibilità infatti costituisce essa stessa un contributo alla vita dell'ente e ne amplia le potenzialità operative.

L'organicità dello IARIA alla cosca si ricava anche dalla conversazione del 26.02.2010 (conversanti PELLE Giuseppe, IARIA Filippo e due soggetti in corso d'identificazione).

Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione sollevata dalla difesa secondo cui IARIA filippo non era presente all'interno dell'abitazione del Pelle nel corso della conversazione in esame e, in particolare, in data 26.2.2010, non aveva condotto a bordo della propria autovettura alcun soggetto presso l'abitazione del Pelle; non aveva mai fatto ingresso nell'abitazione stando alle videoriprese dalle quali emerge che sarebbe giunto da solo a bordo dell'autovettura, avrebbe suonato il campanello d'ingresso e, dopo avere atteso per qualche minuto, si sarebbe allontanato; esiste un innegabile contraddizione tra il contenuto dell'informativa del 19.4.2010

(operazione “Reale”) in cui Iaria Filippo non era presente presso l’abitazione del Pelle e quello dell’informativa oggetto del presente processo in cui, per contro, lo Iaria è presente all’interno dell’abitazione e partecipa al dialogo.

L’obiezione deve essere respinta per i seguenti motivi.

In primo luogo, come bene evidenziato dal Tribunale della Libertà, la difesa si è agganciata esclusivamente al contenuto della video-ripresa delle ore 11:29 da cui si deduce che lo IARIA si era recato nell’abitazione del PELLE da solo senza entrare nello stabile e non anche al contenuto di quella successiva delle 11:57 dalla quale si evince che si era recato, una seconda volta, insieme a due soggetti non identificati con i quali era entrato nello stabile (cfr. ordinanza del TDL PAG. 22 “*La visione del DVD prodotto dalla difesa ed utilizzato allo scopo di contestare l’assunto accusatorio consente infatti solo parzialmente di verificare quanto accaduto il giorno 26 febbraio 2010 trattandosi di immagini che si arrestano alle ore _____ e dunque prima delle ore 11:57. Dall’immagine video che si apprezza dalla visione del DVD prodotto in udienza emerge che in effetti Iaria Filippo, a bordo della propria autovettura Renault Clio giunge presso l’abitazione del Pelle e dopo avere suonato il campanello, non ottenendo risposta si allontana. Il DVD si arresta alle ore _____ e non riprende quanto accaduto immediatamente dopo allorquando alle ore 11:57 giunge dalla SS 106 la Renault Clio di colore grigio argento tg BP997DT dalla quale scende Iaria Filippo accompagnato da altri due uomini non meglio identificati*”).

In secondo luogo, dalle dichiarazioni rese dallo IARIA nel corso dell’interrogatorio di garanzia era intenzione dei Pelle aprire un caseificio i quali avevano richiesto la sua presenza al momento della firma del contratto con i due probabili acquirenti, non ricordava i loro nomi né le circostanze concrete dell’incontro confermando che tuttavia era avvenuto (cfr. pagg- 23, 24 e segg. interrogatorio di garanzia).

Risulta, pertanto, confermata l’impostazione accusatoria secondo cui lo Iaria avrebbe preso parte alla strategia ideata dai Pelle per intestare fittiziamente i propri beni a terzi e, conseguentemente, deve ritenersi corretta l’identificazione in Iaria Filippo effettuata dalla p.g.

Nel corso del dialogo inerente un progetto per la realizzazione di un'attività commerciale di vendita di prodotti caseari uno degli ospiti, non identificato, si vantava con Pelle Giuseppe di conoscere un grossista di mozzarelle di bufala, operante nel territorio di Tropea (VV), il quale si era mostrato disponibile ad agevolarli per l'eventuale apertura di un punto vendita a Bovalino (RC); prospettava l'eventualità di operare, durante i mesi estivi, anche sul territorio di Tropea e Scalea; affermava di parlato per telefono con un tale "Guglielmo", di Reggio Calabria, a suo dire, molto vicino alla famiglia "Rosmini, il quale avrebbe incentivato la conclusione dell'affare (*"che facciamo? ce la portate pure per la zona di Reggio e vogliamo che ce la prendiamo tutta noi?"*); riferiva di volere organizzare incontro con "Guglielmo" a Reggio Calabria per pianificare un programma fruttuoso per entrambe le parti.

Il discorso del soggetto in esame trovava piena adesione nella risposta del Pelle il quale si mostrava interessato ad aprire più punti di vendita (*"Gli dite: venite fino a Bovalino che parliamo, perché il punto vendita qua è, qua sono le cose, venite che parliamo... Comparsa trattiamo qua, poi piano piano vedete che uno può aprire altri punti vendita a tutte le parti; ...Certe volte sapete che è successo, che ho parlato con qualcuno, sono andati i figlioli ed hanno parlato, con qualche ristorante di questi e cose...omissis...e sapete cosa hanno detto che vogliono, hanno detto che vogliono i bocconcini"*).

La conferma del programma delinquenziale proviene dal prosieguo del dialogo quando Pelle Giuseppe comunicava al fratello Sebastiano di avere ricevuto la visita dei soggetti e di avere discusso con loro in merito ad un vantaggioso affare concernente la vendita e la distribuzione di prodotti caseari, nella specie mozzarelle di bufala (*"Lui a noi ce la da a sette euro al chilo...la mozzarella...più il trasporto e cose, e viene a sette euro e cinquanta"*); rappresentava la possibilità di intrattenere rapporti d'affari, molto remunerativi, con un soggetto di Reggio Calabria, appartenente alla famiglia Rosmini, il quale avrebbe partecipato al medesimo affare nella zona del capoluogo reggino facendo trasparire l'intenzione di mantenere il centro della distribuzione a Bovalino (RC) per poi rivendere i prodotti ad un prezzo maggiorato

("Otto euro...ma a loro gliela diamo a nove e cinquanta...a dieci euro...per...solo per dargliela"). Il fratello, dimostrandosi soddisfatto dall'affare, immediatamente individuava in PELLE Antonio cl. 87 colui al quale avrebbero dovuto intestare la nuova attività, attribuendo, contestualmente a Romeo Angela (moglie di Pelle Sebastiano) la titolarità dell' "Azzurra Costruzioni" ("Tu domani hai una cosa e fai...e hai queste cose...tuo figlio 'Ntoni ha queste cose, Angela in queste cose è con lui, fattura là. Allora, ognuno sono separati e 'Ntoni la prima cosa che deve fare è ...lui sta qua a Bovalino, lui si deve togliere la residenza da San Luca"... "...omissis..." 'Ntoni...allora... 'Ntoni deve fare una ditta per la mozzarella a nome suo e si fanno la società tutti e due").

Dal contenuto della conversazione può dirsi provato che lo IARIA ha accompagnato al cospetto del boss PELLE due personaggi ed ha presenziato al dibattito tre loro intervenuto su di un affare di interesse della cosca; che, quindi, ha fornito un contributo consapevole al rafforzamento dell'associazione criminosa presentando al capo cosca due persone con i quali la famiglia PELLE avrebbe potuto avviare una nuova attività commerciale da intestare fittiziamente a compiacenti prestanome.

La "messa a disposizione" dello IARIA è avvalorata dalla sua successiva presenza all'incontro nel corso del quale, come si è detto, venivano affrontati argomenti relativi a futuri investimenti della cosca, partecipazione che costituisce l'ennesimo "indicatore fattuale" della condotta partecipativa, della sua stabile compenetrazione nel tessuto organizzativo del sodalizio.

Ultimo elemento a sostegno dell'appartenenza dello IARIA alla cosca PELLE si desume dal contenuto del dialogo del 02.03.10.

Nel corso di tale conversazione, incentrata sulla programmazione della campagna elettorale a favore del NUCERA nei paesi limitrofi e nelle località della zona tirrenica della Calabria, IARIA riferiva al suo interlocutore che nei giorni successivi si sarebbe recato a Rosarno per pubblicizzare la candidatura di "Pierino" ("Così io tra ... prima di domenica ...incompr... andiamo a Rosarno"); raccontava delle molteplici difficoltà incontrate nel centro di Polistena, luogo di predominio della

famiglia "SERRAINO" (*"A Polistena poi è andata male, lo avete saputo?...No, i Serraino che gli hanno detto che hanno tre candidati, e una parte ce la passano a noi."*) mentre PELLE Giuseppe gli ordinava di recarsi anche a Rosarno (*"Dovete andare a Rosarno!....Se c'è questo fatto lo dobbiamo sfruttare. Avete capito?"*).

Di seguito IARIA aggiornava PELLE sullo svolgimento della campagna elettorale e sulle prospettive di voto del candidato della cosca, NUCERA (*"No, con lui è sicuro... incompr... stiamo lavorando casa per casa. Guardate, prima che andiamo con il dottore onestamente...Chi dice quattro e magari sono due, per ora ci affianchiamo con loro; entro i tremila voti dovremmo arrivare."*); chiedeva a PELLE notizie sul suo "contatto" di Seminara (*"Comunque, pure a Seminara, quell'amico vostro, che c'era l'altra sera, che deve fare? Deve andare?"*).

PELLE, infastidito dal fatto che ancora non fossero disponibili i volantini pubblicitari a favore del candidato (*"Ma noi dobbiamo avere le carte compà! Perché se io ce li avevo ...se io avessi i volantini, io glieli mandavo, pure, glieli mandavo io; ma se noi questi volantini non ce li abbiamo, che facciamo? Che gli dico? Che facciamo?"*) invitava lo IARIA a risolvere il problema (*"Non appena ce li hai pronti fate un salto voi o compare Mimmo o qualcuno"*); IARIA lo rassicurava che avrebbe provveduto immediatamente (*"Mi scusate se ...incompr... qualcuno. Pure ... se lui in settimana e andiamo e li posiamo ... li portiamo pure qua a Siderno."*).

Dall'esame dell'ultimo dialogo si deduce chiaramente che lo IARIA, sempre in qualità di esecutore degli ordini del PELLE, di suo uomo di fiducia, ha svolto un ruolo chiave nella cura della campagna elettorale in favore di NUCERA contribuendo in tal modo al rafforzamento della cosca.

A dire della difesa, l'inesatta identificazione da parte della P.G. dello IARIA nell'ambito della conversazione del 26 febbraio si sarebbe riverberata anche su quest'ultimo dialogo il cui contenuto significativo non è posto in discussione.

Al contrario, l'esatto riconoscimento avvenuto nel corso del precedente dialogo si ripercuote in senso positivo sulla conversazione ora esaminata.

Nella ricerca di elementi utili a sminuire la portata accusatoria si è fatto riferimento nel corso dell'udienza a documenti prodotti (agenda legale) davanti al TDL dai quali si desumerebbe l'esistenza di un rapporto professionale tra l'avvocato IARIA e PELLE Giuseppe.

A dire della difesa i diversi incontri avvenuti presso l'abitazione del capo cosca (in 20 volte lo IARIA si sarebbe recato presso lo stabile) sarebbero stati giustificati dall'assistenza prestata al Pelle in occasione di una controversia di lavoro celebratasi davanti al tribunale di Locri e agli altri congiunti della famiglia in altre questioni delle quali la difesa ha fornito prova documentale.

Tale circostanza è smentita dal contenuto dei dialoghi esaminati incentrato su attività illecite nel corso dei quali non vi è stato alcun riferimento a questioni legate all'attività professionale svolta dall'odierno imputato il quale, tra l'altro, ha confermato di essere a conoscenza della caratura criminale del Pelle.

VERSACI MARIO

L'impostazione accusatoria a carico di VERSACI Mario è costituita dal dialogo del 27.03.2010 tra PELLE Giuseppe, VERSACI Mario ed un soggetto, non identificato presentato come il genero di NUCERA Pietro Antonio (*"Il genero del dottore....di Pierino, si"*) avente ad oggetto la candidatura alle elezioni regionali di quest'ultimo. Il riconoscimento del VERSACI si è basato in primo luogo sull'appellativo con cui PELLE lo aveva chiamato (*"Compare Mario"*), sugli argomenti trattati nel corso della conversazione e, in particolare, sulle delucidazioni richieste da PELLE al suo interlocutore sugli affari di una farmacia (*"...omissis...Questa farmacia, state lavorando?"*) confermate dalla titolarità da parte della moglie di VERSACI Mario (SCORDO Maria) di una sanitaria ad Africo (RC) in via Gramsci nr. 28; dal riferimento da parte del VERSACI al possesso di un'autovettura BMW X3 (*"Le BMW mi piacciono, mi trovo bene con la BMW, ora volevo cambiare che ho pure l'X3"*) confermato dalla proprietà della SCORDO di un autoveicolo BMW X3 targato

DL056KK¹⁴; dalle dichiarazioni rese dall'odierno imputato di avere regalato al proprio figlio una vettura FIAT 500, in occasione del suo diciottesimo compleanno (*"Gli ho preso pure la macchina per mio figlio che ha fatto diciotto anni" e di seguito "La cinquecento, quella nuova...omissis..."*) precisando la data esatta di acquisto (*"Si che consuma assai, se no...se non la posa affatto. E' da settembre...a settembre gliel'ho comprata, il quattordici settembre e ha già ventimila chilometri."*) confermata dalla titolarità del figlio (VERSACI Giovanni) di un veicolo FIAT 500 targato DY017GR, immatricolato in data 14.09.2009 ¹⁵; dalla conferma durante l'interrogatorio di garanzia e l'esame del 3.05.11 da parte dell'imputato che l'identificazione operata dalla P.G. era esatta.

Nel corso del dialogo PELLE Giuseppe, affrontando il problema dell'esorbitante dispersione di voti causata dalle incomprensioni scaturite tra le varie "famiglie" in merito ai soggetti da candidare ed evidenziando la strategia che avrebbe voluto adoperare, sosteneva che per il Consiglio Regionale l'organizzazione avrebbe dovuto appoggiare solo determinati candidati, scelti fra appartenenti ai diversi mandamenti in cui l'organizzazione è strutturata (*"la politica nostra è sbagliata...omissis...se noi eravamo una cosa più compatta compà, noi dovevamo fare una cosa, quanti possono andare? Da qua ...incompr...diciamo qua dalla jonica, quando raccogliete tutti i voti che avete, vanno tre persone per volta, altre tre vanno alla piana e sono sei, e vanno già sei per il Consiglio Regionale"*); aggiungeva che, una volta che i candidati avessero ottenuto la fiducia dell'organizzazione, sarebbero stati appoggiati per le elezioni politiche (*"la prossima volta quei sei che dovevano andare..che escono dalle regionali, se si portavano bene andavano a Roma...andavano a Roma e andavano altri sei al posto di quelli, in questa maniera si può andare avanti, potevamo ottenere una cosa, uno..c'era chi ci guardava le spalle, poco dopo aveva ..."*).

Le dichiarazioni di PELLE trovavano il pieno assenso degli altri interlocutori.

L'utilizzo del pronome "noi" da parte di PELLE (*"noi ci dobbiamo mettere tutti là in mezzo, la politica nostra è sbagliata....invece se noi eravamo una cosa più compatta, noi*

¹⁴

¹⁵

dovevamo fare una cosa...in questa maniera si può andare avanti, potevamo ottenere una cosa...) costituisce primo indicatore dell'appartenenza di tutti i conversanti alla organizzazione unitaria 'ndrangheta, suddivisa nei mandamenti e smentisce chiaramente le affermazioni rese dal VERSACI nel corso dell'interrogatorio di garanzia durante il quale aveva dichiarato di non avere alcun rapporto con PELLE Giuseppe (*"nessun rapporto ho con lui e la sua famiglia"*) presso la cui abitazione si era recato solo in quella circostanza perché il NUCERA gli aveva chiesto la cortesia di accompagnare il genero (*"Io una sola volta, che ricordo, che sono andato a casa, a casa di PELLE a Bovalino, e... che il Dottore NUCERA mi aveva chiesto la cortesia se potevo accompagnare... se potevamo andare insieme al genero a casa... a casa, perché..."*). perché praticamente il suocero è venuto fino a Bianco con.....Il NUCERA, Dottore Piero, è venuto con questo ragazzo e mi ha detto che è suo genero, se... se gli faccio la cortesia se possiamo andare da PELLE Giuseppe.... La cortesia, se possiamo insieme al genero andare da... da PELLE Giuseppe.... Siamo andati per il motivo perché il Dottore NUCERA era... era candidato, e praticamente per dirgli se gli poteva... se... se gli poteva dare una mano, ecco, questo").

Anche nel corso dell'esame del 3.05.11 l'imputato ha precisato di essersi recato da PELLE per chiedere l'appoggio elettorale per conto del NUCERA e, quindi, ignorando che Giuseppe PELLE già ne sostenesse la candidatura (cfr. pg. 16 del verbale di trascrizione).

Nel prosieguo della conversazione, ad ulteriore conferma della sua appartenenza alla "ndrangheta, VERSACI, utilizzando il plurale ed accomunandosi, quindi, a PELLE in una piena condivisione di ruoli, evidenziava che per i politici l'appoggio della 'ndrangheta era assolutamente fondamentale (*"Compare, sapete quale è il fatto? Che noi siamo due di quelli che hanno bisogno, di noi, perché noi siamo una "valvola di scarico", loro hanno bisogno di noi"*).

Né può darsi altra interpretazione all'espressione utilizzata dal VERSACI (*"noi siamo due di quelli che"*) alla presenza del capo cosca PELLE come quella sostenuta

dall'imputato nel corso dell'interrogatorio di garanzia (il voto come singolo elettore).

Nello stesso senso devono essere lette le successive locuzioni *"valvola di scarico"* e la conclusione *"loro hanno bisogno di noi"* raggiunta dal VERSACI presupponendo la conoscenza da parte dei conversanti di poter spostare, grazie al bacino di elettori appartenenti alla cosca di appartenenza, un consistente *"pacchetto"* di voti.

Nel prosieguo del dialogo VERSACI ribadiva le conclusioni espresse in precedenza dal PELLE (*"...ci perdiamo, e questa è una pecca che hanno tutte le famiglie, tutte, è una pecca questa"*) ed il genero di NUCERA Pietro Antonio specificava che il candidato da loro sostenuto è stato sempre il primo eletto (*"...incompr... allora è quindici anni io, io sono nella politica, il candidato nostro è stato sempre il primo eletto ...incompr... sempre il primo eletto, però... io uscivo per raccogliere i voti, parlavo io, i miei fratelli parlavano"*).

A questo punto PELLE ribadiva ancora una volta che il NUCERA era considerato il vero e proprio rappresentante politico della famiglia e che il VERSACI era a disposizione per la campagna elettorale del NUCERA (*"eh...e ci sta facendo un bel lavoro, io dico che a noi ci bastano...incompr...perché...incompr....Non voglio dire tutti i voti che votano nel Comune, ma una buona parte...volete che ci danno anche la metà, e se non la metà, i tre quarti volete che ce li danno...se sono i tre quarti, duecento voti li dobbiamo prendere..."*); raccontava di avere indicato personalmente, ed in modo perentorio, ad alcuni amici il nominativo del candidato da votare (*"Perché io quando sono andato là, la prima volta, dopo ci siamo incontrati altre volte, là...con questi amici, gli ho detto: vedete cosa dovete fare, dategli...incompr..."*) specificando di aver parlato anche con *"famiglie"* di Reggio Calabria della sua candidatura (*"ci sono altre famiglie di qua, già abbiamo parlato per questo fatto di cose, per questi voti. Là a Reggio ho fatto altri interventi, questo lo sapete, no?"*) in presenza dell'Avvocato Filippo IARIA (*"è venuto l'avvocato Filippo IARIA quel giorno là"*).

Il riferimento è, chiaramente, all'appoggio richiesto a FICARA Giovanni in qualità di rappresentante della omonima cosca nel corso del più volte citato dialogo del 13.03.10 cui aveva partecipato anche IARIA Filippo.

Parlando in questo modo PELLE dava per scontato di avere di fronte un interlocutore consapevole delle problematiche della cosca di appartenenza e dei suoi tentativi di risolverli tramite il ricorso all'aiuto di rappresentanti di altre famiglie (FICARA).

Non è un caso che VERSACI, nel corso del dialogo, gli avesse rivelato di avere consigliato il NUCERA che non sarebbe stato opportuno farsi vedere in compagnia di certi personaggi (*"gliel'ho detto anche io, lascia stare, stai lontano"*), quantomeno (*"perlomeno"*) in prossimità delle elezioni (*"in questi giorni"*) dimostrando, in questo modo, di essere a conoscenza del fatto che esponenti della criminalità organizzata reggina (il FICARA) appoggiavano la candidatura di quest'ultimo (sul punto tanto durante l'interrogatorio di garanzia quanto durante l'esame del 3.05.11 l'imputato non ha fornito alcuna versione alternativa credibile).

Alla successiva richiesta di informazioni sull'andamento della campagna elettorale nei paesi vicini da parte di PELLE (*"Poi mi ha detto che siete andati voi...incompr.... Là ad Africo come siete combinati?"*) VERSACI rispondeva che la raccolta di voti ad Africo era difficile perché la maggior parte della popolazione agiva in maniera autonoma e non in modo unitario (*"Là è, questo un pezzo di paese disgraziato, io là un punto ...incompr... e proprio non sono capace di farlo perché...là entrano tutti, là entrano tutti"*) mentre si mostrava ottimista per il risultato che si sarebbe potuto raggiungere a Brancaleone (*"Sì, a Brancaleone i voti li prendiamo. Almeno mi pigghiamu tutti i voti pure con Peppe, Iddhu è 'mparatu ..."*).

I conversanti, quindi, in qualità di portatori di un comune progetto politico, facevano pronostici sul quantitativo di voti necessario in alcuni paesi (Bova) per la vittoria del NUCERA:

VERSACI M. *Se prendiamo ottocento saliamo, ma se prendiamo
cinquecento o ne prendiamo quattrocento...*

UOMO *Quattrocento non saliamo.*
 VERSACI M. *Siamo, siamo, siamo bassi.*
 PELLE *Ma l'importante, compare se li prende ottocento voti, almeno che parte con trecento voti...breve pausa...Si ma vanno bene, li devono portare qua. Però se attacca meno di ottocento voti*
 VERSACI M.: *Perché, quando mai, a Bova...*
 PELLE G.: *La... la strada la facciamo.*
 VERSACI M.: *...a Bova i voti li prendiamo pure...*
 PELLE G.: *Si, si.*

PELLE, lasciando trasparire ancora una volta l'organicità di NUCERA in qualità di candidato della cosca, aggiungeva di avere interessato MAISANO Filiberto, (soggetto coinvolto nel procedimento "Armonia" e, successivamente, sottoposto a fermo di indiziato di delitto in data 13.07.10, nell'ambito della più volte richiamata Operazione "CRIMINE" per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., quale capo-locale di Palizzi) della raccolta di voti a favore di quest'ultimo nella zona di Palizzi (*"Guardate, a Palizzi si devono prendere, perché io a Palizzi avevo parlato tramite...incompr...ancora prima che uscissero tutti i candidati, che è capitato qua un giorno compare Filiberto...E gli ho detto compare Filiberto vedete che, non prendete impegni con nessuno perché vedete che io devo portare Pierino nella politica, ed abbiamo bisogno di voti, non prendete impegni. Tant'è vero che mi ha detto...che quando sono andati con compare Pierino, Pierino NUCERA che gliel'ho ha detto, dice: No, noi non abbiamo preso impegni perché lo aveva detto compare...incompr...io aspettavo, mi ha detto che aveva detto, che vanno con compare Mimmo a Spropoli"*).

Dal canto suo, VERSACI partecipava attivamente alle notizie fornitegli da PELLE dimostrando di conoscere il MAISANO, facendone il nome del figlio (*"compare Filiberto di Palizzi"*) (nonostante abbia dichiarato il contrario nel corso dell'interrogatorio di garanzia e nel corso dell'esame del 3.05.11) (*"UOMO: Palizzi.?*

VERSACI M.:...Palizzi si prendono pochi voti. UOMO:Si. PELLE G.:Guardate, a Palizzi si devono prendere, perché io a Palizzi avevo parlato tramite...incompr...ancora prima che uscissero tutti i candidati, che è capitato qua un giorno compare FILIBERTO (ndr MAISANO Filiberto cl. 32) ...VERSACI M.: Uh. PELLE G.: Ed hanno chiamato ...incompr... per...**VERSACI M.: Saverio? (ndr MAISANO Saverio figlio di Maisano Fliberto cl. 32)** ... PELLE G.: No, proprio FILIBERTO, proprio. VERSACI M.: Ah si. PELLE G.: E gli ho detto compare FILIBERTO vedete che, non prendete impegni con nessuno perché vedete che io deve portare Pierino nella politica, ed abbiamo bisogno di voti, non prendete impegni. Tant'è vero che mi ha detto...che quando sono andati con compare Pierino, Pierino NUCERA che glielo ha detto, dice: "No noi non abbiamo preso impegni perché lo aveva detto compare ...incompr... io aspettavo" mi ha detto che aveva detto, che vanno con compare Mimmo a Spropoli... VERSACI M.: Eh. PELLE G.: ...là da coso... ...omissis...").

Inoltre, dichiarando di essersi incontrato con appartenenti alla famiglia degli IAMONTE di Melito P.S ("non penso che sono passati, sapete perché non sono passati? Sicuro, sono sicuro, perché quella sera che eravamo, c'erano quelli di Melito, i IAMONTE...quella sera gli è arrivata una telefonata...e gli hanno detto, mi pare, mi pare che compare Mimmo, che deve andare, e poi discutevano il fatto che siamo andati a parlare, Mimmo ha parlato di andare là dove dite voi..."Eh!" dice: "si vediamo... vediamo e andiamo" Volete che andiamo, però, non ho sentito dire se sono andati, se non sono andati, come e quando"), VERSACI si mostrava vicino ad un'altra organizzazione criminosa operante sul versante jonico della provincia di Reggio Calabria (anche su questo punto il VERSACI, nel corso dell'esame del 3.05.11, non è stato in grado di fornire una lettura del dialogo in senso a lui favorevole).

A causa della scarsa propensione di NUCERA a recarsi nei piccoli centri per dialogare con le persone ("Io ho parlato con uno...io avevo detto di Pierino, vedi là, uno non deve stufarsi di ...incompr... con la macchina. Perché se voglio trovarlo a uno, devo andare domani, devo andare stasera devo andare di mattina, a mezzanotte, pure a mezzanotte quando lo trovo...") PELLE ordinava ai suoi interlocutori di portare avanti

la campagna elettorale nei paesi di Delianuova, Santa Cristina, Scido ed altri, anche in mancanza del candidato della cosca, (*"Senza Pierino andatevene a Delianuova....Quando andate a Delianuova poi fate Scido, Delianuova, Santa Cristina, fate tutti questi paesi"*); ribadiva che si trattava di un ordine irremovibile (*"dovete andare, dovete camminare!"*) e otteneva risposta da VERSACI in senso affermativo (*"siamo, siamo andati andati per là...siamo siamo siamo andati uqel giorno che non aveva, che erano a Roma....certo certo certo...certe volte...va bene...eh, eh, eh"*).

Le ultime affermazioni dell'odierno imputato depongono chiaramente per la sua *"messa a disposizione"* a favore di PELLE e della sua cosca tramite il sostegno alla campagna elettorale del NUCERA, attività fondamentale per il rafforzamento della compagine criminosa, a differenza di quanto dallo stesso dichiarato nel corso dell'interrogatorio di garanzia e dell'esame del 3.05.11 durante i quali aveva affermato di essersi recato in casa PELLE perché il NUCERA gli aveva chiesto di accompagnare il genero.

Gli elementi desumibili dal contenuto del dialogo intercettato e, in particolare, dalle schiaccianti dichiarazioni auto-accusatorie depongono univocamente per l'appartenenza del VERSACI all'associazione capeggiata dal PELLE.

Può dirsi, pertanto, provato che la condotta del VERSACI si pone in senso rafforzativo ad uno degli scopi principali dell'associazione: sostenere il candidato scelto dalla cosca per poter, attraverso la sua elezione, partecipare all'amministrazione della cosa pubblica.

D'altro canto non è revocabile in dubbio che ad una riunione avente ad oggetto strategie di nevralgica importanza per la sussistenza ed il rafforzamento della cosca avessero accesso soltanto personaggi intranei all'associazione criminosa.

In tal senso depongono le risultanze dell'operazione CRIMINE (p.p. 1389/08 R.G.N.R.-D.D.A.): e in particolare la parte dell'indagine a dedicata all'esistenza del c.d. "il Tribunale", deputato a giudicare i sodali responsabili di determinate "mancanze" o "trascuratezze"; ìche in data 03.07.2008 si sarebbe dovuto riunire in località ALLAI di Motta San Giovanni per giudicare GATTUSO Francesco, reo di

aver permesso a un soggetto non affiliato (si trattava del geometra della sua ditta, "GATTUSO FRANCESCO & C. s.a.s") di partecipare ad una riunione di 'ndrangheta (cfr. conversazione tra presenti registrata in data 09.05.2008 all'interno della rivendita di RUSSO Francesco, tra GATTUSO Nicola, RUSSO Francesco cl. 1973 e RUSSO Francesco cl. 1963 detto "U Massaru" nel corso della quale GATTUSO Nicola raccontava che "Ciccillo" si era recato ad una "riunione" portando con sé una persona che non aveva titolo per presenziare; aggiungeva che tale Vincenzo -che rivestiva il ruolo di "Capo Società"- aveva allora chiesto a Ciccillo chi fosse l'uomo che era con lui e Ciccillo gli aveva risposto che si trattava del geometra della ditta: <<é andato da Vincenzo, il CAPO SOCIETA' con ..inc.. gli ha detto "*compare Ciccio ma questo chi è?*" "*Il geometra della mia ditta*">>; GATTUSO infatti, spiegava che il capo-società aveva chiesto a "Ciccillo" che grado avesse il geometra ed era andato su tutte le furie quando aveva appreso che "non aveva niente", quindi stava presenziando ad una riunione di 'ndrangheta senza alcun titolo <<Non m'interessa. "*Cosa ha?*" "*No, no, no*" -dice- "*niente*". "*E quando me lo dite?*", ha detto. "*Dovete scusarmi*". "*Ma noi parlavamo di tutti i cazzi, questo si è alzato e mi ha detto che queste cose non le sa e se ne è andato per fuori, ..inc.. mannaggia la madonna*". "*Mi dovete scusare*". "*Ma che vi devo scusare, che vi devo scusare, la madonna santissima, vi devo scusare! Quando ce lo dicevi che questo non può stare ..inc.. che ha*">>.

In proposito è opportuno evidenziare che GATTUSO Francesco, sottoposto a fermo di indiziato di delitto nell'operazione "CRIMINE", ricopre un ruolo di vertice nell'organizzazione denominata 'ndrangheta, in particolare in quella articolazione territoriale del sodalizio operante nella zona sud della città di Reggio Calabria. GATTUSO Francesco é un personaggio di altissima levatura criminale, ma, nonostante ciò, la colpa di cui si era macchiato era ritenuta talmente grave da determinare l'apertura di un vero e proprio procedimento a suo carico, a riprova del fatto che il principio secondo il quale solo gli affiliati possono partecipare alle riunioni non é suscettibile di deroghe.

IL REATO ELETTORALE

Agli imputati Santi ZAPPALA' (capo B), IARIA Francesco (capo D) e AIELLO Liliana (capo F) in qualità di candidati alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Calabria è stato contestato il delitto di "corruzione elettorale", previsto e punito, per le consultazioni amministrative, dall'art. 86 D.P.R. 570/60, primo comma, (*"chiunque, per ottenere, a proprio o altrui vantaggio (...) il voto elettorale o l'astensione, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 (...)"*), aggravato dall'art. 7 L. 203/91, cioè dalla finalità di agevolare l'attività di un'associazione mafiosa (nella specie dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta e, in particolare, di quell'articolazione della stessa denominata cosca PELLE) e avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p.

A PELLE Giuseppe e al MESIANI MAZZACUVA Giuseppe è stato contestato il medesimo reato in riferimento alla condotta di accettazione della promessa di utilità da parte dei candidati accompagnata dall'impegno a fare confluire voti agli stessi.

Secondo giurisprudenza consolidata il reato in esame si consuma nel momento di scambio tra la promessa di voti contro l'impegno del candidato di elargire favoritismi di vario genere una volta eletto, individuandosi in tale impegno quella *"qualunque utilità"* a cui fa riferimento la norma incriminatrice quale corrispettivo della promessa di voti. Quindi, come precisato più recentemente dalla Corte di Cassazione, la condotta materiale del reato va individuata nello scambio di due promesse: da un lato la promessa di voti in favore del candidato e dall'altro la promessa di futuri favoritismi da parte di quest'ultimo in favore di chi gli ha promesso i voti. In altri termini il cosiddetto rapporto sinallagmatico tra le due parti deve essere individuato, non tra le prestazioni, ma tra le promesse di

prestazioni e ciò vale anche al fine dell'individuazione del momento consumativo del reato, da ravvisarsi nel momento in cui avviene l'incontro del consenso fra i due promittenti e non quando poi verranno adempiute le prestazioni; di conseguenza l'effettivo mantenimento della promessa da parte di entrambi i contraenti rimane fuori dall'area del penalmente rilevante così come descritta nella norma incriminatrice (Cass. Pen. 16.3.2000, Frasca, CED Cass. n. 215963).

La Cassazione ha ancora precisato che ove il patto elettorale venga stipulato con un'organizzazione mafiosa ed il candidato, in cambio della promessa di voti, si impegni ad agevolare il perseguimento dei fini dell'organizzazione stessa, dovrà ritenersi integrato, non solo il reato di corruzione elettorale, ma anche quello di partecipazione all'associazione mafiosa di cui all'art. 416 bis c.p.: *“Il fatto di chi promette voti contro l'impegno del candidato che, una volta eletto, concluderà il sinallagma attraverso l'elargizione di favoritismi, è sanzionato dall'art. 86 T.U. 570/1960, che prevede appunto come reato il fatto della promessa di qualsiasi utilità per ottenere il voto e l'utilizzazione di quest'ultimo come oggetto di scambio. Peraltro se un simile patto viene stipulato da un candidato con un'organizzazione di stampo mafioso e la controprestazione del beneficiario del consenso elettorale è la promessa di agevolare chi gli assicura l'elezione nella realizzazione dei fini elencati nella norma incriminatrice di cui all'art. 416 bis c.p., il fatto è, se provato, suscettibile di integrare gli estremi non soltanto dello specifico delitto elettorale, ma anche di una partecipazione all'associazione criminale, tanto più se l'accordo risulta di tale portata ed intensità da far apparire il candidato stipulante come autentica espressione del sodalizio criminale”* (Cass. Pen. 17.6.1992, Battaglini, FI, 1993, II, 133, CED Cass. n. 190666). Trattasi, difatti, di fattispecie incriminatrici deputate a tutelare beni giuridici diversi; difatti mentre l'art. 416 bis c.p. è un delitto contro l'ordine pubblico, il delitto di cui all'art. 86 D.P.R. 570/1960 mira a: *“tutelare l'interesse pubblico al reale svolgimento delle elezioni e preservare l'elettore da indebite interferenze sulla sua libertà di scelta tra le varie liste o i vari candidati”* (Cass.pen. 9.12.1997, Colucci ed altro, CED Cass. n. 209510). In realtà la decisione ora citata attiene al reato di cui all'art. 96 D.P.R. 361/1957, ma è senz'altro applicabile anche in

relazione al reato di cui all'art. 86 D.P.R. 570/1960; difatti le due norme prevedono la stessa fattispecie incriminatrice con l'unica differenza che la prima si riferisce alle elezioni della Camera dei Deputati e la seconda, oggetto del presente processo, alle elezioni degli organi delle Amministrazioni comunali che, in forza del rinvio contenuto nell'art. 1 6°co. L. 108/1968, è applicabile anche alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale.

Va ancora precisato che ai fini dell'integrazione dei reati, sia quello di cui all'art. 416 bis c.p. che quello elettorale di cui all'art. 86 D.P.R. 570/1960 non è essenziale il conseguimento dello scopo perseguito dai soggetti che stipulano il patto: *"In tema di associazione di tipo mafioso, poiché il procacciamento del voto costituisce una delle eventuali finalità cui la suddetta associazione può tendere, la condotta punibile va ravvisata nell'azione di associarsi ad una struttura criminale, avente le caratteristiche descritte dall'art. 416 bis c.p., allo scopo, tra l'altro, di controllare ed influenzare il consenso politico ed i flussi elettorali. Il conseguimento dello scopo non è, tuttavia, elemento costitutivo della fattispecie, anche perchè il bene giuridico tutelato, l'ordine pubblico, è vulnerato per il solo fatto che un'associazione mafiosa faccia valere il suo peso a favore di un candidato"* (Cass. Pen. 16.3.2000 Frasca, CED Cass. n. 215963; nello stesso senso Cass. Pen. 13.11.2002, Gorgone, CED Cass. n. 224274; Cass. Pen. 4.2.2005, Micari, CED Cass. n. 231630).

Nell'odierno processo il reato di corruzione elettorale è stato contestato nella forma aggravata ai sensi all'art. 7 D.L. 13.5.1991, n.152 convertito in L. 12.7.1991, n. 203. Detta circostanza, secondo la formulazione della norma, prevede due diverse forme di manifestazione, entrambe connesse al fenomeno mafioso; la prima, di carattere oggettivo, prevede l'impiego del metodo mafioso nella commissione di singoli reati; la seconda, di carattere soggettivo, si concretizza nella volontà specifica di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa.

Deve, inoltre, riconoscersi la piena compatibilità tecnico giuridica della circostanza aggravante in argomento con il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., dovendosi escludere che ricorra tra le due norme un'ipotesi di concorso apparente. Proprio alla

luce delle caratteristiche del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso e dell'individuazione della relativa condotta tipica, in linea con la giurisprudenza delle Sezioni Unite, deve ritenersi che le due norme integrino due distinte entità: il metodo mafioso previsto dall'art. 416 bis c.p. caratterizza, come si è visto, il fenomeno associativo e permane indipendentemente dalla commissione dei reati scopo del sodalizio; viceversa i fatti che integrano sulla base della formulazione della norma la circostanza aggravante – avvalersi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero agevolare l'attività delle associazioni mafiose – rappresentano le caratteristiche di concreti e specifici episodi delittuosi. Quindi, in conclusione sul punto, l'associato sarà, in primo luogo chiamato a rispondere del contributo permanente arrecato allo scopo del sodalizio, a prescindere dalla commissione di reati fine; se poi abbia concorso alla commissione di questi e la sua volontà sia caratterizzata dall'intento di avvalersi delle condizioni di cui all'art. 416 bis o dall'intento di agevolare comunque l'associazione, lo specifico fatto commesso gli sarà ascrivibile nella forma aggravata ai sensi dell'art. 7 D.L. 13.5.1991, n.152 convertito in L. 12.7.1991, n. 203 (Cass. S.U. 28.3.2001, Cinalli, CP, 2001, 2662, CED Cass. n. 218377).

Alla luce dei principi riportati è possibile, ancor prima di analizzare le singole posizioni, disattendere le deduzioni difensive secondo cui il reato in esame non avrebbe raggiunto la soglia della consumazione non essendosi, in alcuni casi, data esecuzione alle due promesse. Tale circostanza, infatti, è del tutto irrilevante (risultando, pertanto, influente il numero di voti ricevuti in concreto nella zona jonica dagli imputati), in quanto il delitto si consuma al momento dello scambio delle promesse trattandosi di figura delittuosa tendente a punire la disponibilità dell'uomo politico a venire a patti con la consorteria mafiosa.

IARIA Francesco (capo D) e PELLE Giuseppe (capo E)

L'impostazione accusatoria elevata a carico degli imputati è la seguente:

IARIA Francesco

artt. 86 D.P.R. 570/60, 7 L. 203/91 perché, per ottenere a proprio vantaggio il “pacchetto di voti” di cui PELLE Giuseppe -capo dell’omonima cosca, operante in San Luca, Bovalino e comuni limitrofi-, poteva disporre nel comune di Natile di Careri -mediante MARVELLI Giuseppe, soggetto organico alla “locale” di quel centro- prometteva al PELLE utilità, in particolare la possibilità di eseguire lavori pubblici in subappalto utilizzando imprese di riferimento della cosca, la possibilità di ottenere finanziamenti bancari a condizioni molto vantaggiose e il trasferimento in istituti penitenziari calabresi di PELLE Salvatore cl. 57, altro elemento di vertice della cosca di San Luca, detenuto presso la casa circondariale di Roma- Rebibbia.

Con l’aggravante di aver commesso il fatto con la finalità di agevolare l’attività dell’associazione a delinquere denominata cosca PELLE, inserita nell’organizzazione unitaria denominata ‘ndrangheta, e avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p., in particolare della forza di intimidazione della citata consorteria e della conseguente condizione di assoggettamento ed omertà che ne derivava nella zona jonica della Provincia reggina.

Accertato in Bovalino il 4.03.10

PELLE Giuseppe

artt. 86, secondo comma, D.P.R. 570/60, 7 L. 203/91 perché, per dare il voto a IARIA Francesco, soggetto candidato per il rinnovo del Consiglio Regionale della Calabria nell’anno 2010, accettava le promesse meglio descritte al capo che precede.

Con l’aggravante di aver commesso il fatto con la finalità di agevolare l’attività dell’associazione a delinquere denominata cosca PELLE, inserita nell’organizzazione unitaria denominata ‘ndrangheta, e avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p., in particolare della forza di intimidazione della citata consorteria e della conseguente condizione di assoggettamento ed omertà che ne derivava nella zona jonica della Provincia reggina.

Con recidiva reiterata

Accertato in Bovalino il 4.03.10

Allo IARIA - candidato alle elezioni amministrative regionali della Regione Calabria del 28-29.03.2010 con la lista "CASINI - UNIONE DI CENTRO"- è stato contestato di avere promesso, in cambio del sostegno elettorale, al capo della cosca di San Luca favori di vario tipo (lavori da realizzare in subappalto, erogazione di finanziamenti bancari, il trasferimento del detenuto PELLE Salvatore).

Il materiale probatorio si compone delle interessanti conversazioni del 03.03.10 e del 4.03.10.

Nel corso della prima IARIA giunge a casa di PELLE con CESAREO Vincenzo altro candidato il quale attribuisce all'incontro un valore simbolico e getta le prime basi per l'accordo che di lì a breve sarebbe stato raggiunto con il capo (*"io mi sento come uno, tu lo sai, della famiglia Se siamo fratelli, siamo fratelli "*; mettendo in evidenza il collegamento tra la sua candidatura e quella dello IARIA (*"io noi lo dobbiamo sostenere perché se lui passa ed io passo, noi siamo la forza Ci troviamo a livello di amministrazione"*).

Proprio per questo PELLE riferiva ai suoi interlocutori di essere a conoscenza dei problemi insorti e di averli chiamati per affrontarli (*"gli ho detto io: come mai il dottore non me lo ha detto prima questo fatto, comunque ti ... incompr ... io apposta vi ho fatto chiamare prima"*) a causa di una problematica incontrata dallo IARIA (*"Che eravate là, io già lo sapevo che eravate là, che c'erano problemi"*); evidenziava che, se si fosse reso necessario, si sarebbero recati insieme nel capoluogo reggino per risolvere immediatamente il problema (*"Ho detto io: se c'è il problema andiamo lì a Reggio e la risolviamo così parliamo lì con qualcuno, c'è Gianni, so che c'è Gianni lì per dire e ci sono altri e parliamo"*).

Il CESAREO spiegava di non avere voluto interessare della questione il PELLE, perché insorta tra persone che non erano all'altezza del capomafia, mettendo in evidenza il legame fraterno che lo legava al boss (*"preferisco in alcune cose non immischiarti perché so come la pensi tu se siamo fratelli, siamo fratelli"*).

Allo scopo di rafforzare l'impegno, nel corso del successivo dialogo, IARIA proponeva a PELLE i propri servizi.

In particolare gli chiedeva se fosse interessato ad alcuni progetti, di cui gli aveva parlato in precedenza, riguardanti alcuni lavori edili (*"...guardate, sì, quel, quei progetti vi interessano o no?"*) e riceveva risposta affermativa da parte del PELLE; spiegava i vantaggi economici che sarebbero potuti derivare dall'affare propostogli e aggiungeva che, per tale motivo, vi erano altre persone interessate (*"Perché di Reggio ne hanno cinque, poi vedete lo valutate e poi vi voglio dire ci sono i posti, c'è tutto là, c'è tutto il progetto, cioè quanto pure per realizzare, ovvio con i prezzi di Milano, poi voi eh...potete fare...voglio dire!"*).

Il PELLE, incuriosito, chiedeva allo IARIA informazioni sulla tipologia di lavoro (*"Parliamo di sbancamento, cose, tutto"*) e sulle modalità di richiesta di finanziamenti (*"E ce lo finanzia la banca, vero?"*).

IARIA sottolineava che i lavori avrebbero dovuto essere eseguiti nella loro totalità, ma che il progetto era già stato disegnato e approvato (*"Si deve fare tutto, dallo sbancamento... ci sono i soldi... già recintato" ...omissis... "Disegnato e tutto, c'è qualcuno pure addirittura che è pure..." e ancora "Già il progetto è approvato, voi solo la pubblicazione"*); per quanto riguarda il finanziamento, specificava che avrebbe messo in contatto il boss con due direttori di importanti banche (*"...incompr... là bene sennò lì a Milano ci sono due direttori generali di Unicredit Uno e Ubi Banca l'altro che sono disposti a..." ...omissis... "Perfetto potete parlargli, però parliamo sempre di gente che ha una forza per certe cose che quando si presenta in banca sarà..."*); passando a parlare della sua candidatura, chiedeva esplicitamente al PELLE un appoggio concreto per le imminenti elezioni amministrative soprattutto nella zona di Natile (RC) dove quest'ultimo avrebbe dovuto contattare due personaggi (tali IETTO e CUA) in grado di spostare un considerevole pacchetto di voti (*"Io, mi permettete se ve lo dico, voglio dire, perché voi sicuramente li conoscete, io invece solo per sentiti nominare, voi sicuramente avete tutta la situazione sotto mano. C'è quello a Natile, questo ... IETTO" ...omissis... "CUA ... mi hanno nominato due, tre persone che sono*

...incompr... CUA" ...omissis... "Che hanno un bel discorso lì, importante"); alla domanda di PELLE se il terzo elettore indicato dallo IARIA fosse MARVELLI ("E altri chi c'è?") IARIA rispondeva affermativamente ("MARVELLI, perfetto! Non ci pensavo") spiegando che tali soggetti, una volta convinti, avrebbero portato un considerevole numero di voti a suo favore ("Eeh IETTO, e mi hanno detto per CUA. Dice che se vogliono mi dirottano...").

Seguivano le rassicurazioni di PELLE allo IARIA sui suoi rapporti con CUA ("CUA, CUA, con noi siamo amici onestamente parlando, però rapporto di...") e con IETTO e MARVELLI ("... queste cose non ne abbiamo, però per quanto riguarda IETTO e MARVELLI, salite una sera, ci salite una sera, là fuori a Natile, perché con Antonio avantieri ci siamo visti, la sera prima che veniste voi...") e l'interessamento che si sarebbe concretizzato nel fissare un appuntamento a favore dello IARIA con i personaggi in questione ("E poi andiamo, che li chiamiamo, compare Peppe e Antonio li chiamiamo subito, con compare Peppe siamo...non c'è problema, lui lo troviamo sempre là" e ancora "Vi faccio un appuntamento con loro...se vengono qua...incompr...ci vediamo che passano e gli dico così, salite con mio figlio lì sopra una sera...incompr...").

Giova evidenziare che MARVELLI Giuseppe è attualmente detenuto presso la Casa Circondariale "LORUSSO e CUTUGNO" di Torino, poiché tratto in arresto nel mese di Luglio 2010 nell'ambito del Proc. Pen. 1389/08 RGNR DDA di Reggio Calabria (indagine "CRIMINE") per associazione di tipo mafioso mentre IETTO, pregiudicato, risulta essere legato da risalente amicizia con la famiglia PELLE "Gambazza" e quella MARVELLI.

Dall'esame degli elementi contenuti nei dialoghi riportati può dirsi provato che lo IARIA, necessitando di appoggio elettorale nel Comune di Natile di Careri, si era rivolto a PELLE perché contattasse gli esponenti mafiosi di quel luogo affinché sostenessero la sua candidatura.

Immediatamente lo IARIA, rassicurato per la disponibilità di PELLE per il sostegno alle elezioni amministrative, si mostrava pronto a ricambiargli il favore tramite la possibilità di trasferire un detenuto presso una colonia agricola detentiva calabrese

ai fini riabilitativi attraverso l'intermediazione di un tale Dott. Nino CREA in grado di esercitare pressioni sul provveditore (regionale) competente per gli spostamenti (*"E lui è il direttore e lui se vuole, se voi avete qualsiasi nominativo a Castrovillari, a Locri, in qualsiasi posto, perché ormai tutti loro hanno la colonia"*); spiegava a PELLE che i detenuti assegnati alle colonie godevano di molta libertà e non venivano quasi mai impegnati in attività lavorative (*"E non è che devono andare a lavorare, non fanno niente, a volte c'è quello che lavora, in genere...incompr...lavora e non fa niente...incompr..."*).

Alla conseguente domanda del PELLE di ottenere il trasferimento del fratello Salvatore in Calabria (*"Dite che Salvo è a Roma lo potevano portare qua" o eventualmente il figlio Francesco: "Per esempio, Ciccio è a Locri ...incompr..." ... omissis ... "Se potevamo fare che gli davano i domiciliari, che ce lo portiamo"*) IARIA, dimostrando completa disponibilità a favore della cosca, chiamava CREA riferendogli che si sarebbe recato da lui in giornata per prospettargli la questione relativa al trasferimento del detenuto (cfr. dall'analisi del traffico telefonico sull'utenza intestata a IARIA Francesco è emersa la telefonata da questi effettuata, alle ore 11.10.12 di quel giorno, orario coincidente con quello della registrazione della conversazione, verso l'utenza intestata a CREA Antonino).

Il tenore dei dialoghi esaminati depone chiaramente per la serietà dello scambio di promesse intercorso tra IARIA e PELLE da cui si desume l'esistenza di un rapporto sinallagmatico in cui si sostanzia il delitto di corruzione elettorale.

In altri termini può dirsi raggiunta la prova che IARIA Francesco abbia chiesto sostegno elettorale a PELLE Giuseppe, promettendogli in cambio favori di vario tipo (l'aggiudicazione di lavori in subappalto, la possibilità di accedere a finanziamenti a condizioni privilegiate, la prospettiva di ottenere il trasferimento del fratello detenuto, elemento di vertice della cosca).

Dal dialogo già esaminato (5.04.10) avvenuto dopo le elezioni si ricava altresì che la disponibilità di IARIA Francesco costituiva il corrispettivo per il pacchetto di voti su Natile di Careri che PELLE gli aveva promesso. Ed infatti nel corso della

conversazione citata il boss di San Luca, commentando che la causa della disfatta elettorale del NUCERA era da attribuire alla circostanza che quest'ultimo, a differenza di altri candidati, non aveva niente da offrire in cambio dei voti richiesti faceva implicito riferimento al diverso modo di gestione della campagna elettorale da parte dello IARIA, il quale si era recato a casa sua per chiedere voti fornendo in cambio un aiuto concreto ad esempio attraverso la telefonata a CREA Antonino (*"Voi parlate con certi politici compare, che vengono qua per portarsi, dicono se vi ... e vi dicono: vedete quello ce l'ho nelle mani, se c'è bisogno di una cosa, o ... vedete che è a disposizione, anzi volete che ve lo chiamo? ... no lasciatelo stare, però compare, sono vere le cose che si dicono!"*).

In ultimo, dalla condotta descritta finalizzata all'elargizione di tutta una serie di agevolazioni in favore della cosca PELLE risulta altresì provata la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, anche nella seconda formulazione (*"avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p."*) essendo senza dubbio lo IARIA a conoscenza della disponibilità da parte di PELLE Giuseppe, a causa della sua posizione all'interno della potente cosca e della potente forza di intimidazione di quest'ultima, di un "considerevole pacchetto di voti".

Le risultanze probatorie depongono, infine, per la responsabilità di PELLE Giuseppe per il delitto di cui al secondo comma dell'art. 86 D.P.R. 570/60, secondo comma aggravato dall'art. 7 L. 203/91.

AIELLO Liliana (capo E) e PELLE Giuseppe (capo F)

L'impostazione accusatoria a carico degli imputati è la seguente:

E) AIELLO Liliana

artt. 86 D.P.R. 570/60, 7 L. 203/91 perché, quale soggetto candidato per il rinnovo del Consiglio Regionale della Calabria nell'anno 2010, per ottenere a proprio vantaggio il consistente "pacchetto di voti" di cui disponeva PELLE Giuseppe -capo dell'omonima cosca, operante in San Luca, Bovalino e comuni limitrofi- prometteva al boss utilità di vario tipo ("stima, riconoscenza, amicizia e tutto") una volta eletta.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con la finalità di agevolare l'attività dell'associazione a delinquere denominata cosca PELLE, inserita nell'organizzazione unitaria denominata 'ndrangheta, e avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., in particolare della forza di intimidazione della citata consorteria e della conseguente condizione di assoggettamento ed omertà che ne derivava nella zona jonica della Provincia reggina.

Accertato in Bovalino il 22.03.10

F) PELLE Giuseppe

artt. 86, secondo comma, D.P.R. 570/60, 7 L. 203/91 perché, per dare il voto a AIELLO Liliana, soggetto candidato per il rinnovo del Consiglio Regionale della Calabria nell'anno 2010, accettava le promesse meglio descritte al capo che precede.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con la finalità di agevolare l'attività dell'associazione a delinquere denominata cosca PELLE, inserita nell'organizzazione unitaria denominata 'ndrangheta, e avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., in particolare della forza di intimidazione della citata consorteria e della conseguente condizione di assoggettamento ed omertà che ne derivava nella zona jonica della Provincia reggina.

Con recidiva reiterata

Accertato in Bovalino il 22.03.10

Il materiale probatorio è costituito dal dialogo del 22.03.10 tra PELLE Giuseppe, NUCERA Domenico, PELLE Francesco e AIELLO Liliana (identificata tramite il passaggio della conversazione in cui la stessa si presentava al NUCERA ("Liliana AIELLO, piacere"), candidata alle elezioni regionali del 2010 con il partito politico "Insieme per la Calabria - Scopelliti Presidente").

Sin dall'esordio della conversazione si intravedeva la finalità dell'incontro consistente nella richiesta di voti da parte dell'imputata e nella manifestazione di appoggio di PELLE Giuseppe ("Non è che tu ... e poi si deve capire anche il perché, perché può essere pure che noi non vinciamo però abbiamo ... incompr...").

La AIELLO si mostrava risoluta a raggiungere il successo politico (*"Io debbo vincere altro che..."*) trovando pieno consenso nelle affermazioni di PELLE Francesco (*"Mi sembra che è messa bene, sì, diciamo che è messa bene, diciamo no. C'è la possibilità c'è"*), e di PELLE Giuseppe (*"La possibilità c'è"*); si mostrava fiera del lavoro svolto fino ad ora nel corso della campagna elettorale (*"Un buon lavoro, però i frutti poi si vedono dopo la raccolta dei frutti, no."*) riferendo al boss in modo confidenziale che, durante le elezioni, si verificavano continue irregolarità (*"...gli inciuci ci sono Peppe, questo il fatto vero"*); si mostrava pienamente consapevole degli scambi di piaceri che avvenivano all'interno della Regione dai quali derivavano vantaggi personali di gran lunga superiori, quanto ad importanza, ad un impiego (*"Allora io ci sono da quasi trentotto anni alla Regione Calabria e ne ho visti passare Generali, Colonnelli, quello che non ho visto passare ... però è solo un tornaconto di interessi personali, lasciamo stare l'impiego ... l'impiego è fesseria." ...omissis... "....in confronto agli affari che fanno")*).

Già lo scambio di queste prime battute tra la candidata (*"Io debbo vincere altro che..."*) ed il PELLE (*"La possibilità c'è"*) costituisce prova della stipula dell'accordo tra la cosca e l'imputata pronta ad offrire, ove eletta, la propria riconoscenza.

La AIELLO, a questo punto, invitava PELLE Francesco a prendere i volantini elettorali all'interno dell'autovettura, per lasciarli al proprietario di casa (*"...nel cofano ci sono sia buste gialle che sia i fac-simile..."*); criticando la pratica del pagamento di una somma di denaro in cambio della preferenza politica si rivolgeva al PELLE nel modo seguente: *"..poi il pagamento che fanno, no! Perché ormai sono tutti svegli che vanno ... io pago i voti, pago i voti, però poi non ti riconosco, cioè se io pago vuol dire che non ti voglio più riconoscere poi ... cioè non ci conosciamo"*.

In altri termini, a dire della AIELLO, chi versava una somma di denaro in cambio della promessa di voti esauriva l'impegno al momento stesso del pagamento mentre chi, come lei, non pagava i voti promessi, restava successivamente obbligato in termini di riconoscenza e, una volta eletto, avrebbe saputo come sdebitarsi (*"...questo è il punto, invece se, se io dico: no! Il rapporto ci rimane sempre, di stima, di*

riconoscenza, di amicizia e di tutto, quello è, allora è logico che ti rimane sempre, però il rapporto di stima e non bisogna esagerare mai.”).

Dalle chiare espressioni adoperate dalla AIELLO è emersa la sua intenzione di ottenere appoggio politico da PELLE promettendo in cambio, una volta eletta, *“stima, riconoscenza, amicizia e tutto”* ossia favori di vario tipo al boss trattandosi di persona perfettamente a conoscenza dei meccanismi esistenti all’interno della Regione per strumentalizzare il potere politico a fini personali.

Ed è proprio dall’utilizzo di queste espressioni da parte dell’imputata (*“...questo è il punto, invece se, se io dico: no! Il rapporto ci rimane sempre, di stima, di riconoscenza, di amicizia e di tutto, quello è, allora è logico che ti rimane sempre, però il rapporto di stima e non bisogna esagerare mai.”*) che si registra ancora una volta la sua assunzione di impegno nei confronti del PELLE e della cosca da quest’ultimo capeggiata.

Conseguentemente devono essere rigettate le eccezioni sollevate dalla difesa.

In primo luogo, non è sostenibile, come vorrebbe la difesa, che nel corso della conversazione l’imputata avrebbe detto *“non ho soldi, ma posso darvi stima”*, intesa come *“sentimento”* avendo, in realtà, l’imputata riferito che prometteva qualcosa che aveva un valore superiore ai soldi.

In secondo luogo le dichiarazioni rese dalla AIELLO nel corso dell’interrogatorio di garanzia secondo cui non conosceva Giuseppe PELLE e, dopo l’incontro del 22.03.10 non aveva più avuto rapporti con la famiglia PELLE, sono smentite dal chiaro obiettivo per cui PELLE Francesco la stava portando dal boss di San Luca, ossia perché quest’ultimo la aiutasse a vincere le elezioni, motivo di cui non poteva non esserne a conoscenza l’imputata.

Tra l’altro, PELLE Francesco, sentito dalla difesa della AIELLO ex art. 391 bis c.p.p., ha sostanzialmente ammesso di conoscere la caratura criminale del PELLE (*“lo sapevo che aveva avuto problemi con la giustizia”*, cfr. pg. 9 del verbale di trascrizione).

La circostanza secondo la quale la AIELLO non sapeva chi fosse Giuseppe PELLE è smentita non solo dal tono colloquiale con cui la stessa gli si rivolgeva (*Peppe*), ma soprattutto dalle intercettazioni telefoniche disposte al momento dell’esecuzione

della misura cautelare (compendiate nelle note depositate dal R.O.S.-Reparto operativo di Reggio Calabria del 23.12.10 e del 5.01.11), da cui è emerso che, in data 19.12.10, si era recata a Bovalino per incontrare Ciccio PELLE per parlare ancora una volta di elezioni (delle consultazioni provinciali previste per il mese di maggio 2010, per sostenere una candidatura).

Depongono, inoltre, nel senso che, anche in data 19.12.10 la AIELLO fosse andata dal PELLE, le cautele da lei utilizzate nel corso della telefonata col fratello il giorno prima durante la quale gli chiedeva in prestito l'auto (*"a Bovalino? Che devi andare a fare a Bovalino?"*; *"e si vede che devo andare! Altrimenti che cazzo ci andavo a fare?"*), la telefonata fra ALVARO Stefano (figlio) e ALVARO Giuseppe (marito) nella mattinata dell'esecuzione della misura durante la quale il primo chiedeva se si fosse recata dai PELLE il giorno prima e il marito rispondeva *"ma come quelli hanno i loro...che va cercando?"*, la telefonata tra ALVARO Giuseppe e SICILIANO Stefano captata sempre nella mattinata del 21.12.10 durante la quale il primo riferiva *"domenica si è recata a trovare questi qua, che hanno numerosissimi problemi con la giustizia"*, le numerose telefonate di GALLORO Marianna, madre dell'imputata dalle quali si desume che era perfettamente a conoscenza di chi fossero i PELLE presso la cui abitazione la AIELLO si era recata la Domenica precedente per gli auguri di Natale (cfr. conversazione nr. 38 del 22.12.10, nel corso della quale la madre della AIELLO, parlando con tale Michelina, raccontava un episodio già riferito dall'imputata nel corso dell'interrogatorio di garanzia (cioè la visione dei filmati relativi all'arresto di Giuseppe PELLE), la GALLORO, infatti, diceva che la figlia le aveva detto che conosceva il soggetto in questione e, davanti alle sue recriminazioni, aveva risposto che non aveva fatto niente di male a chiedergli i voti non mostrandosi stupita e non negando di sapere che fosse un mafioso.

Gli elementi finora analizzati costituiscono piena prova che AIELLO Liliana si fosse recata dal PELLE al fine di chiedergli sostegno elettorale promettendo in cambio favori di vario tipo, rendendosi colpevole del delitto p. e p. dagli artt. 86 D.P.R. 570/60 aggravato ai sensi dell'art. 7 L. 203/91 circostanza che si desume dalla piena

consapevolezza dell'imputata desunta dagli elementi riassunti di essere in presenza di un capomafia al quale unitamente alla cosca da lui capeggiata prometteva "riconoscenza", molto più vantaggiosa a lungo termine di una somma di denaro; aggravante nella sua seconda accezione (*"avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p."*) derivante dalla evidente conoscenza della AIELLO di potere contare rivolgendosi a PELLE Giuseppe su di un considerevole "pacchetto di voti" a disposizione di quest'ultimo in quanto capo di una delle più temute e rispettate cosche della 'ndrangheta ed in grado di avvalersi della forza di intimidazione della consorteria e della conseguente condizione di assoggettamento ed omertà che ne derivava nella zona jonica della Provincia reggina.

Risulta, altresì, provata la responsabilità di PELLE Giuseppe per il delitto di cui al secondo comma dell'art. 86 D.P.R. 570/60 in cui è punita la condotta dell'elettore che *"per dare il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità"*), aggravato dall'art. 7 L. 203/91.

ZAPPALA' Santi (capo B), PELLE Giuseppe e MESIANI MAZZACUVA Giuseppe (capo C)

L'impostazione accusatoria a carico degli imputati è la seguente:

B) ZAPPALA' Santi

artt. 86 D.P.R. 570/60, 7 L. 203/91 perché, quale soggetto candidato per il rinnovo del Consiglio Regionale della Calabria nell'anno 2010, per ottenere a proprio vantaggio il consistente "pacchetto di voti" di cui disponeva PELLE Giuseppe -capo dell'omonima cosca, operante in San Luca, Bovalino e comuni limitrofi-, prometteva al boss utilità, in particolare una "corsia preferenziale" a favore delle imprese di riferimento della cosca nel settore dei lavori pubblici e il trasferimento in istituti penitenziari calabresi di PELLE Salvatore cl. 57, altro elemento di vertice della consorteria di San Luca, detenuto presso la casa circondariale di Roma- Rebibbia.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con la finalità di agevolare l'attività dell'associazione a delinquere denominata cosca PELLE, inserita nell'organizzazione

unitaria denominata 'ndrangheta, e avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., in particolare della forza di intimidazione della citata consorteria e della conseguente condizione di assoggettamento ed omertà che ne derivava nella zona jonica della Provincia reggina.

Con recidiva infraquennale

Accertato in Bovalino il 27.02.10

C) PELLE Giuseppe e MESIANI MAZZACUVA Giuseppe

artt. 86, secondo comma, D.P.R. 570/60, 7 L. 203/91 perché, in concorso tra loro, per dare il voto a Santi ZAPPALA', soggetto candidato per il rinnovo del Consiglio Regionale della Calabria nell'anno 2010, accettavano le promesse meglio descritte al capo che precede.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con la finalità di agevolare l'attività dell'associazione a delinquere denominata cosca PELLE, inserita nell'organizzazione unitaria denominata 'ndrangheta, e avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., in particolare della forza di intimidazione della citata consorteria e della conseguente condizione di assoggettamento ed omertà che ne derivava nella zona jonica della Provincia reggina.

Con recidiva reiterata per PELLE Giuseppe

Accertato in Bovalino il 27.02.10

Il materiale probatorio è costituito dal dialogo del 27.02.10 tra lo ZAPPALA', PERRELLO Angelo, MESIANI MAZZACUVA Giuseppe Antonio e PELLE Giuseppe.

Anche in questo caso la identificazione è stata confermata dal sistema di videosorveglianza, dalle frasi captate all'interno dell'abitazione e, fra l'altro, non è mai stata messa in discussione da alcuno degli imputati.

Lo scambio di battute fra Pelle Giuseppe e Santi Zappalà all'interno della conversazione sin dall'inizio, evidenziava l'esistenza di un rapporto di pregressa conoscenza (e in ogni caso che tra i due ci fosse stato un precedente incontro) per

come si evince, in particolare, dalla richiesta di Pelle Giuseppe al suo interlocutore se avesse più parlato *“quel ragazzo di Platì”*, ossia Barbaro Francesco (inserito in una nota famiglia di *“ndrangheta”* denominata *“mano armata”* e collegata a livello familiare ai Barbaro Castanu (la sorella di Barbaro Francesco, Barbaro Anna, nata a Platì (RC) il 04.12.1972, è coniugata con Barbaro Antonio, nato a Platì (RC) il 03.05.1963, soggetto con numerosi precedenti penali, nonché figlio di Barbaro Francesco, nato a Platì (RC) il 30.06.1927 alias *“Cicciu U Castanu”*, capo bastone della omonima consorteria mafiosa resasi responsabile di numerosissimi reati quali sequestro di persona, omicidi, estorsioni ed altro).

La conversazione, quindi, si incentrava sulle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale quando Pelle Giuseppe riferiva al Mesiani Mazzacuva di aver già spiegato al *“dottore”* (Zappalà) che Barbaro Francesco avrebbe potuto portargli *“quattro...cinquecento voti là...”*, trovando piena approvazione nelle parole del suo interlocutore (*“sì”*).

Tale ultimo stralcio di conversazione conferma ulteriormente il legame preesistente fra Pelle Giuseppe e Barbaro Francesco e tra PELLE Giuseppe e Santi ZAPPALA', relazione talmente forte da spingere il boss, a conoscenza dei voti che poteva gestire Barbaro Francesco, ad agevolare l'incontro fra quest'ultimo ed il candidato Santi Zappalà.

Dal riferimento fatto dallo ZAPPALA' nel corso della conversazione ad un certo Luca, non meglio identificato, il quale gli aveva *“portato”* Barbaro Francesco, proprio perché quest'ultimo era in grado di portargli un notevole numero di voti: (*“Luca me lo ha portato, mi ha detto no riunisce tutte le famiglie, cinquecento, seicento voti... ee... non so! Ve l'ho raccontato, mi sembra, no?”*) confermato dal Pelle (*“Sì, sì, sì!”*) si desume che Pelle Giuseppe e Santi Zappalà si fossero già incontrati per discutere della candidatura di quest'ultimo alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale.

Tra l'altro Santi Zappalà, dimostrando ancora una volta di conoscere PELLE in data antecedente l'incontro, si informava dello stato di salute della figlia, Pelle Giuseppina, chiedendogli se avesse effettuato delle analisi cliniche.

Nel prosieguo del discorso Santi Zappalà significativamente invitava PELLE e MESIANI alla stipula di un accordo che avrebbe dovuto prevedere, innanzitutto, l'ottenimento da parte sua di un cospicuo numero di voti (*"Vediamo se possiamo trovare un accordo, se ci sono le condizioni"... io faccio una... una straordinaria, come si dice... affermazione... elettorale, no? Per arrivare sicuramente nei primi tre, e non dico... non dico questo... però..."*); PELLE Giuseppe, in qualità di esponente della sua cosca, gli assicurava il massimo appoggio (*"Ma da parte nostra, dottore, ci sarà il massimo impegno!"*), sostegno di cui lo Zappalà si mostrava sicuro (*"Lo so, lo so!"*).

Anche Mesiani Mazzacuva si associava alle parole del Pelle: (*"Ma noi qua, quello che dobbiamo fare, lo facciamo!"*) dando prova della sua piena adesione al sodalizio criminale; chiariva, tra l'altro, che l'organizzazione si sarebbe attesa un corrispettivo dal candidato in cambio dell'appoggio elettorale (*"quando sposo una causa e, quindi io e gli amici miei, diamo il massimo, nello stesso tempo poi, non dico che pretendiamo perché non è nella mia natura e di chi mi rappresenta, più grande o chi mi ha preceduto, per dire ... però desidereremmo proprio avere quell'attenzione ... quell'attenzione, per come poi ce la accattiviamo, per simpatia ma per amicizia prima di tutto!"*). Al che Zappalà, in risposta alle affermazioni dei suoi interlocutori, si mostrava ben disposto ad aiutare l'organizzazione (*"Almeno una porta aperta, l'abbiamo"*).

Mesiani Mazzacuva proseguiva la conversazione con espressioni ancora più esplicite circa il senso dell'impegno che il candidato avrebbe dovuto assumersi in cambio dell'appoggio elettorale della cosca (*"... io vi ringrazio ... no, no ... ma io ... qua ... mi dovete perdonare perché a me in trentatre anni ... incompr... ... io parto dal presupposto che noi su questo fatto ... dobbiamo discutere di questo fatto. Oggi come oggi a me e ... come dire, quando uno chiarisce una posizione, si trova meglio dopo..."*); riferendosi implicitamente a quello che l'organizzazione si aspettava dal candidato una volta eletto (*"omissis ... dove cinque, dieci voti e prendermeli...omissis"*), in cambio

del loro sostegno (*" Si, si, si! Il lavoro si fa a Bova Marina, abbiamo detto ... però questo qua, so che ...incompr... ora pensiamo una cosa alla volta, almeno riusciamo nell'operazione ... che poi so che discorsi vengono. Le realtà nostre sono quelle ormai, come sappiamo con un malessere sociale che ci sono e ... e i disguidi che ci sono! Dobbiamo ...(breve interruzione dell'audio)... cercare noi, tra l'altro, di uscire da questo stato di sofferenza e lo si fa solo con il lavoro ... no che prima non si cercava, ma non ci hanno lasciato. In un modo o in un altro abbiamo avuto sofferenze di questo tipo ... sofferenze ancora più grandi, perdite più grandi ... siamo pure stanchi!" quindi, quando abbracciamo una causa, credetemi, non è solo per dire che va a caccia per interesse, no assolutamente! Pretenderemmo sì, quella serenità! Che in un modo o nell'altro, penso, che meritiamo tutti!"*) affermazioni che trovavano il pieno assenso dello ZAPPALA' (*"assolutamente sì"*).

Pelle Giuseppe, a testimonianza, ancora una volta, della solidità dell'accordo stipulato, chiedeva a MESIANI, a causa del ruolo da lui ricoperto, se erano già stati presi gli opportuni contatti con i referenti dei comuni della fascia ionica assoggettati all'influenza della cosca Pelle (*"Lì, a Bova, avete parlato? Qui siete andato a Roccella, pure"*) ricevendo risposta affermativa; rappresentava la necessità di un successivo incontro (*"Non appena avrete la cosa, poi ci rivedremo un momento, ...incompr... "*) che, a dire di Santi Zappalà, sarebbe dovuto avvenire una volta chiarita la situazione in tutti i comuni di cui si era parlato (*"Non appena avrete la cosa, poi ci rivedremo un momento, ...incompr... "*); il Mesiani Mazzacuva ribadiva ancora una volta l'impegno dell'organizzazione a sostegno della candidatura di Santi Zappalà (*"Ma noi qua, quello che dobbiamo fare, lo facciamo!"*).

La conversazione si chiudeva con l'invito a pranzo rivolto dal padrone di casa al Mesiani Mazzacuva Giuseppe ed a Santi Zappala declinato da entrambi perché dovevano proseguire in un giro elettorale in alcuni paesi della zona ionica (*"dobbiamo andare.....Ci facciamo questi tre passaggi, vediamo su Bianco come possiamo interagire! Non ce l'ha questi pregiudizi, dello Jonio! E li tireranno fuori! Qua abbiamo quell'altra ... incompr. Ancora ... incompr ... Ok, Ok! "*); alchè Pelle Giuseppe coglieva l'occasione per evidenziare che nella zona ionica Santi Zappalà avrebbe potuto

contare sull'appoggio della organizzazione (*"Va bene! Di là da noi, avete tutto!"*) e se avesse avuto bisogno di relazionarsi con qualcuno del luogo (referenti locali della cosca), si sarebbe potuto avvalere dell'intermediazione del complice Mesiani Mazzacuva (*"Poi, se qualche giorno, dovrete incontrare a qualcuno, tramite Pepè, venite e andate. Perché è giusto uno che ...se una persona, avrà la soddisfazione per incontrarvi, per parlarvi!"*).

In ultimo PELLE chiedeva al candidato se vi fosse possibilità di ottenere un trasferimento del fratello Pelle Salvatore, detenuto presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia, in un altro carcere, più vicino alla zona di residenza della famiglia, al fine di agevolare lo svolgimento dei colloqui; faceva riferimento ad un tal *"Mico della piana"* che avrebbe assunto l'impegno di metterlo in contatto con qualcuno in grado di fargli ottenere il trasferimento, accordo che non era andato a buon fine.

La richiesta rivolta dal PELLE allo ZAPPALA', oltre ad essere ancora una volta rappresentativa del rapporto di grande fiducia intercorrente tra i due, era dovuta al fatto che in precedenza il candidato aveva vantato delle conoscenze nell'ambiente penitenziario che avrebbero potuto rilevarsi utili per le necessità del capo, persone di sua assoluta fiducia all'interno della Casa Circondariale di Vibo Valentia, già dimostratesi disponibili in passato (*"per fargli mettere un'informativa buona, di quello che fa, ecc...ecc... Su questo ve lo posso... Ci possiamo prendere, ehm... Io vi dico una cosa, invece! Vedete un attimo, se c'è qualche amico che sono, ...incompr... A Vibo e compagnia bella, la parliamo, parliamo, perché con il bene che abbiamo fatto ...incompr... Questo è assodato, assodato, assodato, ve lo posso garantire ...incompr... Carcere ...incompr... Glielo possiamo garantire, va bene? Perché ho avuto una persona mia! Ma mia, mia, mia, voglio dire io. In questo possiamo fare qualcosa ...incompr... Abbiamo un paio di amici, là dentro!"*).

Le conoscenze vantate dallo ZAPPALA' inducevano immediatamente PELLE ad informarsi circa la possibilità di riuscita del loro intervento (*"Scusate se mi permetto. Io ve l'ho detto, siamo una famiglia e di quello che posso... Ma ...incompr... praticamente,*

questa persona, è una persona che conta là dentro? "Può chiamare un detenuto per farlo venire...o...").

Il boss faceva in particolare riferimento al piacere, consistente nel trasferimento di un altro detenuto, ricevuto dal padre Pelle Antonio da un maresciallo di sua conoscenza (*"E qualcuno che era pure fuori, allora ha chiamato a questo maresciallo e gli ha detto: "senti, come possiamo fare qui , per ...incompr..."*. Gli dice, aspetta un po'! Ha preso il telefono, ha telefonato al carcere, dov'era questo qua, e dice, senti, mandami questo detenuto qui, che ...incompr... Non è che era un ufficio che c'erano cento persone..."); Zappalà e Mesiani Mazzacuva replicavano che, a partire dal 1992, era diventato difficile ottenere il trasferimento di un detenuto da un carcere all'altro (*"Altri tempi! Altri meccanismi! Fino al '91, entravano pranzi interi, dentro le carceri! Dal '92 in poi..."*); in ogni caso lo Zappalà confermava la propria disponibilità riferendo che si sarebbe opportunamente informato (*"Ma quello che dite voi, posso chiedere una conferma, ...incompr... all'interno gli concedono ...incompr..."*).

L'incontro si concludeva con un'ulteriore conferma del patto stipulato, concretizzantesi nella ripetuta richiesta del candidato dell'appoggio elettorale promessogli (*"E se voi riterrete opportuno aiutarci! D'accordo?"*), e nella rinnovata rassicurazione da parte del PELLE (*"Si parla di amiciOra vediamo in quale maniera vi possiamo aiutare!"*).

In sintesi nel corso del dialogo riportato i termini dell'accordo sono stati definiti in maniera inequivocabile tramite lo scambio da parte dello ZAPPALA' di alcuni favori a fronte dell'appoggio della cosca PELLE rappresentata dal suo capo PELLE Giuseppe.

In primo luogo la richiesta al candidato a titolo di corrispettivo di una "corsia preferenziale" nel settore dei lavori pubblici e/o dei lavori comunque finanziati con soldi pubblici, che sarebbero stati in futuro affidati, in appalto o in subappalto, a imprese di riferimento della organizzazione (ZAPPALA': *"Almeno una porta aperta, l'abbiamo" ...omissis... "preferenziale"*).

Non è superfluo precisare, al riguardo, che il MESIANI è un noto imprenditore edile; anche PELLE Giuseppe, inoltre, all'epoca era di fatto titolare di un'impresa edile fittiziamente intestata al figlio Antonio cl. 87 (la "Azzurra Costruzioni Geom. PELLE Antonio", sequestrata dal G.i.p. presso il Tribunale di Reggio Calabria con ordinanza del 13.05.10): è evidente, quindi, che con il termine "lavoro" il MESIANI MAZZACUVA faceva riferimento all'esecuzione di lavori comunque finanziati con fondi pubblici.

In secondo luogo la promessa da parte dello ZAPPALA', a causa delle sue specifiche conoscenze, di attivarsi per verificare la possibilità di far ottenere un trasferimento a PELLE Salvatore cl. 57 presso un istituto penitenziario calabrese, comportando la possibilità da parte degli appartenenti di avere maggiori contatti tramite i colloqui con un personaggio di notevole spessore al fine di un maggiore consolidamento della cosca.

Alla luce delle risultanze probatorie riportate risulta provata la penale responsabilità dell'imputato ZAPPALA' per il delitto di corruzione elettorale aggravata dall'art. 7 L. 203/91.

La fattispecie criminosa si è consumata, come già evidenziato, tramite lo scambio di promesse precise, promesse fatte da un soggetto in favore dell'organizzazione e da parte di un rappresentante per conto della stessa (la corsia preferenziale in materia di lavori veniva promessa a vantaggio di imprese di riferimento della consorteria; il trasferimento del capo della cosca avrebbe determinato un innegabile vantaggio per l'intera consorteria).

Dai fatti sopra descritti, inoltre, emergono anche gli elementi costitutivi del delitto di cui al secondo comma dell'art. 86 D.P.R. 570/60 a carico di PELLE Giuseppe e MESIANI MAZZACUVA Giuseppe (che punisce la condotta dell'elettore che "per dare il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità"), aggravato dall'art. 7 L. 203/91.

La difesa di ZAPPALA' ha eccepito che non vi è prova che MESIANI MAZZACUVA avesse accompagnato ZAPPALA' per i paesi della Jonica.

L'eccezione deve essere respinta alla luce della lettura dell'ultima parte della conversazione del 27.02.10 quando, a fronte dell'invito di PELLE di restare ai suoi interlocutori, i due declinavano l'offerta e ZAPPALA' in particolare rispondeva: *"abbiamo strada"* .

Tale esclamazione dimostra che l'imputato in compagnia del MESIANI stava realmente effettuando un giro in alcuni paesi della zona jonica (*"MESIANI MAZZACUVA: "Ci facciamo questi tre passaggi vediamo su Bianco come possiamo interagire! Non ce l'ha questi pregiudizi dello Jonio! E li tireranno fuori! Qua abbiamo quell'altra".....ancora.....ok! Ok!)*).

Tali intercettazioni non possono certo essere smentite dalle dichiarazioni di PERRELLO Angelo (sentito all'esito di indagini difensive) trattandosi di affermazioni della cui attendibilità è lecito dubitare essendo soggetto legato a ZAPPALA' da un rapporto tale da mettersi in aspettativa per fargli da autista durante la campagna elettorale.

È stato poi sostenuto da parte della difesa che il delitto di corruzione elettorale non si sarebbe consumato dovendosi aggiungere allo scambio delle promesse anche il momento successivo: adempimento da parte del politico della promessa (Cass. sez. V sent. N. 4893 del 16.03.00 – FRASCA *"ovviamente la promessa di voti dovrà essere adempiuta prima della seconda (promessa di favori) anche perché il suo mantenimento avrà quale conseguenza la elezione del politico disponibile; il che rappresenta la condizione o il presupposto perché poi costui possa sdebitarsi nei confronti di coloro che hanno determinato il suo successo elettorale"*).

Tale eccezione deve essere respinta tramite il richiamo al successivo passaggio della pronuncia citata: *"il momento consumativo del delitto coincide con quello in cui avviene l'incontro del consenso tra i promittenti (e dunque non nel momento in cui le prestazioni vengono adempiute"*).

D'altro canto non si vede come possa conciliarsi la interpretazione sostenuta dalla difesa con la motivazione della sentenza non potendo il reale momento

consumativo (scambio dei consensi) coincidere con l'adempimento di una delle due prestazioni.

Segue contestazione da parte della difesa che nella parte finale della conversazione del 27.02.10 si sia stipulato l'accordo.

Al contrario la conclusione dell'accordo si deduce chiaramente dalla richiesta di conferma del sostegno politico manifestato dallo ZAPPALA' prima di andare via (*"e se voi riterrete opportuno aiutarci! D'accordo?"*) e dalla successiva risposta affermativa di PELLE (*"Si parla di amici!"*) in cui si manifesta la piena adesione come pattuito.

A conferma di ciò si pone il passaggio successivo durante il quale PELLE, prima di salutare gli ospiti, ribadisce la propria disponibilità verso ZAPPALA' (*"ora vediamo in quale maniera vi possiamo aiutare!"*) il quale ringraziava (*"grazie di tutto"*).

Infine, a testimonianza della conclusione dell'accordo soccorre il contenuto della conversazione del 12.03.10 fra PELLE e MESIANI MAZZACUVA come commentato dal Tribunale della Libertà: *"la serietà dell'impegno assunto dal duo PELLE - MESIANI si evince proprio dalla conversazione appena riportata in cui MESIANI conferma il suo impegno per procurare voti a ZAPPALA' sul territorio di Bova ("sto lavorando io") accompagnato da un generale ottimismo sui possibili risultati ("se non prendiamo trecento, poco manca, perché lui li predne tutti-----"); si evidenzia, peraltro, che l'espressione usata da MESIANI (prendiamo) non lascia adito a dubbi sulla operatività sulla operatività del comune programma sotteso al patto politico - mafioso intervenuto tra la cosca e ZAPPALA' (cfr. ordinanza del 12.01.11 pag 35).*

Alla asserita mancanza di *"rapporti stabili e risalenti nel tempo con la criminalità organizzata"* dello ZAPPALA' deve replicarsi che: - lo ZAPPALA' conosceva PELLE Giuseppe per come si desume fin dall'inizio del contenuto della conversazione; - aveva un rapporto con MESIANI risalente quantomeno al 2004 (per come ammesso dai difensori di MESIANI e dello ZAPPALA'; - si era rivolto ai COMMISSO (famiglia mafiosa di Siderno) senza avere necessità di avere presentazioni da parte di PELLE e MESIAN (espressione di quest'ultimo); le parole dell'imputato sono

chiare quando riferisce a PELLE della possibilità di fare ottenere un trasferimento a PELLE Salvatore (*"i vi stavo dicendo che questo di Modena era carcerato, tramite diverse cose, stavamo cercando di fargli avere qualche beneficio là dentro! Come se c'è qualcuno che.... Per un'informativa, qualche cosa...."*); aveva chiesto voti anche a BARBARO Francesco cl. 63, membro della famiglia "Mano Armata" e al tempo stesso legato da vincoli di parentela acquisita con i "BARBARO CASTANU" (cfr. parte iniziale del colloquio del 27.02.11 in cui si era pervenuti alla identificazione del BARBARO quando PELLE aveva affermato di averlo incontrato il giorno precedente *"dico se è tornato perché io siccome l'ho incontrato ieri sera, quello si chiamava Francesco BARBARO, non Antonio BARBARO questo che avevate detto voi...l'ho incontrato però non gli ho nienteperchè non Ho detto non so se..."* ; dal supporto del sistema di video osservazione si evinceva che il giorno precedente era giunto presso l'abitazione di PELLE il BARBARO per conferire con il proprietario di casa di alcuni problemi avuti con altri soggetti; l'esatta identificazione si ricava anche dal fatto che il BARBARO Francesco di cui parlano era di Platì (*"quel ragazzo di Platì"*), che era noto anche al boss di San Luca avendo un rapporto con quest'ultimo; dal fatto che nel corso del citato dialogo lo stesso ZAPPALA', dopo avere riferito di avere parlato con BARBARO Francesco tramite "Luca" si mostrava molto fiducioso sull'appoggio che il BARBARO avrebbe potuto fornire (*"Luca me lo ha portato, mi ha detto "no riunisce tutte le famiglie, cinquecento, seicento, ... voti ee.... Non so ve l'ho raccontato mi sembra no?"*).

MESIANI MAZZACUVA Giuseppe – il reato associativo

L'impostazione accusatoria a carico dell'imputato è la seguente:

"art. 416 c.p. bis quale soggetto appartenente alla cosca PELLE -operante in San Luca, Bovalino e comuni limitrofi, a sua volta inserita nel territorio compreso nella fascia jonica della provincia di Reggio Calabria- e precisamente: nel ruolo di "partecipe", forniva un costante contributo alla vita del sodalizio, eseguendo scrupolosamente tutte le disposizioni impartite dal capo PELLE Giuseppe cl. 60, in particolare presentandosi quale "uomo di fiducia" della cosca PELLE nei rapporti con importanti esponenti politici: più precisamente,

in occasione delle elezioni per il rinnovamento del Consiglio Regionale della Calabria per l'anno 2010, il MESIANI MAZZACUVA portava al cospetto di PELLE Giuseppe il candidato Santi ZAPPALA', all'epoca sindaco di Bagnara Calabria e consigliere provinciale di Reggio Calabria, negoziando con lo stesso, anche per conto e nell'interesse della consorteria di riferimento, i termini dell'accordo in forza del quale la cosca PELLE si impegnavo a garantire allo ZAPPALA' un "pacchetto di voti" nel mandamento jonico e il politico, in cambio, prometteva l'affidamento di lavori pubblici e un trattamento privilegiato per detenuti di notevole spessore criminale come PELLE Salvatore cl. 57, ristretto presso la casa circondariale di Roma-Rebibbia; inoltre, sempre per conto della consorteria, accompagnava il candidato Santi ZAPPALA' nella sua campagna elettorale in diversi comuni della fascia jonica della Provincia di Reggio Calabria. Più in generale si metteva a completa disposizione degli interessi del sodalizio, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo".

Le risultanze probatorie sono costituite da due dialoghi captati all'interno dell'abitazione di PELLE Giuseppe e aventi ad oggetto, quasi esclusivamente, la candidatura di Santi ZAPPALA' al Consiglio Regionale della Calabria.

Il contenuto del colloquio del 27.02.10, già analizzato, attribuisce chiaramente a MESIANI MAZZACUVA il ruolo di partecipe del sodalizio criminoso.

Dalle espressioni adoperate dagli interlocutori si evince che la gestione da parte dell'odierno imputato della campagna elettorale dello ZAPPALA' è espressione della sua completa "messa a disposizione" in favore della cosca PELLE.

Infatti è stato MESIANI MAZZACUVA a portare ZAPPALA' al cospetto del boss, a negoziare le condizioni dell'accordo anche per conto di PELLE, ad accompagnare il candidato per i paesi della jonica.

Dimostrativo della sua appartenenza alla cosca è, inoltre, l'espressione di PELLE, il quale, soddisfatto dell'accordo raggiunto, nel salutare i suoi ospiti, tranquillizzava ZAPPALA' sul fatto che nella zona jonica (mandamento oggetto di predominio della cosca PELLE) avrebbe ricevuto l'appoggio promesso ("*Va bene! Di là da noi, avete tutto!*") e, nel caso in cui avesse dovuto rivolgersi a qualcuno, si sarebbe potuto avvalere dell'intermediazione del suo uomo di fiducia "*Pepè*", cioè MESIANI MAZZACUVA Giuseppe, ("*Poi, se qualche giorno, dovrete incontrare a qualcuno, tramite Pepè, venite e andate. Perché è giusto uno che ...se una persona, avrà la soddisfazione per incontrarvi, per parlarvi!*").

Le espressioni degli interlocutori depongono univocamente per il conferimento al MESIANI MAZZACUVA di un ruolo ben definito all'interno della consorteria funzionale al suo rafforzamento: (*"si definisce "partecipe" colui che, risultando inserito stabilmente ed organicamente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, non solo "è" ma "fa parte" della (meglio ancora prende parte alla) stessa: locuzione questa da intendersi non in senso statico, come mera acquisizione di uno status, bensì in senso dinamico e funzionalistico, con riferimento all'effettivo ruolo in cui si è immessi e ai compiti che si è vincolati a svolgere perché l'associazione raggiunga i suoi scopi, restando a disposizione per le attività organizzative della medesima. Di talchè, sul piano della dimensione probatoria della partecipazione, rilevano tutti gli indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa, e cioè la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio. Deve dunque trattarsi di indizi gravi e precisi (tra i quali le prassi giurisprudenziali hanno individuato, ad esempio, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di osservazione e prova, l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di uomo d'onore, la commissione di delitti-scopo oltre a molteplici, variegati e perciò significativi facta concludentia) dai quali sia lecito dedurre, senza alcun automatismo probatorio, la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo nonché della duratura, e sempre utilizzabile, "messa a disposizione" della persona per ogni attività del sodalizio criminoso, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione"*) (SS. UU. MANNINO del 2005).

Si aggiungano poi le sue affermazioni auto-accusatorie più volte commentate (*"Ma noi qua, quello che dobbiamo fare, lo facciamo!"*).

Le parole degli interlocutori del secondo dialogo del 12.03.2010 vertente ancora una volta sulla candidatura di Santi ZAPPALA' convergono con quelle già esaminate nel costituire piena prova della partecipazione di MESIANI MAZZACUVA alla cosca.

Nel corso della conversazione il cui oggetto è un investimento immobiliare di ZAPPALÀ ed altri soggetti a Filogaso (VV) (acquisto di alcuni rustici da ristrutturare per il quale era stata corrisposta una somma corrispondente a circa 100.000 € per le sole spese notarili), PELLE, prospettando la possibilità di inserirsi nell'affare con l'impresa edile fittiziamente intestata al figlio (la "Azzurra costruzioni Geom. PELLE Antonio"), concordava con il sodale MESIANI MAZZACUVA le modalità del "loro" coinvolgimento pur sempre nel rispetto del predominio nella zona di altre "famiglie" (*"ogni paese ci sono i suoi, compare, voi lo sapete"*).

L'opinione espressa da MESIANI (*"noi possiamo organizzare le cose qua per i fatti nostri, qual è il problema?"*) proviene da personaggio in possesso di un ruolo così importante all'interno del sodalizio da consentirgli, parlando al plurale, di consigliare il capo-cposca la strategia da seguire.

D'altro canto PELLE si sentiva tranquillo del fatto che non ci sarebbero stati problemi in quella zona *"dove vi erano fratelli nostri"* (appartenenti alla loro organizzazione criminale) rispondendo al dubbio di MESIANI su chi avesse parlato con ZAPPALÀ e chi fosse interessato nell'operazione che *"tutti la stessa cosa nostra"*.

Nel prosieguo del dialogo MESIANI MAZZACUVA, prevedendo che a breve sarebbero stati eseguiti provvedimenti custodiali, sottolineava che la zona jonica di Condofuri in quel periodo era *"una bomba ad orologeria"*; raccomandava, pertanto, PELLE di stare molto attento nel momento in cui sarebbe incontrato con tale *"Pietro"* e le persone a lui vicine, a causa del conseguente sicuro interesse delle forze dell'ordine (le informazioni del MESIANI si rivelavano esatte perché un mese dopo, il G.i.p. presso questo Tribunale applicava la misura cautelare della custodia in carcere a nr. 25 soggetti appartenenti all'associazione mafiosa operante in Condofuri, capeggiata da CANDIDO Concetto Bruno e BRUZZESE Francesco).

Alla domanda di PELLE se fosse a conoscenza dell'esistenza di provvedimenti a suo carico, MESIANI rispondeva in senso affermativo, riferendo di poter procurarsi informazioni tramite accoliti infedeli interni ad ambienti istituzionali dando in tal

modo piena dimostrazione della sua conoscenza che al momento non erano in atto misure a carico della famiglia PELLE (*"ma non c'è niente. Qua...per noi...io non è che posso andare a domandargli per gli altri.."*).

Le risultanze probatorie esaminate depongono per la penale responsabilità di MESIANI MAZZACUVA Giuseppe per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa trattandosi di un soggetto inserito, tramite un rapporto di stabile e organica compenetrazione, nel tessuto organizzativo del sodalizio, all'interno del quale assume un ruolo dinamico e funzionale.

Le affermazioni dell'imputato esprimono, infatti, la volontà di apportare un ausilio di non secondaria importanza alla vita della cosca, sostegno che si manifesta in attività fondamentali per il suo rafforzamento.

Non influisce sul quadro probatorio a carico di MESIANI MAZZACUVA Giuseppe Antonio la circostanza evidenziata dalla difesa circa il suo mancato coinvolgimento nell'indagine "Bellu Lavuru" trattandosi di procedimento avente ad oggetto altra attività di indagine, eseguita negli anni passati nel territorio di Bova Marina e non avente alcuna rilevanza ai fini della valutazione del materiale probatorio acquisito a suo carico nell'ambito del presente procedimento, fra l'altro in epoca successiva.

La confisca

Per quanto riguarda i provvedimenti di natura reale, va dato atto che con l'ordinanza del 13.05.10 era stato altresì disposto il sequestro preventivo - ai sensi sia degli artt. 321 e ss. c.p.p. 104 disp. Att. c.p.p. e 240 comma 1 c.p. del distributore di benzina Esso sito in c.da Giudeo di Ardore del bar annesso al distributore indicato al punto n. 1 del terreno sul quale sorgono il distributore ed il bar indicati ai punti nr. 1 e 2; dell'intero patrimonio della "Freedom caffè s.a.s. di Antonio PELLE e Sebastiano Carbone & C.", P.I. 0258907800"; dell'intero patrimonio dell'impresa individuale "Azzurra Costruzioni Geom. PELLE Antonio", con C.F. PLLNTN87CD9760 e sede legale in San Luca (RC) alla via Campania nr. 6 mentre

con l'ordinanza del 16.12.10 era stato disposto il sequestro delle quote sociali e patrimonio aziendale della società "Il punto edile s.r.l." con sede in Bova Marina.

Ciò constatato, appare evidente da quanto sin qui esposto che appare giustificata (e anzi obbligatoria) la confisca di tutti i predetti beni.

L'art 12 sexies L. 356/1992 stabilisce che "*... nei casi di condanna o di applicazione pena su richiesta a norma dell'art. 444 c.p.p. per taluno dei delitti previsti dagli artt. 416 bisè sempre disposta la confisca del denaro dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare provenienza e di cui anche per interposta persona fisica o giuridica risulta essere titolare o avere disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla propria attività economica...*".

Presupposti per la confisca dei beni rientranti nella disponibilità di persona indiziata di appartenere ad associazioni mafiose sono: a) la condanna per i reati indicati nella norma; b) la disponibilità di beni; c) l'indimostrata legittima provenienza degli stessi.

Per quanto riguarda la "Freedom caffè s.a.s. di Antonio PELLE e Sebastiano Carbone & C.", e l'impresa individuale "Azzurra Costruzioni Geom. PELLE Antonio", con C.F. PLLNTN87CD9760 e sede legale in San Luca (RC) alla via Campania nr. 6 il primo presupposto risulta pienamente soddisfatto, alla luce degli elementi sopra esposti.

Il secondo presupposto necessario per procedere alla confisca coincide con la "disponibilità dei beni".

I soli dati riguardanti l'assetto societario consentono di evidenziare che le società in esame sono state intestate a compiacenti soggetti prestanome mentre sono nella disponibilità effettiva degli intranei alla cosca PELLE Giuseppe, PELLE Domenico e PELLE Sebastiano.

Si tratta di società dirette tanto sotto il profilo dei poteri di indirizzo e scelta quanto quello decisionale dagli imputati.

Gli unici soggetti che hanno agito nell'interesse delle società, benché formalmente sprovvisti sia di cariche sociali, sia di ruoli amministrativi o tecnici, sono stati sempre ed esclusivamente PELLE Giuseppe, PELLE Domenico e PELLE Sebastiano i quali si sono comportati e sono stati percepiti all'esterno come titolari, *domini* sostanziali delle società.

Il ruolo svolto dai titolari formali delle società, è sempre stato inesistente o paragonabile a quello di semplici comparse o di meri prestanomi.

In tal senso si rinvia a tutte le conversazioni sopra riportate nel corso delle quali è emerso che, per quanto riguarda la "Freedom caffè s.a.s., PELLE Domenico e PELLE Giuseppe mentre, per quanto riguarda l'impresa individuale "Azzurra Costruzioni Geom. PELLE Antonio, PELLE Sebastiano e PELLE Giuseppe sono stati gli unici interlocutori con eventuali fornitori, acquirenti e soggetti comunque interessati alle società per motivi lavorativi.

Passando all'ultimo presupposto nessuna giustificazione è stata fornita dagli imputati sulla legittima provenienza delle somme utilizzate per l'acquisto e l'avvio delle attività commerciali dovendo pertanto concludersi per la loro illecita provenienza.

In ogni caso la confisca è obbligatoria anche ai sensi del comma 7 dell'art. 416 bis trattandosi di beni - strumento, destinati a commettere il delitto di partecipazione mafiosa, di cui si è avvalsa la cosca per arricchirsi e rafforzare il suo predominio sul territorio.

Medesime considerazioni valgono anche per la società "la Punto edile s.r.l." di MESIANI MAZZACUVA Giuseppe.

Che la società sia stata utilizzata in relazione alle attività anche solo formalmente lecite facenti capo al sodalizio criminoso è emerso dalle conversazioni sopra riportate (conv. del 27.02.10 nel corso della quale MESIANI Mazzacuva e PELLE

Giuseppe stipulavano un vero e proprio accordo con ZAPPALA' che avrebbe previsto, in cambio dell'appoggio elettorale della cosca, l'impegno di quest'ultimo a riservare un trattamento "preferenziale" alle imprese (cioè innanzitutto alla "Il punto edile s.r.l." e alla "Azzurra Costruzioni Geom. Pelle Antonio, quest'ultima già sottoposta a sequestro).

Le risultanze probatorie esaminate consentono di ritenere che la società costituisca strumento della cosca attraverso cui si è perfezionato il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso.

La determinazione delle pene

L'entità della pena da comminare in concreto non può prescindere dalla valutazione dello spessore criminale di diversi soggetti coinvolti nel presente procedimento.

Per quanto riguarda il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, ritiene questo giudice **PELLE Giuseppe, MORABITO Rocco** meritino il massimo della pena prevista dalla legge a causa del ruolo apicale all'interno delle rispettive associazioni armate (cosca PELLE per PELLE Giuseppe, locale di Africo per MORABITO Rocco) e **dell'organizzazione unitaria 'ndrangheta: anni ventiquattro di reclusione.**

Per i due imputati non si potrà non applicare l'aumento previsto per la recidiva.

Per PELLE Giuseppe, ancora, la pena dovrà essere aumentata, ex art. 81 cpv c.p., in considerazione degli altri delitti allo stesso contestato (le intestazioni fittizie di beni, le corruzioni elettorali e la tentata estorsione pluriaggravata).

Con riferimento ai delitti di corruzione elettorale questo giudice ritiene di dover applicare il massimo della pena (cioè, tenuto conto dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, anni quattro e mesi sei di reclusione) per **ZAPPALA' Santi**, in considerazione della gravità del fatto (specie se rapportata alla caratura del personaggio) e della capacità a delinquere dimostrata dall'imputato. Come si è

visto, infatti, lo ZAPPALA' non era un semplice candidato che chiedeva l'appoggio della 'ndrangheta, ma, piuttosto, un personaggio abituato a rapportarsi con la criminalità organizzata, alla quale già in passato, stando alle sue parole, aveva fatto favori. Analizzando la conversazione fra Santi ZAPPALA' e PELLE Giuseppe cl. 60 e confrontandola con i dialoghi fra il boss di San Luca e gli altri candidati recatisi al suo cospetto, ci si rende immediatamente conto che lo ZAPPALA' è personaggio di notevole spessore il quale, consapevole della sua forza elettorale ed essendo abituato a negoziare con la 'ndrangheta, si poneva "alla pari" con un personaggio del calibro di Peppe PELLE, dal quale veniva trattato con il rispetto che si deve solo a persone potenti.

Dai dialoghi analizzati emerge, inoltre, che Santi ZAPPALA' era un soggetto conosciuto dai massimi esponenti dell'organizzazione: evidente, ad esempio, è il fatto che ci fosse una pregressa conoscenza con PELLE Giuseppe cl. 60; e significativa, inoltre, è la circostanza che lo ZAPPALA' si fosse recato anche a Siderno, dove era stato ricevuto da esponenti della potente famiglia COMMISSO (cfr. colloquio del 12.03.10 tra PELLE Giuseppe e MESIANI MAZZACUVA Giuseppe Antonio), i quali, pur essendosi già "impegnati" con un altro candidato, lo avevano trattato con deferenza e gli avevano promesso un pacchetto minimo di voti.

Anche per lo ZAPPALA', inoltre, la pena dovrà essere aumentata ex art. 99 cpv c.p., (nel caso in esame recidiva infraquinquennale) sussistendo a suo carico una condanna (per il delitto di minaccia a pubblico ufficiale commessa nel 2008).

In proposito è opportuno evidenziare che a nulla rileva il fatto che la pena fosse stata applicata allo ZAPPALA' ex art. 444 c.p.p., in quanto *"la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è equiparata ad una pronuncia di condanna, e tale contestazione rende possibili gli effetti concernenti la contestazione della recidiva"* (Cass., Sez. III, sent. nr. 7939 del 4.06.98, DOTTI F.).

Inoltre, con riferimento alla capacità a delinquere del personaggio, non si potrà non tener conto (ai sensi dell'art. 133 cpv nr. 3 c.p.: "condotta contemporanea o susseguente al reato") di quanto emerso dopo l'esecuzione della misura cautelare. Ci si riferisce agli accertamenti compendiati nella nota depositata in data 14.03.11 da militari appartenenti al R.O.S.-Reparto Anticrimine di Reggio Calabria, da cui viene fuori l'immagine di un soggetto (lo ZAPPALA', appunto) che non esita ad utilizzare mezzi illeciti pur di ottenere la scarcerazione (cfr. colloquio registrato presso la casa circondariale di Nuoro "Badu e Carros" in data 04.02.2011, pg. 37 della nota del R.O.S.-Reparto Operativo di Reggio Calabria del 14.03.11: "il detenuto insisteva "Ma tu sollecita sempre ... Ninì!"dal servizio di videoripresa si poteva constatare che il Santi, contemporaneamente, mimava il gesto di pagare. ZAPPALA' Antonino, spazientito, affermava "Minchia si, si!"). In proposito il Tribunale della Libertà ha rilevato quanto segue: "tali sopravvenuti elementi offerti dall'Accusa, che disvelano comportamenti successivi ai fatti per cui si procede non certo ispirati ai canoni della legalità e della correttezza, dimostrano ulteriormente l'esistenza di concrete esigenze cautelari connessi al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede" (cfr. ordinanza del 30.03.11 del Tribunale della Libertà di Reggio Calabria).

Per le motivazioni esposte le pene sono di seguito così determinate:

- **PELLE Giuseppe**. Per il reato più grave (quello di cui all'art. 416 bis c.p., commi II e IV), pena di **anni ventiquattro di reclusione**, aumentata fino ad **anni trenta di reclusione** ex art. 99 cpv c.p. (per la contestata recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale) e 81 cpv c.p. (per i delitti di tentata estorsione pluriaggravata in concorso, intestazioni fittizie di attività commerciali aggravati dall'art. 7 L. 203/91, corruzioni elettorali aggravate dall'art. 7 L. 203/91).

Pena finale, operata la diminvente per la scelta del rito: **anni venti di reclusione**.

- **LATELLA Antonino**. Per il reato più grave (quello di cui all'art. 416 bis c.p., commi II e IV), pena di **anni ventuno di reclusione**, aumentata fino ad **anni**

ventisette di reclusione ex art. 99 cpv c.p. (per la contestata recidiva specifica reiterata).

Pena finale, operata la diminvente per la scelta del rito: **anni diciotto di reclusione.**

- **MORABITO Rocco.** Per il reato più grave (quello di cui all'art. 416 bis c.p., commi II e IV), pena di **anni ventiquattro di reclusione**, aumentata fino ad **anni trenta di reclusione** ex art. 99 cpv c.p. (per la contestata recidiva reiterata ed infraquinquennale).

Pena finale, operata la diminvente per la scelta del rito: **anni venti di reclusione.**

- **FICARA Giovanni.** Per il reato più grave (quello di cui all'art. 416 bis c.p., commi II e IV), la pena di **anni ventuno di reclusione**, aumentata fino ad **anni ventisette di reclusione** ex art. 99 cpv c.p. (per la contestata recidiva reiterata infraquinquennale) e 81 cpv c.p. (per i delitti di porto e detenzione illeciti d'arma, aggravati dall'art. 7 L. 203/91).

Pena finale, operata la diminvente per la scelta del rito: **anni diciotto di reclusione.**

- **BILLARI Costantino Carmelo.** Per il reato allo stesso contestato (quello di cui all'art. 416 bis c.p., comma IV), la pena di **anni dodici di reclusione**.

Pena finale, operata la diminvente per la scelta del rito: **anni otto di reclusione.**

- **PELLE Domenico.** Per il reato più grave (quello di cui all'art. 416 bis c.p., comma IV), la pena di **anni dodici di reclusione**, aumentata fino ad **anni 18 di reclusione** ex art. 99 cpv c.p. (per la contestata recidiva) e 81 cpv c.p. (per i delitti di intestazioni fittizie di attività commerciali aggravati dall'art. 7 L. 203/91)

Pena finale, operata la diminvente per la scelta del rito: **anni dodici di reclusione.**

- **PELLE Sebastiano.** Per il reato più grave (quello di cui all'art. 416 bis c.p., comma IV), la pena di **anni dodici di reclusione**, aumentata fino ad **anni quindici di reclusione** ex art. 81 cpv c.p. (per i delitti di intestazioni fittizie di attività commerciali aggravati dall'art. 7 L. 203/91).

Pena finale, operata la diminvente per la scelta del rito: **anni dieci di reclusione.**

- **MESIANI MAZZACUVA Giuseppe Antonio**. Per il reato più grave (quello di cui all'art. 416 bis c.p., comma IV), la pena di **anni dieci di reclusione**, aumentata fino ad **anni tredici di reclusione** ex art. 81 cpv c.p. (per il delitto di corruzione elettorale aggravato dall'art. 7 L. 203/91).

Pena finale, operata la diminvente per la scelta del rito: **anni otto e mesi 8 di reclusione**.

- **PELLE Antonio cl. 87**. Per il reato più grave (quello di cui all'art. 416 bis c.p., comma IV), la pena di **anni dodici di reclusione**, aumentata fino ad **anni sedici di reclusione** ex art. 81 cpv c.p. (per il delitto di intestazione fittizia di attività commerciale aggravato dall'art. 7 L. 203/91 e tentata estorsione pluriaggravata in concorso).

Pena finale, operata la diminvente per la scelta del rito: **anni dieci e mesi otto di reclusione**.

- **VERSACI Mario**. Per il reato allo stesso contestato (quello di cui all'art. 416 bis c.p., comma IV), la pena di **anni dodici di reclusione**.

Pena finale, operata la diminvente per la scelta del rito: **anni otto di reclusione**.

- **NUCERA Pietro Antonio**. Per il reato allo stesso contestato (quello di cui all'art. 416 bis c.p., comma IV), la pena di **anni dodici di reclusione**.

Pena finale, operata la diminvente per la scelta del rito: **anni otto di reclusione**.

- **IARIA Filippo**. Per il reato allo stesso contestato (quello di cui all'art. 416 bis c.p., comma IV), la pena di **anni dodici di reclusione**.

Pena finale, operata la diminvente per la scelta del rito: **anni otto di reclusione**.

- **PELLE Antonio cl. 86**. Per il reato allo stesso contestato (quello di intestazione fittizia di attività commerciale aggravato dall'art. 7 L. 203/91), la pena di **anni sei di reclusione**.

Pena finale, operata la diminvente per la scelta del rito: **anni quattro di reclusione**.

- **CARBONE Sebastiano**. Per il reato allo stesso contestato (quello di intestazione fittizia di attività commerciale aggravato dall'art. 7 L. 203/91), la pena di **anni sei di reclusione**.

Pena finale, operata la diminuzione per la scelta del rito: **anni quattro di reclusione.**

- **FRANCONE Giuseppe.** Per il reato allo stesso contestato (quello di intestazione fittizia di attività commerciale aggravata dall'art. 7 L. 203/91), la pena di **anni sei di reclusione.**

Pena finale, operata la diminuzione per la scelta del rito: **anni quattro di reclusione.**

- **MACRI' Giorgio.** Per il reato allo stesso contestato (quello di tentata estorsione pluriaggravata in concorso), la pena di **anni 9 di reclusione.**

Pena finale, operata la diminuzione per la scelta del rito: **anni sei di reclusione.**

- **ZAPPALA' Santi.** Per il reato allo stesso contestato (quello di corruzione elettorale aggravata dall'art. 7 L. 203/91), la pena di **anni quattro e mesi sei di reclusione**, aumentata fino ad **anni sei di reclusione** ex art. 99 cpv c.p. (per la contestata recidiva infraquinquennale).

Pena finale, operata la diminuzione per la scelta del rito: **anni quattro di reclusione.**

- **IARIA Francesco.** Per il reato allo stesso contestato (quello di corruzione elettorale aggravata dall'art. 7 L. 203/91), la pena di **anni quattro di reclusione.**

Pena finale, operata la diminuzione per la scelta del rito: **anni due e mesi otto di reclusione.**

- **AIELLO Liliana.** Per il reato alla stessa contestato (quello di corruzione elettorale aggravata dall'art. 7 L. 203/91), la pena di **anni tre e mesi tre di reclusione.**

Pena finale, operata la diminuzione per la scelta del rito: **anni due e mesi due di reclusione.**

Alla condanna di PELLE Giuseppe, LATELLA Antonino, MORABITO Rocco, FICARA Giovanni, BILLARI Costantino Carmelo, PELLE Domenico, PELLE Sebastiano, MESIANI MAZZACUVA Giuseppe Antonio, PELLE Antonio cl. 87 VERSACI Mario, NUCERA Pietro Antonio, IARIA Filippo, e MACRI' Giorgio, alla pena superiore ad anni 5 segue l'applicazione delle pene accessorie

dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale per la durata della pena.

Alla condanna di PELLE Antonio cl. 86, CARBONE Sebastiano, FRANCONI Giuseppe e ZAPPALÀ Santi alla pena superiore ad anni tre segue l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

La condanna pari o superiore ad anni dieci e comunque di durata non inferiore ad anni tre agli imputati PELLE Giuseppe, LATELLA Antonino, MORABITO Rocco, FICARA Giovanni, BILLARI Costantino Carmelo, PELLE Domenico, PELLE Sebastiano, MESIANI MAZZACUVA Giuseppe Antonio, PELLE Antonio cl. 87, VERSACI Mario, NUCERA Pietro Antonio e IARIA Filippo, le misure di sicurezza della libertà vigilata e del divieto di soggiorno nella Provincia di Reggio Calabria per anni tre.

A norma dell'art. 535 c.p.p., gli imputati devono essere condannati al pagamento delle spese processuali oltre che al pagamento delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare.

A norma degli artt. 538 e ss c.p.p., gli imputati dichiarati colpevoli vanno condannati in solido al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della Provincia di Reggio Calabria e della Regione Calabria costituite parti civili, nonché alla rifusione delle spese sostenute in questo grado del giudizio dalle medesime parti civili che si liquidano in complessivi € 1.500.00 per ciascuna di esse, oltre Iva e Cpa come per legge.

Le ragioni di una siffatta condanna risiedono nel fatto che attraverso i comportamenti in questa sede sanzionati i predetti imputati hanno cagionato alla Provincia di Reggio Calabria e alla Regione Calabria un pregiudizio certamente economico, ma non soltanto tale, avuto riguardo in particolare al grave vulnus arrecato alla loro immagine e credibilità.

Tenuto conto dell'elevato numero degli imputati, della complessità e gravità delle imputazioni e, infine, della vastità del materiale probatorio, si ravvisano nel caso di specie i presupposti per fissare in novanta giorni il termine per il deposito dei motivi della decisione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 442 e 533 c.p.p.,

dichiara

- PELLE Giuseppe colpevole dei reati lui ascritti e, con l'aumento per effetto della recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale, ritenuti i fatti avvinti dal vincolo della continuazione, applicata la diminuzione per il rito, la condanna alla pena di anni venti di reclusione;
- LATELLA Antonino colpevole del reato ascrittogli e, con l'aumento per effetto della recidiva specifica e reiterata, applicata la diminuzione per il rito, lo condanna alla pena di anni diciotto di reclusione;
- MORABITO Rocco colpevole del reato ascrittogli e, con l'aumento per effetto della recidiva reiterata ed infraquinquennale, applicata la diminuzione per il rito, lo condanna alla pena di anni venti di reclusione;
- FICARA Giovanni colpevole del reato ascrittogli e, con l'aumento per effetto della recidiva reiterata ed infraquinquennale, applicata la diminuzione per il rito, lo condanna alla pena di anni diciotto di reclusione;
- BILLARI Costantino Carmelo colpevole del reato ascrittogli e, applicata la diminuzione per il rito, lo condanna alla pena di anni otto di reclusione;
- PELLE Domenico colpevole dei reati ascrittigli e, con l'aumento per effetto della recidiva, ritenuti i fatti avvinti dal vincolo della continuazione, applicata la diminuzione per il rito, lo condanna alla pena di anni dodici di reclusione;

- PELLE Sebastiano colpevole dei reati ascrittigli e, ritenuti i fatti avvinti dal vincolo della continuazione, applicata la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni dieci di reclusione;
- MESIANI MAZZACUVA Giuseppe Antonio colpevole dei reati ascrittigli e, ritenuti i fatti avvinti dal vincolo della continuazione, applicata la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni 8 e mesi 8 di reclusione;
- PELLE Antonio cl. 87 colpevole dei reati ascrittigli e, ritenuti i fatti avvinti dal vincolo della continuazione, applicata la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni 10 e mesi 8 di reclusione;
- VERSACI Mario colpevole del reato ascrittogli e, applicata la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni otto di reclusione;
- NUCERA Pietro Antonio colpevole del reato ascrittogli e, applicata la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni otto di reclusione;
- IARIA Filippo colpevole del reato ascrittogli e, applicata la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni otto di reclusione;
- PELLE Antonio cl. 86 colpevole del reato ascrittogli e, applicata la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni quattro di reclusione;
- CARBONE Sebastiano colpevole del reato ascrittogli e, applicata la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni quattro di reclusione;
- FRANCONI Giuseppe colpevole del reato ascrittogli e, applicata la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni quattro di reclusione;
- MACRI' Giorgio colpevole del reato ascrittogli e, applicata la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni sei di reclusione;
- ZAPPALA' Santi colpevole del reato ascrittogli e, con l'aumento per effetto della recidiva infraquinquennale, applicata la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni quattro di reclusione;
- IARIA Francesco colpevole del reato ascrittogli e, applicata la diminvente per il rito, lo condanna alla pena di anni due e mesi otto di reclusione;

- AIELLO Liliana colpevole del reato ascrittale e, applicata la diminuzione per il rito, la condanna alla pena di anni due e mesi due di reclusione;

Visti gli artt. 29 e 32 c.p., dichiara PELLE Giuseppe, LATELLA Antonino, MORABITO Rocco, FICARA Giovanni, BILLARI Costantino Carmelo, PELLE Domenico, PELLE Sebastiano, MESIANI MAZZACUVA Giuseppe Antonio, PELLE Antonio cl. 87 VERSACI Mario, NUCERA Pietro Antonio, IARIA Filippo, e MACRI' Giorgio, interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente interdetti durante l'esecuzione della pena, nonché PELLE Antonio cl. 86, CARBONE Sebastiano, FRANCONI Giuseppe e ZAPPALÀ Santi interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Visti gli artt. 417 e 233 c.p. applica agli imputati PELLE Giuseppe, LATELLA Antonino, MORABITO Rocco, FICARA Giovanni, BILLARI Costantino Carmelo, PELLE Domenico, PELLE Sebastiano, MESIANI MAZZACUVA Giuseppe Antonio, PELLE Antonio cl. 87, VERSACI Mario, NUCERA Pietro Antonio e IARIA Filippo, le misure di sicurezza della libertà vigilata e del divieto di soggiorno nella Provincia di Reggio Calabria per anni tre.

Visto l'art. 535 c.p.p., condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali oltre che al pagamento delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare.

Visti gli artt. 538 e 541 c.p.p., condanna gli imputati in solido al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della Provincia di Reggio Calabria e della Regione Calabria costituite parti civili, nonché alla rifusione delle spese sostenute in questo grado del giudizio dalle medesime parti civili che si liquidano in complessivi € 1.500.00 per ciascuna di esse, oltre Iva e Cpa come per legge.

Visti gli artt. 416 bis co. 7 cp e 12 sexies L. 356/1992, dispone la confisca dei beni in sequestro:

1. distributore di benzina Esso sito in c.da Giudeo di Ardore
2. bar annesso al distributore indicato al punto n. 1
3. terreno sul quale sorgono il distributore ed il bar indicati ai punti nr. 1 e 2;

4. l'intero patrimonio della "Freedom caffè s.a.s. di Antonio PELLE e Sebastiano Carbone & C.", P.I. 0258907800";
5. l'intero patrimonio dell'impresa individuale "Azzurra Costruzioni Geom. PELLE Antonio", con C.F. PLLNTN87CD9760 e sede legale in San Luca (RC) alla via Campania nr. 6;
6. quote sociali e patrimonio aziendale della società "Il punto edile s.r.l." con sede in Bova Marina.

Visti gli artt. 544 co. 3 e 304 co.1 lett. c) bis c.p.p., indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza e sospende durante la pendenza di detto termine il decorso dei termini di custodia cautelare in atto.

Reggio Calabria, 15 giugno 2011-

Il Giudice

(Dott.ssa Daniela Oliva)

INDICE

Svolgimento del processo	pagg. 1 - 6
Motivi della decisione - le indagini	pagg. 7 - 16
Il materiale probatorio - le intercettazioni	pagg. 16 - 21
Individuazione dei soggetti conversanti	pagg. 21 - 22
Il criterio interpretativo delle conversazioni intercettate	pagg. 22 - 27
Il significato delle conversazioni intercettate	pagg. 27 - 28
Le fonti di prova documentali	pagg. 29 - 33
La vicenda relativa al locale di Roghudi	pagg. 34 - 59
Il riferimento alla Provincia le cariche di livello provinciale conferite a LATELLA Antonino e a MORABITO Rocco	pagg. 59 - 65
I rapporti tra PELLE Giuseppe, FICARA Giovanni cl. 64 e BILLARI Costantino Carmelo	pagg. 66 - 84
Detenzione e porto di armi da parte di FICARA Giovanni	pagg. 84 - 89
Aggravante dell'associazione armata	pagg. 89 - 90

Esistenza ed operatività della cosca PELLE	pagg. 90 – 94
Le posizioni individuali del delitto associativo	pagg. 94 – 99
Tentata estorsione PELLE Giuseppe, PELLE Antonio cl. 87 e MACRI' Giorgio	pagg. 99 – 106
Le intestazioni fittizie di attività commerciali	pagg. 106 – 112
La FREEDOM CAFE' s.a.s. di Antonio PELLE cl. 86 e Sebastiano CARBONE & C	pagg. 112 – 119
La "AZZURRA Costruzioni Geom. PELLE Antonio cl. 87"	pagg. 119 – 125
La vicenda relativa alle consultazioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Calabria per l'anno 2010	pagg. 125 – 128
Il delitto associativo contestato a NUCERA Pietro Antonio, IARIA Filippo e VERSACI Mario	pagg. 128 – 130
NUCERA Pietro Antonio	pagg. 130 – 148
IARIA Filippo	pagg. 148 – 158
VERSACI Mario	pagg. 158 – 166
Il reato elettorale	pagg. 166 – 170
IARIA Francesco e PELLE Giuseppe	pagg. 170 176
AIELLO Liliana e PELLE Giuseppe	pagg. 176 – 181
ZAPPALA' Santi, PELLE Giuseppe e MESIANI MAZZACUVA Giuseppe	Pagg. 181 – 191
MESIANI MAZZACUVA Giuseppe – il reato associativo	pagg. 191 – 195

La confisca	pagg. 195 - 198
La determinazione delle pene	pagg. 198 - 204
Dispositivo	pagg. 204 - 208
Indice	pagg. 209 - 210